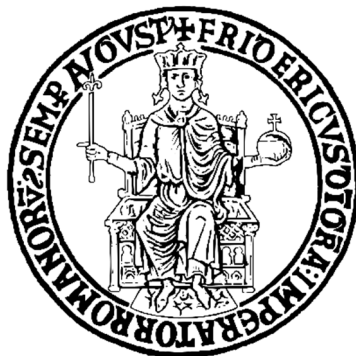


UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II
DIPARTIMENTO DI GIURISPRUDENZA



**DOTTORATO DI RICERCA IN «DIRITTI UMANI. TEORIA,
STORIA E PRASSI»**
XXXVI CICLO

Settore scientifico-disciplinare
IUS/18 – Diritto romano e diritti dell'antichità

DIRITTO E FAMIGLIA NELL'ETÀ DI COSTANTINO
LAW AND FAMILY IN CONSTANTINE'S AGE

COORDINATORE:
Ch.mo Prof.
Antonio Cavaliere

TUTOR:
Ch.mo Prof.
Donato Antonio Centola

CANDIDATO:
Dott.ssa Emanuela Malafronte

ANNO ACCADEMICO 2022/2023

INDICE

Premessa	p. III
-----------------	--------

CAPITOLO I

Il *pater*

1. I mutamenti strutturali della <i>patria potestas</i> in età tardoantica	p. 1
2. La famiglia cristiana e la <i>familia iure proprio</i>	p. 11
3. Una retrospettiva sulla riforma: la <i>patria potestas</i> nelle testimonianze giuridiche di età severiana	p. 20
4. Alcune riflessioni sull' <i>abdicatio</i>	p. 31
5. Il <i>ius vitae ac necis</i> : dal diritto potestativo all'illecito penale	p. 46
6. La <i>patria potestas</i> nel contesto sociale di <i>extrema paupertas</i>	p. 54

CAPITOLO II

La *mater*

1. I <i>bona materna</i>	p. 69
2. La concezione cristiana della figura materna	p. 78
3. La tutela della <i>voluntas matris</i> in età severiana	p. 98
4. I <i>bona materna</i> e l'influenza del diritto ellenistico	p. 111
5. L'esclusione dalla successione materna dei figli nati da contubernio	p. 116

CAPITOLO III

Il *filius familias*

1. La tutela degli interessi economici del <i>filius familias</i> . Ancora sui <i>bona materna</i>	p. 133
2. La legittimazione alla proposizione della <i>querela inofficiosi testamenti</i> quale garanzia per l'osservanza di reciproci obblighi morali in ambito familiare	p. 144

3. La concezione dei rapporti di filiazione nelle fonti patristiche e nei canoni conciliari	p. 151
4. La tutela degli interessi del <i>filius familias</i> nella giurisprudenza severiana	p. 170
5. L'autonomia economica del <i>filius familias</i> funzionario imperiale: il <i>peculium</i> di età tardoantica	p. 184
Considerazioni conclusive	p. 208
BIBLIOGRAFIA	p. 212
INDICE DELLE FONTI	p. 233

PREMESSA

La presente ricerca si propone di analizzare l'evoluzione dei rapporti familiari in un'epoca storica di grandi trasformazioni, qual è il IV secolo d.C, avendo come osservatorio privilegiato, in particolare, il tempo della svolta costantiniana.

La complessità insita nel settore di indagine non è certamente sconosciuta a quanti intendano intraprendere un siffatto percorso scientifico. Emblematicamente, appena pochi anni fa, lo studio della famiglia tardoantica è stato definito quale attività di ricerca destinata a “far tremare le vene ai polsi”¹. Molto di recente, inoltre, un convegno che si è occupato proprio di questa materia e del quale si attende la pubblicazione degli Atti ha ulteriormente ribadito, nelle sue varie relazioni, la complessità del tema². Difatti, malgrado la gran mole di ricerche già dedicate all'argomento, la difficoltà interpretativa delle vicende giuridiche e la correlata poliedricità del quadro sociale al cui interno queste si inscrivono sollevano interrogativi di non trascurabile rilevanza, alcuni dei quali sono ben lungi dal poter essere ritenuti risolti. Si avverte, infatti, con molta chiarezza la peculiarità delle trasformazioni istituzionali, culturali e ideologiche del IV secolo, le quali, provocando un'inevitabile metamorfosi del tessuto sociale, accentuano in misura esponenziale la problematicità di per sé intrinseca all'intellegibilità del dato giuridico. Una soddisfacente comprensione dei

¹ F. LAMBERTI, *La storiografia sulla familia romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in *La Famiglia Tardoantica. Società, diritto, religione*, V. Neri-B. Girotti (a cura di), Milano, 2016, p. 11.

² Il convegno, dal titolo “La Famiglia Tardoantica. Relazioni familiari e mobilità sociale alle soglie del III secolo”, si è tenuto nei giorni 1-2 dicembre 2022 presso il Dipartimento di Giurisprudenza dell'Università di Parma. Occorre anche ricordare che al tema più generale dell'interpretazione della legislazione privatistica imperiale agli inizi del IV secolo è dedicata la recente opera di J.D. HARKE, *Utilitas Constantiniana. Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin, 2021, pp. 1 ss. (su cui vd. però I. FARGNOLI, *Rec. a J.D. HARKE, Utilitas Constantiniana cit.*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 86, 2020, pp. 312 ss. e F. BONIN, *Continuità, discontinuità e influssi nella legislazione costantiniana in tema di diritto privato*, in *Legal Roots*, 10, 2021, pp. 605 ss.), con significativi riferimenti ad alcune norme sulla famiglia.

mutamenti che interessano la famiglia tardoantica, specie in un'epoca di raccordo tra una vecchia e una nuova storia, non può, infatti, prescindere da un'analisi ad ampio spettro che tenti di individuare i fattori artefici delle novità legislative, attraverso un'operazione esegetica finalizzata al vaglio di fonti diverse nei loro presupposti essenziali.

Com'è noto, l'articolata cornice sociale del segmento temporale opzionato pone, anzitutto, un generale problema di relazione tra diritto e religione cristiana a cui consegue un'interazione, non sempre agevole, tra le rispettive istituzioni di riferimento. In aggiunta, occorre considerare il rapporto che viene a profilarsi tra il diritto romano ed i diritti locali, soprattutto greci, quale conseguenza di lunga durata dell'editto del 212 a mezzo del quale la cittadinanza romana era concessa alla quasi totalità dei sudditi dell'impero. L'interazione delle tradizioni provinciali con gli istituti di matrice romanistica, pur nella loro estraneità strutturale, avrebbe potuto talvolta generare una *koinè*, incidendo sull'evoluzione che contrassegna la regolamentazione dei rapporti familiari.

Quale, dunque, il ruolo svolto dal cristianesimo nel mutamento della famiglia a cominciare dal IV secolo? In che termini, su un piano opposto, può aver inciso l'influenza dell'innovativo contesto socioculturale sul deteriorarsi di valori fino a poco tempo prima ritenuti intangibili? È possibile rintracciare, in relazione alla storia giuridica dell'istituto, prodromi che, in età precedenti, hanno in qualche misura preparato la successiva legislazione tardoantica?

Questi gli interrogativi che hanno accompagnato, nel corso di questi anni, il mio percorso scientifico, nella consapevolezza dell'impossibilità di adottare un approccio radicale e schematico in relazione a tematiche contrassegnate, per converso, da molteplici sfumature di diversità.

Per questi motivi, conscia della vastità della materia, la mia attività di ricerca si è incentrata sull'analisi precipua di alcuni saggi campione, con particolare riferimento alla legislazione costantiniana, ampliando la prospettiva d'indagine del dato giuridico al raffronto con le testimonianze religiose, rinvenibili principalmente nelle fonti patristiche e nei canoni conciliari, procedendo in seguito

alla comparazione dei risultati ottenuti con le costumanze provinciali, delle quali rendono testimonianza le documentazioni papiracee ed epigrafiche.

Lo studio delle riforme introdotte ha, inoltre, sollecitato una divisione tripartita della mia indagine, direttamente riconducibile ai tre grandi protagonisti della vita familiare interessati dalle novità legislative: il *pater*, la *mater*, il *filius*.

È appena il caso di dire che le considerazioni conclusive a cui sono giunta non hanno alcuna ambizione di essere esaustive né, tanto meno, di avere carattere di definitività. Esse intendono offrire solo un'ulteriore chiave di lettura del materiale esaminato che possa, in qualche modo, offrire altri spunti alla ricerca intorno a questo tema.

CAPITOLO I

IL *PATER*

SOMMARIO: 1. I mutamenti strutturali della *patria potestas* in età tardoantica – 2. La famiglia cristiana e la *familia iure proprio* – 3. Una retrospettiva sulla riforma: la *patria potestas* nelle testimonianze giuridiche di età severiana – 4. Alcune riflessioni sull'*abdicatio* – 5. Il *ius vitae ac necis*: dal diritto potestativo all'illecito penale – 6. La *patria potestas* nel contesto sociale di *extrema paupertas*

1. I MUTAMENTI STRUTTURALI DELLA *PATRIA POTESTAS* IN ETÀ TARDOANTICA

Gai. *Inst.* 1, 55: *Item in potestatem nostra sunt liberi nostri, quos iustis nuptiis procreavimus, quod ius proprium civium Romanorum est. Fere enim nulli alii sunt homines, qui talem in filios suos habent potestatem, qualem nos habemus, idque divus Hadrianus edicto, quod proposuit de his, qui sibi liberisque suis ab eo civitatem Romanam petebant, significavit. Nec me praeterit Galatarum gentem credere in potestatem parentum liberos esse.*

Nella nota testimonianza tratta dal libro I delle *Institutiones*, Gaio, menzionando un editto dell'imperatore Adriano destinato a coloro che aspiravano al conseguimento della cittadinanza romana, presenta la *patria potestas* come il

segno distintivo dello *ius civile Romanorum*: nessun altro popolo dell'antichità conobbe una simile configurazione dei rapporti familiari, secondo cui unico soggetto di diritto era il *pater familias* ed i restanti membri figuravano quali suoi sottoposti³.

La *patria potestas*, quale fondamento giuridico della famiglia, pervadeva l'insieme delle relazioni parentali sotto un aspetto tanto personale quanto patrimoniale, giovandosi, peraltro, dell'astensione ordinamentale alla proposizione di limiti nel concreto esercizio dei poteri che presupponeva⁴.

³ Sulla *patria potestas* vd. G. CIOGNA, *La patria potestas in diritto romano*, in *Studi Senesi* 59, 1945, pp. 133 ss.; F. GALLO, *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, 2, Milano, 1956, pp. 193 ss.; G. LONGO, *Patria potestà (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 12, Torino, 1957, pp. 575 ss.; J. DENOËZ, *Le paterfamilias et l'évolution de sa position*, in *Syntelesia Vincenzo Arangio-Ruiz*, 1, Napoli, 1964, pp. 441 ss.; J.R. CROOK, *Patria potestas*, in *Classical Quarterly*, 17, 1967, pp. 113 ss.; M.A. DE DOMINICIS, *Spunti in tema di patria potestas e cognazione*, in *Studi in onore di Antonino Segni*, 1, Milano, 1967, pp. 569 ss.; F. GALLO, *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo*, 16, 1970, pp. 17 ss.; L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *Ancora sui poteri del 'pater familias'*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 73, 1970, pp. 357 ss.; A.M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979, pp. 1 ss.; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980, pp. 37 ss. (poi anche in *Studi di diritto romano*, 2, Padova, 1985, pp. 397 ss.); C. GIOFFREDI, *Funzioni e limiti della patria potestas*, in *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, pp. 77 ss.; M.F. DE ROBERTIS, *I limiti spaziali al potere del paterfamilias*, in *Labeo*, 29, 1983, pp. 164 ss.; G. LOBRANO, *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Milano, 1984, pp. 1 ss.; R.P. SALLER, *Familia, Domus and the Roman Conception of Family*, in *Phoenix*, 38, 1984, pp. 336 ss.; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 51, 1985, pp. 1 ss. (poi anche in *Studi di diritto romano*, 2, Padova, 1985, pp. 465 ss.); R.P. SALLER, *Patria potestas and the Stereotype of the Roman Family*, in *Continuity and Change*, 1, 1986, pp. 7 ss.; A. ARJAVA, *Paternal Power in Late Antiquity*, in *The Journal of Roman Studies*, 88, 1988, pp. 147 ss.; D. DALLA, *Aspetti della patria potestas e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 7, S. Giglio-G. Crifò (a cura di), Napoli, 1988, pp. 89 ss.; J. C. DUMONT, *L'imperium du pater familias*, in *Parentè et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Acte table ronde, Paris 2-4.10.1986*, J. Andreau-H.Bruhns (a cura di), Rome, 1990, pp. 475 ss.; E. EYBEN, *Fathers and Sons*, in *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, B. Rawson (a cura di), Oxford-New York, 1991, pp. 112 ss.; C. FAYER, *La Familia Romana. Aspetti giuridici e antiquari*, 1, Roma, 1994, pp. 123 ss.; Y. THOMAS, *Il padre, la famiglia e la città. Figli e figlie davanti alla giurisdizione domestica a Roma*, in *Pater familias*, A. Arru (a cura di), Roma, 2002, pp. 23 ss.; E. CANTARELLA, *Fathers and Sons in Rome*, in *The Classical World*, 96, 2003, pp. 281 ss.; T. MCGINN, *La familia e i poteri del padre*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, 1, F. Cursi (a cura di), Napoli, 2018, pp. 188 ss.; G. RIZZELLI, *La patria potestas fra leges, mores e natura*, in AA. VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, 2019, pp. 100 ss.; G. LA MASA, *La patria potestas*, Lecce, 2023, pp. 1 ss.

⁴ Non si riscontra infatti alcun organo regolatore o moderatore dell'esercizio della *potestas*, né è certa l'esistenza di un tribunale domestico inteso come organo giurisdizionale in senso stretto. Per la letteratura sull'argomento cfr. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, *Diritto di famiglia*, Milano, 1925, pp. 74 ss.; R. DÜLL, *Iudicium domesticum, abdicatio und apoceryxis*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, 63, 1943, pp. 54 ss.; E. VOLTERRA, *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 75, 1948, pp. 103 ss. (poi in *Scritti giuridici*, 2, Napoli, 1991, pp. 127 ss.); IDEM, *Sui mores della famiglia romana*, in *Rend. Acc. Lincei*, 8, 4, 1949, pp. 521 ss.; A. RUGGIERO, *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *Soliditas. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli, 1984, pp. 1593 ss.; E. CANTARELLA, *I supplizi capitali. Origine e funzioni delle pene di morte in*

Ancora nella prima metà del III secolo d.C. Ulpiano esaltava l'assolutezza del potere paterno con un'emblematica descrizione della famiglia quale entità composta da *plures personas quae sub unius potestate aut natura aut iure subiectae*, identificando il *pater* in colui *qui in domo dominium habet*⁵.

Il diritto familiare era, dunque, sostanzialmente riconducibile al caposaldo della patria potestà, perno intorno al quale orbitava il complesso degli istituti afferenti alla famiglia⁶.

Grecia e a Roma, Milano, 2005, pp. 171 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1.7.24*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 75, 2009, pp. 515 ss.; EADEM, *Ancora in tema di iudicium domesticum*, in *Iuris antiqui historia: an international journal on Ancient Law*, 2, 2010, pp. 51 ss.; N. DONADIO, *Iudicium domesticum: riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, in *Index*, 40, 2012, pp. 175 ss.; A. RAMON, *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e filii familias*, in *Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad Alberto Burdese*, L. Garofalo (a cura di), Padova, 2015, pp. 617 ss.; L. D'AMATI, *Contraddittorio e repressione domestica nella cultura del principato: alcune riflessioni*, in *Iuris antiqui historia: an international journal on Ancient Law*, 9, 2017, pp. 127 ss.; G.V. PÉREZ, *Metodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Madrid, 2018, pp. 88 ss. Lo stesso *ius vitae ac necis* si configura non soltanto come espressione del diritto di disposizione del padre sui suoi sottoposti, ma anche come strumento di *ius corrigendi* a riprova dell'assoluta discrezionalità disciplinare attribuita tradizionalmente al *pater*.

⁵ D. 50, 16, 195, 2 Ulp. 46 ad. ed.: *Familiae appellatio refertur et ad corporis cuiusdam significationem, quod aut iure proprio ipsorum aut communi universae cognationis continetur. iure proprio familiam dicimus plures personas, quae sunt sub unius potestate aut natura aut iure subiectae, ut puta patrem familias, matrem familias, filium familias, filiam familias quique deinceps vicem eorum sequuntur, ut puta nepotes et neptes et deinceps. pater autem familias appellatur, quamvis filium non habeat: non enim solam personam eius, sed et ius demonstramus: denique et pupillum patrem familias appellamus. et cum pater familias moritur, quotquot capita ei subiecta fuerint, singulas familias incipiunt habere: singuli enim patrum familiarum nomen subeunt. idemque eveniet et in eo qui emancipatus est: nam et hic sui iuris effectus propriam familiam habet. communi iure familiam dicimus omnium adgnatorum: nam etsi patre familias mortuo singuli singulas familias habent, tamen omnes, qui sub unius potestate fuerunt, recte eiusdem familiae appellabuntur, qui ex eadem domo et gente proditi sunt.*

⁶ La pienezza di poteri potestativi era tale da poter essere idealmente equiparata a quella del magistrato sul *populus*. Questa analogia si riscontra icasticamente in Sen., *Ep.*, 5.47.14, il quale ricorda la famiglia come una piccola Repubblica, nella quale il *pater* esercita un *imperium domesticum* affine a quello dei magistrati. Su questo aspetto vd. da ultimo F. CASAVOLA, *Nient'altro che storia*, in *Koinonìa* 44, 1, 2020, pp. 4 ss., il quale afferma: "Per cogliere la natura originaria di quell'evento composito che chiamiamo Roma è impossibile prescindere da due idee-guida: per un verso esploriamo una famiglia patriarcale, dominata da un capo assoluto, il *pater*, rappresentante di tutti gli ascendenti vivi e defunti, cui devono incondizionata obbedienza quanti per matrimonio, nascita, acquisto, costituiscono la popolazione di questo paradigma di società. Sarebbe tuttavia erroneo ridurre la *patria potestas* a fondamento di una costruzione patriarcale, perché un'ideologia patrista si diffonde nella costruzione politica. Il *rex* arcaico è un *pater*, i senatori che lo scelgono sono *patres* e il loro specifico potere è la *patrum auctoritas*, con cui controlleranno le funzioni dei comizi popolari. L'*auctoritas* nasce all'interno del sistema familiare, perché ne sono dotati il *tutor muliebre* e quello degli *impuberi*, a protezione di soggetti di non piena capacità, ma ha una traslazione costituzionale in senato, e poi in forma clamorosa con Augusto, che nel capitolo 34 delle *Res gestae* si vanta di non avere posseduto più *potestas* di quanti gli furono colleghi nelle magistrature, ma *auctoritate omnibus praestiti*. [...] Non per nulla Augusto che fu sopra chiunque nella gerarchia dei poteri è *pater patriae*. Dal

Questa concezione così radicata nella coscienza dei Romani conoscerà una progressiva mitigazione in età tardoantica e, nello specifico, a partire dal IV secolo d.C. Il tradizionale modello di famiglia patriarcale incentrato sulla assoluta supremazia del *pater* si attenua evolvendosi in una concezione delle relazioni parentali che determina alcune novità giuridiche pregni di significato⁷.

Cominciamo con l'esame di una *lex* emanata da Costantino nel 321, la quale potrebbe rivelarsi un prezioso ausilio per la comprensione della differente prospettiva attraverso cui si procede alla regolamentazione dei rapporti familiari:

CTh. 9, 43, 1 (= C. 9, 51, 13) IMP. CONSTANTINVS A. AD MAXIMVM P(RAEFECTVM) V(RBI). *In quaestione testamenti, quod deportati filius remeante patre fecisset, remotis Ulpiani atque Pauli notis Papiniani placet valere sententiam, ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt. Ita tamen, ut gesta per filium, cuius consilia legitima aetas firmaverat, rata sint eodem in potestate patria redeunte, ne eorum rescissio efficiat, quod est maxime absurdum, eodem tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate. Minores enim aetate iure quicquam agere prohibentur. Quibus si damnato patre tutor datus est, necesse est, ut ab officio recedat regresso eo, quem non solum nomine redire, sed etiam officium suum nulla pravitate corruptum liberis praebere oportet, ut eorum bona tueatur et augeat. Nam si patria potestate ad corrumpendi atque effundendi patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac dementi, item prodigo, libidinum omnium vitiorumque servo non est eorum pecunia committenda: ab administratione fugiat: neque*

pater familias al *pater patriae* corre dunque un unico filo. E questo ha un nome, che non è *imperium* o *potestas*, ma *auctoritas*".

⁷ Per una ricognizione sui diversi modelli familiari vd. L. CAPOGROSSI COLOGNESI, *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Mélanges de l'Ecole Française de Rome*, 122, 2010, pp. 147 ss. e, da ultima, F. LAMBERTI, *La storiografia sulla famiglia romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in *La Famiglia Tardoantica. Società, diritto, religione*, V. Neri-B. Girotti (a cura di), Milano, 2016, pp. 11 ss; EADEM, *La storiografia italiana sulla famiglia tra tardo Ottocento e inizi Novecento. Antropologia, evolucionismo e primi influssi delle teorie interpolazionistiche*, in M. Avenarius-C. Baldus-F. Lamberti-M. Varvaro (a cura di), *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik*, Tübinga, 2018, pp. 215 ss.

tutor esse desinat omniaque minoris dispendia suis ipse damnis praestet. Sententia vero deportationis nullo patrem praeiudicio deminuat. Quem si conperta integritas ut natura, ita officio liberis restituerit, ei gubernacula rerum tradenda sunt, cuius ad imitationem publici iuris provisa custodia est. Quae nisi bonis patribus detur, luctuosior erit reditus quam discessus. Ideoque tantum ad restitutionem indulgentia valeat, quantum ad correctionem sententia valuit. Utque deportationis ipsum per se nomen rerum omnium spoliatio est, ita indulgentia reditus bonorum ac dignitatis uno nomine amissorum omnium sit recuperatio. Et filii emancipationem a patribus officiis petant, ut libertatem non damnationis, sed lenitatis paternae testem habeant. DAT. XVIII. KAL. OCTOB. SIRMIO CRISPO II ET CONSTANTINO II CAES. CONSS.⁸

La costituzione, indirizzata al *praefectus urbi* Massimo, persegue lo scopo di disciplinare la circostanza particolare in cui un *pater*, dopo aver espiato la condanna alla *deportatio*, avesse fatto ritorno a casa.

A tal fine, si stabilisce anzitutto la necessità di ripristinare lo *status quo ante* nei rapporti familiari, riacquisendo il padre la *patria potestas* e l'annessa titolarità sui cespiti patrimoniali delle quali era stato tempo addietro privato a causa della pena (*ut in patris sit filius potestate, cui dignitas ac bona restituta sunt*).

Chiarito questo aspetto preliminare, sorge, tuttavia, il problema di non trascurabile rilevanza giuridica relativo all'efficacia degli atti compiuti dai *filii familias* nel periodo di assenza del capofamiglia.

⁸ Si veda anche l'*Interpretatio* visigotica a C. 9, 43, 1, 3: *Interpr.: Si quis pater in exilio missus filium in maiori aetate reliquerit, quaecumque de bonis propriis gessit filius, iuxta sententiam Papiniani rata et firma permaneant, nec contra aut testamentum aut transactionem filii reversus pater venire permittitur. Sane cum redierit pater, si filium vivum invenerit, filium in ius suum paterna potestate recipiet. Ceterum quod de rebus propriis absente patre filius gessit, reversus pater revocare non poterit. Quidquid vero filii in annis minoribus constituti fecerint, paenitus non valebit: qui tamen si pro aetate vel pro absentia patris aut tutores aut curatores acceperint, reversus pater filios repulsis curatoribus vel tutoribus cum omni facultate recipiat ea condicione, ut rem filiorum ita administret ac regat, ut non solum detrimenta non sentiant, sed studio patris res vel facultas proficiat filiorum. Quod si pater aut prodigus aut negligens aut eversor aut libidini deditus esse convincitur et filiorum res in pie ac dementer vastare ac dilapidare cognoscitur, filii talis patris, tamquam eo mortuo, sub tutore aut curatore consistant: quia sicut aequum est, ut bonus et utilis pater rem filiorum regendam administrandamque recipiat, ita iniquum est, ut in damnum filiorum reversus facultates a tutoribus curatoribusve servatas dementi subversione dilaceret.*

La *lex* predispone, a questo proposito, una disciplina differenziata a seconda dell'età da questi maturata. Dichiarata la validità degli atti conclusi dai maggiorenni, previa ratifica successiva e sanante del *pater*, in relazione ai minori è disposta l'immediata caducazione della tutela con la conseguente riassegnazione al capostipite del compito di proteggere ed incrementare quei beni che, in prospettiva futura, apparterranno ai discendenti (*Ita tamen, ut gesta per filium, cuius consilia legitima aetas firmaverat, rata sint eodem in potestatem patriam redeunte, ne eorum rescissio efficiat, quod est maxime absurdum, eodem tempore nec in patris nec in sua quemquam fuisse potestate. Minores enim aetate iure quicquam agere prohibentur. Quibus si damnato patre tutor datus est, necesse est, ut ab officio recedat regresso eo*).

L'essenza della *patria potestas*, qualificata simbolicamente come *officium*, corrisponde ad un fine estraneo al mero soddisfacimento egoistico degli interessi del padre; l'attuazione dei diritti potestativi è giustificabile se finalizzata alla cura dei beni dei *fili* (*quem non solum nomine redire, sed etiam officium suum nulla pravitare corruptum liberis praebere oportet, ut eorum bona et augeat*).

Difatti, la reintegrazione sarebbe stata considerata ammissibile alla inderogabile condizione dell'assenza di condotte dissolute che avrebbero astrattamente minacciato l'integrità del patrimonio, eventualità che avrebbe potuto realizzarsi lì dove i *patres* avessero abusato dei diritti potestativi rivelandosi schiavi della libidine e dei vizi (*Nam si patria potestate ad corrumpendi atque effundendi patrimonii licentiam abutetur, ut furioso ac dementi, item prodigo, libidinum omnium vitiorumque servo non est eorum pecunia committenda*).

La privazione del compito di amministrare i beni si profila quale sanzione efficace per la punizione di condotte disdicevoli, prevedendosi, quale pena accessoria, la ricostituzione dell'ufficio tutelare con il conseguente onere dell'adempimento alle relative spese (*Ad administratione fugiat neque tutor esse desinat omniaque minoris dispendia suis ipse damnis praestet*).

Il provvedimento in esame rende efficace testimonianza del mutamento che investe i principi regolatori dei rapporti familiari; la rappresentazione della

patria potestas nei connotati strutturali di un *officium* si contrappone alla tradizionale ideologia assolutistica che avrebbe piuttosto conferito predominanza agli egoismi paterni.

Pur con riferimento ad una particolare circostanza, qual è quella del *pater deportatus* ed in seguito riabilitato, l'esigenza di salvaguardare le ragioni economiche dei *filii* è dichiarata su un piano generale. Il riferimento testuale al più ampio concetto teorico della *patria potestas* con il contestuale divieto di abuso di poteri possono essere, a buon diritto, considerati indici di un diverso approccio legislativo che oltrepassa i confini del caso di specie prospettato dalla costituzione.

Invero, la rappresentazione della *patria potestas* quale istituto strutturalmente proteso al soddisfacimento delle esigenze dei minori può essere ancor meglio carpita nelle sue molteplici sfumature attraverso l'esame di un altro rilevante provvedimento legislativo:

CTh. 9, 13, 1 (=C. 9, 15, 1) IMPP. VALENTINIANUS ET VALENS AA. AD SENATUM. *In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem, ut, quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina conpellat. Neque nos in puniendis morum vitiis potestatem in inmensum extendi volumus, sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione conpescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni.* DAT. PRID. KAL. DECEMB. VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.⁹

La *lex*, emanata da Valentiniano I nel 365, persegue lo scopo di attribuire ai *propinqui seniores* il *ius corrigendi* sui minori responsabili della commissione

⁹ Si legga anche l'*interpretatio* visigotica a CTh. 9, 13, 1: *Interpr. Propinquis senioribus lege permittitur errorem vel culpas adolescentium propinquorum patria districtioe corrigere, id est ut, si verbis vel verecundia emendari non possunt, privata districtione verberibus corrigantur. Quod si gravior culpa fuerit adolescentis, quae privatim emendari non possit, in notitiam iudicis deferatur.*

di *delicta* nel caso di assenza del *pater familias* (*In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem*).

L'attribuzione ai parenti più anziani della potestà di emendare la condotta dei discendenti non implica, tuttavia, il riconoscimento di una prerogativa assoluta, né legittima interventi punitivi arbitrari.

In tal senso, si afferma in modo perentorio la necessità di limitare la potestà dei *parentes* al fine di scongiurare un'estensione *in inensum* del potere di correzione (*Neque nos in puniendis morum vitiis potestatem in inensum extendi volumus*).

L'emblematica asserzione teorica è altresì corredata da disposizioni volte a determinare, sul piano pratico, lo specifico contenuto dello *ius corrigendi*.

Enunciata la necessità di calibrare il mezzo di correzione sulla base della gravità del *delictum* commesso (*pro qualitate delicti*), è posto un limite ulteriore alla discrezionalità dei *seniores*, affermandosi la doverosità di conformare le misure correttive adottate a quelle a cui avrebbe idealmente ricorso il *pater familias*, le quali, protese ad un fine educativo, non sarebbero equivalse a manifestazioni di violenza in ottica meramente punitiva (*sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione conpescat*).

Affatto peculiare appare la chiosa della costituzione, la quale circoscrive la competenza sanzionatoria domestica ai misfatti di esigua rilevanza valoriale. Per converso, i rei di colpe gravi sarebbero stati sottratti alla correzione dei *parentes* e tradotti in giudizio per la celebrazione di un regolare processo (*Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni*).

CTh. 9, 13, 1 può essere, a buon diritto, considerata un osservatorio privilegiato per la comprensione di alcuni dei mutamenti strutturali che investono la *patria potestas* nell'epoca storica considerata.

La componente pedagogica insita nell'istituto sembra sovrastare, o quantomeno ridimensionare fortemente, il tradizionale carattere potestativo modificandone, almeno in buona parte, l'originaria essenza.

Il dato appare acquisire pregnanza ancora maggiore se posto in relazione alla circostanza specifica contemplata dalla costituzione.

La ragione giustificatrice dell'esercizio della *patria potestas* può essere ravvisata nella salvaguardia degli interessi dei discendenti anche qualora si siano resi trasgressori dei buoni esempi domestici¹⁰. La qualificazione dello *ius corrigendi* alla stregua di una proficua *medicina correctionis* appare indice di una diversa concezione di famiglia, la quale, sotto un aspetto tanto personale quanto patrimoniale, si manifesta nella sua funzionalità al soddisfacimento delle esigenze dei figli¹¹.

Del resto, la pubblica rilevanza intrinseca alle dinamiche familiari trova un ulteriore riscontro nella conclamata riduzione dell'area di competenza coercitiva dei *parentes* e nello speculare deferimento alla giustizia dei rei di colpe gravi. L'ingerenza ordinamentale, finalizzata all'ulteriore ridimensionamento dei diritti potestativi, è considerata alla stregua di idonea garanzia per l'accertamento del fatto e per l'inflizione di un'equa punizione.

La lettura congiunta delle costituzioni denota un'evoluta concezione dei rapporti familiari, la quale potrebbe manifestarsi, quantomeno nelle sue linee essenziali, priva di complessità esegetica.

Occorre, però, osservare che la preponderanza accordata alla cura dei discendenti si accompagna sovente ad una realtà giuridica più problematica di quanto possa apparire. Difatti, il complesso delle disposizioni esaminate cela, sullo sfondo dei rilevanti elementi di trasformazione, un ulteriore dato strutturale meritevole di un approfondimento più accurato.

Il riferimento ricade sulla equilibrata opzione giuridica intesa, in entrambi i provvedimenti esaminati, a coniugare l'esigenza di protezione delle ragioni economiche e personali dei figli al rispetto, quantomeno formale, dell'istituto potestativo, il quale, pur ridimensionato nel suo contenuto originario, specie

¹⁰ Cfr. M. A. DE DOMINICIS, *Spunti in tema di patria potestas* cit., pp. 610 ss. il quale afferma: "Nel quarto secolo la *patria potestas* non è più che un *munus*, cioè un dovere potere riconosciuto al *pater* dall'ordinamento giuridico nell'esclusivo interesse dei minori".

¹¹ Sul testo vd. in particolare, P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano* cit., p. 23.

nell'eventualità di un esercizio di poteri distorto, è ad ogni modo preservato nella sua valenza formale ed in alcune sue tipiche esternazioni sostanziali.

È appena il caso di ricordare che nel primo dei provvedimenti legislativi analizzati, CTh. 9, 43, 1, emerge una regolamentazione complessa e talvolta contraddittoria in base alla quale gli atti conclusi dai figli puberi, ritenuti efficaci nel tempo di vacanza del *pater*, sono in seguito privati della loro validità originaria e sottoposti alla ratifica sanante del capostipite. La riattribuzione *ex tunc* dei diritti potestativi avvalora la regola generale dell'incapacità patrimoniale degli *alieni iuris* ed è al contempo intesa ad attribuire al *pater* una rilevante discrezionalità in merito alla convalida delle operazioni negoziali compiute in sua assenza¹².

Il dato appare sintomatico di una tendenza orientata da un lato all'accoglimento di istanze sociali innovative ed alla loro correlativa ricezione sul piano legislativo; dall'altro attesta la profonda problematicità sottesa alla regolamentazione dei rapporti familiari, i quali non si prestano ad interpretazioni omogenee, necessitando di un'indagine che, volta per volta, si indirizzi ad un vaglio analitico sui singoli istituti.

Accanto a queste considerazioni è opportuno altresì porre in dovuto rilievo l'importanza dell'adozione di una metodologia interdisciplinare che consenta di ricostruire, in modo compiuto e lì dove possibile, i fattori sottesi alle singole novità giuridiche e di individuarne le possibili influenze artefici.

La poliedricità propria della società tardoantica, particolarmente con riguardo al segmento temporale del IV secolo, non consente, in altre parole, uno studio tecnico orientato alla mera ricostruzione del dato giuridico, ma abbisogna di un raggio di ricostruzione più ampio che non trascuri alcuno dei vari e molteplici aspetti del tessuto sociale.

¹² In tal senso cfr. M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino*, Milano, 1938, p. 88.

2. LA FAMIGLIA CRISTIANA E LA *FAMILIA IURE PROPRIO*

All'interno dell'articolata cornice sociale del IV secolo si inserisce, tra i principali elementi di trasformazione, l'irrompente rivoluzione provocata dalla diffusione e dal successivo riconoscimento ufficiale del cristianesimo, il quale, già a partire dalle origini, propone ai suoi fedeli un prototipo di famiglia opposto alla *familia iure proprio*, sovvertendone i presupposti essenziali¹³.

Prendiamo le mosse da un passo del vangelo di Luca, la cui lettura può rivelarsi un utile supporto per la comprensione dei connotati della famiglia cristiana nella sua antiteticità con l'impianto potestativo della tradizionale famiglia romana:

Lc 2,41-52: Καὶ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ' ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ ἑορτῇ τοῦ πάσχα.

καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἁναβαινόντων ἑαυτῶν κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλὴμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς ἑαυτοῦ.

νομίσαντες δὲ αὐτὸν εἶναι ἐν τῇ συνοδίᾳ ἤλθον ἡμέρας ὁδὸν καὶ ἀνεζήτησαν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενεῦσιν ἑκαὶ τοῖς γνωστοῖς,

καὶ μὴ εὕρόντες ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ ἁναζητοῦντες αὐτόν.

καὶ ἐγένετο μετὰ ἡμέρας τρεῖς εὑρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ καθηζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων καὶ ἀκούοντα αὐτῶν καὶ ἐπερωτῶντα αὐτούς·

ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ.

καὶ ἰδόντες αὐτὸν ἐξεπλάγησαν, καὶ εἶπεν πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ αὐτοῦ· Τέκνον,

¹³ Sul tema del rapporto tra diritto e religione cristiana si veda da ultimi V. NERI, *I limiti dell'influenza cristiana sulla legislazione sociale di Costantino*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche come documento della società antica*, C. Buzzacchi-I. Fagnoli (a cura di), Milano, 2021, pp. 115 ss.; S. PULIATTI, *Diritto e religione. Aspetti della formazione di un'identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? cit.*, pp. 91 ss.; Sull'interazione tra cristianesimo e impero romano vd. la recente opera di G. RINALDI, *Roma e i Cristiani. Materiali e metodi per una rilettura*, Frascati, 2023, pp. 1 ss. Si legga anche, a proposito della monografia, il contributo di C. MORESCHINI, *Il cristianesimo nell'Impero romano*, in *Koinonìa*, 47, 2023, pp. 523 ss.

τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ἔζητοῦμέν σε.
καὶ εἶπεν πρὸς αὐτούς· Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;
καὶ αὐτοὶ οὐ συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς.
καὶ κατέβη μετ’ αὐτῶν καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέθ, καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς.
καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ἃ ταῦτα ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς.
Καὶ Ἰησοῦς προέκοπτεν ἡ σοφία καὶ ἡλικία καὶ χάριτι παρὰ θεῶ καὶ ἀνθρώποις.

In questo brano, emblema per i cristiani della “Santa Famiglia”, l’evangelista racconta di Gesù, ormai ragazzo, che giunge a Gerusalemme accompagnato dai genitori per la celebrazione della festività pasquale.

Già ad una prima lettura del testo evangelico la famiglia descritta appare ribaltare il caposaldo incontrovertibile della supremazia paterna. I genitori, sulla via del ritorno, non percepiscono l’assenza del figlio, il quale sceglie deliberatamente di prolungare la sua permanenza a Gerusalemme, neppure premurandosi di avvertirli (καὶ τελειωσάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτοὺς ὑπέμεινεν Ἰησοῦς ὁ παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οἱ γονεῖς αὐτοῦ). Dopo essersi, infine, ricongiunti, con tono ammonitorio la madre domanda: “Τέκνον, τί ἐποίησας ἡμῖν οὕτως; ἰδοὺ ὁ πατήρ σου καὶ ἐγὼ ὀδυνώμενοι ἔζητοῦμέν σε”¹⁴. Il figlio, non mostrandosi pentito dell’accaduto, né argomentando i motivi della sua assenza, redarguisce i genitori, accusandoli di non comprendere lo spirito della sua iniziativa solo in apparenza immotivata.

Ed aggiunge: “Τί ὅτι ἐζητεῖτέ με; οὐκ ᾔδειτε ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;”, puntualizzando la ferma volontà di svincolarsi dalle logiche terrene che implicano il rispetto inderogabile degli obblighi di obbedienza e riverenza nei riguardi dei genitori, asserendo di volersi prodigare verso un Padre estraneo al padre biologico.

¹⁴ È significativo che la madre utilizzi, per indicare il termine “figlio”, il sostantivo τέκνον che letteralmente assume il significato di “colui che ho partorito, qualcuno sul quale ho dei diritti, ho un potere”.

Il testo evangelico presenta un'innovativa concezione di famiglia che irrompe già a partire dal cristianesimo delle origini. Ne scaturisce un invito ai fedeli a scindere ciò che appartiene al mondo terreno da ciò che riguarda la sfera religiosa, persino quando ci si rivolge ai propri genitori. La preminenza di Dio su tutto ciò che riguarda la realtà tangibile trova un riscontro significativo nel gesto simbolico compiuto da Gesù, il quale, in modo esemplare, differenzia la propria posizione da quella dei genitori biologici.

La lettura del brano compiuta in prospettiva comparata evidenzia l'assenza di elementi di comunanza tra la famiglia di Nazareth e la famiglia romana nel suo assetto tradizionale. Ne deriva un dualismo che appare, almeno in una prima fase, inconciliabile: il principio della indiscussa supremazia del *pater* va a scontrarsi con una concezione familiare che appare ribaltare i ruoli dei membri rispettivi e, al contempo, ridimensionare l'assolutismo della figura paterna.

Anche San Paolo, infatti, recepisce questi principi, professando alcuni efficaci precetti per il quotidiano decorso delle relazioni parentali che trascendono i confini dell'ambito puramente escatologico.

In una lettera agli Efesini, l'evangelista dichiara la sussistenza di una necessaria reciprocità di doveri morali quale fondamento dei rapporti di filiazione. La famiglia cristiana richiede, accanto alla riverenza filiale, la perpetuazione di una condotta mite dei padri, finalizzata ad un'educazione non improntata su uno sterile autoritarismo, ma indirizzata *in disciplina et correptione Domini*¹⁵.

A tal fine, è necessario allevare la prole con ammaestramento paziente, rifuggendo da forme tangibili di sopraffazione fisica: *qui parcit virgae odit filium suum; qui autem diligit illum instanter erudit*¹⁶.

¹⁵ Paul. Ep. Ad Ephes. 6, 4.: *Et vos, patres, nolite ad iracundiam provocare filios vestros, sed educate illos in disciplina et correptione Domini*. Cfr. anche Paul. Ep. Ad Ephes. 6, 1-3: *Filii, oboedite parentibus vestris in Domino; hoc enim est iustum. Honora patrem tuum et matrem, quod est mandatum primum cum promissione; ut bene sit tibi, et sis longaevus super terram*.

¹⁶ Prov. 13, 24. Anche San Clemente, sulla scia dell'apostolo Paolo, sosteneva un'educazione dei figli improntata ai sentimenti di amore e benevolenza. Si legga Clem. *Protreptic.* 23, 13: *Quocirca ne vereamini objugare illos, et cum severitate castigare. Non enim interficietis eos corripiendo, imo vero servabitis, quemadmodum Salomon ait in Sapientia; corripere filium tuum, et requiem dabit tibi, sic enim tibi erit*

Sulla via tracciata dagli evangelisti, la patristica del III e del IV secolo recepisce queste dottrine sviluppando una nuova concezione di famiglia ed elaborando una contrapposizione concettuale tra la *potestas*, che sottende un'inoppugnabile supremazia del *pater* e la *pietas*, il cui nucleo essenziale può essere individuato nella benevolenza genitoriale¹⁷.

Esplicativo di questo aspetto può rivelarsi l'esame di un brano di Tertulliano¹⁸:

Tert. Apolog. 34: Augustus, imperii formator, ne dominum quidem dici se volebat. Et hoc enim dei est cognomen. Dicam plane imperatorem dominum, sed more communi, sed quando non cogor, ut dominum dei vice dicam. Ceterum liber sum illi; dominus enim meus unus est, deus omnipotens, aeternus, idem qui et ipsius. Qui pater patriae est, quomodo dominus est? Sed et gratius est nomen pietatis quam potestatis; etiam familiae magis patres quam domini vocantur. Tanto abest, ut imperator deus debeat dici, quod non potest credi - non modo turpissima, sed et perniciosa adulatione. Tamquam si habens imperatorem alterum appelles, nonne maximam et inexorabilem offensam contrahes eius, quem habuisti, etiam ipsi timendam, quem appellasti? Esto religiosus in deum, qui vis illum propitium imperatori! Desine alium deum credere atque ita et hunc deum dicere, cui deo opus est! Si non de mendacio

bonae spei. Nam tu quidem virga percuties eum; animum autem eius e morte erues. Qui parcit baculo suo odit filium suum et aduch; tunde latera eius dum infans est, ne forte induratus non credat tibi. Qui ergo admonere et castigare filium suum desinit, propriam sobolem odio habet. Quare filios vestros edocete verbum Domini; quin et verberibus comprimete ac obediens subjectosque reddite...ne detis illis licentiam, qua contra vestram voluntatem sibi in vos potestatem arrogant. Id porro si eis ob parentum incuriam obtigerit, genitores rei erunt de animabus illorum. In relazione al brano vd. il commento sempre attuale di M. ROBERTI, *Patria potestas e paterna pietas. Contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano*, in *Studi in memoria di A. Albertoni* 1, Padova, 1935, pp. 265 ss.

¹⁷ Sul concetto di *pietas* vd. P. SALLER, *Pietas, Obligation and Authority in the Roman Family*, in P. Kneissl-K. Losemann (a cura di), *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtsag*, Darmstadt, 1988, pp. 393 ss.; IDEM, *Corporal Punishment, Authority, and Obedience in the Roman Household*, in *Marriage, Divorce, and Children* cit., pp. 146 ss.; C. FAYER, *La familia romana*, 1, cit., pp. 282 ss.; M. PANI, *Poteri e valori fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993, p. 175; R. A. BAUMAN, *Human Rights in Ancient Rome*, London-New York, 2000, pp. 67 ss.

¹⁸ Per un maggiore approfondimento sul tema della ricezione dei concetti giuridici da parte dei Padri della Chiesa, con particolare riferimento a Tertulliano, sempre attuale la monografia di P. VITTON, *I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano*, 1, Roma, 1924, pp. 23 ss.

erubescit adulatio eiusmodi hominem deum appellans, timeat saltem de infausto: Maledictum est ante apotheosin deum Caesarem nuncupari.

Il Padre della Chiesa dichiara in termini rigorosi l'inopportunità per i cristiani di investire l'imperatore del titolo di *dominus*, lì dove l'espressione assuma il contenuto semantico di *deus* (*Augustus, imperii formator, ne dominum quidem dici se volebat. Et hoc enim dei est cognomen. Dicam plane imperatorem dominum, sed more communi, sed quando non cogor, ut dominum dei vice dicam*).

La trascendente unicità di Dio determina la naturale sottoposizione anche del sovrano al potere divino con una conseguente ed insanabile scissione che rende la funzione di *pater patriae* inconciliabile con quella di *dominus* (*Ceterum liber sum illi; dominus enim meus unus est, deus omnipotens, aeternus, idem qui et ipsius*). Stabilita, dunque, la necessità di non confondere ambiti ontologicamente rispondenti a fini opposti, Tertulliano sottolinea il risvolto favorevole insito nella rinuncia ad un appellativo che rimanda ad una superiorità totalizzante; egli sostiene, difatti, essere più gradevole il *nomen pietatis quam potestatis* (*Qui pater patriae est, quomodo dominus est? Sed et gratius est nomen pietatis quam potestatis*). D'altra parte, anche in ambito familiare, si è soliti considerare il proprio genitore quale *paterfamilias* e non alla stregua di *dominus* (*Etiam familiae magis patres quam domini vocantur*)¹⁹.

La rigorosa ripartizione di ruoli volta a contraddistinguere il cristianesimo dal potere temporale, quale emerge dal brano esaminato, si rivela un prezioso osservatorio per la constatazione dell'estraneità avvertita dal sentimento religioso nei riguardi delle manifestazioni tangibili di predominanza che solevano

¹⁹ Cfr. anche Tert. *Advers. Marcion.* 2, 13, 5: *Diffidam necesse est ne nec alteram partem remuneret qui utramque non valuit. Usque adeo iustitia etiam plenitudo est divinitatis ipsius, exhibens deum perfectum, et patrem et dominum, pater clementia, dominum disciplina, patrem potestatem blanda, dominum severa, patrem diligendum pie, dominum timendum necessarie, diligendum, quia malit misericordiam quam sacrificium, et timendum, quia nolit peccatores sui iam non paenitentes. Ideo lex utrumque definit: diliges deum, et: timebis deum. Aliud obsecutori proposuit, aliud exorbitatori.* Su questo brano vd. in particolare M. R. PIZZORNI, *Giustizia e carità*, Bologna, 1995, p. 481. Vd. anche Tert. *De orat.* 2,4; *Advers. Marcion.* 1, 27, 3; *Apol.* 9, 7-8.

accompagnare la figura del monarca. La libertà avvertita da Tertulliano in relazione all'obbligo di investire il sovrano dell'appellativo di *dominus* costituisce indice di uno spirito di ingerenza nell'ordine statale, nella misura in cui appare finalizzato a ridimensionare la funzione imperiale per circoscriverla entro un raggio d'azione contingente, così prevenendo forme aberranti di sacrilegio. Del resto, la doverosità di fondare l'azione di governo sulla *pietas* e non sulla *potestas* rappresenta il fulcro di una direttiva enunciata anche a proposito dei rapporti familiari. Il parallelismo a questo proposito tracciato dal Padre della Chiesa consente di intravedere in filigrana il prototipo di *pater* cristiano, il quale costituisce una figura estranea a quella di un *dominus*.

Il ripudio dell'istituto della *potestas*, o quantomeno la sostenuta prevalenza morale della *pietas* quale principio regolatore dei rapporti familiari, testimonia l'emersione di un innovativo modello di famiglia cristiana che appare rigettare la sussistenza di logiche gerarchiche.

Il complesso delle fonti analizzate, difatti, pone in risalto l'antitetività dei connotati strutturali della famiglia romana ai precetti fondamentali propugnati in ambito religioso.

Tuttavia, occorre anche considerare la disomogeneità che, talvolta, permea il pensiero dei Padri della Chiesa, pur in relazione alla trattazione di una medesima tematica. Siffatta discordanza teorica può essere constatata, in modo particolare, con riguardo al tema della *potestas* quale caposaldo dei rapporti di filiazione.

Se, infatti, le testimonianze sinora esaminate si manifestano orientate al disconoscimento dell'impianto potestativo, è necessario, al contempo, rilevare che, proprio nell'epoca storica oggetto della nostra indagine, affiora un'ideologia che appare indirizzata su diversi presupposti.

Per chiarire in modo sufficiente i termini della questione, può essere opportuno procedere all'analisi di un passo di Lattanzio tratto dalle *Divinae Institutiones*:

Lact. *Inst.* 4, 3, 14-17: *Unus igitur colendus est qui potest vere pater nominari; idem etiam dominus sit necesse est, quia sicut potest indulgere, ita etiam coercere. Pater ideo appellandus est, quia nobis multa et magna largitur, dominus ideo, quia castigandi ac puniendi habet maxima potestatem, dominum vero eundem esse qui sit pater etiam iuris civilis ratio demonstrat. Quis enim poterit filios educare, nisi habeat in eos domini potestatem? Nec immerito pater familias dicitur, licet tantum filios habeat; videlicet nomen patris complectitur etiam servos quia <<familias>> sequitur et nomen familiae complectitur etiam filios, quia <<pater>> antecedit; unde apparet eundem ipsum et patrem esse servorum et dominum filiorum; denique et filius manu emittitur tamquam servus... Quodsi propterea pater familias nominatur, ut appareat eum duplici potestate praeditum, quia et indulgere debet, quia pater est, et coercere, quia dominus.*

Il brano è incentrato sulla disamina dei fattori essenziali che devono contrassegnare la figura paterna, ravvisabili nell'ossimorico connubio tra la benevolenza genitoriale e lo spietato potere di coercizione (*Unus igitur colendus est qui potest vere pater nominari; idem etiam dominus sit necesse est, quia sicut potest indulgere, ita etiam coercere*).

In sostanza, l'apologista idea una singolare concezione di famiglia sorretta da un *pater* tenuto a rivestire anche il ruolo di *dominus*.

La singolare analogia prospettata tra funzioni antitetiche per natura è avvalorata da un generale richiamo alla *ratio iuris civilis*, a cui fa seguito uno specifico riferimento ad alcuni istituti civilistici attraverso cui è possibile carpire la comunanza di fondo tra la figura paterna e quella del detentore di schiavi che rende labile la relativa linea di demarcazione (*Pater ideo appellandus est, quia nobis multa et magna largitur, dominus ideo, quia castigandi ac puniendi habet maxima potestatem, dominum vero eundem esse qui sit pater etiam iuris civilis ratio demonstrat*).

A questo proposito, è la stessa nomenclatura di *paterfamilias* a sottintendere un potere di disposizione ad ampio raggio applicativo, includendo anche gli schiavi tra i destinatari delle sue estrinsecazioni (*Nec immerito pater familias dicitur, licet tantum filios habeat; videlicet nomen patris complectitur etiam servos quia <<familias>> sequitur et nomen familiae complectitur etiam filios, quia <<pater>> antecedit*).

Nondimeno, la pratica dell'*emancipatio*, esercitata tanto sui *filiifamilias* quanto sui *servi*, pone fine negli stessi termini strutturali alla vicenda della soggezione, personale e patrimoniale, nei riguardi del capostipite (*unde apparet eundem ipsum et patrem esse servorum et dominum filiorum; denique et filius manu emittitur tamquam servus... Quodsi propterea pater familias nominatur, ut appareat eum duplici potestate praeditum, quia et indulgere debet, quia pater est, et coercere, quia dominus*).

La valutazione della *coercitio* alla stregua di una componente necessaria e funzionale della genitorialità, praticata in forme non dissimili in confronto ai rapporti di schiavitù, offre importanti spunti riflessione.

Anzitutto, il richiamo alla configurazione privatistica della famiglia, finalizzato a comprovare l'efficiente concorrenza della pratica dell'*indulgentia* con quella della *coercitio*, mostra l'apertura del cristianesimo verso un dialogo con l'ordinamento statale, il quale, solo qualche tempo prima, appariva impraticabile nei suoi presupposti essenziali. Nello specifico, il riferimento alla *ratio iuris civilis* con il contestuale rimando ad alcuni caratteristici istituti rappresenta indice rivelatore della progressiva interazione della Chiesa con lo Stato a cui consegue una proficua operazione di confronto sul tema delle relazioni familiari.

D'altra parte, è necessario altresì evidenziare che il richiamo alla struttura della *familia iure proprio* non equivale, nel caso di specie, ad una pedissequa condivisione della relativa ideologia di fondo. Difatti, le innovazioni giuridiche a questo proposito riscontrate, attraverso l'analisi congiunta di CTh. 9, 43, 1 e CTh. 9, 13, 1, evidenziano una *voluntas legis* intesa ad accordare una tutela trasversale ai discendenti, ridimensionando il contenuto essenziale della *patria potestas*, sotto

un aspetto tanto personale quanto patrimoniale²⁰. L'allusione alla doverosa proiezione della paternità verso la salvaguardia degli interessi dei *fili*, quale si evince dalla definizione del ruolo genitoriale nei termini di un *officium pietatis* e di una *medicina correctionis*, sembrerebbe *prima facie* accomunare l'elaborazione giuridica del IV secolo alla concezione cristiana orientata al ripudio della *potestas* ed alla predilezione per la *pietas* quale caposaldo delle relazioni tra padri e figli.

Tuttavia, la discordanza ideologica che permea il pensiero patristico, particolarmente evidente nello sviluppo concettuale elaborato da Lattanzio, impedisce di avanzare l'ipotesi di una pedissequa omologazione dei principi giuridici ai precetti sostenuti dal cristianesimo²¹.

Pertanto, la complessità di un'indagine finalizzata a vagliare le novità legislative a cui si assiste nel corso del IV secolo e lo speculare tentativo di individuazione delle cause artefici delle riforme necessita di un approfondimento a più ampio spettro, orientato verso la comprensione collaterale dell'evoluzione sociale che, in progresso di tempo, accompagna le relazioni familiari.

²⁰ La *paterna pietas*, quale doveroso caposaldo dei rapporti di filiazione, costituirà motivo conduttore della predicazione patristica di Ambrogio. Si veda Ambr. *De Iac. et vita beata* 2, 2, 5. Cfr. Ambr. *De Tobia* 8, 29-30, dove il Padre della Chiesa evidenzia la necessità di educare i figli attraverso una manifestazione di affetto che non accondiscenda ai loro capricci. Cfr. San Girolamo, il quale fornisce una definizione di *patria potestas* identificandola in un *moderatum imperium*. Ieronym. *Comm. in ep. ad Eph.* 3, 6: *Peccatum vero parentum parvulos filios atque lactantes ad iracundiam provocare, aut certe iam adulescentibus ac maturioris aetatis ea imperare quae gravia sunt. Sicut igitur in filiis obsequium et subiectionis merces est demonstrata, ita parentibus moderatum iubetur imperium, ut non quasi servis, sed quasi praesese noverint.*, su cui cfr. A. CAIN, *Jerome's Commentaries on the Pauline Epistles and the Architecture of Exegetical Authority*, New York, 2021, pp. 1 ss.; vd. anche Aug. *In evang. Ioh.* 51, 13: *Uniquisque etiam pater familias hoc nomine agnoscat paternum affectum suae familiae se debere. Pro Christo et pro vita aeterna, suos omnes... impendat benevolentiam.*; *Serm.* 13, 8: *Pater et quando ferit, amat... ecce feriendo pius est pater, feriendo misericors est.*

²¹ L'idea di un influsso della dottrina cristiana sulla legislazione tardoimperiale è stata per molto tempo sostenuta da vari studiosi. Cfr., in particolare, M. ROBERTI, *Patria potestas e paterna pietas* cit., pp. 259 ss.; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, cit., pp. 111 ss.; C. LONGO, *Corso di diritto romano, Diritto di famiglia*, Milano, 1946, pp. 92 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit. pp. 5 ss.; V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1974, p. 574; B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979, p. 212; E. VOLTERRA, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1988, p. 76; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991, pp. 810 ss.; A. GUARINO, *Diritto privato romano*, Napoli, 1992, pp. 544 ss.; C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Catania, 1992, p. 152; A. BURDESE, *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1993, p. 226; F. PASTORI, *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano, 1993, p. 214. Per uno studio sulla generale influenza del cristianesimo sulla disciplina dei rapporti familiari si vd. G. NATHAN, *The Family in Late Antiquity. The rise of Christianity and the Endurance of Tradition*, London-New York, 2000, pp. 1 ss.

3. UNA RETROSPETTIVA SULLA RIFORMA: LA *PATRIA POTESTAS* NELLE TESTIMONIANZE GIURIDICHE DI ETÀ SEVERIANA

Particolarmente esplicative del sistema che andava affermandosi in materia di genitorialità potrebbero essere considerate alcune testimonianze di età severiana, attraverso la cui analisi sarà possibile maggiormente storicizzare l'istituto potestativo per intenderne il progressivo sviluppo concettuale.

A tal fine, è opportuno procedere anzitutto allo spoglio di alcuni tra i più significativi brani giurisprudenziali.

Cominciamo con la lettura di una nota testimonianza:

D. 48, 9, 5 Marc. 14 *inst.*: *Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse, quod latronis magis quam patris iure eum interfecit: nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*²².

Marciano evoca una delibera dell'imperatore Adriano con la quale veniva inflitta ad un *pater familias* la condanna alla *deportatio* a seguito dell'uccisione del proprio figlio compiuta in conseguenza di una relazione incestuosa da questi perpetuata con la matrigna (*Divus Hadrianus fertur, cum in venatione filium suum quidam necaverat, qui novercam adulterabat, in insulam eum deportasse*).

La sanzione comminata si configura quale idonea misura repressiva della spietatezza che aveva contraddistinto, nel caso di specie, l'efferato gesto.

²² Sul testo cfr. F. CASAVOLA, *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio*, in *Labeo*, 14, 1968, pp. 251 ss., poi in *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980 (da cui si cita), pp. 206 ss.; C. RUSSO RUGGERI, *Patria potestas e paterna pietas. Un rapporto da riverificare*, in *Studi Salvatore Calderone*, 6, Messina, 1986, p. 324; V. MAROTTA, *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988, pp. 306 ss.; C. FAYER, *La familia romana*, 1, cit., pp. 171 ss.; A. TORRENT, *Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet*, in *Index*, 35, 2007, pp. 165 ss.; M. RIZZI, *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio 'patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere'*, in *Revista de la Facultad de Derecho de Mexico*, 62, 282, 2022, pp. 415 ss.

A tal proposito, il giurista, annoverando le circostanze della commissione del fatto che contribuivano a chiarire la natura omicida del gesto (*in venatione*), afferma che il giovane aveva sopportato un'uccisione compiuta come fosse stato un brigante, in assenza di considerazioni sul legame di discendenza (*quod latronis magis quam patris iure eum interfecit*).

L'abuso dell'esercizio dello *ius patris* legittima, dunque, l'intervento della pubblica autorità e giustifica l'inflizione di un'austera condanna.

Difatti, la natura del legame potestativo è da identificarsi nella *pietas*, non nell'*atrocitas* (*nam patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere*)²³.

Molteplici sono gli spunti di riflessione che affiorano dalla lettura del brano giurisprudenziale.

Anzitutto, degno di attenzione appare il ridimensionamento dell'esercizio dei diritti potestativi dichiarato a proposito di un *pater* che procede alla punizione di un figlio reo. La doverosa riconduzione dello *ius patris* entro adeguate proporzioni giustifica una reazione ordinamentale, la quale, nel caso di specie, si manifesta nell'emblematica inflizione della condanna all'esilio.

La pubblica repressione di una fattispecie in astratto destinata a concludersi nell'intimo delle mura domestiche costituisce conseguenza non del fatto dell'uccisione in sé considerato, bensì effetto delle modalità che avevano connotato la commissione dell'azione, le quali stravolgono la natura dell'evento travalicando la linea di confine che intercorre tra l'esercizio di un diritto potestativo e la commissione di un *crimen*.

Lo specifico riferimento alla gravità del misfatto compiuto dal figlio appare inteso a ripudiare una pratica distorta della *patria potestas* anche a fronte di un comportamento perturbatore dell'ordine familiare, qual è l'incesto.

²³ Sulla discussione relativa alla genuinità del passo, con particolare riferimento alle battute conclusive, vd. C. FERRINI, *Pandette*, 2, Milano, 1904, p. 856; P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, cit., p. 111; C. LONGO, *Corso di diritto romano*, 1, *Diritto di famiglia*, Milano, 1946, p. 94; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit., p. 19; M. A. DE DOMINICIS, *Spunti in tema di patria potestas* cit., p. 241, i quali sostengono l'avvenuta interpolazione della chiosa finale. *Contra* F. CASAVOLA, *Giuristi adrianei* cit., p. 206; A. M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas* cit., p. 68; A. TORRENT, *Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet* cit., pp. 167 ss.

Proseguiamo con la nostra analisi volgendo l'attenzione su:

D. 43, 30, 1, 5 Ulp. 71 *ed.: Si quis filiam suam, quae mihi nupta sit, velit abducere vel exhiberi sibi desideret, an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte pater concordans matrimonium, forte et liberis subnixum, velit dissolvere? Et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis turbentur. Quod tamen sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potestatem exerceat.*

La *quaestio iuris* concerne la dubbia sussistenza della facoltà per un marito di opporsi, in sede processuale, agli interdetti *de liberis exhibendis et ducendi* proposti da un suocero persuaso dall'intenzione fraudolenta di dissolvere il *concordans matrimonium* della figlia (*Si quis filiam suam, quae mihi nupta sit, velit abducere vel exhiberi sibi desideret, an adversus interdictum exceptio danda sit, si forte pater concordans matrimonium, forte et liberis subnixum, velit dissolvere?*)²⁴.

Per la risoluzione della questione controversa, Ulpiano si rende assertore di una deroga al generale diritto del *pater familias* di ripristinare il legame potestativo, stabilendo la possibilità per il richiedente di avvalersi di un'*exceptio doli*, *ne acerbe patriam potestatem exerceat* (*Et certo iure utimur, ne bene concordantia matrimonia iure patriae potestatis turbentur. Quod tamen sic erit adhibendum, ut patri persuadeatur, ne acerbe patriam potestatem exerceat*).

²⁴ Sul testo si vedano S. DI MARZO, *Lezioni sul matrimonio romano*, Palermo, 1919 (ed. an. Roma 1972), pp. 73 ss.; S. SOLAZZI, *In tema di divorzio. Il divorzio della filia familias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 34, 1925 (poi in *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960, da cui si cita), pp. 12 ss.; M. MARRONE, *Actio ad Exhibendum*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 26, 1957, p. 500; A. MASI, *Interdictum de liberis ducendis (exhibendis)*, in *NNDI*, 8, 1962, pp. 801 ss.; A. M. RABELLO, *Effetti personali della patria potestas cit.*, pp. 274 ss.; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano cit.*, pp. 445 ss.; C. FAYER, *La familia romana*, 3, cit., p. 90; A. TORRENT, *Interdicta de liberis exhibendis item ducendis y cognitio praetoria*, in *Index*, 36, 2008, pp. 425 ss.; M. DE SIMONE, *Una congettura sull'arcaico filiam abducere*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 55, 2012, pp. 323 ss.

La neutralizzazione della proposizione degli *interdicta*, finalizzata ad ostacolare una manifestazione incondizionata della *potestas* paterna, testimonia, anche in questo caso, l'emersione di una progressiva tendenza alla circoscrizione dei diritti potestativi entro un perimetro ben definito, allo scopo di scongiurare abusi che avrebbero pregiudicato le ragioni personali dei discendenti.

In sostanza, la dichiarata efficacia dell'eccezione di dolo sottende una valutazione di opportunità che conferisce prevalenza alla salvaguardia del vincolo coniugale, aborrendo le pretese ingiustificate di un *pater* inteso a riappropriarsi indebitamente della figlia.

Emblematica, in tal senso, appare la chiusa del brano, la quale attesta in modo rappresentativo una trasformazione in corso dell'ordinamento familiare. Il fine ultimo della concessione processuale può essere ravvisato nella proibizione di un esercizio spropositato della *patria potestas*.

La perentoria affermazione del divieto di abuso dei diritti potestativi può essere, a buon diritto, considerata indice di uno sviluppo ideologico, il quale sortisce effetti giuridici significativi anche in ambito strettamente civilistico.

Sotto questa prospettiva, è opportuno procedere all'analisi di:

D. 23, 4, 11 Ulp. 34 *ad ed: Cum pater dotem pollicitus fuerit et paciscatur, ne se vivo petatur neve constante matrimonio dos petatur, ita pactum interpretandum divus Severus constituit, quasi adiectum esset se vivo: hoc enim ita accipiendum esse contemplatione paternae pietatis et contrahentium voluntatis, ut posterior quoque pars conventionis ad vitam patris relata videatur, ne diversa sententia fructum dotis ab oneribus matrimonii separet quodque indignissimum est, inducat ut non habuisse dotem existimetur. quo rescripto hoc effectum est, ut, si quidem vivo patre decesserit filia aut sine culpa sua divorterit, omnimodo dos peti non possit, constante autem matrimonio mortuo patre peti possit.*

All'interno della complessa fattispecie descritta da Ulpiano, profili afferenti alla *voluntas contrahentium* in relazione ai patti dotali vanno ad intersecarsi con i principi regolatori dei rapporti familiari.

Il brano, infatti, appare incentrato sull'individuazione dei criteri ermeneutici a cui ancorare il significato del lemma *se vivo neve constante matrimonio* apposto quale condizione sospensiva per l'efficacia di un *pactum dotis* garantito dal padre a beneficio della figlia (*Cum pater dotem pollicitus fuerit et paciscatur, ne se vivo petatur neve constante matrimonio dos petatur*). Un'interpretazione letterale della disposizione avrebbe comportato l'impossibilità di avanzare pretese sulla dote in sede giudiziale, non solo finché il padre fosse stato in vita, ma anche durante il corso del matrimonio.

Per contro, il giurista, riportando il contenuto di un rescritto di Alessandro Severo, afferma doversi prescindere dalla lettera dell'espressione, subordinando il significato ultimo del *pactum* al principio supremo dell'affetto paterno, elevato alla stregua di caposaldo dei rapporti di filiazione (*ita pactum interpretandum divus Severus constituit, quasi adiectum esset se vivo: hoc enim ita accipiendum esse contemplatione paternae pietatis et contrahentium voluntatis, ut posterior quoque pars conventionis ad vitam patris relata videatur*)²⁵.

In sostanza, l'effettiva corresponsione della quota patrimoniale è da intendersi condizionata dal solo evento del decesso del *paterfamilias*, nella misura in cui un'interpretazione fedele delle disposizioni avrebbe ostacolato la possibilità di fruizione della dote e, *quodque indignissimum est*, determinato una dannosa reputazione della figlia quale consorte sprovvista di rendite (*ne diversa sententia fructum dotis ab oneribus matrimonii separet quodque indignissimum est, inducat ut non habuisse dotem existimetur*).

La riconduzione del valore semantico delle disposizioni pattizie al principio della benevolenza genitoriale, si traduce in una distorsione della *voluntas*

²⁵ Sul significato di *conventio* vd. G. ROMANO, *Conventio e consensus (A proposito di Ulp. 4 'ad ed.' D. 2.14.1.3)*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 48, 2003, pp. 241 ss.; G. FALCONE, *Riflessioni sulla conventio in D. 2, 14, 1, 3*, in *Annali del Seminario Giuridico dell'Università di Palermo*, 57, 2019, pp. 195 ss.

patris, con lo scopo di accordare alla discendente una protezione che trascende i confini dell'ambito meramente patrimoniale.

L'eccessiva dilatazione temporale prospettata dalle previsioni paterne avrebbe precluso l'effettivo godimento dei cespiti patrimoniali durante il tempo del matrimonio, alterando altresì lo scopo dell'istituto dotale.

Tuttavia, a mio avviso, l'elemento di maggiore rilievo ideologico potrebbe essere ravvisato nel timore manifestato dal giurista a proposito della disistima nutrita dal marito nei riguardi della consorte, lì dove la promessa del padre non si fosse concretizzata in una realtà di fatto. La qualificazione dell'eventualità come *indignissima* lascia intravedere in filigrana una nuova prospettiva da cui valutare gli interessi dei discendenti, la quale abbraccia ambiti trasversali, non limitandosi alla protezione delle ragioni meramente patrimoniali.

D'altra parte, il mutamento che investe i profili potestativi può essere percepito anche in materia di diritto successorio, specie con riferimento all'elaborazione giurisprudenziale riguardante la *querela inofficiosi testamenti*.

In modo particolare, può rivelarsi importante ricordare un brano di Marciano, nel quale il giurista ravvisa il fine ultimo dell'istituto nella lesione dei doveri morali che dovrebbero in astratto connotare le disposizioni testamentarie:

D. 5, 2, 2 Marc. 4 *inst.*: *Hoc colore inofficioso testamento agitur, quasi non sana mentis fuerunt, ut testamentum ordinarent. Et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis: nam si vere furiosus esset vel demens, nullum est testamentum.*

La *fictio iuris*, finalizzata all'eversione delle disposizioni di ultima volontà del *de cuius*, previa istanza giudiziale promossa dai soggetti pretermessi dalla

partecipazione successoria, risponde ad esigenze di ripristino dell'ordine familiare²⁶.

L'abuso della facoltà di diseredare i discendenti in assenza di cause comprovate disattende la direttiva fondamentale dell'*officium pietatis*, perturbando la genuinità delle relazioni familiari (*Et hoc dicitur non quasi vere furiosus vel demens testatus sit, sed recte quidem fecit testamentum, sed non ex officio pietatis*).

Peraltro, la paterna *pietas* sortisce effetti giuridici significativi anche in materia di divisione patrimoniale tra i coeredi, come può evincersi dalla lettura di:

D. 10, 2, 50 Ulp. 6 op.: *Qui pater filio emancipato studiorum causa peregre agenti subministravit, si non credendi animo pater misisse fuerit comprobatus, sed pietate debita ductus, in rationem portionis, quae ex defuncti bonis ad eundem filium pertinuit, computari aequitas non patitur*²⁷.

Nello specifico, la riflessione del giurista è incentrata sull'opportunità della sottrazione dalla quota di legittima del *quantum* offerto dal padre al *filius* emancipato *studiorum causa*.

Tuttavia, la conveniente determinazione quantitativa della porzione dei beni del defunto spettante al figlio impone una verifica preliminare dello spirito d'animo con cui il prestito di denaro veniva concesso.

Di fatto, la detrazione aritmetica di quei cespiti patrimoniali elargiti in nome dell'affetto genitoriale si sarebbe rivelata incompatibile con il principio di equità (*computari aequitas non patitur* [...] *Qui pater filio emancipato studiorum*

²⁶ La disposizione è oltretutto confermata anche nelle *Pauli Sententiae*, 4, 5, 1: *inofficiosum dicitur testamentum, quod frustra liberis exheredatis non ex officio pietatis videtur esse conscriptum*. Vd. tra le opere più recenti dedicate all'argomento D. DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di querela inofficiosi testamenti. I. Le origini*, Napoli, 2012, in particolare alle pp. 61 ss.; L. GAGLIARDI, *Studi sulla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Milano, 2017, pp. 1 ss.

²⁷ Si veda l'esegesi del brano di L. DI PINTO, *Cura Studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013, pp. 127 ss.

causa peregre agenti subministravit [...] sed pietate debita ductus); per converso, appurata l'intenzione di instaurare uno sterile rapporto obbligatorio, sarebbe stato conveniente procedere alla riduzione della quota di legittima (*si non credendi animo pater misisse fuerit comprobatus*)²⁸.

La soluzione proposta da Ulpiano offre il destro a diversi spunti di ricostruzione. La necessaria verifica volta all'individuazione dell'*animus* che contrassegna il prestito di danaro determina conseguenze rilevanti in sede successoria, incidendo sull'opportunità di un'eventuale riduzione della quota ereditaria. A tal fine, la *pietas*, evocata quale corollario del principio di equità, provoca l'inopportunità di un calcolo matematico finalizzato al defalco di quelle somme donate per incrementare le capacità intellettive del giovane dedito agli studi. D'altronde, può essere importante soffermare l'attenzione sul riferimento all'avvenuta emancipazione del figlio. Lo scioglimento del legame potestativo, con la conseguente conclusione della vicenda relativa alla subordinazione personale, non equivale alla speculare dissoluzione di quell'affetto genitoriale che, talvolta, potrebbe comportare esborsi onerosi.

Specialmente indicativa dell'ideologia sostenuta dal giurista potrebbe essere considerata la proposizione *pietate debita ductus*, la quale, figurando in antitesi terminologica con il riferimento testuale all'*animus credendi*, pone in evidenza la costante obbligatorietà del genitore alla manifestazione di un premuroso riguardo verso i figli²⁹.

²⁸ Cfr. il brano giurisprudenziale con una costituzione di Alessandro Severo, C. 4, 28, 5, la quale dispone una deroga all'applicazione del SC Macedoniano in caso di credito conferito al *filius familias studiorum vel legationis* causa, con un significativo riferimento testuale alla *pietas* paterna quale principio regolatore della particolare circostanza. Sul testo vd. in particolare, C. CORBO, *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 77, 2011, pp. 94 ss.; L. DI PINTO, *Cura Studiorum* cit., pp. 94 ss. Per un approfondimento sulle *causae necessariae* la cui sussistenza escludeva l'applicazione del SC Macedonianum, cfr. M. V. BRAMANTE, *Il senatusconsultum Macedonianum fra degenerazione dei costumi e affermazioni giurisprudenziali di tutela della patria potestas*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Napoli, 2011, pp. 331 ss; S. LONGO, *'Senatusconsultum Macedonianum'*. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano, Torino, 2012, soprattutto alle pp. 49 ss.

²⁹ Ulteriori riferimenti al principio dell'affetto genitoriale possono essere riscontrati in D. 32, 41, 2 Scaev. 22 dig.; D. 35, 1, 102 Pap. 9 resp.; D. 22, 3, 8 Paul. 18 plaut.; D. 43, 29, 3, 4 Ulp. 71 ed.; D. 36, 1, 17 (16), 12 Ulp. 4 fideic.; D. 7, 1, 46 Paul. 9 plaut.; D. 42, 8, 19 Pap. 2 resp..

Oltre alle testimonianze dei giuristi sinora analizzate, anche alcune *leges* imperiali, di età coeva, concepiscono la *pietas* quale direttiva fondamentale dei rapporti familiari³⁰.

Prestiamo attenzione a:

C. 2, 18, 1 IMPP. SEVERUS ET ANTONINUS AA. SOPATRAE. *Cum tutores filiorum tuorum suspectos faceres eisdemque tutores seu curatores peteres, munere pietatis fungebaris: quae causa non admittit negotiorum gestorum actionem, ut sumptus, quos in ea lite fecisti, repetere possis, cum etiam, si quis pro adfectione domestica aliquos sumptus fecerit, nulla ratione eos petere potest.* PP. III. NON. OCT. DEXTRO ET PRISCO CONSS. (a. 196)

Il rescritto, emanato nel 196 da Settimio Severo e Caracalla, è finalizzato alla preclusione dell'*actio negotiorum gestorum contraria* ad un *pater* che, avendo diffidato dei tutori dei propri figli, agiva in giudizio per la salvaguardia dei discendenti (*Cum tutores filiorum tuorum suspectos faceres eisdemque tutores seu curatores peteres [...] quae causa non admittit negotiorum gestorum actionem, ut sumptus, quos in ea lite fecisti, repetere possis*).

L'inopportunità di intentare un'azione di ripetizione delle spese processuali sostenute è ricondotta alla mancata costituzione di un rapporto obbligatorio.

Invero, la protezione degli interessi patrimoniali della prole è espressione tangibile di un *munus pietatis*, il quale non ammette un riscatto patrimoniale (*munere pietatis fungebaris*).

³⁰ Sull'*accusatio suspecti tutoris* vd., in particolare, G. RIZZELLI, *Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio del tutor suspectus*, in *Quaderni Lupiensi di storia e diritto*, 8, 2018, pp. 147 ss.; F. ARCARIA, *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'accusatio suspecti tutoris: la competenza del praetor tutelaris e del praefectus urbi sulla remotio tutoris e quella del praetor urbanus sulla missio in possessionem rei servandae causae*, in *Tesseræ Iuris*, 2, 2, 2021, pp. 7 ss.

Paradigmatica appare la chiosa della costituzione, nella quale l'attenzione è distolta dal caso di specie per l'enunciazione di un principio a carattere generale: *si quis pro adfectione domestica aliquos sumptus fecerit, nulla ratione eos petere potest*³¹.

Il doveroso sostentamento economico dei figli costituisce il nucleo essenziale di un principio ribadito anche a proposito dell'obbligo alla corresponsione degli alimenti³².

Leggiamo, a questo proposito un'altra costituzione emanata ancora da Settimio Severo e Caracalla nel 197:

C. 5, 25, 4 IMPP. SEVERUS ET ANTONINUS AA. SABINO. *Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit. quod si sponte non fecerit, aditus competens iudex alimenta pro modo facultatum praestari tibi iubebit. quod si patrem se negabit, quaestionem istam in primis idem iudex examinabit.* PP. NON. FEB. LATERANO ET RUFINO CONSS. (a. 197)

La *lex* enuncia il dovere che incombe in capo al *pater familias* in ordine al mantenimento economico del figlio, alla condizione della manifestazione di una condotta reverenziale perpetuata nei riguardi del genitore (*Si patrem tuum officio debito promerueris, paternam pietatem tibi non denegabit*).

³¹ Ancora la *pietas* viene dallo stesso imperatore dichiarata principio generale in materia di divisione ereditaria, come si evince dalla lettura di C. 3, 28, 8 IMP. ANTONINUS A. FLORENTINO *Parentibus arbitrium dividendae hereditatis inter liberos adimendum non est, dum non minus, qui pietatis sibi conscius est partis quae intestato defuncto potuit ad eum pertinere quarta ex iudicio parentis obtineat.* PP. VII ID FEBR. MAXIMO II ET AELIANO CONSS.

Ulteriori cenni alla paterna *pietas* possono, inoltre, essere riscontrati anche nella legislazione di età successiva. Vd. soprattutto gli interessanti spunti offerti da C. 5, 43, 6 e C. 9, 1, 14.

³² Sull'obbligazione alimentare vd. in particolare, D. A. CENTOLA, *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare* in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 72, 2006, pp. 157 ss. L'A. propone un'acuta ricostruzione dell'obbligo alla corresponsione agli alimenti soffermandosi, anzitutto, sulla disamina di alcune problematiche moderne, con riferimento specifico alle spese di educazione e di istruzione, successivamente individuando alle pp. 169 ss. l'origine dei doveri di sostentamento così come essi si affermano nell'esperienza giuridica romana.

L'eventuale riluttanza del padre ad una continuativa prestazione patrimoniale sarebbe stata avversata in sede giudiziale per ordine del magistrato competente (*Quod si sponte non fecerit, aditus competens iudex alimenta pro modo facultatum praestari tibi iubebit*).

Le fonti giuridiche esaminate costituiscono indice rivelatore della progressiva riluttanza all'attribuzione di una *potestas* illimitata nelle sue espressioni, promuovendo un inedito profilo di responsabilità paterna improntato alla tutela precipua degli interessi dei *fili*.

Lo sviluppo del concetto di famiglia, quale entità considerata in ottica pluralista, si traduce nell'enunciazione teorica di un principio di affetto genitoriale elevato a fondamento delle relazioni parentali, il quale, anche sul piano della concreta realizzazione degli schemi negoziali e processuali, provoca mutamenti significativi.

In definitiva, il confronto diacronico condotto con le testimonianze di età severiana comprova un mutamento *in itinere* del ruolo genitoriale che appare recepito, nei suoi presupposti essenziali, dalla legislazione del IV secolo.

La qualificazione della paternità nei termini strutturali di un *officium pietatis*, che non tollera abusi pretestuosi dei diritti potestativi in danno dei figli, traccia le linee fondamentali di una comune ideologia intesa a propugnare un diverso prototipo di famiglia.

Dunque, la sostenuta prevalenza della *pietas* per l'efficiente regolamentazione dei rapporti tra padri e figli costituisce il fulcro di un'evoluta tendenza sociale che vale a ridimensionare fortemente l'ipotesi di un generalizzato recepimento dei valori a questo proposito diffusi dalla religione cristiana.

È appena il caso di ricordare, inoltre, che l'attività di comparazione orientata al confronto delle fonti giuridiche con quelle religiose ha evidenziato un'importante chiave di lettura attraverso cui vagliare le trasformazioni in esame.

Le sfumature di diversità che connotano l'ideologia patristica, poste in rilievo attraverso l'analisi condotta nelle pagine precedenti, inducono ad uno studio critico ed analitico anche delle fonti di matrice cristiana. Ne deriva la

necessità di rifuggire da conclusioni generalizzate, le quali ridimensionerebbero il panorama ricostruttivo circoscrivendolo solo ad alcuni fattori.

La nascita dell'impero cristiano è, come ben s'intende, un elemento di novità che influenza tanti aspetti della società del tempo, ma la riconduzione del mutamento che investe la *patria potestas* al solo fenomeno religioso impedirebbe in radice uno studio a più ampio spettro finalizzato a vagliare i molteplici elementi di trasformazione socioculturali.

4. ALCUNE RIFLESSIONI SULL'*ABDICATIO*

L'insieme delle fonti analizzate comprova un'alterazione dei principi regolatori della *familia iure proprio*, i quali appaiono progressivamente improntati alla predisposizione di un accurato sistema di protezione dei discendenti.

Ciò nonostante, la complessità insita al tema di indagine impone un'ulteriore verifica condotta al fine precipuo di vagliare le contraddittorietà che, talvolta, permeano lo stesso sistema legislativo, generando una disciplina disomogenea nelle sue premesse fondamentali. Più nello specifico, come poc'anzi si accennava, la progressiva rilevanza attribuita agli interessi dei *fili* non si identifica con il radicale ripudio del vincolo potestativo, la cui perdurante operatività genera una dicotomia difficilmente risolvibile, se non corredata da opportuni ulteriori approfondimenti.

Solo attraverso una più ampia operazione di ricostruzione che abbia riguardo alla specifica disciplina di alcuni istituti sarà possibile allargare i nostri orizzonti d'indagine, rilevando la persistenza di alcuni incisivi poteri ancora riconosciuti al *pater*, pur se in contrasto con il principio della salvaguardia degli interessi dei figli.

Le fonti che andremo ad esaminare saranno altresì indicative di un profondo distacco che allontana in misura ulteriore le direttive della legislazione dai precetti sostenuti dai Padri della Chiesa, i quali, in modo emblematico, si

rendono artefici di una linea di pensiero manifestamente avversa al sistema normativo.

Sotto questa prospettiva, accanto alle testimonianze di cui prima mi sono occupata, ve ne sono altre che, proprio in età tardoantica, appaiono perseguire finalità opposte.

Il riferimento ricade sull'istituto dell'*abdicatio* che, com'è noto, costituiva espressione dello *ius corrigendi* attribuito al *pater familias* nell'esercizio dei poteri inerenti alla sua potestà e comportava, tra le principali conseguenze, l'espulsione del *filius* dalla casa familiare. L'istituto si identificava in sostanza con il ripudio dell'*abdicatus* per cause molteplici non predeterminate sul piano legislativo e dipendenti in via esclusiva dalla discrezionalità che l'ordinamento conferiva al *pater familias*³³. Gli effetti della dichiarazione di *abdicatio* erano distruttivi: a seguito della sua emissione, l'*abdicatus* era ritenuto alla stregua di *similis inimico*³⁴, *prohibitus penetibus*³⁵ e, con ogni probabilità, anche *infamis*³⁶.

Alcune importanti testimonianze comprovano il pieno vigore dell'istituto, ancora in età tardoantica.

Cominciamo con la lettura di un passo tratto dalle *Epistulae* di Ambrogio:

Ambr. Ep. 83: *Quod filio nostro remisisti meo rogatu, quia te inconsulto, uxorem acceperat, pietati magis tribuo, quam nostro amori; plus eat enim pietatem ipsam de te impetravisse, quam cujusque petitionem. Certe sacerdos tunc magis impetrat, cum virtus prevalet; sacerdotis enim petitio doctrina pietatis est. Impetravit igitur natura, impetravit filius eo plenius quia postulati contemplatio temporalis solet esse: virtutis autem diuturnus habitus, et jugis animorum ieductio.*

³³ La libertà di autodeterminazione che l'ordinamento conferiva al genitore si rifletteva finanche sul procedimento di deliberazione dell'*abdicatio*, il quale non conosceva formalità di alcun genere, svolgendosi all'interno della stessa casa familiare, dove veniva instaurato un *iudicium domesticum*, di fronte al quale il figlio aveva la possibilità di difendere le proprie ragioni.

³⁴ Quint. Decl. Ma. 9.

³⁵ Quint. Decl. Min. 260.

³⁶ Quint. Decl. Min. 271.

Pulchre itaque gestum, ut te patrem recognosceres: simul quia justa indignatio fuit; malo enim culpa fateri, ut plus laudetur paterna indulgentia: sed et ipsa paterna offensio fuit, quoniam venturam in locum filiae tuo debuisti eligere iudicio, cui fieres pater. Namque aut natura filios suscipimus, aut electione; in natura casus est, in electione iudicium: magisque in adoptatis offendimus, quia in genitalibus filia; quia genitales filios esse degeneres, ad naturam refertur: adscitos vel adoptione vel copula dedecores esse nostro errori ascribitur. Fuit ergo quod succenseres filio, sed fuit etiam quod remitteres; quia sibi uxorem elegit. Acquisisti filiam sine electionis periculo. Si bonam duxit, tibi acquisivit gratiam: si erravit, recipiendo meliores facies refutando deteriores.

Maturiore quidem consilio puella filio a patre traditur: sed majore obsequii proposito a filio ad patrem ducitur, et a viro lecta ingreditur soceri domum; dum metuit et filius displicere iudicium suum, et nurus ministerium. Illam paternae electionis praerogativa attolit atque erigit; istam offensionis humiliat metus, inclinat verecundia. Non habebit filius, quod in uxorem referat, quasi exsors culpa, si quid fortasse offensum sit, quod habet usus; Immo amplius elaborabit, ut in utroque suum possit probari, et in uxore iudicium, et in se obsequium.

Fecisti igitur quod boni parentes, ut cito ignosceres, sed obsecratus; nam antequam rogareris, non erat ignoscere, sed factum probare. Deinde diutius differre veniam, et tibi acerbum, et illis inulite; neque enim paterna viscera diutius tolerare possent.

Summae devotionis proposito Abraham filium suum secundum oraculum Dei offerebat in holocaustum; et quasi exsors naturae, exerebat gladium, ne mora sacrificium decoloraret; tamen ubi abstinere a filio iussus est, gladium libenter recondit: et qui immolare unigenitum, fidei intentione properabat, majore pietatis studio festinavit ovem subrogare sacrificio.

Joseph quoque, ut fratrem juniorem teneret, simulabat iracundiam fratribus, et compositam furti fraudem; indignatus tamen, cum advolveretur ad genua ejus unus ex fratribus Judax, flerent alii, fraterno victus et compassus affectu,

diutius tenere non potuit simulationem severitatis: remotisque arbitris, aperuit fratribus quod germani sui essent, et ipse esset Joseph, quem vendidissent: nec se memorem suae esse injuriae, et fraternae venditionis acerbiterne excusare, atque id quod posset arguere, ad altiores causas referre; eo quod ita oportuisset fieri, procurante Deo; ut transiret in Aegyptum, qui gentem suam frugis externae egentem pasceret, ut sterilitatis tempore alendis patri et filiis subsidio foret.

Quid autem de sancto David loquar, qui degenerem filium, et fraterno oblitum sanguine, ad unius mulieris petitionem paternis visceribus mentem emollitus domo recepit?

Ipse ille Evangelicus pater adolescentiorem filium, qui prodegerat omnem substantiam a patre acceptam vivendo luxuriose, regredientem tamen unius sermonis inflexus humilitate, quod in patrem peccasse se fatebatur, occursu pio fovit, supra collum ejus cecidit, primam illi stolam, annulum et calceamenta deferri jussit; atque honoratum osculo, donatum munere, admirabili suscepit convivio.

Horum te imitatore praebuisti pietate patria, qua proximo ad Deum accedimus; et ideo ego prompte filiam nostram adhortatus sum, ut etiam hiemali tempore viae laborem exciperet, commodius hibernatura non solum in hospitio, sed etiam in affectu paterno, cum jam successerit indignationi gratia: imitationem sanctorum referres, eos accusavisti, qui compositis mendaciis animum tuum adversum filios excitandum arbitrati sunt. Vale, et nos dilige; quia nos te diligimus.

Il vescovo di Milano encomia il valore morale di un *pater familias* per il perdono concesso al figlio convolato a nozze in segreto (*Quod filio nostro remisisti meo rogatu, quia te inconsulto, uxorem acceperat, pietati magis tribuo, quam nostro amor*). La particolare gravità dell'offesa pone in spiccato rilievo la conformità della condotta paterna ai precetti cristiani di pietà e misericordia

(*Pulchre itaque gestum, ut te patrem recognosceres: simul quia justa indignatio fuit; malo enim culpa fateri, ut plus laudetur paterna indulgentia*). Difatti, il mancato coinvolgimento del genitore nell'operazione di scelta della consorte comporta la conseguenza dell'imposizione all'accoglimento nelle mura domestiche di una donna che assurgerà al rango di *filia familias*, con un'eclatante ingiuria alla potestà paterna (*sed et ipsa paterna offensio fuit, quoniam venturam in locum filiae tuo debuisti eligere iudicio, cui fieres pater. Namque aut natura filios suscipimus, aut electione; in natura casus est, in electione iudicium*).

Ciò nonostante, la violazione della *praerogativa paternae electionis* non ha persuaso il padre al ripudio del figlio, bensì alla remissione incondizionata.

La similarità tracciata tra la reazione mite del capofamiglia oltraggiato ed il temperamento esemplare di alcune figure bibliche di rilievo, induce il Padre della Chiesa alla significativa riconduzione della condotta paterna al principio della *patria pietas*, ancora una volta qualificato quale precetto fondante della famiglia cristiana (*Horum te imitatore praebuisti pietate patria, qua proximo ad Deum accedimus; et ideo ego prompte filiam nostram adhortatus sum, ut etiam hiemali tempore viae laborem exciperet, commodius hibernatura non solum in hospitio, sed etiam in affectu paterno, cum jam successerit indignationi gratia: imitationem sanctorum referres, eos accusavisti, qui compositis mendaciis animum tuum adversum filios excitandum arbitrati sunt*).

Anche Sidonio Apollinare, all'incirca un secolo dopo, illustra efficacemente in che misura l'ira paterna può provocare conseguenze nefaste:

Sid. Apoll. Ep. 4, 23, 1: *Filius tuus, imo communis, ad me cucurrit; qui te relicto deliquisse se moeret, obrutus poenitendi pudore transfugii. Igitur audio culpa tenore, corripui quidem voce, sed vice tua: dignum abdicatione, cruce, culeo clamans, caeterisque suppliciis parricidalibus. Ad haec ille confusus irrubuit, nil impudenti excusatione deprecatus errorem; sed ad cuncta convictum cum redargnerem, verecundiae junxit comites lacrymas, ita profluas*

uberumque manantes, ut secuturae correctioni fidem fecerint. Rogo ergo sis clemens in se severo: et donum sequens, non habeas te iudice reum se profitente damnabilem: quem si inaudita genera poenarum jubeas inexoratus excipere, non potest amplius per te dolore, quam per se pudore torqueri. Libera metu desperationem suam, libera confidentiam meam, et pietatis paternae necessitate, si bene interpretor, te quoque absolve, qui conficijis occulto, quod filius publico moerore conficitur: cui fecisse me constat plurimum injuriae; si tu tamen ver paura feceris: quam certe ut spero non facies, nisi scopulis durior duras, aut adamantibus rigidior perseveras inescabilibus. Ergo si de moribus tuis deque amicitijs meliora praesumo, excusato propitius indulge: quem reconcilians fore fidelem constanter in posterum spondeo; quoque velociter culpa soluto, ego beneficio ligor: magnopere deprecans, non ut ignoscas modo, verum ut et protinus, et revertentem non domo solum, sed et pectore admittas. Deus magne! Quam laetus orietur tibi dea, mihi nuntius, animus illi, cum paternis pedibus affusus, ex illo ore laeso, ore terribili convicium exspectans, osculum exceperit. Vale.

Il vescovo di Alvernia propone una composizione alternativa di un conflitto insorto tra un padre ed un figlio, allo scopo di cautelare il giovane da una plausibile manifestazione incondizionata della furia paterna (*Filius tuus, imo communis, ad me cucurrit; qui te relicto deliquisse se moeret, obrutus poenitendi pudore transfugii*). A tal fine, il brano contribuisce ad una ricostruzione efficace degli spietati strumenti potenzialmente attuabili dal genitore, menzionando, a titolo esemplificativo, l'*abdicatio*, la pena della croce e la *poena cullei* (*Igitur audio culpae tenore, corripui quidem voce, sed vice tua: dignum abdicatione, cruce, culeo clamans, caeterisque suppliciis parricidalibus*). Il timore del potenziale danno materiale e morale che ne sarebbe potuto derivare induce Sidonio Apollinare all'intercessione, invitando il padre alla remissione delle colpe ed alla contestuale riammissione *non domo solum, sed et pectore* (*Ergo si de moribus tuis*

deque amicitii meliora praesumo, excusato propitius indulge: quem reconcilians fore fidelem constanter in posterum spondeo; quoque velociter culpa soluto, ego beneficio ligor: magnopere deposcens, non ut ignoscas modo, verum ut et protinus, et revertentem non domo solum, sed et pectore admittas).

Dalla lettura dei testi patristici affiorano rilevanti elementi di ricostruzione.

Anzitutto, può essere opportuno soffermare l'attenzione sulla persistenza di una vasta gamma di incisivi poteri coercitivi riservati al *pater familias*, lì dove il figlio si fosse reso artefice di azioni riprovevoli. Ancora nel V secolo, Sidonio Apollinare riferisce in modo significativo della facoltà di attuare spietate misure punitive considerate esecrabili in quanto potenzialmente produttive di pregiudizi irreversibili. Più nello specifico, il ricorso alla pratica dell'*abdicatio* rappresenta l'emblema della particolare complessità insita nell'evoluzione della struttura dei rapporti familiari, la regolamentazione dei quali, come ben s'intende, non recide in modo netto il legame con la tradizione potestativa.

Le riflessioni inerenti alla problematicità sottesa al sistema legislativo si complicano in misura maggiore con riferimento al divario ideologico che si frappone tra il pensiero dei Padri della Chiesa e l'ordinamento statale.

La contrarietà del ripudio del figlio e del contestuale divieto di ammissione nella casa familiare al precetto cristiano della remissione delle colpe pone in evidenza un'interessante discrepanza che provoca l'intervento diretto dei Padri della Chiesa nella risoluzione dei conflitti domestici.

Difatti, il fine perseguito per il tramite delle epistole oltrepassa l'ambito della proposizione teorica di un alternativo modello di educazione; la volontà di ingerenza nella concreta risoluzione delle controversie, percepibile in modo rappresentativo nell'opera di mediazione esercitata dai vescovi, è indice rivelatore di una più generale opposizione ideologica finalizzata all'abolizione del *ius correctionis*. In sostanza, la sopravvivenza dell'*abdicatio*, pur nella sua spiccata difformità con i principi fondamentali della religione cristiana, costituisce un saggio campione per la comprensione di quanto il rapporto tra lo Stato e la Chiesa

si sviluppi, talvolta, in modo conflittuale, anche con riguardo al tema dei rapporti di filiazione.

Accanto a queste considerazioni, è opportuno corredare i dati ottenuti mediante lo spoglio delle fonti patristiche con una ricostruzione incentrata su un asse propriamente giuridico. La contraddittorietà insita nella pratica del ripudio del *filius familias* può essere, infatti, ancor meglio carpita se accompagnata da un significativo riferimento al solo provvedimento legislativo in cui compare una menzione esplicita dell'istituto:

C. 8, 46, 6 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. HERMOGENI.
Abdicatio, quae Graeco more ad alienandos liberos usurpabatur et apoceryxis dicebatur, Romanis legibus non comprobatur. PP. XVII K. DEC.
MAXIMIANO A. II. ET IANUARIO CONSS.

Il sintetico rescritto, emanato da Diocleziano e Massimiano tra il 287 e il 288³⁷, persegue lo scopo dell'abolizione della pratica dell'*abdicatio*³⁸.

Invero, la disposizione suscita rilevanti problemi ermeneutici derivanti, in via principale, dal peculiare riferimento testuale all'*apoceryxis*, istituto greco

³⁷ Cfr. T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, Oxford, 1994, p. 85, nt. 54, ritiene che il rescritto sia del 15 novembre 287; S. CORCORAN, *The Empire of Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government. AD 284-324*, Oxford, 1996, p. 84, è incerto sull'anno di emanazione della costituzione.

³⁸ Per maggiori approfondimenti sul rescritto cfr. F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette*, 1, 1890, pp. 691 ss.; C. FERRINI, *Manuale di Pandette, Diritto di famiglia e di tutela, I, Patria Potestà*, Milano, 1953, 5, pp. 701 ss.; F. BUONAMICI, *Di un nuovo documento sull'apoceryxis. E dei rapporti di tale istituto greco con il diritto romano. A proposito di una memoria di Edoardo Cuq*, Pisa, 1913, pp. 9 ss.; V. ARANGIO-RUIZ, *Applicazione del diritto giustiniano in Egitto*, in *Aegyptus*, 1, 1920, pp. 21 ss.; A. ALBERTONI, *L'apoceryxis. Contributo alla storia della famiglia*, Bologna, 1923, pp. 1 ss.; R. DÜLL, *Iudicium domesticum, abdicatio und apoceryxis cit.*, pp. 71 ss.; M. WURM, *Apoceryxis, Abdicatio und Exheredatio*, in *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 69, 1972, pp. 80 ss.; E. VOLTERRA, *L'acquisto della "patria potestas" alla morte del pater familias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Sciajola"*, 79, 1976, pp. 207 ss.; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980, pp. 92 ss.; M. MIGLIORINI, *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano, 2001, pp. 279 ss.; S. SCIORTINO, C. 8, 46, 6: *Brevi osservazioni in tema di abdicatio e APOKHRUXIS* in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 48, 2003, pp. 333 ss.; AA. VV., *Storia giuridica di Roma*, A. Schiavone (a cura di), Torino, 2016, p. 399;

affine in alcuni aspetti alla pratica romana del ripudio, il quale sortiva l'effetto della conclusione definitiva del legame, affettivo e patrimoniale, con l'*okoi* paterno³⁹.

Soffermando l'attenzione anzitutto sul fine cui tende il rescritto, vale a dire la pretesa soppressione dell'*abdicatio*, si rivela necessario considerare l'incongruenza che si frappone tra le disposizioni dioclezianee e la persistenza della prassi nella società tardoantica, a riprova dell'incapacità del provvedimento di sortire l'effetto desiderato nel lungo termine.

L'implicita accettazione di una pratica, di fatto, *contra legem* evidenzia un aspetto rilevante nella misura in cui il proposito della tutela dei *filiifamilias*, quale principio della legislazione del IV secolo, si iscrive in una realtà giuridica complessa, la quale accoglie una nuova ideologia di famiglia entro una struttura ancorata al fondamento potestativo.

In sostanza, l'avvenuto mutamento della concezione dei rapporti familiari, recepito in modo sistematico nella legislazione imperiale a cominciare da Costantino, non equivale alla radicale privazione della *potestas* al capofamiglia, la quale, per converso, continua a permeare i rapporti familiari, seppur temperata dal principio della *pietas* che impone un considerevole ridimensionamento della concreta estrinsecazione dei poteri. Difatti, un'interpretazione eccessivamente enfatica delle costituzioni e dei precetti al loro interno dichiarati corre il rischio di conferire un valore generalizzato non sempre aderente alla *ratio* di ciascun istituto.

In aggiunta, si palesa l'opportunità di soffermarsi su un altro aspetto. L'interessante parallelismo proposto all'interno della costituzione, finalizzato alla

³⁹ L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Leipzig, 1891, pp. 213 ss., e F. GLÜCK, *Commentario alle Pandette* cit., p. 694, sostengono che il rescritto sia finalizzato al divieto della pratica dell'*apoceryxis*; A. ALBERTONI, *L'apoceryxis* cit., p. 54, ritiene che il rescritto dichiari una semplice disapprovazione della pratica greca; Secondo M. WURM, *Apoceryxis* cit., pp. 79 ss., Diocleziano avrebbe vietato l'*apoceryxis* in quanto contrastante con le leggi romane in materia; P. VOGLI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano* cit., p. 95, P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1 cit., p. 79, M. MIGLIORINI, *L'adozione* cit., pp. 299 ss., propendono anch'essi per un divieto imperiale dell'*apoceryxis* e aggiungono poi che il rescritto avrebbe determinato la sanzione di nullità di qualsiasi alienazione dei figli effettuata con l'espedito del ripudio; T. HONORÉ, *Emperors and Lawyers*, Oxford, 1994, p. 149, interpreta il divieto diocleziano come proibizione di diseredare i figli;

puntualizzazione di un netto dualismo tra i costumi greci e le *leges* afferenti alla tradizione giuridica romana, offre un ulteriore proficuo spunto di ricostruzione.

La permanenza della pratica del ripudio del figlio in età tardoantica, quale manifestazione della *patria potestas*, potrebbe in qualche misura giustificarsi anche con riferimento alla sussistenza di un istituto simile all'*abdicatio*, l'*apoceryxis*, il quale, pur differenziandosi quanto agli effetti propriamente patrimoniali, ne condivide la medesima logica giustificatrice.

L'impiego perseverante della consuetudine di matrice greca nella realtà provinciale è, oltretutto, attestato da fonti di epoca storica successiva.

Leggiamo, anzitutto, un passo del paragrafo 58 del Libro Siro Romano:

*Si scripserit quis sibi filium coram iudice et velit eicere eum, non concedunt ei nòmoi. Ne filium quidem suum, filium naturae eius, dant ei nomoi ut expellat aliquis vane. Si vero velit liberare eos et solvere a potestate sua eos qui sunt sub manu sua, coram iudice, licet ei*⁴⁰.

Il testo stabilisce limiti stringenti in relazione all'*apoceryxis*, il cui esercizio andrà opportunamente giustificato innanzi all'autorità giudiziaria mediante la precipua enunciazione delle cause scatenanti il ripudio.

Per converso, il *nòmos* non ammette l'espulsione del figlio dalla casa familiare *vane* (*Si scripserit quis sibi filium coram iudice et velit eicere eum, non concedunt ei nòmoi. Ne filium quidem suum, filium naturae eius, dant ei nomoi ut expellat aliquis vane*).

Un riferimento rilevante alla pratica dell'estromissione lo si riscontra, ancora, nella Parafrasi di Teofilo alle Istituzioni:

⁴⁰ Traduzione latina tratta da *Fontes Iuris Romani Antejustiniani*, 2, S. Riccobono, J. Baviera, C. Ferrini, J. Furlani, V. Arangio-Ruiz (a cura di), Firenze, 1968, p. 775.

P.T. 1, 2, 3: *Neque alias emancipare eiusmodi pupillum adrogator potest, quam iusta causa adprobata. Quid enim si patri suo adoptivo insidias sit molitus, aut aliud quid egerit, quod eum dignum ostenderit, qui e patris adoptivi familia eiciatur? Sic tamen ut bona ei reddantur, quae adoptivo patri ipse quaesierit*⁴¹.

Il parafraste, dopo aver dichiarato il principio secondo cui il padre non può emancipare il figlio adottato se non per giusta causa, si interroga sulle conseguenze di un eventuale ripudio, affermando l'obbligo che incombe sul genitore della pronta restituzione dei beni appartenenti al figlio, così determinando una dissoluzione definitiva del legame anche sotto un aspetto propriamente patrimoniale.

⁴¹ Traduzione latina di Contardo Ferrini.

La sopravvivenza dell'istituto dell'*apoceryxis* è inoltre confermata da due papiri del VI secolo, P. Cair. Masp. III 67353⁴² e P. Cair. Masp. I 67097⁴³ che ne descrivono accuratamente la relativa procedura.

⁴² *Β* βασιλείας καὶ ὑπατείας τοῦ θει[οτάτο(υ)] ἡμ[ᾶ]ν δεσπότη(υ) Φλαυί(*)ου Ἰ(*)ουστίν[ου] τοῦ αἰωνίου(υ) αὐτοῦ[στ]ο(υ) αὐτοκ[ρ]άτορος ἔτους πέμπτου, Ἀθὺρ ἐκκ[αι-] δεκάτῃ τρίτῃς ἰνδικ(τίονος). ἐν [Ἀντιν]όρου πόλει τῇ λαμπροτάτῃ.

/-----/

4 πρόγραμ\μ/α ἀποκηρύξεώς τε καὶ ἀπαγορεύσεως, ἀπαθεῖς ἔχων τὰς φρέ[νας]

5 καὶ διανοί[α]ς, ὁρθῶ καὶ ἀκριβεῖ λογισμῶ, δίχα παντὸς δόλο(υ) καὶ φόβο(υ) καὶ βία[ς] καὶ ἀνάγκης καὶ ἀπάτης, ἐν δημοσίῳ καὶ πρακτικῶ τόπῳ. καὶ τοῦτο διαπέμ[πο]μ[αι] τοῖς πατρολῳοῖς(*) μο(υ) υἱ(*)οῖς ἔως ὀνόμ[α]τος καὶ μόνου, φημί δὴ Διονυσία καὶ Ἰ(*)ωάννη καὶ Παυλίνη καὶ Ἀνδρέα τοῖς [ἀποβ]ολιμαίοις

/-----/

9 οἰομενοι(*) εὐρεῖν ὑμᾶς βοηθοὺς ἐν ἅσιν καὶ γηροκόμους καὶ ὑποτακ[τικοὺς]

10 [κ]αὶ ὑπηκόους· ἕκ τε τῶν ἐναντί[ων] ἐν ἡλικία(*) γεγέννησθε ἀντίπαλοί μοι ὥς καὶ μέγαιροι ὥς ἐκ πείρας ἔσχον τὴν ἄσπλ[αγ]χον ὑμῶν πατροκτασίαν καὶ ἀθε[τ]ητικ[ήν] γνώμην, ἐφ' ὅτι νοσοβαρὴς ἐγενάμην παρ' ὑμῶν

/-----/

13 [-ca.?- ποιότ]ητι καὶ ποσό[τ]ητι ἀπὸ πολυτελοῦς μέχρι ἀσσαρ[ίου ἐνός] καὶ ἐνός ὀβολοῦ, εἰ μὴ τὸ ἀπὸ νόμων τυπωθέν μόνον φαλκίδιον ἦτοι δω[δεκάτην]

15 μοῖραν τοῦ ὑμῶν ἀκλήρου, καὶ οὐκ ἐξῶν(*) ἔτι ὑμῖν τοῦ λοιποῦ ὀνομάσ[αι με] ὥς πατέρα, ὅσον ἀγῶ(*) ὑμᾶς ἀπεταξάμην καὶ ἐβδελξαίμην(*) ἀπὸ τοῦ νῦν] καὶ ἐπὶ τὸν αἰὲ ἐξῆς ἅπαντ[α πα]ν[τ]ελῇ χρόνον ὥς ἀποβολιμαίους κ[αὶ νόθους] καὶ δουλοχείρονας

/-----/

19 κορακοκβροσίαν(*) γεν[έσθ]αι καὶ ὁμματωρυξίαν τούτου[ν] τοῦ]

20 [τ]ρόπου ὑμᾶς πάρα/χαράτῳ μὴδὲν λήμψασθαι μήτε μὴν δοῦναι [ὑπὲρ] [ἐ]μοῦ περιόντος τε ἢ καὶ θνήσκοντος, διὰ τὸ ἐμοὶ ὁρθῶς καὶ δικαί[ως] δεδοχθαι. καὶ ἐξορκίζω πάντα κριτὴν καὶ δικαστὴν καὶ πάντα [θρόνον] καὶ ἀρχὴν καὶ ἐξουσίαν αἰὲ φυλάξαι τὰ ἐπὶ τοῖς τοιοῦτοις ἀπαιδεύ[τοις] υἱ(*)οῖς [ὑ]πὲρ ἐμοῦ ἀπαγορεύσεως καὶ ἀποκηρύξεως γρ[α....]

/-----/

25 τόπον. ἐξορκίζω δὲ ἅμα καὶ τ[ὸ]ν δημόσιον [σ]κρίβα καὶ [τ]αβουλ[άριον] [κ]αὶ δημέκδικον τῆς τε τῆς λαμπρᾶς [Α]γτινοέων πό[λεως] κατὰ τοῦ Θεοῦ πρὸ πάντων καὶ τῆς νίκης καὶ διαμονῆς(?)(*) τῶν [οἰ]κουμενικῶν ἡμῶν δεσποτῶν καὶ βασιλέων Φλαυί(*)ων(*) Ἰ(*)ο(υ)[στίνου] [κ]αὶ Αἰλίας Σοφίας τῶν αἰώνιων [αὐτοκρ]α[τόρων] τὴν συνήθη

30 [ἀ]ποδημῶσιν προσθέσθαι τοῖς διατυπωνῖσι(*) παρ' ἐμοῦ ὀρισμοῖς [...] [ἀ]εὶ βραβεύειν καὶ ἐκφωνῆσαι πάντῃ ἀηττήτως εἰς ἐκπληξιν μάλιστα [τ]ῶν μελλόντων τὰ ἱ(*)σα τούτοις τοῖς ἀσεβέσι διαπράξασθαι. ἔχρην γὰρ [κα-] [τ]ὰ τὸν θεῖον νόμον τοὺς ἐαυτῶν γονεῖς ἄκρως τιμᾶν. τουναντιῶν(*) δὲ [οἰ] τοιοῦτοι κάκιστοι ἐλοιδώ[ρησα]ν κ[αὶ] [κατε]φρόνησαν τὸν πατ[ρι(?)κ]όν(?)

35 θεσμὸν καὶ τοῦτο ἐξέταξα μετὰ τοῦ προκειμένου φαλκ[ιδίου] τῇ ἐμῇ [δ]ιαθήκῃ καὶ εἰς εἶδησιν πάντων κυρίαν οὔσαν καὶ βεβαί[α]ν [π]ανταχο[ῦ] [προφερομένην -ca.?-]

⁴³1 [...]λ[....]ων γηδίων ἐκ λ[ι]βὸς τῆς χερσαμπέλ[ου, σὺν χρηστηρίοις ἅπασιν] καὶ παντοίοις(*) [καὶ] φοίνιξι(*) καὶ ληνοπίθῳ καὶ ὀλοκλήρῳ λάκκῳ καὶ μονῇ καὶ πύργῳ [τε καὶ τ]ῇ ἐκεῖσε ἀγία ἐκκλησί[α] κ[αλο]υμένη(*) Ἄπα Πόννιτος [- ca.17 - καὶ πᾶσι τοῖς συνημμένοις τῷ] αὐτῷ κτήματι

5 δικαίοις τε κ[αὶ] - ca.40 -] γείτρον[ε]ς δὲ τοῦ προκ[ειμένου] [κ]τήματος το(ῦ) πραθέντος σοι παρ' ἐμοῦ νῦν μετὰ παντὸς αὐτο(ῦ) το(ῦ) δικαίου καὶ τῆς καθόλου περιοχῆς, εἰσι(*)ν [ο]ὔ/[τ]οι/(*). ἐπὶ μὲν νότου ὄρια τῶν ἀρουρῶν Ὠρου[ω]γίου Σεελαλε, [ἐπὶ δὲ ἀπ]ηλι[ώ]του γήδια το(ῦ) γεωργίου τῆς ἀγίας [καθολικῆς(?)] ἐκκ[λ]η[σί]ας]

10 Ἄπα Μουσαίου, ἐπὶ δὲ βορρᾶ γήδια Ταντβεο(υ) \τοῦ/ Β[ό]ττου(*) Προμαῶτος, ἐπὶ δὲ λιβὸς δημοσία ὁδὸς τοῦ ὄρους, ἡ οὗ ἂν ὦσι(*) γείτονες πάντῃ πάντοθεν· τιμῆς δὲ τῆς πρὸς ἀλλήλους συμπεφωνημένης καὶ συν[α]ρ[ε]σ[ῆ]ς τελείας κα[θαρ]οῦ χρυσο(ῦ) νομίσματα δώδεκα , ἕκαστον παρὰ κεράτια δύο , τ[ῶ] χρυσοχοῖ(*)κῶ σταθμῶ τῆς αὐτῆς

15 κώμης. γί(νεται) χρ(υσοῦ) νο(μίσματα) ιβ(αρά) κ(εράτια) κδ, ἅπερ ταῦτα τῆς τιμῆς χρύσινα [ἀπειλη]φά(*) ἐγὼ ὁ ἀποδόμενος Ἑρμαῦως πα[ρὰ] σ[ο]ῦ(ῦ) [τοῦ] πριαμένου Ἰ(*)σακίου Γεωργίου διὰ χειρὸς σ[ο]ῦ(υ) εἰς χειράς μ[ο]ῦ(υ), π[α]ρόντων τῶν ἐξῆς] ὑπογραφόντων μαρτύρων, ἀριθμῶ \καὶ/ σταθμῶ, ἅ[μ]α \τ/ῇ παρούσῃ πράσει γενομένη(*) σοι παρ' ἐμο(ῦ), ἐφ' ἣτινι εὐδοκῶ καὶ πίθωμαι(*) πρὸς τῶ(*) σὲ

20 ἀπεντεῦθεν κρατεῖν καὶ κυριεύειν καὶ δεσπόζειν το(ῦ) προδηλωθέντος ὁλοκλήρου πατρώου κτήματος μετὰ παντὸς αὐτο(ῦ) το(ῦ) δικαίου καὶ χρηστηρίων ἀπάντων, ἀπὸ τοῦ νῦν ὡς προεῖπον ἐπὶ τὸν αἰὶ καὶ παντελῆ χρόνον, καὶ ἐξεῖνα[ί] σοι ἐπ' αὐτῶ πάντα πράττειν κατὰ πᾶσαν [αὐτοτελ]ῇ ἐξουσίαν δε(*) καὶ αὐθιγνίαν, καὶ νέμεσθ[αι τοῦτο] καὶ κτήσασθαι

25 καὶ παραπέμπειν ἐπὶ κληρονόμους σοὺς παντοίους [καὶ διαδόχους] καὶ διακατόχους, ἢ καὶ μεταποιεῖν καὶ ἐκποιεῖν το(ῦ)το καὶ χρήσασθαι, καὶ ἀντικαταλλάττειν/σθαι(*) οἷς βούλει προσώποις(*) ἀπαξᾶπλως, παντὶ τρόπῳ κυριευτικῶς χρήσασθαι διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές, ἀκωλύτως καὶ ἀνεμποδίστως καὶ ἀνεγκλήτῳ/ς(*) [ἐπάνα]γκες ὑπ' οὐδενὸς τὸ σύνολον

30 τῶν ἐμοὶ διαφερόντων ἐκ πάσης συγγενείας μο(υ). καὶ ἐτοίμως ἔχω ἐγὼ καὶ κληρονόμοι μου παντοῖοι αἰὶ ποτε καὶ διάδοχοι/ς(*) καὶ διακατόχοι/ς(*) βεβαιώσασθαι σοὶ καὶ καθαροποιήσασθαι, καὶ κληρονόμοις σοῖς [καὶ δια]δόχοις καὶ διακατόχοις, τὴν το(ῦ) προκ(ε)ίμενου ὁλοκλήρου(υ) κτή[ματο]ς καὶ πραθέντος σοὶ παρ' ἐμοῦ καθαρὰν νομὴν τε καὶ δεσποτείαν, μὴ προυποκειμένην οἴῳ

35 δῆποτε ὀφλήματι δημοσίῳ τε καὶ ἰ(*)διωτικῶ, ἀλλὰ πᾶσαν ἄδειάν σοι δίδωμι, ἀπὸ τοῦ νῦν διὰ παντὸς εἰς τὸ παντ[ελ]ές, το(ῦ)το οἰκονομεῖν καὶ βελ[τ]τιοῦν, ἢ καὶ φορολόγ(ε)ιν καὶ ἐκμισθώσασθαι καὶ καρποῦσθαι, καὶ ἀνάξαι εἰς φυτεῖαν ἀμπέλου τε καὶ παντοίων φυτῶν, καὶ συγκομίσασθαι τοῦτο καθ'(*) ἔτος, καὶ εἰσφέρειν τῷ δημοσίῳ λόγῳ τὴν πᾶσαν αὐτο(ῦ) συντέλειαν ἐν τ[ε]λε/ς(*) σίτῳ ἐμβολῆς καὶ ναύλοις

40 καὶ χρυσικοῖς παντοίοις δημοσίοις τίτλοις, πρὸς τ[ὴν ἀπο]γραφὴν(*) τοῦ [δη]μοσίου κώδικος [τ]οῦ τῆς λογίας μ[ν]ήμης Ἰ(*)ωάννου ἀπογενομένου σχολαστικο(ῦ) καὶ κηνσίτορος, καὶ κατὰ μίμησιν πάντῳ/ν τῷ/ν κτητόρων(*) τῆς αὐτῆς κόμης Ἀφροδίτης, ἀποκρίνασθαι σε τὰ παντοῖα τοῦτο(υ) βάρη δι'η/νεκῶς(*) πρὸς τὴν ἀν[η]νεχθεῖσαν(*) κατὰ τοῦ αὐτοῦ

45 κτήματος τοῦ αὐτοῦ σοφωτάτου ἀνδρός <μέτρησιν>(*), ἀρξάμενόν \σε/ τὴν τοῦτο\υ/ δημοσίου εἰσφορὰν ποιήσασθαι ἀπὸ καρπῶν καὶ κανόνος τῆς σὺν Θεῷ μελλούσης ἔκτης ἰ(*)νδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς καὶ τοῦ ἑξῆς χρόνου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντ[ελ]ές σου καὶ τ[ῶν] σῶν [ἀ]ε[ί] π[ο]τε κ[λη]ρονόμων καὶ [δια]δόχων καὶ δι[α]κα[τ]όχων· μηδενὸς ὑμῖν ἐνα[ν]τιουμένο(υ) ἢ ἀναντινοημένο(υ)(*) πώποτε, μήτε δυνησομένο(υ)

50 κ[ρ]ίβειν καθ' ὑ(*)μῶν περὶ τοῦτο\υ/ ἐν οἷ[ω] δῆποτε καιρῷ ἢ χρόνῳ, ἐν δικαστηρίῳ οἷῳ δῆποτε ἢ ἐκτὸς δικαστηρίου, μικροῦ ἢ μεγάλου, περὶ πλείονος(*) ἢ περὶ ἐλάσσονος τιμῆς, [περὶ] περαιτέρω ταύτης τῆς προσημανθεῖσαν(*) καὶ ἀρεσθείσης νῦν μεταξὺ ἡμῶν ἀμφοτέρων, ἀλλὰ καὶ ἐτοίμως ἔχω ἐγὼ δε(*) καὶ παντοῖοι μου κληρονόμοι ἀποστρέψαι [καὶ ἀποστ]ῆ[σ]αι

55 πάντα ἄνθρωπον(*) ἐπελευσόμενον κατὰ σο(ῦ) τε καὶ κληρονόμων σῶν [καὶ διαδόχων, ἢ ἀ]ντι[πο]ι[η]θ[ε]σόμενον το(ῦ) προειρημένου κ[τῆ]ματος ἐκ μέρος(υ)ς αὐτοῦ/ ἢ ἐκ κεφαλαίου, ἰ(*)δοί[ς] ἢ μὴ ἀναλώμασι καὶ δαπανήμασι(*), κινδύνῳ καὶ πόρῳ τῆς παντοί(*)ας μου ὑποστά[σ]εως, γ[εν]ικῶς καὶ ἰ(*)δικῶς ἐνεχύρου λόγῳ καὶ ὑ(*)ποθήκης δικαίῳ ὑ(*)ποκειμένης ὑμῖν εἰς τὴν

60 βεβαιώσιν αἰὶ ποτε καὶ καθαροποιήσιν ταύτης τῆς παρ' ἐμοῦ διαπράξεως κ[ρ]ίβ[ε]ιν/ οὐ[δ]εν[ε] καὶ βεβαίως πανταχοῦ προφερομένης, καθ' [ὅ]σον(*) ἤδη ἐβεβαίωσα καὶ βεβαιώσω ὑ(*)μῖν πάση βεβαιώσει ἀπὸ παντὸς καὶ διὰ παντὸς τοῦ ἐπελευσόμενου ἢ ἀντι[πο]ι[η]θ[ε]σόμενον[υ] τ[ο]υ(ῦ) πάντοτε(*), ἐξ οὗ μέρος(υ)ς οἷον δῆποτε καθ' οἷον δ[ῆ]ποτε τρόπον μὴ κ[α]τὰ χε[ί]ρας ἐμοί τε καὶ κληρονόμοις μο(υ), ἀλλὰ καὶ

65 ἐκ τοῦ συνόλου πεπράμενόν σοι δέδοται τὸ [π]ροειρη[μέν]ον ὁλόκληρον κτῆμα ὡς ἂν ὠφεῖλεται(*). καὶ εἰ ἤττον φροντίζομεν τῆς αὐτοῦ βεβαιώσεώς τε καὶ καθαροποιήσεως(*) ἐγὼ τε καὶ κληρονόμοι(*) μου διὰ παντὸς εἰς τὸ παντελές, τριπλασίως τὸ προκ(ε)ίμενον τ[ο]υ(ῦ) τίμημα ἀποδώσομεν κ[αὶ] \τὰ/ [πα]ντοῖα ὡσαύτως διπλᾶ ἀναλώματα καὶ δαπανήματα τὰ εἰς βελτίωσιν τοῦτο\υ/ καὶ καλλιέργειαν

70 ἀναλωθησόμενα παρὰ σο(ῦ), μετὰ καὶ τοῦ μετὰ ταῦτα εἶναι τὴν παρο(ῦ)σαν [ἐ]γγραφον πρᾶσιν κ[ρ]ίβ[ε]ιν καὶ βεβαίαν καὶ στίτη καὶ ἀσ[α]λ[ε]υτον καθότι καὶ ἔστιν· καὶ ἐφ' ἅπα[σι] τ[οῖς] ἐν αὐτῇ προγε[γ]ραμμένοις ὁμολογήμασι ἐπερευτηθεῖς(*) παρὼν παρὰ παρ[ό]ντων μαρτ[ύ]ρων, ὁμολόγησα. ταῦθ' οὕτως ἔχειν δόξαι πειεῖν φυλάττειν εἰς πέρας ἅ[γ]ειν {ὁμολόγησα}.

75 εὐδην δὲ ὅτι τῶν δημοσίων τοῦ αὐτοῦ/ κτήματος παντὸς τοῦ παρωχηκότος χρόνου(*) μέ[χ]ρι τῆς π[α]ρ[ο]ύσης πέμπτης ἰ(*)νδ(ικτίονος) καὶ αὐτῆς, ἐν τε σίτῳ καὶ [....]

/-----/

ν,Α

¶ πα(ρὰ) Διοσκόρο(υ) υἱ(*)οῦ Ἀπολλῶτος τῷ ἀδελφ(ῶ) Μηνᾷ υἱ(*)ῳ Ἀ[β]ραμίου(υ), κεφαλαιωτ(ῇ) τῶν ποιμ(ένων) κόμ(ης) Ἀφ(ροδίτης), χ(αί)ρ(ειν). ἐδεξάμην καὶ ἐπληρώθην παρὰ σο(ῦ) τῆς τιμ(ῆς) τοῦ ὑ(*)πὸ σέ βοσκ(ήματος) τόπ(ου) Νέου λάκκο(υ) τοῦ ὄρους καλονμέ(νου) Σατιβο(υ)ς, ὑπ(έρ) ἐβδόμ(ης) κ(αί) ὀγδόης τῆς σὺν Θ(ε)ῷ μελλ(ούσης) ἰνδ(ικτίονος), το(ῦ)τ' ἔστι σίτ(ου) ἀρταβ(ῶν) πέντε. γί(νονται) (ὁμοῦ) σί(του) (ἀρτάβαι) ε, ὑπ(έρ) λοιπ(ῆς) τιμ(ῆς) ἐκ πλήρ(ους) τῶν β ἰνδ(ικτίονων), ἀντὶ τῆς ἐκ πλήρ(ους) τιμ(ῆς) το(ῦ) πραθ(έντος) μοι/ παρὰ σο(ῦ) ταύρο(υ). καὶ εἰς σὴν ἀσφάλ(ειαν)] πεποιήμαι το(ῦ)το

A questo proposito, occorre puntualizzare che, sotto il profilo strutturale, l'*apoceryxis*, contrariamente all'*abdicatio*, costituiva l'esito di una pubblica pronuncia emanata a seguito di un complesso atto procedimentale in cui si svolgeva il contraddittorio tra il padre ed il figlio.

Ebbene, P. 67353 e P. 67097 rendono testimonianza delle peculiarità del procedimento, il quale si sviluppa alla presenza di pubblici funzionari⁴⁴.

L'insieme delle fonti esaminate attesta in modo rappresentativo la sussistenza di un dualismo che vale a contraddistinguere l'evoluzione dell'ideologia alla base dei rapporti familiari. La qualificazione degli interessi personali e patrimoniali dei *fili familias* quali ragioni giuridicamente rilevanti, con la conseguente introduzione di alcuni innovativi principi nella legislazione del IV secolo, è inscritta in un complesso quadro sociale la comprensione del quale richiede il doveroso esame di fonti diverse nei loro presupposti essenziali.

Al divieto normativo finalizzato all'abolizione dell'*abdicatio* non corrisponde l'effettiva dissoluzione dell'istituto, il quale costituisce espressione caratterizzante della potestà paterna ancora nel VI secolo. Il richiamo all'istituto dell'*apoceryxis* operato in C. 8, 46, 6 con il contestuale dissenso espresso anche in relazione al costume allogeno (*Romanis legibus non comprobatur*) accentua in misura maggiore la difficoltà speculare di fronteggiare una prassi provinciale consolidata. Inoltre, la descrizione del procedimento attraverso cui si addiuviene alla pronuncia di *apoceryxis*, quale emerge dalla lettura delle fonti papiracee, evidenzia un ulteriore aspetto pregno di significato.

5 τὸ ἐντάγι<ον> ὡς πρόκ(εῖται). Χοιὰκ κ ζ ἰ(*)νδ(ικτίονος). ὁ αὐτὸς ἐγὼ Διόσκο[ρος] στοιχ(εῖ) μοι ὡς πρόκ(εῖται).

v,G

/-----/

111 παρ[ι]σ[.....]π[α]νηγ[ρ]ικόν λό(γος) ἕως Παῦ(*)νι κ ἐορτ(ή(?)) [...]α αερκα[.]μης [.....]εβ[.....] ὀνό(ματος(?)) Πέτρο(υ) τοῦ/ υἱοῦ/ μοῦ/ α ἄχου(ον) εἰς ἐμβολ(ήν) δ(ι') ἐμο(ῦ) Διοσκ[όρου] - ca.21 -]....

115 β ἄχου(ον) - ca.40 -]

⁴⁴ Cfr. S. SCIORTINO, C. 8, 46, 6 cit., p. 359 il quale identifica tali funzionari con i *defensores*, i *prætores*, gli irenarchi, lo scriba pubblico ed il *tabulfario*, nonché l'araldo a cui spettava il compito di proclamare la decisione finale con riguardo alla convenienza dell'espulsione del figlio nei Fr. VI di Pap. 67353 e nei Fr. 77-83 di Pap. Cair. Masp. 67097.

La partecipazione attiva di pubblici funzionari, volta alla verifica della sussistenza di cause giustificatrici del ripudio, comprova ulteriormente un'implicita accettazione ordinamentale della consuetudine, la quale si traduce in un atto complesso la cui decorrenza di efficacia richiede una pubblica delibera.

Peraltro, occorre sottolineare un altro profilo d'interesse che affiora dalla lettura dei testi papiracei. Considerata la peculiarità strutturale dell'*apoceryxis* la quale, per differenza con l'*abdicatio*, comporta la dissoluzione del vincolo di filiazione anche sotto un aspetto propriamente patrimoniale, appare singolare la pronuncia della riserva della quota dovuta a titolo di falcidia a beneficio del ripudiato.

La salvaguardia dei diritti successori, estranea all'istituto greco ma non a quello romano, lascia intravedere in filigrana un'avvenuta *koinè* tra pratiche afferenti a diverse tradizioni giuridiche. L'incontro tra culture pur disomogenee nei loro capisaldi con il plausibile recepimento di alcuni principi, costituisce, infatti, un aspetto degno di considerazione per l'analisi dello sviluppo dei rapporti familiari in un contesto culturale variegato, qual è quello della società tardoantica⁴⁵.

⁴⁵ Alla luce delle peculiarità che contraddistinguevano l'atto di ripudio di matrice greca, ritengo una forzatura ricondurre la disciplina legislativa della *patria potestas* dell'età tardoantica al dettato della religione cristiana. La prassi del ripudio del *filius*, manifestamente avversata dai Padri della Chiesa, non avveniva neppure all'oscuro dell'ordinamento giuridico, anzi, finiva per richiedere la partecipazione dei pubblici funzionari al perfezionamento dell'atto pubblico e, a seguito del contraddittorio, la decisione circa la legittimità del ripudio confluiva in una pubblica proclamazione.

Neppure possono essere condivise le conclusioni di B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit., p. 42 in relazione a P. Cairo Masp. I, 67097 che afferma: "Il documento, che risale al VI sec. ed appare redatto in ambiente fervidamente cristiano, dimostra come, contrariamente alla legge di Diocleziano [...], l'*abdicatio* non solo era in uso ma non si riteneva ripugnante all'etica cristiana, qualora fosse fondata su gravi offese commesse dal figlio contro il padre. Il documento [...] invoca infatti la legge divina e chiama a testimonio Dio Signore di tutto il mondo e Gesù Cristo. L'*abdicatio* fondata sull'infrazione del dovere religioso di rispettare il genitore appariva così conforme ai precetti cristiani, che la Patristica, non senza reminiscenze bibliche, la contempla largamente come atto perfettamente lecito. Il dovere del padre verso il figlio cede di fronte alla trasgressione del dovere di rispetto ed onore che il figlio ha verso il padre. Ma la *abdicatio* ha effetti puramente patrimoniali e non annulla quei doveri etici che sono insiti nel rapporto di generazione". Le fonti patristiche analizzate non confortano la tesi della conformità della pratica del ripudio all'etica cristiana. L'*epistula* 83 di Sant'Ambrogio rappresenta, a mio avviso, una chiara testimonianza del fatto che i Padri della Chiesa incitavano piuttosto a perdonare i figli e ad agire in nome della misericordia e della pietà. E la circostanza che P. 67097 provenga da un ambiente profondamente cristiano non fa che accrescere ancor di più le contraddizioni di un sistema sociale che da un lato invoca il nome di Dio e di Gesù Cristo e, dall'altro, non esprime disappunto di fronte all'espulsione del *filius* dalla casa paterna. Né tantomeno può condividersi l'assunto secondo cui il ripudio, sotto forma di *abdicatio*, sortiva effetti puramente patrimoniali i quali, anzi, si configuravano come eventuali e secondari, occorrendo a tal fine una apposita

5. IL *IUS VITAE AC NECIS*: DAL DIRITTO POTESTATIVO ALL'ILLECITO PENALE

L'insieme delle fonti analizzate rende significativa testimonianza della problematicità intrinseca al percorso di evoluzione della famiglia nell'esperienza giuridica romana del IV secolo.

Come ben s'intende, la qualificazione della *patria potestas* alla stregua di un *officium pietatis* e di una *medicina correctionis*, orientata verso un affievolimento dell'istituto potestativo, si contrappone ad un sistema giuridico ben più intricato, il quale, a discapito delle emblematiche asserzioni teoriche, non sempre conferisce prevalenza agli interessi dei *fili familias*.

Ne deriva una dicotomia difficilmente risolvibile se non corredata da un'indagine analitica volta a scandagliare le ragioni sociali sottese alle singole riforme, nel tentativo di comprenderne le motivazioni sottostanti.

Sotto questa prospettiva, potrebbe rivelarsi proficuo un esame ulteriore dei mutamenti strutturali che investono la *patria potestas* nell'epoca storica considerata, concentrando l'attenzione sulle trasformazioni inerenti ai supremi poteri tradizionalmente riservati al *pater*, rappresentativi, sin dai tempi più remoti, dell'assolutismo del capofamiglia.

Anzitutto, occorre analizzare l'innovativa configurazione del *ius vitae ac necis*, espressione tangibile dell'assolutezza del vincolo potestativo, al punto da implicare la facoltà di determinare le sorti dei discendenti⁴⁶.

Procedendo con ordine, può essere opportuno esaminare una *lex* emanata da Costantino il 16 novembre del 318, *accepta* il 14 marzo 319 ed indirizzata a Verino, vicario d'Africa:

exhereditatio che privava il figlio anche dei diritti successori, oltre all'interruzione del legame affettivo con la famiglia d'origine.

⁴⁶ Secondo Dionigi di Alicarnasso 2, 26-27 in principio sarebbe stato Romolo, quale legislatore dei Romani, a conferire una tale facoltà al *pater familias*. Lo storico aggiunge che, accanto al diritto di vita e di morte, sarebbero stati concessi altri diritti assoluti quali il potere di scacciare il figlio, di fustigarlo, di tenerlo legato ai lavori dei campi. Dionigi afferma poi che il *pater* avrebbe potuto esercitare i suoi poteri anche sul figlio che già ricopriva mansioni politiche. Cfr. P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano* cit., p. 50. Anche Papiniano riferisce che il diritto di vita e di morte fu originariamente consacrato in una *lex regia* di Romolo. Cfr. *Collatio*, 4, 8, 1: *cum patri lex regia dederit in filium vitae necisque potestas*.

C.Th. 9, 15, 1 = C. 9, 17, 1⁴⁷ IMP. CONSTANTINUS A. AD VERINUM VIC(ARIUM) AFRIC(AE). *Si quis in parentis aut filii aut omnino affectionis eius, quae nuncupatione parricidii continetur, fata properaverit, sive clam sive palam id fuerit enisus, neque gladio neque ignibus neque ulla alia sollemni poena subiugetur, sed insutus culleo et inter eius ferales angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur.* DAT. XVI KAL. DECEMB. LICINIO V ET CRISPO CAES. CONSS.; ACC. PRID. ID. MART. KARTHAGINE CONSTANTINO A. V. ET LICINIO C. CONSS.

La costituzione dichiara l'illiceità penale dell'omicidio eseguito avverso un membro della famiglia, includendo anche l'atto dell'uccisione del figlio nella fattispecie del *crimen parricidii*⁴⁸ (*Si quis in parentis aut fili aut omnino adfectionis eius quae nuncupatione parricidii continetur fata properaverit*). La particolare gravità dell'azione giustifica l'inflizione dell'atroce *poena cullei*, con l'obiettivo di sottoporre il reo ad un'emblematica misura repressiva (*sive clam sive palam id fuerit enisus, neque gladio, neque ignibus, neque ulla alia sollemni poena subiugetur, sed insutus culleo*). In modo particolarmente rappresentativo, la

⁴⁷Su questa costituzione vd. C. DUPONT, *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1953, pp. 31 ss.; H. KUPISZEWSKI, *Quelques remarques sur le "parricidium" dans le droit romain Classique et post-classique*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 4, Milano, 1971, p. 610 (ora anche in H. KUPISZEWSKI, *Scritti minori*, Napoli, 2000, p. 234); R. MARTINI, *Sulla costituzione di Costantino in tema di "parricidium"* (C.Th. 9, 15, 1), in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. II Convegno Internazionale*, Perugia, 1976, pp. 103 ss.; C. LORENZI, *"Si quis a sanguine infantem... comperit. Sul commercio dei figli nel tardo impero"*, Perugia, 2003, pp. 103 ss.;

⁴⁸Per ciò che concerne nello specifico il *parricidium* è bene ricordare che la *Lex Pompeia de parricidiis* del 55 a.C. annoverava tra le ipotesi di commissione del *crimen* solo l'uccisione di prossimi congiunti. Sarà Marciano ad inglobare nel più ampio *genus* del parricidio anche l'uccisione di discendenti. Cfr. D. 48, 9, 1 Marc. 14 *inst.*: *Lege Pompeia de parricidiis cavetur, ut, si quis patrem matrem, avum aviam, fratrem sororem patrualem matrualem, patruum avunculum amitam, consobrinum consobrinam, uxorem virum generum socrum, vitricum, privignum privignam, patronum patronam occiderit cuiusque dolo malo id factum erit, ut poena ea teneatur quae est legis Corneliae de sicariis. Sed et mater, quae filium filiamve occiderit, eius legis poena adficitur, et avus, qui nepotem occiderit: et praeterea qui emit venenum ut patri daret, quamvis non potuerit dare.*

cancellaria imperiale offre una dettagliata descrizione delle concrete modalità di irrogazione della sanzione, con lo scopo precipuo della dissuasione dalla commissione del fatto (*inter eius ferales angustias comprehensus serpentum contuberniis misceatur et, ut regionis qualitas tulerit, vel in vicinum mare vel in amnem proiciatur, ut omni elementorum usu vivus carere incipiat, ut ei caelum superstiti, terra mortuo auferatur*).

Il provvedimento rende testimonianza di un ulteriore ridimensionamento della *patria potestas*, elevando alla stregua di *crimen* una fattispecie tradizionalmente considerata espressione suprema di un diritto potestativo.

Peraltro, l'azione omicida, lì dove perpetuata all'interno delle mura domestiche, non ammette pene differenziate a seconda del ruolo rivestito, in ambito familiare, dall'autore del reato. Si volge, infatti, l'attenzione sull'oggettiva efferatezza dell'uccisione di un componente della famiglia, sia esso un genitore, un figlio *aut omnino adfectionis eius*, prescindendo da valutazioni inerenti allo *status*.

Come ben s'intende, ancora una volta si assiste ad un'importante riforma, la quale, attribuendo rilevanza al vincolo affettivo, è finalizzata alla sottrazione di un potere dispotico al capofamiglia.

Nondimeno, l'innovazione legislativa, così come è emersa dalla lettura di CTh. 9, 15, 1, potrebbe apparire privata del suo significato essenziale al confronto con una successiva costituzione, emanata ancora da Costantino nel 323:

CTh. 4, 8, 6 IMP. CONSTANTINVS A. AD. MAXIMVM P(RAEFECTVM) V(RBI). *Libertati a maioribus tantum inpensum est, ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas permissa est, eripere libertatem non liceret.*
DAT. XV KAL. IVN. THESSAL(ONICA) SEVERO ET RVFINO CONSS.

Procediamo con ordine cercando di delineare, in prima battuta, il significato letterale della *lex*⁴⁹.

Sotto un aspetto propriamente contenutistico, il testo esalta l'importanza del valore della libertà. Persino i *patres familiarum*, ai quali era riconosciuta una potestà così pregnante da implicare il diritto alla vita ed il potere sulla morte dei figli, non avrebbero potuto privare i discendenti della prerogativa ritenuta inviolabile. La disposizione non si presenta chiara nel suo contenuto essenziale offrendo, pertanto, il destro a differenti interpretazioni. Del resto, anche il linguaggio adoperato solleva problemi ermeneutici di non trascurabile rilevanza.

In particolare, la cancelleria imperiale sembra riferirsi al *ius vitae ac necis*, con l'equivoca formula *permissa est*, l'utilizzo della quale ha indotto taluni studiosi a ritenere il diritto di vita e di morte una realtà ancora in vigore nel IV secolo, nonostante la antitetica politica legislativa che affiora dalla lettura di CTh 9, 15, 1⁵⁰.

Il quadro esegetico si manifesta contraddittorio in misura ancor più accentuata al confronto con la corrispondente costituzione recepita nel codice di Giustiniano in C. 8, 46, 10⁵¹. I compilatori giustiniane, pur avendo riportato il testo nella sua versione genuina, non hanno esitato a sostituire il tempo verbale, oggetto della discussione tra gli studiosi, con un meno fraintendibile *permissa erat*,

⁴⁹ Sulla costituzione vd. E. GIANNOZZI, *Vitae necisque potestas o Ius vitae ac necis: una riflessione a partire dall'opera di Yan Thomas*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo*, 2, *Derecho de personas*, 2021, pp. 41 ss.

⁵⁰ Così P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, cit., p. 107 il quale afferma che destinatari di tale costituzione sono i *patres* non muniti di *patria potestas*; M. ROBERTI, *Patria potestas e paterna pietas* cit., p. 261 nt. 6. Secondo un'altra opinione fu una costituzione di Valentiniano e Valente del 365 ad abolire formalmente il *ius vitae ac necis*. Cfr. B. ALBANESE, *Le persone nel diritto privato romano* cit., p. 353. Si veda anche CTh. 9, 13, 1 = C. 9, 15, 1 IMPP. VALENTINIANVS ET VALENS AA. AD SENATVM. *In corrigendis minoribus pro qualitate delicti senioribus propinquis tribuimus potestatem, ut, quos ad vitae decora domesticae laudis exempla non provocant, saltem correctionis medicina compellat. Neque nos in puniendis morum vitiis potestatem in immensum extendi volumus, sed iure patrio auctoritas corrigat propinqui iuvenis erratum et privata animadversione conpescat. Quod si atrocitas facti ius domesticae emendationis excedit, placet enormis delicti reos dedi iudicum notioni.* DAT. PRID. KAL. DECEMB. VAL(ENTINI)ANO ET VALENTE AA. CONSS.

Per maggiori approfondimenti sulla disputa dottrina si rimanda a C. FAYER, *La familia romana* cit., pp. 177 ss., in particolare alla nota 189 di pag. 177 per una più ampia rassegna bibliografica.

⁵¹ C. 8, 46, 10 IMP. CONSTANTINVS A. AD MAXIMVM PV. *Libertati a maioribus tantum impensum est, ut patribus, quibus ius vitae in liberos necisque potestas olim erat permissa, eripere libertatem non liceret.* D. XV K. IUN. THESSALONICAE SEVERO ET RUFINO CONSS. (a. 323)

probabilmente perseguendo lo scopo di scongiurare eventuali equivoci sulla persistenza del *ius vitae ac necis*.

Ragioni di tipo logico, prima ancora che di natura filologica, non comprovano l'idea della sussistenza del *ius vitae ac necis* ancora al tempo di Costantino.

Anzitutto viene in rilievo l'importanza di CTh. 9, 15, 1, la quale, riferendosi in modo diretto anche all'atto di uccisione del figlio con la conseguente inflizione della *poena cullei*, si presenta come un manifesto abrogativo di quello che, sino a poco tempo prima, era considerato quale diritto potestativo. Un mutamento repentino inteso a privare di valore la dichiarazione di illiceità della pratica omicida in ambito familiare sarebbe equivalso ad un'implausibile *contradictio in terminis*.

Inoltre, le considerazioni di tipo logico vanno corredate da un'operazione di interpretazione sistematica di un testo riferito al passato e che, dunque, andrebbe opportunamente contestualizzato. La costituzione appare, infatti, precipuamente incentrata sulla esaltazione del valore morale della libertà, per la quale si ebbe un rispetto così profondo da non legittimare i padri, gli stessi ai quali era concesso il diritto sulla vita e la potestà sulla morte, di scalfire la possibilità di autodeterminazione dei propri figli.

Invero, queste riflessioni non appaiono sufficienti a comprendere la realtà dei fatti se non le si completano con un'indagine ad ampio spettro che abbia altresì in debita considerazione l'ideologia diffusa in società in relazione al *ius vitae ac necis*. Icastiche si rivelano le parole di Pasquale Voci, il quale, a questo proposito, afferma: "Già alla fine dell'età repubblicana il padre non usava più del suo potere di uccidere. In età del principato solo il potere pubblico era competente a punire le colpe più gravi e in specie quelle di natura pubblica; il *ius vitae ac necis* non fu abrogato esplicitamente, ma rimane come rudere, ucciso dalla desuetudine e dal susseguirsi delle decisioni imperiali."⁵²

⁵² P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano* cit., p. 79.

In sostanza, la costituzione, finalizzata all'abolizione del diritto potestativo ed alla corrispondente previsione della fattispecie alla stregua di *crimen*, può essere, a buon diritto, ritenuta quale trasposizione giuridica di una consolidata ideologia che, già tempo addietro, manifesta ripugnanza per la pratica dell'uccisione del figlio.

Sotto questa prospettiva, specialmente significativo può essere considerato un brano di Papiniano, dalla lettura del quale emerge spiccatamente la riprovevolezza nutrita nei confronti dei padri oltraggiosi:

D. 37, 12, 5 Pap. 11 *quaest.*: *Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.*

Il giurista evoca l'episodio di un padre che soleva maltrattare il proprio figlio (*pater male contra pietatem adficiebat*). La contrarietà della condotta al precetto fondamentale della *pietas* sollecita l'imperatore Traiano ad infliggere la sanzione dell'emancipazione coattiva (*Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare*).

In aggiunta, si dichiara l'impossibilità per il *pater* di avanzare pretese sui cespiti patrimoniali del figlio al momento dell'apertura della successione (*quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat*).

L'irrogazione di una sanzione al capofamiglia noncurante del vincolo affettivo lascia intravedere in filigrana la progressiva ripugnanza avvertita con riguardo alla perpetuazione di una condotta violenta in ambito familiare.

La doverosità di fondare i rapporti di filiazione sul principio della *pietas* non legittima azioni oltraggiose ingiustificate, pena la dissoluzione del legame potestativo con la conseguente interruzione del vincolo affettivo e patrimoniale.

Il retroterra sociale sotteso alla riforma costantiniana può essere, inoltre, carpito anche attraverso la lettura di:

D. 48, 21, 3, 5 Marc. *libro sing. de delat.*: *Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse, magis dolore fili amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit.*

Marciano evoca il funesto avvenimento del suicidio di un padre pentito per le torture inflitte al figlio che ne avevano, probabilmente, provocato la morte (*Videri autem et patrem, qui sibi manus intulisset, quod diceretur filium suum occidisse*). Avendo, tuttavia, acquisito consapevolezza dell'empietà del gesto, l'imperatore Adriano proibiva la confisca sanzionatoria dei suoi beni (*magis dolore fili amissi mortem sibi irrogasse et ideo bona eius non esse publicanda divus Hadrianus rescripsit*).

L'ingerenza ordinamentale, finalizzata alla repressione di una condotta disdicevole in ambito familiare, comprova un progressivo mutamento della concezione di famiglia, la quale, considerata quale entità pluralista, legittima l'intervento della pubblica giurisdizione per la salvaguardia degli interessi di ciascuno dei suoi membri. Oltretutto, appare indicativa la stessa menzione dell'episodio all'interno della monografia marcianea *de delatoribus*; il dato pone in evidenza la sussistenza di una prassi intesa ad adire la pubblica autorità in simili circostanze.

Particolarmente utile si rivela ancora la lettura di un frammento di Ulpiano contenuto in:

D. 48, 8, 2 Ulp. 1 *de adult.*: *Inauditum filium pater occidere non potest, sed accusare eum apud praefectum praesidemve provinciae debet.*

Il giurista dichiara l'inammissibilità per un *pater familias* di procedere alla punizione del figlio privandolo della possibilità della difesa, con il contestuale obbligo di accusarlo presso l'autorità competente, vale a dire il prefetto o il governatore provinciale.

Del resto, la competenza riservata alla pubblica giurisdizione in ordine alla composizione delle liti familiari rappresenta un principio fondamentale dichiarato anche sul piano legislativo. Leggiamo, a questo proposito, un'importante costituzione di Alessandro Severo:

C. 8, 46, 3 IMP. ALEXANDER A. ARTEMIDORO. *Si filius tuus in potestate tua est, res adquisitas tibi alienare non potuit: quem, si pietatem patri debitam non agnoscit, castigare iure patriae potestatis non prohiberis, artiore remedio usus, si in pari contumacia perseveraverit, eumque praesidi provinciae oblaturus dicturo sententiam, quam tu quoque dici volueris.* PP. V ID. DEC ALBINO ET MAXIMO CONSS. (a. 227)

L'imperatore stabilisce la prerogativa del padre di castigare il figlio, nel caso in cui questi non dimostri il filiale rispetto dovuto al genitore; tuttavia, la scelta in ordine alla materiale punizione da infliggersi andrà concordata con il governatore provinciale, che sarà opportunamente adito per la risoluzione della controversia.

Il complesso delle testimonianze analizzate rappresenta un prisma rivelatore di un sentimento sociale avverso all'azione dell'uccisione del figlio, specie lì dove non sorretta da una giusta causa. Il sistema legislativo, progressivamente improntato alla tutela degli interessi dei *fili*, rappresenta il naturale esito di un'importante evoluzione ideologica della famiglia, della quale rendono efficace attestazione le fonti giurisprudenziali e le costituzioni imperiali di età severiana. La sostituzione dell'intervento arbitrario del *pater familias* con l'ingerenza della pubblica autorità per la risoluzione delle controversie

contribuisce in misura maggiore a limitare la *potestas* paterna nelle sue manifestazioni dispotiche. L'instaurazione di un processo avrebbe, infatti, costituito un'opportuna guarentigia finalizzata all'equa risoluzione della lite, lì dove i discendenti si fossero rivelati colpevoli di azioni illecite in ambito familiare.

6. LA *PATRIA POTESTAS* NEL CONTESTO SOCIALE DI *EXTREMA PAUPERTAS*

Chiariti questi aspetti, è necessario, a questo punto della nostra indagine, evidenziare un dato denso di significato ai nostri fini ricostruttivi.

Il riferimento ricade sull'opportunità di ricordare l'esercizio sporadico ed eccezionale del diritto di vita e di morte nel corso delle epoche storiche anteriori all'emanazione del provvedimento di Costantino che incrimina la fattispecie del delitto espletato nel contesto familiare. Le fonti, giuridiche e letterarie, che attestano episodi di esercizio del *ius vitae ac necis*, sono, infatti, quantitativamente limitate, evocando sovente episodi nei quali l'atto dell'uccisione non costituisce mero esercizio del *ius corrigendi* paterno, ma si manifesta finalizzato alla protezione di interessi pubblici minacciati dai *filii familiarum*, protagonisti delle testimonianze. Spesso, dunque, la pena capitale concretamente irrogata dal *pater* costituiva il risultato di una previa delibera enunciata dagli organi pubblici⁵³.

Fatte queste premesse, la legislazione di Costantino potrebbe, in qualche misura, rivelarsi un intervento accidentale in un contesto già propenso alla repressione dei genitori omicidi mediante pubblica accusa.

Eppure, l'esame di ulteriori provvedimenti incentrati sulla privazione al *pater* dei supremi diritti potestativi potrebbe allargare i nostri orizzonti d'indagine, consentendo di carpire alcune delle ragioni sociali sottese ai mutamenti che investono la *patria potestas*.

⁵³ Vd. Liv. 2, 41, 10 e Val. Max., *Facta et dicta mem.*, 5, 8, 2 in relazione all'episodio di Spurio Cassio Vecellino, condannato a morte nel 486 a.C. per avere aspirato alla tirannide; Vd. anche l'episodio di Virginia, la cui condanna a morte sottende motivazioni di stampo politico, essendo stata la ragazza sedotta dal decemviro Appio Claudio, su cui cfr. Liv. 3, 44-48; Cic, *Rep.*, 2, 66; Dionys. Hal., *Antiq. Rom.*, 11, 28-38; Diod., *Biblioth. hist.*, 12, 2-5; Val. Max., *Facta et dicta mem.*, 6, 1, 2.

Procediamo, anzitutto, con la lettura di:

CTh. 11, 27, 1 IMP. CONSTANTINVS A. AD ABLAVIVM. *Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius. Officiumque tuum haec cura perstringat, ut, si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste inertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit. Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praebere obsequia.* DAT. III ID. MAI. NAISSE CONSTANTINO A. III ET LICINIO III AA. CONSS.

La disposizione, indirizzata al prefetto del pretorio Ablavio e data a Naisso nel 315, si propone lo scopo di *parentum manus a parricidio arceat*, vale a dire di debellare il fenomeno delle uccisioni dei figli perpetrate dai genitori (*lex, quae parentum manus a parricidio arceat votumque vertat in melius*)⁵⁴.

⁵⁴ Sulla legge costantiniana cfr. C. DUPONT, *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV siècle. Les personnes*, Lille, 1937, pp. 134 ss.; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., pp. 39 ss.; B. BIONDI, "Aduvare pauperes et in necessitatibus positos", in *Jus*, 3, 1952, p. 239 (poi in B. BIONDI, *Scritti giuridici*, I, Milano, 1965, p. 643); F. AMARELLI, "Vetustas Innovatio". Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino, Napoli, 1978, pp. 123 ss.; G. PUGLIESE, *Istituzioni di diritto romano* cit., pp. 182 ss.; M. BIANCHINI, *Provvidenze costantiniane a favore di genitori indigenti: per una lettura di CTh 11, 27, 1-2*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 20, 1984-85, pp. 23 ss. (ora in M. BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, pp. 466 ss.); J. EVANS-GRUBBS, "Munita coniugia": The Emperor Constantine's Legislation on Marriage and Family, Ann Arbor, 1990, pp. 179 ss.; F. ELIA, *L'alienatio liberorum in età imperiale: problemi sociali e interventi normativi*, in *Quaderni catanesi di cultura classica e medievale*, 4-5, 1992-1993, pp. 385 ss.; W.V. HARRIS, *Child-Exposure in the Roman Empire*, in *Journal of Roman Studies*, 84, 1994, p. 20; G. CECCONI, *Governo imperiale e élites dirigenti nell'età tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como, 1994, pp. 129 ss.; E. HERRMANN-OTTO, *Causae liberales*, in *Index*, 27, 1999, p. 156 nt. 34; C. LORENZI, *Si quis a sanguine cit.*, pp. 33 ss.; R. MARTINI, *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, F. Sini-P. P. Onida (a cura di), Torino, 2003, pp. 183 ss.; C. CORBO, *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V secolo d.C.)*, Napoli, 2006, pp. 40 ss.; I. CAO, *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova, 2010, pp. 169 ss.; D. VERA, *Una carità razionale: provvedimenti di carestia e finanza pubblica nel Tardo Impero*, in *Koinonìa*, 36, 2012, pp. 173 ss.; C. CORBO, *Potere politico e infanzia disagiata: dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione tardoantica*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 Settembre 2013*, P. L. Dall'Aglio-C. Franceschelli-L. Maganzani (a cura di), Bologna, 2014, pp. 251 ss.; G. PAPA, 'Pueri alimentari' e soluzioni normative (secc. II-IV d.C.), in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, pp. 32 ss.

Il testo allude ad una pratica che, pur manifestandosi concretamente nell'atto dell'assassinio, assolve ad una finalità differente, se raffrontata all'esercizio del *ius vitae ac necis* quale affermazione della potestà paterna in ottica educativo-punitiva.

Invero, la cancelleria imperiale illustra le ragioni sociali sottese alle frequenti uccisioni della prole. La miserabile condizione patrimoniale non consente il sostentamento dei figli, persuadendo i *parentes* alla scelta estrema della loro uccisione (*Si quis parens adferat subolem, quam pro paupertate educare non possit, nec in alimentis nec in veste inertienda tardetur, cum educatio nascentis infantiae moras ferre non possit*).

Pertanto, la costituzione predispone un programma di soccorso finalizzato al supporto delle famiglie indigenti, ordinando la riscossione delle somme necessarie dal *fiscus* e dalla *res privata* (*Ad quam rem et fiscum nostrum et rem privatam indiscreta iussimus praeberere obsequia*).

Affatto peculiare è l'esordio della disposizione, il quale, elencando gli strumenti materiali adoperabili per l'efficace pubblicità della *lex*, è indicativa in misura accentuata dello stato di emergenza (*Aereis tabulis vel cerussatis aut linteis mappis scribta per omnes civitates Italiae proponatur lex*)⁵⁵.

Intimamente correlato alle direttive di CTh. 11, 27, 1 appare un'altra costituzione emanata a Roma nel 322 dallo stesso Costantino:

CTh 11, 27, 2 IMP. CONSTANTINVS A. MENANDRO. *Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus. Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei*

⁵⁵ Già J. GOTHOFREDUS, *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, IV, Lugduni, 1665, p. 189, notava la singolarità del richiamo all'elenco dei materiali che sarebbero stati utilizzati per la diffusione del testo normativo. Vd. anche M. A. DE DOMINICIS, *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero. (Subscriptiones mutilae di cc. Imperiali e loro ricostruzione. Trasmissione di cc. dal luogo di emissione alle località d'arrivo ed il calcolo del tempo impiegato dalle cc.)*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 83, 1950, pp. 315 ss.; M. SARGENTI, *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, Roma, 2002, pp. 33 ss.; S. PULIATTI, *Le costituzioni tardo-antiche: diffusione e autenticazione*, in *Studia ed Documenta Historiae et Iuris*, 74, 2008, pp. 99 ss.;

familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem. Abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus. DAT. PRID. NON. IVL. ROM(AE) PROBIANO ET IVLIANO CONSS.

Lo scopo perseguito dal provvedimento può essere individuato, ancora una volta, nel tentativo di fronteggiare lo stato d'indigenza che angustia la popolazione provinciale, precludendo ai genitori di curare i propri figli (*Provinciales egestate victus atque alimoniae inopia laborantes liberos suos vendere vel obpignorare cognovimus*). L'elargizione di proventi in denaro *per fiscum* e la distribuzione di grano per il tramite dei funzionari a ciò preposti appare la soluzione concretamente idonea a mitigare la disagiata condizione di *extrema paupertas* (*Quisquis igitur huiusmodi repperietur, qui nulla rei familiaris substantia fultus est quique liberos suos aegre ac difficile sustentet, per fiscum nostrum, antequam fiat calamitati obnoxius, adiuvetur, ita ut proconsules praesidesque et rationales per universam Africam habeant potestatem et universis, quos adverterint in egestate miserabili constitutos, stipem necessariam largiantur atque ex horreis substantiam protinus tribuant competentem*).

Si ravvisa, dunque, un certo parallelismo tra CTh 11, 27, 1 e CTh 11, 27, 2. La drammaticità dello spaccato sociale determina anche la popolazione provinciale alla commissione di atti cruenti perpetuati nei riguardi dei figli, che sollecita, anche in questo caso, la predisposizione di un pubblico sistema di sovvenzioni a favore delle famiglie indigenti⁵⁶.

⁵⁶ Secondo C. CORBO, *Traiano e gli Alimenta: profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 12, 2019, p. 42, nt. 43, il ricorso alla *res privata* presente in CTh. 11, 27, 1 e non anche in CTh. 11, 27, 2, potrebbe essere interpretato come segno di una particolare attenzione di Costantino per

Tuttavia, il fenomeno che ci si propone di debellare attraverso CTh 11, 27, 2 riguarda la proliferazione della vendita e della dazione in pegno dei figli, una scelta meno estrema rispetto all'assassinio, ma egualmente produttiva di conseguenze nefaste⁵⁷.

Particolarmente densa di significato si rivela la chiusa del provvedimento: *abhorret enim nostris moribus, ut quemquam fame confici vel ad indignum facinus prorumpere concedamus*, ponendo in evidenza la contrarietà della pratica ai *mores*, in modo non casuale qualificata con la locuzione *indignum facinus*.

I mutamenti giuridici relativi alla *patria potestas*, che vanno ad incidere sulla praticabilità dei massimi poteri tradizionalmente riconosciuti al *pater*, possono essere carpitati solo con un necessario riferimento al quadro sociale al cui interno le singole riforme si inscrivono. L'evoluita ideologia dei rapporti familiari, che vale a ridimensionare il ruolo del *pater familias* su un piano generale, va a coniugarsi con il preoccupante problema sociale della *paupertas*.

Oltretutto, il carattere emergenziale della situazione comune al territorio italico ed alla realtà provinciale provoca un grave disordine anche nel quotidiano decorso dei rapporti familiari, inducendo i genitori a disimpegnarsi delle proprie responsabilità ricorrendo all'abbandono la prole.

Del resto, anche le fonti patristiche offrono un importante contributo ricostruttivo, illustrando la drammaticità dello scenario sociale.

L'analisi complementare del pensiero dei Padri della Chiesa potrebbe rivelarsi un prezioso ausilio, evidenziando le diverse angolazioni attraverso cui si volge lo sguardo alla medesima problematica.

Anzitutto, particolarmente esplicativo appare il severo giudizio espresso da Lattanzio in merito alla pratica della esposizione dei figli:

l'Italia e, quindi, di una sua maggiore disponibilità nei confronti delle popolazioni italiane. Cfr. anche M. BIANCHINI, *Temi e tecniche* cit., pp. 475 ss.

⁵⁷ Nel testo non si parla, come in CTh. 11, 27, 1 di *nascentis infantiae*, ma genericamente di *liberi*. In tal senso M. BIANCHINI, *Temi e tecniche* cit., pp. 23 ss., afferma che con ogni probabilità si trattava non di neonati o bambini di tenera età, ma fanciulli più grandi in grado di prestare servigi presso le famiglie alle quali venivano ceduti.

Lact. Div. Inst. 6, 20, 24-25: *Ergo ne illud quidem concedi aliquis existimet, ut recens natos liceat oblidere, quae vel maxima est impietas; ad vitam enim Deus inspirat animas, non ad mortem. Verum homines, ne quod sit facinus, quo manus suas non polluant, rudibus adhuc et simplicibus animis abnegant lucem non a se datam. Expectet vero aliquis ut alieno sanguini parcant, qui non parcant suo: sed hi sine ulla controversia scelerati et iniusti. Quid illi, quos falsa pietas cogit exponere? Num possunt innocentes existimari, qui viscera sua in praedam canibus obiiciunt, et quantum in ipsis est, crudelius necant, quam si strangulassent? Quis dubitet, quin impius sit, qui alienae misericordiae locum tribuit? qui etiamsi contingat ei, quod voluit, ut alatur, addixit certe sanguinem suum, vel ad servitutem, vel ad lupanar. Quae autem possint, vel soleant accidere in utroque sexu per errorem, quis non intelligit? quis ignorat? Quod vel unius Oedipodis declarat exemplum, duplici scelere confusum. Tam igitur nefarium est exponere, quam necare. At enim parricidae facultatum angustias conqueruntur; nec se pluribus liberis educandis sufficere posse praetendunt: quasi vero aut facultates in potestate sint possidentium, aut non quotidie Deus ex divitibus pauperes, et ex pauperibus divites faciat. Quare si quis liberos ob pauperiem non poterit educare, satius est, ut se ab uxoris congressione contineat, quam sceleratis manibus Dei opera corrumpat.*

Il retore dichiara che l'atto di esposizione di un neonato rappresenta un gesto empio e contrario ai precetti cristiani, poiché Dio conduce le anime alla vita, non alla morte. L'abbandono del figlio in nulla differisce dalla sua diretta uccisione, *tam igitur nefarium est exponere quam necare*. La disperazione dei genitori, qualificati come parricidi, per la carenza delle risorse necessarie all'allevamento della prole, non giustifica la commissione di un delitto.

A tal proposito, il retore propone una peculiare soluzione. L'uomo conscio della impossibilità di curare i figli per causa delle sue modeste finanze dovrà

rinunciare all'intimità con la coniuge. L'astensione da rapporti carnali avrebbe, infatti, scongiurato la pratica di azioni empie.

Pregno di significato si rivela anche un passo di un'omelia di Ambrogio, contenuto nella raccolta *Hexaemeron*:

Ambr. *Hexaem* 5, 18, 58: ...*Ipsae quoque divites, ne per plures suum patrimonium dividatur, in utero proprios necant fetus, et parricidalibus succis in ipso genitali alvo pignora sui ventris extinguunt, priusque aufertur vita, quam tradatur.*

Il divario sociale che si frappone tra i ceti privilegiati, possessori d'oro e i poveri determina un singolare paradosso. I *pauperes* sono costretti all'abbandono dei propri figli; per converso, le classi abbienti ricorrono all'aborto, così impedendo una suddivisione eccessiva del patrimonio tra i futuri aspiranti eredi⁵⁸.

Merita poi particolare attenzione un ulteriore brano, ancora di Ambrogio:

Ambr., *De Tobia*, 8, 29-30: *Vidi ego miserabile spectaculum, liberos pro paterno debito in auctionem deduci, et teneri calamitatis heredes, qui non essent participes successionis; et hoc tam immane flagitium non erubescere creditorem. Instet, urget, addicit. Mea, inquit, nutriti pecunia, pro alimonia servitium recognoscant pro sumptu licitationem subeant. Agitetur hasta de pretiis singulorum. Non immerito hasta agitur, ubi caput quaeritur: non immerito ad auctionem pervenitur, ubi sors poscitur.*

⁵⁸ V. VUOLANTO, *Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World*, in *Ancient Society*, 33, 2003, p. 206, afferma: "Exposure of the newborn children was a survival strategy for families in response to economic and personal crises".

Per un approfondimento sulla posizione giuridica del concepito si rimanda a P. FERRETTI, *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008, pp. 5 ss.

Haec est feneratoris inhumanitas, haec debitoris stultitia, ut filiis quibus non relinquit pecuniam, libertatem auferat, pro testamento chirographum dimittat, pro emolumento haereditatis syngrapham obligationis. Quid sibi vult paterni in liberos scriptura maledicti, ubi nulla est impii offensa peccati? An potest durius aliquod esse maledictum, graviusque servitium? Et illa saepe post mortem habet defunctus compendia, quod non spectat miseras filiorum. Vendit plerumque et pater liberos auctoritate generationis, sed non voce pietatis: ad auctionem pudibundo vultu miseros trahit dicens: Solvite, filii, gulae meae sumptum, solvite paternae mensae praetium: vomite quod non devorastis, reddite quod non accepistis; hoc meliores, quod vestro pretio redimitis patrem, vestra servitute paternam emitis libertatem.

Il vescovo deplora il *miserabile spectaculum* della compravendita dei figli descrivendo accuratamente lo scenario a cui egli ha tristemente assistito: l'asta dei *liberi*, la scelta compiuta dal compratore in ordine alla merce, la pattuizione del prezzo da corrispondere.

Haec est feneratoris inhumanitas, haec debitoris stultitia. L'emblematica locuzione consente di carpire il giudizio di valore espresso dal Padre della Chiesa, che definisce disumana la condotta del compratore, folle quella del venditore.

A fronte di una prassi a tal punto aberrante l'intransigenza del pensiero del vescovo non giustifica alcuno dei partecipanti.

Ebbene, la miserabilità dello spaccato sociale, quale emerge dalla lettura parallela delle *leges* costantiniane e delle fonti patristiche, offre un importante spiraglio per la comprensione ulteriore delle trasformazioni giuridiche che investono la *patria potestas* nell'epoca storica che stiamo considerando. L'insieme delle facoltà considerate, fino a poco tempo prima, espressione della suprema autorità paterna nel segno dell'autonomia conferita al *pater* nella gestione dei rapporti familiari sono, in qualche misura, strumentalizzate dai genitori indigenti per ovviare al problema dell'impossibilità di allevare la prole.

La tensione sottesa alle costituzioni costantiniane emerge in modo manifesto nella lettera di ogni singola disposizione.

La precisazione della *ratio legis* con un significativo riferimento allo spaccato sociale, la puntuale indicazione dei beneficiari degli interventi assistenziali, la discrezionalità concessa ai funzionari in merito alle modalità operative con cui procedere alla sovvenzione, l'elencazione degli strumenti di pubblicità utilizzati per la più ampia diffusione del testo legislativo, costituiscono un prisma rivelatore della particolare drammaticità della situazione sociale.

L'inquietudine provocata dallo stato di emergenza contraddistingue anche gli scritti patristici. Tuttavia, i Padri della Chiesa, pur consci della condizione di indigenza che sollecita i *parentes* all'abbandono dei figli, non esitano a dichiararli meritevoli di riprovazione morale, persino colpevolizzandoli per essersi uniti in rapporti carnali con le mogli.

Stando così le cose, la uniformità dei precetti imperiali e patristici che si estrinseca nella comune intenzione di condannare e di non giustificare una siffatta esecrabile prassi, potrebbe in astratto indurre a considerare la legislazione di Costantino influenzata dai precetti cristiani.

Per converso, bisogna considerare i molteplici fattori che vengono in rilievo ed il contesto sociale che giustifica l'introduzione dei provvedimenti.

Il divario sociale che separa i ricchi possessori d'oro e i *pauperes*, vittime di una innovativa politica economica che introduce il *solidus aureus* come sistema di scambio monetario, le disastrose conseguenze che discendono da un sistema che vincola i figli allo svolgimento delle mansioni esercitate dai genitori rappresentano solo alcune delle cause che hanno, nel corso del tempo, contribuito ad incrementare un profondo disagio sociale.

Questi dati andrebbero, inoltre, corredati con le specifiche dinamiche ascrivibili ai territori a cui la legislazione di Costantino si rivolge.

Anzitutto l'Italia, luogo di scontri per la conquista del potere imperiale, con le inevitabili conseguenze di dispendio di risorse economiche, di spargimenti

di sangue, di conflitti politici che progressivamente hanno contribuito a determinare il degrado della qualità della vita degli abitanti.

In secondo luogo, l'Africa, vittima di una stringente politica tributaria imposta da Massimino e terreno di acerrime lotte religiose propuginate dai donatisti. La considerazione del retroterra sociale rappresenta un *passepourtout* che apre gli sbocchi ad ulteriori riflessioni sulle motivazioni sottostanti la politica legislativa. Difatti, al susseguirsi di eventi distruttivi sul piano politico-sociale corrisponde, quale inevitabile conseguenza, un fenomeno di calo demografico che potrebbe rappresentare un'ulteriore valida ragione a cui ricondurre la *ratio* delle *constitutiones* costantiniane. L'evento di particolare problematicità riguarda tanto il territorio italico quanto quello provinciale e significativamente compromette la consistenza quantitativa sia delle classi sociali più abbienti sia di quelle meno facoltose.

Per questi motivi, il divieto di uccisione e di esposizione di *infantes* e la sua espressa configurazione alla stregua di *crimen parricidii* potrebbe essere interpretato alla stregua di un tentativo di risoluzione dell'incessante calo demografico artefice, a sua volta, di una *deminutio in peius* della produttività dell'impero sotto il profilo lavoristico, oltre che amministrativo e militare.

In sostanza, anche ragioni di tutela dell'interesse pubblico sottostanno alle innovazioni legislative.

D'altro canto, è proprio all'interno di questo articolato contesto sociale che si inserisce la successiva produzione legislativa costantiniana, in tema di *ius vendendi* e di *ius exponendi*. Difatti, l'azione di soccorso prospettata dall'imperatore nelle due costituzioni analizzate non sarebbe stata in grado di risolvere una problematica di così significativa gravità che, al contrario, attanaglia la società in modo sempre più virulento, determinando un paradossale incremento del fenomeno di vendita ed uccisione di infanti.

La complessa successiva vicenda legislativa riguarda la problematica concernente lo *status* degli infanti venduti e la disciplina dei diritti spettanti al compratore.

Costantino interviene nuovamente in materia nel 329 con una *lex data* a Serdica il 18 agosto e accolta in:

CTh 5, 10, 1 IMP. CONSTANT(INVS) A. ITALIS SVIS. *Secundum statuta priorum principum, si quis a sanguine infantem quoquo modo legitime conparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem: ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat. Qui enim pretium conpetens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat: poenae subiciendis his, qui contra hanc legem venire temptaverint.* DAT. XV KAL. SEPTEMB. SERDICAE CONSTANTINO A. VIII ET CONSTANTINO CAES. IIII CONSS.

L'imperatore, dopo aver dichiarato la spettanza del diritto di proprietà spettante all'acquirente di un infante, riconosce l'inedita facoltà della libertà di determinazione della condizione giuridica da attribuire al neonato, prescindendo da valutazioni inerenti al suo *status quo ante* (*Secundum statuta priorum principum, si quis a sanguine infantem quoquo modo legitime conparaverit vel nutriendum putaverit, obtinendi eius servitii habeat potestatem*).

In seguito, la *lex* dichiara che se il venditore, dopo un certo numero di anni, ne rivendichi la libertà o intenda riaffermare la sua potestà sul figlio venduto, dovrà corrispondere in sua vece un altro uomo o, in alternativa, sarà costretto a devolvere una somma di danaro pari al suo valore attuale (*ita ut, si quis post seriem annorum ad libertatem eum repetat vel servum defendat, eiusdem modi alium praestet aut pretium, quod potest valere, exsolvat*).

Difatti, colui il quale ha pagato il prezzo pattuito, sulla base di quanto stabilito all'interno di un regolare contratto di compravendita redatto per iscritto, matura un diritto pieno ed esclusivo al punto da potere a sua volta vendere quanto

legittimamente comperato, anche per estinguere un eventuale debito (*Qui enim pretium competens instrumento confecto dederit, ita debet firmiter possidere, ut et distrahendi pro suo debito causam liberam habeat*).

Il testo si conclude con la previsione di una pena non meglio specificata per chiunque avesse tentato di contravvenire alle disposizioni (*poenae subiciendis his, qui contra hanc legem venire temptaverint*).

Chiarito il significato letterale della costituzione, è necessario evidenziare gli aspetti contraddittori della disciplina.

Merita, anzitutto, attenzione la circostanza della dichiarazione di liceità della pratica della vendita dei figli, stabilendo, in aggiunta, la possibilità per l'acquirente di legittimare la riduzione in schiavitù di infanti *ingenui*⁵⁹.

La disposizione stravolge i connotati essenziali del sistema giuridico, in primo luogo per ciò che riguarda la innovativa previsione della liceità della vendita dei *filii familiarum*.

Il sistema normativo appare intricato in misura maggiore considerando la possibilità riconosciuta al *pater* biologico di ripristinare il vincolo potestativo sul figlio venduto, previo pagamento di un'idonea somma di denaro.

Strettamente correlata alla costituzione appare un'altra *lex*, emanata a Costantinopoli il 17 aprile del 331 ed indirizzata al prefetto del pretorio Ablavio⁶⁰:

CTh. 5, 9, 1 IMP. CONSTANTINVS A. AD ABLAVIUM P(RAEFECTVM) P(RAETORI)O. *Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc*

⁵⁹ P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano* cit., p.27, afferma che “il compratore acquista un diritto ch'è detto *firma possidere*: secondo la terminologia di quest'epoca, dovrebbe trattarsi della proprietà... L'acquisto della proprietà significa, per chi è venduto, riduzione in schiavitù”. Cfr. anche p. 57 nt. 244.

⁶⁰ Tra i molti che se ne sono occupati si vd. C. LORENZI, *Esposizione e politica costantiniana*, in *Rivista di Diritto Romano* (rivista online), 18, 2018, pp. 145 ss. Si rimanda, in particolare, alla p. 152-153 per ulteriore bibliografia; G. NATHAN, *Looking for children in Late Antiquity*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the Ancient Mediterranean*, L.A. Beaumont-M.Dillon-N.Harrington (a cura di), Abingdon-New York, 2020, pp. 134 ss.

est sive filium sive servum eum esse maluerit: omni repetitionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint. DAT. XV KAL. MAI. CONSTANTINOPOLI BASSO ET ABLAVIO CONSS.

La disposizione si propone lo scopo di delineare la disciplina giuridica della pratica della esposizione e prospetta le conseguenze che scaturiscono dall'abbandono sia di infanti che di schiavi. Destinatari sono dunque tanto *patres* quanto i *domini* (*Quicumque puerum vel puellam, proiectam de domo patris vel domini voluntate scientiaque, collegerit ac suis alimentis ad robur provexerit, eundem retineat sub eodem statu, quem apud se collectum voluerit agitare, hoc est sive filium sive servum eum esse maluerit*).

L'imperatore precisa anche in questo caso la facoltà riconosciuta al *nutritor* di allevare l'esposto *sive filium sive servum*, ma al contempo vieta in modo perentorio al *pater* ed al *dominus* di avanzare eventuali pretese finalizzate al ripristino della potestà oramai perduta. Una volta esposto un figlio oppure uno schiavo, la *potestas* andrà a dissolversi in modo irreversibile (*omni repetitionis inquietudine penitus submovenda eorum, qui servos aut liberos scientes propria voluntate domo recens natos abiecerint*).

Emerge in modo particolarmente emblematico la difformità del tenore legislativo che intercorre tra CTh. 5, 9, 1 e CTh. 5, 10, 1: in contrapposizione alla facoltà riconosciuta al padre di avanzare pretese volte a riacquisire la potestà sul figlio in precedenza venduto, una simile possibilità non è egualmente dichiarata a proposito del padre espositore, ostacolando la proposizione di eventuali reclami sull'abbandonato.

Il manifesto intento sanzionatorio sotteso al rigoroso divieto di rivendica della potestà induce ad interpretare le disposizioni normative nel senso di una maggiore tutela giuridica riservata alla pratica considerata come soluzione meno estrema. La compravendita del figlio, seppur egualmente atto riprovevole,

garantisce quantomeno la sopravvivenza dell'infante; per converso, l'esposizione avrebbe incrementato la possibilità della morte.

L'intenzione perseguita appare potersi ravvisare nella tutela del diritto potestativo spettante al *nutritor*, vale a dire a colui che assurge ad educatore del neonato, impedendone una dipartita estremamente prematura.

Il riconoscimento di un diritto pieno ed esclusivo a favore del *nutritor*, che include finanche la libertà di trattare l'esposto come figlio oppure come schiavo, cela la matrice della politica legislativa costantiniana, la quale persegue lo scopo di salvaguardare il bene fondamentale della vita.

La complessa dinamica legislativa si rivela contraddittoria, se raffrontata ai provvedimenti in precedenza analizzati.

A tal fine, un confronto tra CTh. 11, 27, 2 e CTh. 5, 9, 1, entrambe aventi ad oggetto la vendita dei *fili filiarum*, potrebbe ancor di più evidenziare il drastico mutamento di indirizzo legislativo.

Nella prima costituzione analizzata emerge il severo giudizio di riprovevolezza nei riguardi dei *parentes* che vendono o pignorano i loro figli; la concreta azione di soccorso prospettata dall'imperatore, finalizzata al ristoro dei genitori indigenti persegue lo scopo di evitare l'incremento di una pratica definita nei termini di *indignum facinus*.

Su un piano opposto, dalla lettura del complesso delle disposizioni di CTh. 5, 9, 1 appare evidente l'urgenza di fronteggiare un dilemma sociale irreversibile, la risoluzione del quale avrebbe comportato la successiva accettazione della compravendita dei *fili familias*.

Il mutamento della politica di base alla normativa costantiniana con il conseguente obiettivo di salvaguardare il valore della vita andrebbe ascritto anche al fenomeno di diminuzione della popolazione, tanto italica quanto provinciale che, a sua volta, avrebbe provocato nefaste conseguenze sulla produttività dell'impero.

Le considerazioni inerenti alla tutela di interessi pubblici vanno corredate a riflessioni di natura etica in relazione ad un fenomeno distruttivo dei valori familiari.

La locuzione “*abhorret enim nostris moribus*” rende testimonianza di una società evoluta. La famiglia non costituisce un insieme di individui anonimi sottoposti al dominio del *pater*, unica figura di rilievo; essa, nel comune sentimento sociale, comincia ad essere percepita come un complesso di persone dotate di propria autonomia e specificità, sulla scia di un progressivo ribaltamento, prima sociale poi giuridico, che appare cominciare in tempi antecedenti il riconoscimento della religione cristiana e che comporta importanti novità anche sul piano giuridico, prima tra tutte la sempre maggiore ingerenza del potere pubblico in materia di regolamentazione della potestà paterna.

Questi fattori vanno ad incidere sulla creazione di un rigoroso apparato sanzionatorio volto ad impedire al padre abusi di potere nei riguardi dei suoi sottoposti.

Del resto, le fonti patristiche analizzate si pongono su un piano opposto rispetto alla produzione normativa. La prospettiva dei Padri della Chiesa è interamente circoscritta nel perimetro dei precetti religiosi, in virtù dei quali è inconcepibile che il padre possa disporre dei propri figli. La pratica è ripugnante anche alla luce di un contesto di estrema povertà. La vendita del figlio, dunque, è gesto empio e contrario ai divini precetti cristiani. In nulla essa differisce dalla materiale uccisione del figlio.

CAPITOLO II

LA MATER

SOMMARIO: 1. I *bona materna* – 2. La concezione cristiana della figura materna – 3. La tutela della *voluntas matris* in età severiana – 4. I *bona materna* e l'influenza del diritto ellenistico – 5. L'esclusione dalla successione materna dei figli nati da contubernio

1. I *BONA MATERNA*

Le irrompenti trasformazioni che, di volta in volta, vanno a scalfire il contenuto essenziale della *potestas* paterna comportano, di riflesso, un progressivo mutamento della configurazione della famiglia nel suo insieme considerata. Le innovazioni che affiorano dal complesso delle costituzioni sinora analizzate costituiscono, infatti, il risultato ultimo di una legislazione che abbandona progressivamente il proposito di tutelare unicamente la figura paterna, allargando il suo campo di applicazione al fine di salvaguardare gli interessi di ciascun componente del nucleo familiare.

Il mutamento in radice che investe la struttura della famiglia comporta pertanto la necessità, ai fini di una più compiuta ricostruzione, di esaminare le principali trasformazioni giuridiche che riguardano gli altri protagonisti della *familia romana* e di porre l'accento in particolare sulla loro innovativa configurazione alla luce delle novità legislative cui si assiste.

Anzitutto, può essere emblematico ricordare una costituzione emanata dall'imperatore Costantino che, in modo particolarmente simbolico, inaugura il titolo 8, 18 del Codice Teodosiano, *De maternis bonis et materni generis et cretione sublata*. Il provvedimento introduce novità giuridiche dense di significato, nella misura in cui appare improntato ad una stringente tutela della figura materna con riguardo alla realizzazione delle disposizioni di ultima volontà da questa promananti:

CTh. 8, 18, ¹⁶¹ IMP. COSTANTINVS A. CONSULIBVS, PRAETORIBVS, TRIBVNIS PLEBIS, SENATVI SALVTEM DICIT. *Placuit salva reverentia et pietate sacris nominibus debita, ut potestas quidem et ius fruendi res liberorum suorum in sacris constitutorum in maternis dumtaxat facultatibus penes patres maneat, destituendorum autem liberorum eis licentia derogetur. Cesset itaque in maternis dumtaxat successionibus commentum cretionis et res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate adque dominio, ut fruendi pontificium habeant, alienandi eis licentia derogetur. Nam maternum patrimonium, quod filiis in potestate constitutis obvenerit, cum patre mortuo sui iuris fuerint, praecipuum habere eos et sine cuiusquam consortio placuit. Quod si pater suum filium patremfamilias videre desiderans eum emancipaverit, repraesentare ei maternam debebit substantiam, ita ut filius accepto munere libertatis reique suae dominus*

⁶¹La costituzione è ripresa nel *Corpus Iuris Civilis* in C. 6, 60, 1. La data è incerta; i dati contenuti nella *subscriptio* non offrono garanzie di certezza dal punto di vista cronologico. Il riferimento al *praefectus urbi* Vettio Rufino (che ricoprì la magistratura tra il 315 ed il 316) farebbe propendere per una sua collocazione temporale nel 315; tuttavia, la menzione del consolato di Costantino e Licinio induce a ritenere che il provvedimento sia stato emanato nel 319. Sulla questione vd. O. SEEK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. Chr.*, Stoccarda, 1919, p. 59; G. ARCHI, *Contributo alla critica del Codice Teodosiano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris* 2, 1936, pp. 50 ss (ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, pp. 1716 ss); E. VOLTERRA, *Il senatoconsulto Orfiziano e la sua applicazione in documenti egiziani del III d.C.*, in *Atti del XI convegno internazionale di papirologia*, Milano, 1966, pp. 574 ss.; C. CASTELLO, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'inscriptio e della subscriptio di CTh. 8.8.1*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, II convegno internazionale*, Perugia, 1975, p. 33; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive dell'ultimo trentennio*, in *Atti del I convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Perugia, 1975, pp. 247 ss.; J.D. HARKE, *Utilitas Constantiniana* cit., p. 103.

effectus, ne videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa parenti offerat, aestimatione, si res dividi coeperint, bonorum virorum arbitrio permittenda, quam tertiam alienare quoque pater, si hoc maluerit, habebit liberam potestatem. Ante emancipationem autem parentes, penes quos maternarum rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere et quod iure filiis debetur in examine poscere et sumptus ex fructibus inpigre facere et litem inferentibus resistere adque ita omnia agere, tamquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam, ita ut, si quando rem alienare voluerint, emptor vel is cui res donatur observet, ne quam partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. Docere enim pater debet proprii iuris eam rem esse quam donat aut distrahit; et emptori, si velit, sponsorem aut fideiussorem licebit accipere, quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus. DAT. XV KAL. AVG. AQVIL(EIAE), RECITATA APVT VETTIVM RVFINVM P(RAEFECTUM) VRBI IN SENATV NON. SEPT. CONSTANTINO A.V. ET LICINIO C. CONSS.

Il provvedimento in esame si rende difatti portavoce di una riforma del sistema successorio degna di nota, predisponendo un'innovativa disciplina intesa a regolamentare in modo compiuto il trasferimento *mortis causa* di quell'insieme delle sostanze economiche appartenenti alla madre e da quest'ultima devolute ai figli, i *bona materna*. La vistosa alterazione dei principi regolatori dei rapporti successori si riscontra in modo particolarmente tangibile nel categorico divieto imposto al *pater familias* di disporre di quei cespiti patrimoniali materni destinati ai figli impuberi non emancipati: il padre, contrariamente al previgente sistema successorio, non maturerà alcun automatico diritto di proprietà con riguardo alle sostanze economiche materne, ma gli sarà riconosciuta unicamente una facoltà di fruizione (*res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate atque dominio, ut fruendi pontificium habeant, alienandi eis*

licentia derogetur), peraltro al solo scopo di salvaguardare la consistenza del patrimonio materno in vista di una successiva e definitiva attribuzione al beneficiario della successione (*Parentes [...] omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere*).

Viene in seguito precisato che l'attività di custodia, esercitata al fine di tutelare ed eventualmente, lì dove possibile, incrementare il valore economico dei *bona materna*, deve essere condotta con particolare premura e, volendosi scongiurare un atteggiamento di negligenza, non viene riservata in proposito discrezionalità alcuna, specificandosi in modo dettagliato le attività di cui il *pater* sarà onerato. Nello specifico il riferimento ricade sul dovere di adire l'autorità giudiziaria in caso di turbative da parte di terzi e sull'accollo del complesso delle spese economiche indispensabili per la custodia del patrimonio materno (*quod iure filiis debetur in examine poscere et sumptus ex fructibus inpigre facere et litem inferentibus resistere adque ita omnia agere*)

Una volta emancipato il figlio, spettando a partire da quel momento la proprietà dei cespiti patrimoniali in linea diretta all'interessato, il padre avrà diritto, *muneris causa*, alla terza parte del patrimonio custodito, della quale potrà considerarsi a tutti gli effetti legittimo proprietario (*Quod si pater suum filium patremfamilias videre desiderans eum emancipaverit, repraesentare ei maternam debebit substantiam, ita ut filius accepto munere libertatis reique suae dominus effectus, ne videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa parenti offerat*)⁶².

Il contenuto della costituzione sarà ribadito in modo pedissequo in un'altra disposizione emanata ancora da Costantino nel 319⁶³:

⁶² Sull'obbligo di corrispondere al *pater* la terza parte del patrimonio materno *muneris causa* si veda la monografia di D. DALLA, *Praemium emancipationis*, Milano, 1983, pp. 1 ss.;

⁶³ Il medesimo contenuto sostanziale riproposto in altro provvedimento legislativo ha suscitato un dibattito, con particolare riferimento all'unico elemento di divergenza tra le due costituzioni che riguarda la *cretio*, abolita formalmente in CTh. 8, 18, 1 e riproposta in CTh. 8, 18, 2. In particolare, vd. O. GRADENWITZ, *Beiträge zum Codex Throdosianus*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, 37, 1916, p. 91, nt. 1; G. ARCHI, *Contributo alla critica del Codice Teodosiano* cit., p. 41; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., p. 260; C. CASTELLO, *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio* cit., pp. 46 ss; B. BIONDI, *Degenerazione della cretio ed accettazione espressa non formale*, in *Studi Solazzi*, Napoli, 1948, pp. 85 ss; F. LA ROSA, *Accettazione ed acquisto dell'eredità materna attraverso il*

CTh. 8, 18, 2 IMP. CONSTANTINVS A. IVLIO SEVERO. *Cum ad patrem aliquid ex materna successione interposita cretione pervenerit et ad liberos maternarum rerum successiones defluxerint, ita eas haberi placet in parentum potestatem, ut dominium tantum possessionis usurpent, alienandi vero licentiam facultatemque non habeant, ut, cum aetates legitimae liberorum ad emancipationem parentes invitaverint et patresfamilias videre liberos suos voluerint, tertiam partem maternorum bonorum eis filii tamquam muneris causa offerant; quam si suscipiendam patres putaverint, faciendae divisionis arbitrium permitti oportebit iustitiae bonorum virorum, per quos facta divisione tertiam partem oblatam parentes ita accipient, ut alienandae quoque eius partis habeant facultatem, si modo ullus potuerit inveniri, cui placeat hanc amplecti licentiam, cum omni modo filios conducat adniti, ut pio sedulitatis affectu mereantur accipere eam, quam patribus dederint, portionem.* DAT. VII ID. SEPT. MED(IOLANO), ACC. NON. OCT. CONSTANTINO A.V. ET LICINIO CAES. CONSS.

In ambedue le costituzioni è possibile constatare alcuni degli inediti principi regolatori che vanno a determinare una disciplina innovativa dei rapporti familiari. La dissoluzione del carattere assoluto ed inderogabile della *potestas* paterna, il correlativo *officium* imposto al *pater* di preservare la solidità patrimoniale dei *bona materna*, il riconoscimento di una maggiore autonomia giuridica al *filius*, immediatamente ravvisabile nella prerogativa della proprietà sui beni a lui devoluti dalla madre, rappresentano solo parte degli irrompenti mutamenti che emergono dalla lettura congiunta delle costituzioni.

Teodosiano, in *Annali Catania* 4, 1950, p. 379, nt. 21; V. ARANGIO RUIZ, *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1960, p. 554, nota 2.; P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in *Iura*, 29, 1978, p. 58.

Del resto, la stessa introduzione della categoria giuridica dei *bona materna* è indice di una svolta significativa con riguardo ai rapporti successori intercorrenti tra madre e figli, implicando una inequivocabile volontà di esclusione del padre dall'asse ereditario.

La principale conseguenza provocata dalle *leges* costantiniane è ravvisabile nella definitiva ed irreversibile “frantumazione dell'unità patrimoniale” della famiglia di cui il padre era stato, sino ad allora, il solo titolare⁶⁴. Per converso, alla luce delle novità legislative, egli è relegato al margine di un rapporto successorio diretto tra *mater* e *fili* e non figura quale unico possibile detentore del patrimonio familiare. Questi principi saranno ribaditi ancora in un altro provvedimento legislativo emanato ancora da Costantino nel 334:

CTh. 8, 18, 3 IMP. CONSTANTINVS A. AD SEVERUM COM(ITEM) HISPANIARVM. *Insinuat* est quosdam patres principalis coniugii copulatione destitutos in perniciem filiorum ultra misericordiam sanguinis properare et receptis deinceps aliis matrimoniis maiorem sibi in rebus filiorum vindicare personam: qui quoniam in his usufructuarii remansisse videntur, usurpare ea ac pervertere confidunt, ut per hoc his, qui in orbitate remanserunt, nulla nec possidendi nec litigandi tribuatur occasio. Ideoque placet, ne quis pater receptis deinceps matrimoniis earum rerum, quae prioris coniugis fuerunt, sibi ius defendendum existimet nisi tutelae vice, donec minores probate aetate esse videantur. His autem moderatio nostra cuncta iubet servari adque restitui. P(RO)P(OSITA) III KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) OPTA[TO] ET PAVLINO CONSS.

⁶⁴ L'espressione appartiene alla ricostruzione che dei *bona materna* ha condotto P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, cit., Milano, 1963, pp. 137 ss, con particolare riferimento all'influenza dei diritti orientali sulla legislazione costantiniana.

La costituzione si pone in un rapporto di complementarità con le precedenti, riaffermando in modo puntuale i capisaldi della neo introdotta disciplina successoria: la mera facoltà di fruizione del *pater*, l'onere di custodia cui egli sarà tenuto ed il successivo obbligo di restituzione al figlio⁶⁵. Anche in tal caso, dunque, appare evidente la finalità di stabilire un rapporto successorio diretto tra la madre che devolve ed il figlio che riceve, senza alcuna forma di ingerenza del *pater* se non in guisa di curatore dei beni dei quali, una volta divenuto soggetto *sui iuris*, il figlio sarà unico titolare.

CTh. 8, 18, 3 fornisce altresì un indizio ricostruttivo aggiuntivo rispetto alla disciplina generale illustrata nei precedenti provvedimenti del titolo 8 del Codice Teodosiano. Il divieto di acquisizione del diritto di proprietà sulle sostanze materne è in questo caso ribadito a proposito di uno specifico fenomeno sociale che Costantino afferma essere particolarmente diffuso. Taluni padri, dopo aver contratto un successivo matrimonio, mirano a danneggiare gli interessi economici dei *fili* nati dall'unione precedente, appropriandosi con la frode dei beni materni loro destinati (*Insinuatum est quosdam patres principalis coniugii copulatione destitutos in perniciem filiorum ultra misericordia sanguinis properare et receptis deinceps aliis matrimoniis maiorem sibi in rebus filiorum vindicare personam*).

L'imperatore si premura così di ribadire rigorosamente tanto l'esclusione del padre dall'asse ereditario quanto il perentorio divieto di usurpare ciò che legittimamente spetta ai figli (*Ideoque placet, ne quis pater receptis deinceps matrimoniis earum rerum, quae prioris coniugis fuerunt sibi ius defendendum existimet nisi tutelae vice, donec minores probata aetate esse videantur*).

Particolarmente emblematica è la locuzione utilizzata con riferimento ai figli, indicati come *qui in orbitate remanserunt*, che letteralmente assume il significato di "coloro che rimasero orfani", espressione con la quale si intende sottolineare la gravità morale dell'azione fraudolenta compiuta da un padre che,

⁶⁵ Vd. P. GARBARINO, *Sulle tracce dei doveri del pater* cit. p. 388. L'autore, soffermandosi, con particolare riferimento alla costituzione, sull'analisi dei doveri imposti al padre nell'attività di custodia del patrimonio materno, ipotizza un'avvenuta assimilazione della figura del *pater* a quella del tutore.

scegliendo di sposare un'altra donna e mirando ad arricchirsi in danno dei figli, dissolve ogni tipo di legame con la famiglia di origine⁶⁶.

Ebbene, le innovazioni che affiorano dalla legislazione costantiniana sembrerebbero, ad una prima lettura, potersi ricondurre unicamente alle imponenti riforme che comportano da un lato la limitazione dell'assolutezza della *patria potestas*, dall'altro la speculare maggiore autonomia economica riconosciuta al *filius* impubere non emancipato. Trasformazioni giuridiche degne di nota, indice di un'evoluzione sociale *in itinere* dei rapporti familiari.

Molteplici sono state, non a caso, le ricostruzioni proposte aventi, quale punto di partenza, le costituzioni in esame⁶⁷. I profili talvolta problematici che

⁶⁶ Il registro linguistico utilizzato per la stesura della costituzione sembrerebbe celare toni ammonitori delle seconde nozze. Cfr., a tal proposito, una costituzione di Teodosio II e Valentiniano III del 426, la quale, procedendo ad una regolamentazione compiuta del trasferimento dei *bona materna*, sembrerebbe confermare questa ipotesi: CTh. 8, 18, 10 IMPP. THEODOSIVS ET VALENTINIANVS AA. AD SENATVM. POST ALIA Si sine liberis unus vel una moriatur e filiis et superstitem fratrem vel fratres, sororem vel sorores et patrem relinquat, sive is emancipatus sive in potestate defecerit, eius portionem, quam ex bonis maternis vel undeunde iure quaesierit, pater sine dubio consequatur iugi dominio possidendam. Quod si novercam superduxerit, ea quidem, quae filius defunctus extrinsecus adquisierat, sibi habeat pater et perpetuo iure domini possideat, bonorum vero ex matris patrimonio filio qui defunctus est quaesitorum solum usumfructum retinet, ad alios filios ex eodem matrimonio natos post eius obitum proprietate reditura. Et si ante mortem filii domum secundis nubtiis occupavit, similem causam sequatur, ut filio extrinsecus acquisita perpetuo iure possideat, maternarum autem rerum eius solum usumfructum retinet. Quod si filius filiave extantibus liberis adhuc positi in potestate defecerint, portionis eorum totius solum usumfructum morientis retinet nepotibus, id est defuncti filiis, proprietate servata. Si vero nepotes tempore mortis maternae extra avi sint potestatem, ipsi ilico in patris sui matrisve successionem vocentur. ET CETERA. DAT. VII ID. NOV. RAVENNA DD. NN. TEODOSIO XII ET VALENTINIANO II AA. CONSS. Gli imperatori regolamentano il trasferimento dei *bona materna* per il caso in cui uno dei figli sia deceduto ed i fratelli non abbiano discendenti. La costituzione afferma che la quota ereditaria del figlio defunto sarà deferita al *pater*. Ma se quest'ultimo abbia contratto seconde nozze, imponendo così ai figli una matrigna, i beni che il figlio defunto abbia acquistato dall'esterno (*extrinsecus*) andranno comunque a diretto beneficio del padre, ma egli non potrà acquisire la proprietà sui beni della prima moglie.

⁶⁷ Vd. in particolare L. MITTEIS, *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia, 1891, p. 549.; E. ALBERTARIO, *Alcune osservazioni sulla legislazione di Costantino*, in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, pp. 259 ss.; A. BISCARDI, *Studi sulla legislazione del basso impero*, 3, *La nuova proprietà*, in *Studi Senesi*, 56, 1942, p. 283; S. SIRO, *Glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 10, 1944, p. 229; G. ARCHI, *Contributo alla critica del Codice Teodosiano* cit., pp. 50 ss.; M. A. DE DOMINICIS, *Registro delle alterazioni (glossemi e interpolazioni) nelle costituzioni del Cod. Teodos. e nelle Nov. postteodos. segnalate dalla critica*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 57-58, 1953, p. 419; M. HUMBERT, *Le remariage à Rome, étude d'histoire juridique et sociale*, Milano, 1953, pp. 233 ss.; G. ARCHI, *Epitomae Gai*, Milano, 1954, pp. 47 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit., pp. 47 ss.; M. BRETONE, *La nozione romana di usufrutto*, 2, *Da Diocleziano a Costantino*, Napoli, 1957, pp. 14 ss.; A. BISCARDI, *Programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, I convegno Internazionale*, Perugia, 1975, p. 33; G. GROSSO, *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958, pp. 73 ss.; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., pp. 90 ss.; J. EVANS GRUBBS, *Women and Law in Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, Cambridge, 2002, pp. 220 ss.; C. SANFILIPPO, *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 2002,

emergono dalla loro analisi ed il grande significato della riforma di cui esse rendono testimonianza smuovono, ancor oggi, un vivo interesse della comunità scientifica, dando vita a dibattiti importanti.

In questa sede vorrei evidenziare un particolare profilo che suscita il mio interesse e che ritengo meritevole di maggiore attenzione. L'obiettivo primario che la costituzione mira a perseguire consiste infatti nella creazione di una linea di successione diretta tra madre e figlio che provoca l'esclusione del padre dalla titolarità giuridica dei beni oggetto del trasferimento *mortis causa*.

La conseguenza che ne deriva, nei termini di un'ulteriore limitazione della potestà paterna, è tanto più significativa se posta in relazione alla provenienza dei beni dei quali il padre non potrà più disporre. Questi appartengono alla madre ed è proprio la madre a deliberare in ordine alla loro destinazione ultima, lasciandoli confluire in modo diretto nella sfera patrimoniale del figlio, escludendo in radice qualsivoglia forma di ingerenza paterna.

Il dato della salvaguardia del vincolo di destinazione confitto al patrimonio materno, considerato nel contesto di una più generale operazione di stravolgimento delle dinamiche familiari e dei tradizionali ruoli attribuiti a ciascuno, potrebbe facilmente venire adombrato dalla pregnanza del mutamento che investe la posizione giuridica tanto del padre quanto del figlio.

A mio avviso, al contrario, l'ulteriore studio della tutela legislativa della *volutas matris* potrebbe offrire preziosi spunti di ricostruzione, se opportunamente

pp. 157 ss.; P. BIANCHI, *Iura-leges: un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano, 2007, pp. 108 ss.; N. E. LENSKE, *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge, 2012, pp. 218 ss.; S. LONGO, *Senatoconsultum macedonianum* cit., p. 206; G. ZANON, *La capacità patrimoniale della donna tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, 2013, pp. 5 ss.; P. O. CUNEO, *Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'Editto di Milano*, Atti della XLIV settimana di Studi Aquileiesi (30 maggio-1 giugno 2013), G. Cuscito (a cura di), Trieste, 2014, pp. 229 ss.; D. MANTOVANI, *ERC- Project Redhis: A new appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity*, in *Texte wiederherstellen. Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie*, Münster (23-24 april 2015), S. Lohsse-S. Marino-P. Buongiorno (a cura di), Stoccarda, 2017, pp. 174 ss.; K. G. C. REID, M. J. DE WAAL, R. ZIMMERMANN, *Comparative Succession Law*, 2, Oxford, 2015, p. 23; D. MANTOVANI, *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, D. Mantovani-S. Ammirati (a cura di), Pavia, 2018, p. 17 nt. 53; L. SOLIDORO MARUOTTI, S. PULIATTI, A. LOVATO, *Diritto privato romano*, Torino, 2017, p. 767; AA. VV., *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, F. Zuccotti- M. A. Fenocchio (a cura di), Torino, 2019, p. 135; J.D. HARKE, *Utilitas Constantiniana* cit., pp. 103 ss.

corredato da un'indagine ad ampio spettro volta all'approfondimento dell'insieme delle condizioni da cui scaturisce il fenomeno giuridico. Solo una compiuta operazione di ricostruzione può consentire di allargare gli orizzonti sulle ragioni che si celano al di sotto della dirompente modalità di regolamentazione dei rapporti familiari, permettendo così di addentrarci nel significato ultimo della riforma costantiniana⁶⁸.

2. LA CONCEZIONE CRISTIANA DELLA FIGURA MATERNA

Allarghiamo il nostro campo di indagine volgendo anzitutto lo sguardo alla concezione cristiana della figura materna in un'ottica strettamente comparativa, allo scopo di valutare l'eventuale consonanza tra le fonti giuridiche e quelle religiose nel senso della valorizzazione del ruolo della madre, così come è stato, talvolta, sostenuto⁶⁹.

Cominciamo con l'analisi delle fonti maggiormente significative.

È possibile notare che già a partire dal cristianesimo delle origini viene presentato un modello di madre opposto nella sua essenza a quello della tradizione giuridica romana. Sotto questo aspetto, può essere importante riferire il contenuto di un passo del Nuovo Testamento che rievoca la singolare reazione di Giuseppe, dopo che egli ebbe appreso l'inaspettata notizia della gravidanza della sua promessa sposa:

Mt. 1,18-25: Τοῦ δὲ Ἰησοῦ χριστοῦ ἡ γένεσις οὕτως ἦν. Ἐννηστευθεῖσης τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ Ἰωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν αὐτοὺς εὐρέθη ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ πνεύματος ἁγίου.

⁶⁸ Per un approfondimento sul termine “materfamilias” ed un'accurata analisi delle fonti in cui compare la voce si veda R. FIORI, *Materfamilias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano “Vittorio Scialoja”*, 105, 2011, pp. 197 ss.; Sul tema generale della ricchezza femminile vd. da ultima A. MCCLINTOCK, *La ricchezza femminile e la ‘Lex Voconia’*, Napoli, 2022, pp. 27 ss.;

⁶⁹ Vd. in particolare, B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 2, Milano, 1952, pp. 209 ss., il quale teorizza l'avvenuta equiparazione giuridica della donna all'uomo nell'età tardoantica a seguito dell'influenza cristiana sulla legislazione.

Ἰωσήφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, δίκαιος ὢν καὶ μὴ θέλων αὐτὴν ἰδειγματίσαι, ἐβουλήθη λάθρα ἀπολῦσαι αὐτήν.

ταῦτα δὲ αὐτοῦ ἐνθυμηθέντος ἰδοὺ ἄγγελος κυρίου κατ' ὄναρ ἐφάνη αὐτῷ λέγων· Ἰωσήφ υἱὸς Δαβὶδ, μὴ φοβηθῆς παραλαβεῖν Μαρίαν τὴν γυναῖκά σου, τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ πνεύματος ἔστιν ἁγίου·

τέξεται δὲ υἱὸν καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν, αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν.

τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ κυρίου διὰ τοῦ προφήτου λέγοντος·

Ἴδοὺ ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἔξει καὶ τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσιν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἑμμανουήλ· ὃ ἔστιν μεθερμηνευσόμενον Μεθ' ἡμῶν ὁ θεός.

Ἐγερθεὶς δὲ ὁ Ἰωσήφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος κυρίου καὶ παρέλαβεν τὴν γυναῖκα αὐτοῦ·

καὶ οὐκ ἐγίνωσκεν αὐτὴν ἕως οὗ ἔτεκεν υἱόν· καὶ ἐκάλεσεν τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν.

Il brano in esame simboleggia il carattere riformista del modello di famiglia cristiana nella misura in cui i ruoli attribuiti a ciascuno appaiono sovvertiti. In tal senso va sottolineato come, nel mistero della generazione di Gesù, Giuseppe non svolge alcuna funzione attiva, figurando quale mero spettatore dell'attività congiunta tra Dio ed una donna, destinata per opera divina ad essere madre del Cristo. Già questo elemento simboleggia a chiare linee l'ideologia alla base della famiglia cristiana e le sue intrinseche diversità con la famiglia romana. Rinnegando in linea di principio qualsivoglia affermazione di superiorità dell'uomo sulla donna, nel testo evangelico viene posta paradossalmente in risalto la santità di un uomo che finisce per accogliere nella sua famiglia un figlio biologicamente non suo.

Tuttavia, il dato ancor più significativo dal quale traspare un diverso modo di concepire le dinamiche familiari lo si riscontra in un momento successivo, vale a dire quello della avvenuta conoscenza della notizia della gravidanza di Maria.

Giuseppe, persuaso inizialmente dall'intuitiva convinzione di un sicuro tradimento da parte della sua promessa sposa, intende ripudiare la donna, ma in segreto, rinunciando all'esercizio di una pubblica accusa che avrebbe comportato la condanna a morte della presunta adultera. Poiché egli, si dice nel testo, δίκαιος ὢν⁷⁰.

Il messaggio escatologico che traspare dalla lettura del brano in esame è denso di significato sotto una duplice prospettiva: da un lato viene posta in risalto l'importanza della figura della donna nella sua prossima funzione di madre, essendosi resa Maria fedele esecutrice del progetto divino della ascesa di Gesù sulla terra; dall'altro Giuseppe, prima ancora di lasciarsi persuadere dall'idea dell'innocenza della donna e di aderire anch'egli, seppur passivamente, al compimento del progetto divino, esclude in radice la possibilità di denunciarla attraverso l'esercizio di una pubblica accusa che tanto la prassi quanto i dettami della religione ebraica imponevano in tali circostanze.

Il testo evangelico richiama una situazione certamente singolare, dalla quale però si intravede la rivoluzionaria concezione della famiglia secondo la religione cristiana delle origini, la cui essenza va svincolandosi dal fattore biologico per incentrarsi sull'elemento propriamente spirituale. L'adesione di Giuseppe, futuro sposo, ai dettami di quello che diventerà il cristianesimo si manifesta nell'intenzione di contravvenire ai principi della religione giudaica, per la quale sarebbe stato considerato un assurdo sociale non condannare la fanciulla, seppur per un tradimento solo sospetto⁷¹.

⁷⁰ Cfr. J. DOBRACZYNSKI, *L'ombra del padre* (Traduzione di G. Bertone Zielinski), Brescia, 1980, pp. 1 ss. L'autore effettua una ricostruzione suggestiva delle fonti evangeliche di origine sia tradizionale che apocrifa, ponendo in risalto l'innovativo ideale di famiglia del cristianesimo delle origini, il quale emerge, in particolare, dal ripudio di Giuseppe verso qualsivoglia forma di affermazione di superiorità nei riguardi di Maria e dalla consapevolezza di essere nient'altro che l'ombra del Padre.

⁷¹ Va in ogni caso precisato che il principio di una pari dignità riconosciuta tanto alla madre quanto al padre affonda le sue radici in tempi ancor più remoti. È possibile, infatti, notare che già il Vecchio Testamento

Il brano è già di per sé indicativo della differente configurazione dei rapporti familiari, contrapponendosi in modo manifesto ai ruoli assunti tanto dalla madre quanto dal padre nell'alveo della famiglia romana.

L'innovativa ideologia che emerge dalla lettura del passo evangelico trova fondamento nell'esaltazione di un modello di famiglia considerato nella sua unità che sembrerebbe disconoscere la logica gerarchica che vuole la madre indiscutibilmente sottoposta all'autorità del capofamiglia; ciascuno, sia pure esercitando un ruolo differente dall'altro, costituisce un componente essenziale della famiglia unitariamente considerata⁷².

È bene però sottolineare sin da subito che, nel corso dei secoli, questa concezione originaria dei rapporti familiari subirà un evidente ribaltamento dei suoi termini essenziali. Lo stravolgimento di questo innovativo ideale di famiglia risulta in modo manifesto dalle successive predicazioni dei Padri della Chiesa, attraverso il cui esame si ha l'occasione di rilevare come, a volte, pur all'interno dello stesso fenomeno religioso e finanche in relazione ad una medesima tematica,

getta le basi di una diversa configurazione dei rapporti tra i coniugi, rifiutando talvolta la logica della superiorità del padre sulla madre.

Honora patrem tuum et matrem tuam, ut si longaeus super terram, quam Dominus Deus tuus dabit tibi rappresenta significativamente il quarto dei comandamenti offerti da Dio a Mosè, così come si legge in *Deut. 5, 16*.

Ex. 21, 15-17: qui percusserit patrem suum aut matrem morte moriatur; qui maledixerit patri suo vel matri morte moriatur, chi colpirà il padre o la madre sarà messo a morte; chi maledirà suo padre o sua madre sia messo a morte.

Prov. 20, 20: qui maledicit patri suo et matri, extinguetur lucerna eius in mediis tenebris, chi maledice il padre e la madre vedrà spegnere la sua luce nel cuore delle tenebre.

Prov. 30, 17: oculum qui subsannat patrem, et qui despicit partum matris suae, effodiant eum corvi et torrentibus et comoedant eum filii aquilae, l'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza il parto della madre sia cavato dai corvi della valle e divorato dalle aquile.

Lev. 20, 9: qui maledixit patri suo, aut matri, morte moriatur; patri, matrique maledixit, sanguis eius sit super eum, chiunque ha maledetto suo padre o sua madre dovrà essere messo a morte; ha maledetto suo padre o sua madre: il suo stesso sangue ricadrà su di lui.

I testi biblici menzionati si rendono portavoce del singolare principio secondo cui i figli debbono mostrare rispetto alla madre non meno che al padre, gettando perciò le basi per l'equiparazione dell'importanza della funzione svolta da entrambi i genitori. Essi forniscono una preziosa testimonianza di un'idea che andava sviluppandosi di una pari dignità, all'interno della famiglia, tra il marito e la moglie e lo speculare dovere dei figli di rispettare entrambi i genitori.

⁷² Vd. B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit., pp. 1 ss., il quale sottolinea l'innovativa concezione unitaria della famiglia che va a sostituire un modello improntato ad una assoluta supremazia del *pater*, quale principale conseguenza di quella che egli definisce come trasformazione della *patria potestas* in *paterna pietas*".

gli orientamenti di pensiero possono rivelarsi oscillanti e talvolta non scevri di contraddizioni⁷³.

Proseguiamo, dunque, la nostra attività comparativa soffermando l'attenzione sulle fonti cristiane maggiormente esplicative di questo specifico aspetto.

Anzitutto San Paolo considera il quarto comandamento incentrato sull'onore cui i figli sono tenuti nei riguardi di entrambi i genitori come *mandatum primum*:

Paul. *Ad Eph. 6, 2: honora patrem tuum et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione, ut bene sit tibi, et sis logaevus super terram.*

E, in un passo contenuto nella lettera ai Galati, non manca poi di evidenziare il principio di eguaglianza tra uomo e donna:

Paul. *Ad Gal. 3, 26-29: Omnes enim filii Dei estis per fidem, quae est in Christo Jesu. Quicumque enim in Christo baptizati estis, Christum induistis.*

Non est Judaeus, neque Graecus: non est servus, neque liber: non est masculus, neque femina. Omnes enim vos unum estis in Christo Jesu.

Si autem vos Christi, ergo semen Abrahae estis, secundum promissionem haeredes.

⁷³ In particolare, segnalo il prezioso contributo di E. CANTARELLA, *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 1981, pp. 230 ss., ove l'autrice, nel suo excursus sulla condizione femminile e sulle ragioni più remote che hanno determinato profondi fenomeni di discriminazione, non manca di sottolineare l'ambiguità di fondo che regna sovrana all'interno della corrente religiosa cristiana.

Tutti, afferma il santo, sono figli di Dio, legati dalla fede in Cristo Gesù e dal sacramento del battesimo. Non deve, dunque, esservi distinzione tra Giudeo e Greco, tra schiavo e libero, né tra uomo e donna, perché tutti sono uno in Cristo.

Ancor più emblematico, ai nostri fini ricostruttivi, può essere considerato un passo tratto dalla lettera ai Corinzi:

Paul Ad Cor. 1, 7, 4-14: Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir; similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier.

Ceteris autem ego dico, non Dominus: Si quis frater uxorem habet infidelem, et haec consentit habitare cum illo, non dimittat illam; et si qua mulier habet virum infidelem, et hic consentit habitare cum illa, non dimittat virum.

Sanctificatus est enim vir infidelis in muliere, et sanctificata est mulier infidelis in fratre. Alioquin filii vestri immundi essent; nunc autem sancti sunt.

Ancora una volta viene dichiarata in linea di principio l'uguaglianza morale dei coniugi. Si sottolinea infatti il dovere che tanto la moglie, quanto il marito debbono compiere verso l'altro.

Il legame del matrimonio deve considerarsi indissolubile al punto che ciascuno dei due non potrà considerarsi padrone del proprio corpo, ma ognuno fungerà da arbitro di quello dell'altro (*Mulier sui corporis potestatem non habet sed vir; similiter autem et vir sui corporis potestatem non habet sed mulier*).

La perenne validità del vincolo coniugale non può essere messa in discussione neppure per il caso in cui uno dei due coniugi scelga di ripudiare la religione cristiana. Una simile circostanza non legittima la separazione, ma fa sorgere il dovere in capo al coniuge credente di persuadere l'altro alla conversione (*Sanctificatus est enim vir infidelis in muliere, et sanctificata est mulier infidelis in fratre*). Questi principi saranno ribaditi anche in epoca successiva dai Padri della Chiesa.

Procediamo, anzitutto, con la lettura di:

Greg. Naz. *Orat.* XXXVII. VI – *In Matth. XIX, 1-12: Quaestio haec, inquit, quam proposuisti, ad pudicitiae cultum et honorem spectare mihi videtur, responsionemque humanam et commodam postulare. Circa hanc enim plerosque male affectos cerno, ac legem eorum iniquam, nec sibi constantem. Quid enim causae fuit, cur mulierem coercerent, marito contra indulgerent, eumque liberum relinquerent? Et mulier quidem, quae improbum consilium adversus viri sui cubile suscepit, adulterii piaculo constringatur, acerbissimisque legum poenis excrucietur; vir autem, qui fidem uxori datam per adulterium violaverit, nulli supplicio obnoxius sit? Hanc legem haudquaquam probo, hanc consuetudinem minime laudo. Viri erant, qui hanc legem sanxerunt, ac propterea adversus mulieres lata est; quandoquidem et filios paternae potestati subjecerunt, infirmiores sexum incultum atque incuratum reliquerunt. Ac Deus non sic; verum: Honora patrem tuum et matrem tuam, ut bene tibi sit”, quod est primum mandatum, in pollicitationibus situm”. Et: Qui maledixerit patri vel matri, morte moriatur”. Aequae, et virtuti honorem ac praemia, et sceleri poenam constituit. Item alio loco: Benedictio patris firmat domus filiorum; maledictio autem matris eradicat fundamenta”. Legis aequabilitatem videtis. Unus viri et mulieris Creator, pulvis unus uterque, imago una, lex una, mors una, resurrectio una. Aequae ex viro et muliere procreati sumus: unum idemque parentibus debitum filii persolvendum habent.*

Gregorio Nazianzeno propone una riforma legislativa improntata al riconoscimento di una pari dignità ai coniugi in ambito familiare. Non è accettabile, a suo avviso, l’eclatante difformità di trattamento tra le due figure genitoriali, ascrivibile peraltro alla sola differenza di sesso.

Emblematico a tal proposito è il caso della commissione di adulterio: la donna che tradisce il marito sarà torturata con le più amare punizioni previste dalle leggi, ma l'uomo che ha violato la fiducia della moglie non è passibile di alcuna sanzione (*Et mulier quidem, quae improbum consilium adversus viri sui cubile suscepit, adulterii piaculo constringatur, acerbissimisque legum poenis excrucietur; vir autem, qui fidem uxori datam per adulterium violaverit, nulli supplicio obnoxius sit?*).

Hanc legem haudquaquam probo, hanc consuetudinem minime laudo. È con questa locuzione che l'autore esprime il suo assoluto disappunto tanto avverso le disposizioni legislative quanto avverso una siffatta pratica sociale.

Infine, il vescovo pone in rilievo la differenza che separa la logica del mondo da quella divina che, al contrario, riconosce pari dignità a tutti gli uomini, prescindendo da considerazioni sull'appartenenza ad un determinato sesso⁷⁴.

Ancora, merita attenzione un passo di Ambrogio contenuto nell'opera *De Virginitate*:

Ambros. *Virg.* 1, 32: *Et praeter has molestias, quamvis nubendo non peccet, contritionem tamen habebit carnis huiusmodi: graves enim partus labores, gravis creandorum et erudiendorum liberorum molestia. Quibus ante praescripsit, ne quis huiusmodi averteretur injuriis; multae enim in partus doloribus constitutae, conjugio se renuntiare dicunt: multi etiam matrimonii onera non ferentes, alieno ab uxore avertuntur affectu. Et ideo Apostolus ante praemisit: Ligatus es uxori? Noli quaerere solutionem. Et bene ait: Ligatus es; quodam enim vir et uxor nexu inter se amatorio copulantur, et quibusdam invicem sibi habentis amoris astricti sunt.*

⁷⁴ Il testo in esame è, a mio avviso, denso di significato sotto una duplice prospettiva: da un lato per ciò che riguarda l'idea della equiparazione del valore delle figure genitoriali; dall'altro per il dato in sé considerato della richiesta di una riforma avanzata dal Padre della Chiesa. Il testo fornisce, in sostanza, un interessante spunto ricostruttivo sul dialogo diretto che talvolta intercorre tra l'ordinamento statale e quello ecclesiastico.

Il vescovo di Milano esalta la figura della madre, ponendo in evidenza i dolori fisici che accompagnano il parto e la difficoltà successiva sottesa all'educazione dei figli che rendono il suo ruolo centrale all'interno della famiglia. (*Et praeter has molestias, quamvis nubendo non peccet, contritionem tamen habebit carnis huiusmodi: graves enim partus labores, gravis creandorum et erudiendorum liberorum molestia*). E non manca di ammonire quei mariti che, stanchi delle difficoltà del matrimonio, tendono ad estraniarsi dall'affetto coniugale. (*Multi etiam matrimonii onera non ferentes, alieno ab uxore avertuntur affectu*).

Il disconoscimento di una superiorità biologica dell'uomo sulla donna costituisce il *leitmotiv* del brano in esame. La madre non può essere considerata quale mero strumento di procreazione, ma, al contrario, deve esserle riconosciuta la dignità di essere umano a cui spettano diritti eguali a quelli degli uomini.

Questi precetti, pur operando su un piano strettamente religioso, pongono in luce le macroscopiche differenze che intercorrono con la configurazione giuridica della madre nella famiglia romana: lungi da qualsivoglia riconoscimento di una piena soggettività di diritto, la madre altro non era che soggetto anonimo, perennemente adombrato dalla potestà del *pater*.

Dall'analisi delle fonti patristiche esaminate sembrerebbe emergere, al contrario, il dovere che incombe in capo a ciascun membro della famiglia di rispettare la figura materna. L'esigenza di onorarla, il riconoscimento di una sua propria dignità, l'esaltazione del ruolo stesso di madre, rappresentano certamente idee innovative che in qualche misura, nel corso del tempo, avrebbero potuto comportare, quale conseguenza di un influsso a lungo termine, il riconoscimento di una più pregnante autonomia giuridica della quale la madre non aveva prima di allora beneficiato⁷⁵.

⁷⁵ B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 3, cit., p. 40.

I dettami della legislazione di Costantino tutelando, ed in modo particolarmente rigoroso, la destinazione ultima dei beni materni, segnano infatti il definitivo tramonto di quel legame di interdipendenza che fino ad allora aveva intralciato anche la sola possibilità di un riconoscimento giuridico delle sostanze economiche materne, la cui titolarità era inevitabilmente sfumata nell'indistinto.

Attraverso l'introduzione dell'istituto dei *bona materna*, l'imperatore si premura di precisare la provenienza di quei beni, presentando la madre quale titolare di cespiti patrimoniali distinti da ciò che afferisce al patrimonio paterno.

Ad un primo confronto, dunque, tra la legislazione imperiale ed i precetti religiosi che emergono dall'analisi congiunta del brano evangelico e delle fonti patristiche maggiormente esplicative, si potrebbe venire persuasi dall'idea secondo cui la tutela legislativa delle esigenze materne, sino ad allora inevitabilmente adombrate dall'imponente posizione giuridica del *pater*, possa ricondursi ad una plausibile adesione dell'ordinamento ai nuovi dettami della religione con il risultato ultimo di una legislazione in qualche modo influenzata dai principi cristiani.

Invero, come poc'anzi si accennava, principi quali l'uguaglianza tra i coniugi, il rispetto dovuto nei riguardi della figura materna e la corrispondente esaltazione del ruolo che la madre assume all'interno della famiglia, sono di frequente accompagnati da contraddittorie dichiarazioni che suggeriscono piuttosto una propensione dei Padri della Chiesa all'accoglimento di un'idea di un'inderogabile superiorità dell'uomo sulla donna all'interno della famiglia, non esitando talvolta a ristabilire in modo esplicito una logica di gerarchia che il cristianesimo delle origini, considerando la famiglia piuttosto nella sua unità, sembrava propenso a voler rinnegare⁷⁶.

⁷⁶ Di avviso contrario F. QUÈRÈ, *La donna e i Padri della Chiesa*, Roma, 2001. Segnalo in particolare la lettura dei capitoli 1 e 2, nei quali l'autore intende dimostrare come in realtà il pensiero patristico non possa essere considerato misogino. Sul tema vd. G. M. OLIVIERO NIGLIO, *Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione tardoantica*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 77, 2012, pp. 1 ss; EADEM, *Pro discretionem sexus. Questioni di genere nei canoni conciliari e nelle leges di Costantino*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 82, 2016, pp. 387 ss.

Lo stesso San Paolo, a ben vedere, dopo aver sottolineato la doverosità del rispetto nei riguardi della figura materna e aver poi esaltato l'importanza del ruolo esercitato nella veste ora di madre ora di moglie, non esita a predicare il principio della superiorità dell'uomo sulla donna.

Prestiamo attenzione ad un passo contenuto in:

Paul. *Ad Cor.* 11, 3-10: *Volo autem vos scire quod omnis viri caput Christus est caput autem mulieris vir caput vero Christi Deus. Omnis vir orans aut prophetans velato capite deturpat caput suum. Omnis autem mulier orans aut prophetans non velato capite deturpat caput suum unum est enim atque si decalvetur. Nam si non velatur mulier et tondeatur si vero turpe est mulieri tonderi aut decalvari velet caput suum. Vir quidem non debet velare caput quoniam imago et gloria est Dei mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est sed mulier ex viro. Etenim non est creatus vir propter mulierem sed mulier propter virum. Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos.*

San Paolo dichiara che la supremazia dell'uomo sulla donna trova giustificazione nell'opera divina della creazione. Dio infatti, secondo l'autore, ha creato l'uomo ad immagine e gloria di sé stesso, mentre la donna altro non è che gloria dell'uomo. Ciò premesso, l'autore si rende portavoce di una logica spiccatamente gerarchica: se il capo dell'uomo è Cristo e il capo di Cristo è Dio, l'uomo non può che essere il capo della donna (*Volo autem vos scire quod omnis viri caput Christus est caput autem mulieris vir caput vero Christi Deus*).

Il concreto risultato che la predicazione mira a perseguire è quello di distogliere la donna dall'irriverente proposito di scoprirsi il capo durante i momenti di preghiera, gesto questo che potrebbe apparire privo di significato ma che, a ben vedere, cela una ragione più profonda.

Vir quidem non debet velare caput quoniam imago et gloria est Dei mulier autem gloria viri est. Non enim vir ex muliere est sed mulier ex viro. Etenim non est creatus vir propter mulierem sed mulier propter virum. Ideo debet mulier potestatem habere supra caput propter angelos, ossia l'uomo non deve velarsi il capo, essendo immagine e gloria di Dio, ma la donna, vien ribadito, essendo gloria dell'uomo, ha il dovere di non scoprirsi. Ciò perché l'uomo non viene dalla donna, ma è la donna che deriva dall'uomo e l'uomo non è stato creato a motivo della donna, ma la donna a motivo dell'uomo. È per questa ragione che incombe sulla donna l'obbligo di mostrare sul capo un segno tangibile dell'autorità da cui dipende, simboleggiando il velo un inequivocabile marchio della perenne potestà che il marito deve esercitare sulla moglie.

Soffermando, inoltre, l'attenzione sul contenuto delle principali fonti patristiche, è possibile notare che già Tertulliano tra il II ed il III secolo proclama la doverosità della sottomissione della donna all'uomo in ambito familiare⁷⁷:

Tert. De cultu fem. 2, 13, 6-7: [...] Ceterum tempora Christianis semper, et nunc vel maxime, non auro, sed ferro trasiuguntur: stolae martyriorum praeparantur, angeli baiuli sustinentur. Prodite vos iam medicamentis et ornamentis extructae prophetarum et apostolorum, sumentes de simplicitate candore, de pudicitia ruborem, depictae oculos verecundia et os taciturnitate, inserentes in aures sermones dei, adnectentes cervicibus iugum Christi. Caput maritis subicite, et satis ornatae eritis; manus lanis occupate, pedes domi figite, et plus quam in auro placebitis; vestite vos serico probitatis, byssino sanctitatis, purpura pudicitiae. Taliter pigmentatae deum habebitis amatorem.

⁷⁷ Il principio della sottomissione della donna all'uomo è millantato già a partire dal I secolo. In particolare, si veda Clemente di Roma, 1, 3. Per il II secolo è emblematico un passo di Clemente Alessandrino contenuto in *Stromata* 4, 19: La moglie deve essere sottomessa in ogni cosa al marito e non deve mai agire contro la sua volontà, a meno che non siano messe in pericolo la vita e la salvezza.

Nella chiusa del libro secondo dell'opera *De cultu feminarum*, l'autore giunge ad elevare la subordinazione della moglie ad elemento essenziale della decorosità che deve contraddistinguere una donna in quanto cristiana (*Caput maritis subicite, et satis onatae eritis*)⁷⁸.

Venendo all'epoca storica di cui ci stiamo occupando, chiari riferimenti alla superiorità biologica e spirituale dell'uomo si riscontrano anche in altre fonti cristiane di età tardoantica. L'anonimo autore di un commentario delle epistole paoline, di grande importanza per lo studio critico del Nuovo Testamento, meglio noto come *Ambrosiaster*, dichiara che la condizione di soggezione in cui la donna riversa rappresenta la conseguenza della punizione divina per aver Eva indotto Adamo ad assaggiare il frutto proibito:

Ambros. *Quaest. Vet. Et nov. Test.* 127, 29-30: *quoniam per mulierem subiectus factus fuerat vir et sine subio superior videbatur, cuius consilio usus putavit prodesse quod suasit, ut factum dei subtilitate serpentis destrui videretur, instauratur per sententiam dei institutum, ut revertatur mulier ad condicionis subiectionem humiliata viro, sicut fuerat constitutum, et additur ei quod additur ad poenam, cum audit: replens replebo maiores tuos et gemitum tuum: in tristitia paries filios et ad virum tuum conversion tua et ipse tui dominabitur. Numquid aliter fuerat decretum, quam mulier dominio viri esset subiecta? Hinc ergo apparet mulierem revocatam esse ad id, quod fuerat facta, cum additamento.*

La posizione di *dominus* detenuta dal marito nel suo rapporto con la moglie rappresenta, a parere dell'autore, una rassicurante modalità di riaffermazione di quella sottoposizione della donna che Eva aveva tentato di

⁷⁸ Particolarmente interessante è la correlazione proposta dal Padre della Chiesa tra la morigerata estetica femminile e la devozione nutrita nei riguardi del marito. Per la traduzione italiana dell'opera si veda S. ISETTA, *L'eleganza delle donne = De cultu feminarum/Tertulliano*, Firenze, 1986, pp. 1 ss.

aggirare (*quoniam per mulierem subiectus factus fuerat vir et sine subio superior videbatur, cuius consilio usus putavit prodesse quod suasit, ut factum dei subtilitate serpentis destrui videretur, instauratur per sententiam dei institutum, ut revertatur mulier ad condicionis subiectionem humiliata viro, sicut fuerat constitutum, et additur ei quod additur ad poenam, cum audit*). I ruoli devono essere ben definiti ed ogni tentativo anche solo di equiparazione andrà severamente smorzato (*Numquid aliter fuerat decretum, quam mulier dominio viri esset subiecta? Hinc ergo apparet mulierem revocatam esse ad id, quod fuerat facta, cum additamento*)⁷⁹.

Soffermiamo ancora la nostra attenzione su:

Greg. Naz. Oratio 8, 4: *Ecquis est igitur, qui novus nostrum Abrham, ac nostrae aetatis Saram ignoret? Gregorium dico, et hujus uxorem Nonnam (nam ne nomina quidem ipsa praetereunda sunt, ut quae ad virtutem exhortentur), illum per fidem justificatum, et hanc matrimonio cum fidei viro copulatam; illum ex paternorum deorum servitute fuga elapsum, hanc ingenuorum filiam et parentem: illum ex cognatione et domo sua ob promissionis terram egressum, hanc discessionis hujus auctorem (hoc enim uno nomine, si ita loqui fas est, Saram quoque ipsam superavit): illum, qui pulchre peregrinatus est, hanc, quae prompto animo peregrinationis sociam se ipsi praebuit: illum, qui Domino sese adjunxit, hanc, quae virum suum dominum et appellat, et existimat, ac propterea justitiae laudem quadam ex parte consecuta est; quorum pollicitatio, et quorum Isaac, quantum quidem in ipsis fuit, et quorum donatio.*

⁷⁹ Cfr. Joan. Chrys., *Homilia 9*, che ribadisce il medesimo principio con riferimento al peccato originale provocato da una donna.

Vd. anche F. AMARELLI, *Pensiero patristico e pensiero giuridico romano nella disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano. XXVII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana*, Roma, 8-10 maggio 2008, *Atti del convegno di studi sul tema "Cristianesimo e violenza nei testi biblici"*, Roma, 2009, pp. 27 ss., con riferimento specifico alla terminologia adoperata dall'anonimo autore in riferimento alla condizione naturale di inferiorità della donna.

Nel brano in esame il Padre cappadoce allude all'impeccabile condotta di sua madre, Nonna, la quale era solita considerare il marito come suo signore. La doverosa sottomissione della moglie al marito, ancora una volta, è considerato il caposaldo incontrovertibile del matrimonio cristiano⁸⁰.

Il principio morale della soggezione che deve moderare il comportamento della donna sarà ripreso anche da Giovanni Crisostomo.

Procediamo con la lettura delle fonti maggiormente significative:

Joan. Chrys. *Homilia 4, Quales ducendae sint uxores: [...]* *Et quid opus est de pace loqui et concordia, quando ditiores duxisse nonnumquam ad pecunias parandas fuit obstaculum? Fit enim interdum ut qui totam substantiam in accessione dotis uxoriae contribuit, paulo post ob immaturum conjugis obitum totam dotem numerare cogatur affinibus: et quemadmodum naufragi enatant nudo corpore, ita et hic post tot contentiones, rixas, lites et injurias agre tueatur libertatem corporis. Et sicut insatiabiles negotiatores repleta navi innumeris sarcinis, et congestis pluribus quam preferri possint oneribus, merso navigio perdunt omnia: ita et qui praegraves opibus sequuntur nuptias, dum majorem per conjugium adipisci se putant substantiam, amittunt et eam, quae prius ipsis fuerat; sicut enim illic unius fluctus impetu navis opprimitur: sic et hic immatura mors conjugis superveniens cum uxore etiam rem omnem eripit.*

L'arcivescovo di Costantinopoli sostiene che il peggiore dei mali è la guerra domestica che si scatena quando la donna pretende di comandare: il matrimonio, afferma l'autore, non è fatto per riempire la casa di urla ed ingiurie o

⁸⁰ Questi precetti saranno ulteriormente enfatizzati dallo stesso autore nell'opera *Carmina Arcana* 2, 2, 6. Il testo, infatti, pone in risalto il dovere che incombe in capo alla donna di compiacere il marito, di adularlo, di tollerare passivamente eventuali manifestazioni d'ira e, infine, di rinunciare alle proprie aspirazioni. Il brano si conclude con un monito rivolto alle donne: queste potranno, se vorranno, limitarsi a fare delle proposte ai propri mariti, ma il potere decisionale spetterà unicamente a costoro.

per scatenare litigi perché gli sposi si rendano vicendevolmente la loro vita impossibile.

Infine, ritengo meritevole di attenzione la lettura di un ulteriore testo, ancora di Giovanni Crisostomo:

Joan. Chrys. *Homilia 20, In epistulam ad Ephesios*, 1: [...] *Sic Deus voluit ab initio. Ponamus ergo virum quidem ordinem et locum tenere capitis, mulierem autem corporis. Deinde etiam a rationibus ostendit, quod vir sit caput mulieris, inquit, Sicut Christus caput est Ecclesiae, et ipse est salvator corporis. Sed sicut Ecclesia subjecta est Christo, ita et mulieres viris suis in omnibus. Deinde postquam dixit, Vir caput et mulieris, sicut et Christus Ecclesiae; addit, Et ipse est salvator corporis: caput enim est salus corporis. Jam marito et uxori jecit tamquam fundamentum caritatem et providentiam, unicuique locum tribuens convenientem, marito quidem principatus est providentiae, uxori vero subjectionis.*

Il brano rappresenta l'emblema del pensiero dominante tra i Padri della Chiesa del IV secolo. L'autore stabilisce, attraverso l'impiego di una metafora, che il marito è il capo, la moglie è il corpo (*Ponamus ergo virum quidem ordinem et locum tenere capitis, mulierem autem corporis*). Viene, in seguito, esplicitato a chiare lettere l'autentico messaggio che si intende professare: all'uno la funzione di comandare, all'altra quella di essere sottomessa (*Marito quidem principatus est providentiae, uxori vero subjectionis*)⁸¹.

Le fonti patristiche sinora esaminate testimoniano una considerevole alterazione del modello di famiglia propugnato alle origini del cristianesimo.

⁸¹ Vd. anche Joan. Chrys. *Homilia 9, In epistulam ad Ephesios*, 2.; Joan. Chrys. *Homilia 20, In epistulam ad Ephesios*, 8:

La subordinazione della moglie al marito è ritenuta la condizione essenziale della regolamentazione dei rapporti interni alla famiglia.

Da ciò deriva un invalicabile dualismo: alla famiglia considerata nella sua unità, con conseguente disconoscimento della logica gerarchica tra membri di uno stesso nucleo familiare, si contrappone l'idea di una superiorità del marito sulla propria moglie, non circoscritta al solo aspetto biologico, ma che va estendendosi anche sul versante propriamente spirituale.

Peraltro, può rivelarsi altrettanto significativo notare che anche in epoca successiva il pensiero patristico si sviluppa su comuni presupposti.

Ancora nel V secolo, infatti, le *Confessioni* di Sant'Agostino si riferiscono alla necessità di equiparare i rapporti coniugali a quelli servili, con conseguente riconoscimento al marito della posizione di *dominus* sulla di lui moglie.

Un passo dell'opera in particolare potrebbe rivelarsi denso di significato ai nostri fini ricostruttivi. Leggiamolo:

Aug. *Conf.* 9, 9, 19: *Haec earum linguam, veluti per iocum graviter admonens, ex quo illas tabulas, quae matrimoniales vocantur, recitari audissent, tamquam instrumenta, quibus ancillae facta essent, deputare debuisse; proinde memores conditionis superbire adversus dominos non oportere. Cumque mirarentur illae scientes, quam ferocem coniugem sustineret, numquam fuisse auditum aut aliquo indicio claruisse, quod Patricius ceciderit uxorem aut quod a se invicem vel unum diem domestica lite dissenserit.*

Monica, madre di Agostino costantemente sottoposta al potere dispotico del marito, esorta le sue amiche a subire passivamente i soprusi dei rispettivi coniugi: così come hanno accettato di unirsi in matrimonio così debbono umilmente sottostare alle umiliazioni del capofamiglia, alla stregua di serve (*Haec earum linguam, veluti per iocum graviter admonens, ex quo illas tabulas, quae*

matrimoniales vocantur, recitari audissent, tamquam instrumenta, quibus ancillae facta essent, deputare debuisse)⁸².

Ancora un riscontro significativo dell'ideale di assolutezza della potestà dell'uomo sulla donna è possibile constatare in:

Aug. *De util. Ieiun.* 4, 5: *Numquid ergo odimus, quem nobis cupimus oboedire? Dat unusquisque et in domo sua plerumque disciplinam coniugi suae, et eam subiugat renitentem, non persequitur inimicantem.*

Agostino non manca di insistere sulla severa disciplina educativa che la figura paterna deve impartire, spesso anche attraverso il ricorso a non trascurabili forme di violenza fisica, non solo nei riguardi dei figli, ma anche delle mogli, sottolineando, ancora una volta, la ferrea subordinazione che deve informare i rapporti all'interno della famiglia cristiana (*Dat unusquisque et in domo sua plerumque disciplinam coniugi suae, et eam subiugat renitentem, non persequitur inimicantem*).

Si legga poi:

Aug. *Serm.* 51, 11,18: *Meruerat parere filium Altissimi et erat humillima; nec se marito nec in ordine nominis praeferabat, ut diceret: Ego et pater tuus, sed «Pater tuus», inquit, «et ego». Non attendit sui uteri dignitatem, sed attendit ordinem coniugalem.*

⁸² Sul tema della violenza coniugale vd. G. RIZZELLI, *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre genero*, E. Hoebenreich-V.Kuehne-F.Lamberti (a cura di), Lecce, 2012, pp. 295 ss.; V. NERI, *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica*, in *La Famiglia Tardoantica* cit. pp. 51 ss.; G. RIZZELLI, *Luoghi comuni, stereotipi e storia giuridica delle donne*, in *Estudios em memoria do Professor Thomas Marky*, E. C. Silveira Marchi et al (a cura di), pp. 145 ss.

In questo passo incentrato sull'esaltazione della Vergine Maria il vescovo d'Ippona afferma che la sua umiltà era tale da non osare porsi alla pari del marito neppure nell'ordine del discorso, premurandosi di menzionare, nel famoso episodio del rimprovero a Gesù dodicenne (Lc 2, 48), anzitutto il marito, poi sé stessa (*Ego et pater tuus, sed Pater tuus et ego*).

Infine, merita particolare attenzione un passo, ancora di Agostino:

Aug. Serm. 9, 3: *Dicitur tibi: «Non moechaberis» (Ex 20,14), id est, non eas ad aliquam aliam praeter uxorem tuam. Tu autem exigis hoc ab uxore et non vis hoc reddere uxori. Et cum debeas in virtute praecedere uxorem, quoniam castitas virtus est, tu sub uno impetu libidinis, cedis. Et vis uxorem tuam esse victricem; tu victus iaces. Et cum tu caput sis uxoris tuae, praecedit te ad Deum, cuius caput es. Vis domum tuam capite deorsum pendere? «Caput est enim mulieris vir» (Eph 5,23). Ubi autem melius vivit mulier quam vir, capite deorsum pendet domus. Si caput est vir, melius debet vivere vir et praecedere in omnibus bonis factis uxorem suam, ut illa imitetur virum, sequatur caput suum. Quomodo «caput Ecclesiae Christus est» (Eph 5,23) et hoc iubetur Ecclesiae, ut sequatur caput suum et ut per vestigia ambulet capitis sui (1 Ptr 2,21), sic uniuscuiusque domus habet caput virum et tamquam carnem feminam. Quo caput ducit, illuc debet corpus sequi. Quare ergo vult caput ire quo non vult ut corpus sequatur? Quare vult ire vir quo non vult ut uxor sequatur? Haec iubendo sermo Dei adversarius est.*

La predicazione del Vescovo, finalizzata a distogliere i mariti dalla commissione di adulterio, è incentrata, ancora una volta, sull'idea di un maggiore virtuosismo che deve contraddistinguere i mariti anche in fatto di fedeltà

coniugale. Se l'uomo, infatti, dovesse cedere al piacere della libidine, placando i propri desideri con donne altre, ciò equivarrebbe ad ammettere una superiorità, seppur solo morale, della moglie al marito infedele (*Et cum debeas in virtute praecedere uxorem, quoniam castitas virtus est, tu sub uno impetu libidinis, cedis. Et vis uxorem tuam esse victricem; tu victus iaces. Et cum tu caput sis uxoris tuae, praecedit te ad Deum, cuius caput es*).

Capo della donna è l'uomo, si dice nel testo, e se questa dovesse comportarsi in modo moralmente superiore, la casa si capovolgerebbe all'ingiù, con ciò alludendo, attraverso l'impiego di una metafora quanto mai simbolica, ad un prestabilito ordine gerarchico che non va, in nessun caso, sovvertito (*Vis domum tuam capite deorsum pendere? «Caput est enim mulieris vir». Ubi autem melius vivit mulier quam vir, capite deorsum pendet domus*).

Il complesso delle fonti esaminate testimonia l'assenza di una comunione di intenti tra la legislazione imperiale e la predicazione dei Padri della Chiesa per ciò che riguarda la tutela della figura materna. Le costituzioni in esame, incentrate sulla predisposizione di un inedito sistema successorio dei beni materni, celano a ben vedere un'innovativa visione dei rapporti familiari che non trova alcun riscontro nella lettera delle fonti patristiche.

L'introduzione, ad opera di Costantino, dell'istituto dei *bona materna*, improntato alla tutela del vincolo di destinazione stabilito dalla madre in relazione ai propri beni, comporta, quale principale conseguenza, una limitazione della potestà paterna di non trascurabile entità la quale, per converso, secondo la visione dei Padri della Chiesa, rappresenta nulla più che un paradosso. La suprema affermazione dell'autorità del marito sulla moglie costituisce, secondo l'ideologia patristica, la pietra d'angolo della regolamentazione dei rapporti familiari e in nessun caso si può disattendere a questo principio, concepito alla stregua di una verità fondamentale.

D'altra parte, gli stessi principi sostenuti dai Padri della Chiesa a supporto di una conveniente regolamentazione dei rapporti familiari rappresentano il frutto di una eterogenea elaborazione teorica sviluppatasi nel corso dei secoli.

Sotto questa prospettiva è spiccatamente tangibile la divergenza che va a fraporsi tra l'innovativa configurazione della famiglia, così come essa traspare dalla lettura del racconto evangelico, e l'ideologia patristica che emerge dalla lettura delle fonti di epoca successiva.

Il quadro, in sostanza, va ancor di più complicandosi una volta appurato che lo stesso fenomeno religioso non può essere valutato quale blocco omogeneo e nel tempo immutato, ma al suo stesso interno emergono evoluzioni, talvolta contraddizioni, che non consentono di effettuare alcun tipo di generalizzazione.

Pertanto, sembra opportuno non adottare, in relazione a questi temi, un approccio ricostruttivo eccessivamente rigido, quanto piuttosto ricorrere ad una linea di interpretazione flessibile che non trascuri il processo di evoluzione interno della religione cristiana.

Sic stantibus rebus, una soddisfacente comprensione della ratio sottesa all'introduzione dell'istituto dei *bona materna* non può limitarsi alla sola indagine comparativa tra le fonti giuridiche e quelle ecclesiastiche, ma richiede ancora ulteriori approfondimenti. In tal senso è conveniente, a questo punto del nostro discorso, proseguire la nostra indagine in un'ottica diacronica, verificando attentamente le concrete modalità di applicazione del sistema successorio previgente.

3. LA TUTELA DELLA *VOLUNTAS MATRIS* IN ETÀ SEVERIANA

Sotto questo aspetto appare sommamente prezioso il contributo della giurisprudenza dell'età severiana, la quale testimonia la sussistenza di meccanismi

finalizzati a preservare le intenzioni devolutive della madre, eludendo in tal modo la rigida applicazione delle disposizioni civilistiche⁸³.

Procediamo con l'analisi dei frammenti maggiormente rappresentativi di una tale prassi e cominciamo con la lettura di un passo di Ulpiano:

D. 36, 1, 23 Ulp. 5 *disput.*: *Mulier quae duobus filiis in potestate patris relictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem instituit eumque rogavit liberis suis post mortem patris eorum hereditatem suam restituere vel ei qui eorum superesset: eisdem emancipatis a patre suo vitricus restituisset hereditatem dicebatur, mox alter ex filiis vivo patre decessisset: quaerebatur, an is, qui supererat ex filiis, patrem fratri suo restitutam petere possit quasi praemature datam. Scaevola divum Marcum in auditorio de huiusmodi specie iudicasse refert: Brasidas quidam Lacedaemonius vir praetorius, cum filiis suis ab uxore divortio separata, si morte patris sui iuris fuissent effecti, fideicommissum relictum esset, eos emancipaverat: post emancipationem fideicommissum petebant. Decrevisse igitur divum Marcum refert fideicommissum eis repraestandum intellecta matris voluntate, quae quia non crediderat patrem eos emancipaturum, distulerat in mortem eius fideicommissum, non dilatura id in mortalitatem, si eum emancipaturum sperasset. Secundum haec dicebam et in proposita quaestione decretum divi Marci esse trahendum et recte fideicommissum utrisque solutum.*

Il brano in esame attesta la sussistenza di uno strumento giuridico, il fedecommissio di restituzione, utilizzato al precipuo scopo di far sorgere in capo al padre l'obbligo di restituire ai figli i beni materni loro destinati, una volta divenuti *sui iuris* per morte del capo famiglia o perché da quest'ultimo emancipati.

⁸³ Sottolinea l'importanza assunta dalla figura della madre, attraverso lo spoglio delle fonti giuridiche di età severiana, D. DALLA, *Premium emancipationis* cit., pp. 24 ss.; Sul fedecommissio di restituzione vd. A. LOVATO, *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003, p. 43.

Nel caso di specie, Ulpiano riferisce l'episodio di una donna che, lasciati due figli ancora in potestà, sposava un altro uomo. Avendo istituito erede il secondo marito, lo pregava di restituire l'eredità ai suoi figli, una volta morto il loro padre, pattuendo, in sostanza, un fedecommesso di restituzione (*Mulier quae duobus filiis in potestate patris relictis alii nupserat, posteriorem maritum heredem instituit eumque rogavit liberis suis post mortem patris eorum hereditatem suam restituere vel ei qui eorum superesset*).

Il padre, contrariamente ad ogni aspettativa, decideva di emancipare i figli rendendoli così *sui iuris* prima dell'avvenimento della sua morte ed il secondo marito della donna, come da accordi, adempiva al fedecommesso procedendo alla restituzione dei beni ereditari (*eisdem emancipatis a patre suo vitricus restituisse hereditatem dicebatur, mox alter ex filiis vivo patre decessisse*). Uno dei figli moriva e ci si chiedeva se il fratello superstite potesse avanzare pretese anche sulla quota ereditaria riservata al fratello deceduto, in quanto la restituzione avvenuta in un tempo antecedente l'evento morte del *pater* avrebbe potuto comportare l'invalidità del fedecommesso e la conseguente spettanza della totalità dei beni ereditari al fratello sopravvissuto. Per la risoluzione del caso controverso, Ulpiano si serve di un parere di Scevola il quale, a sua volta, riportava una decisione di Marco Aurelio in relazione ad un caso affine.

La soluzione prospettata dall'imperatore e recepita dal giurista nel brano in esame è densa di significato: *intellecta matris voluntate, quae quia non crediderat patrem eos emancipatum, distulerat in mortem eius fideicommissum, non dilatura id in mortalitatem, si eum emancipatum sperasset*. Il criterio adottato per poter stabilire la validità del fedecommesso è la *voluntas matris*. La madre, afferma Ulpiano, non avendo riposto fiducia in una prematura emancipazione, differiva il fedecommesso al successivo momento della morte del padre, ma non avrebbe agito in questo modo se avesse confidato nell'emancipazione⁸⁴.

⁸⁴ L'eventuale mancato adempimento del fedecommesso di restituzione da parte del *pater* era già severamente sanzionato durante il regno di Adriano attraverso l'avveramento coattivo della condizione. Si

Si legga poi:

D. 42, 8, 19 Pap. 11 *resp: Patrem, qui non expectata morte sua fideicommissum hereditatis maternae filio soluto potestate restituito missa ratione Falcidiae, plenam fidem ac debitam pietatem secutus exhibitionis, respondi non creditori fraudasse.*

Anche Papiniano rende testimonianza dell'utilizzo del fedecommesso di restituzione, ancora una volta realizzato da un padre che non ha atteso la sua morte per la devoluzione dell'eredità materna ai discendenti. Avendo, però, in tal modo defraudato l'interesse dei suoi creditori, si poneva, ancora una volta, un problema di validità di un trasferimento di beni avvenuto in tempi presuntivamente prematuri. Il giurista, per la risoluzione del conflitto di interessi, prospetta una soluzione indirizzata nel senso di un'assoluta preminenza dell'interesse del figlio a divenire titolare dell'eredità materna a scapito del soddisfacimento economico dei creditori del padre (*respondi non creditori fraudasse*)⁸⁵.

Questi sia pur rapidi dati basterebbero di per sé a far comprendere che la pattuizione del fedecommesso di restituzione e la sua correlativa realizzazione rappresentano uno strumento protettivo delle intenzioni successorie della madre disponente, la cui salvaguardia può senz'altro considerarsi quale indice di un'evoluzione sociale che affonda le sue radici in tempi ben lontani dalle innovazioni legislative di Costantino⁸⁶.

legga, a tal proposito, D. 36, 1, 52 Pap. 11 *quaest: Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse dedisset, hereditatem restituere rogatus esse ac multa in fraudem fideicommissi fieri probaretur, restitui hereditatem filio iussit ita, ne quid ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, iuris haberet. nam quia cautiones non poterant interponi conservata patria potestate damnum condicionis propter fraudem inflixit. post decreti autem auctoritate in ea hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti vel etiam cum debitoribus agi oporteret. sed paternae reverentiae congruum est egenti forte patri officio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum praestari.*

⁸⁵ Il passo giurisprudenziale in esame fa riferimento, inoltre, alla mancata applicazione della Falcidia da parte del padre. Per altri casi affini si veda P. VOGLI, *Il diritto ereditario* cit., p. 786, nt.118.

⁸⁶ Il Senatoconsulto Orfiziano già enucleava una volontà di privilegiare il figlio nella successione *ab intestato* della madre, ma non comportava significative limitazioni dell'automatico recepimento dei beni

Ma proseguiamo ulteriormente con la nostra analisi soffermando l'attenzione su:

D. 32, 50 Ulp. 23 *ad Sab*: *Cum filio familias ita legatur: "cum is in tutelam suam pervenerit", pubertatis tempus significatur. Et sane si impuberi filio familias legatum sit, plerumque sentiendum est, quod Sabinus ait, ut non et pater familias fiat, sed ut pubes. Ceterum si mater, quae suspectam habuit mariti a quo divorterat vitam, filio suo quamvis impuberi leget, non videtur sensisse de eo tempore, quo pubes est, sed eo, quo et pubes et pater familias est (nam et si pubes fuit, multo magis dicemus de patre familias eam sensisse), ac si dixisset "in suam tutelam et in suam potestatem".*

Il brano è interamente incentrato sulla interpretazione della *condicio* "*cum is in tutelam suam pervenerit*", apposta da una madre in un legato a favore del figlio. Ulpiano afferma che tale condizione deve intendersi realizzata al momento del raggiungimento della pubertà, escludendosi, dunque, un'interpretazione orientata nel senso dell'acquisizione dello *status* di *sui iuris* (*Et sane si impuberi filio familias legatum sit, plerumque sentiendum est, quod Sabinus ait, ut non et pater familias fiat, sed ut pubes*). Se, però, la madre *suspectam habuit mariti a quo divorterat vitam*, ovverosia, se la madre non si fosse fidata del marito da cui aveva divorziato, allora la condizione andrà interpretata all'opposto, intendendosi compiuta non con riferimento alla pubertà del figlio, ma al successivo momento in cui sarebbe divenuto padre di famiglia (*Ceterum si mater, quae suspectam habuit mariti a quo divorterat vitam, filio suo quamvis impuberi leget, non videtur sensisse de eo tempore, quo pubes est, sed eo, quo et pubes et pater familias est*).

da parte del *pater* nella misura in cui la *patria potestas* costituiva ancora nel 178 d.C. un insormontabile ostacolo alla creazione di un rapporto successorio diretto tra la madre ed il figlio. Vd. E. VOLTERRA, *Il senatoconsulto Orfiziano* cit., pp. 551 ss; P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano* cit., pp. 22 ss.;

L'importanza del passo è duplice. Anzitutto appare particolarmente indicativo il dato stesso della rilevanza attribuita alla fedele interpretazione della condizione apposta da una madre che dispone di un legato. Ma ancor più peculiare, a mio avviso, è la diversa accezione che il giurista attribuisce alla medesima *condicio*, a seconda della sussistenza di un eventuale risentimento che la madre avrebbe potuto nutrire nei confronti del marito. Stabilire che il figlio avrebbe acquisito il legato una volta divenuto padre di famiglia equivale ad apporre un ostacolo all'acquisizione patrimoniale del padre, conseguenza inevitabile se il figlio avesse percepito il legato pur non essendo *sui iuris*.

Peraltro, può rivelarsi altrettanto emblematico constatare che, accanto al fedecommissio di restituzione, numerose sono le fonti pervenuteci che testimoniano l'impiego di ulteriori meccanismi finalizzati alla tutela della destinazione delle sostanze economiche materne. A questo fine la madre talvolta assoggettava il risultato finale dell'acquisizione dei beni all'avveramento della *condicio emancipationis*, con la quale stabiliva che il figlio avrebbe potuto figurare quale beneficiario della successione, sia a titolo universale che a titolo particolare, in quanto il *pater* lo avesse previamente emancipato⁸⁷.

Si legga a questo proposito:

D. 35, 1, 70 Pap. 16 *quaest.*: *Duos mater filios sub condicione emancipationis ex partibus heredes instituit eisque plurimum rerum praeceptiones pure dedit: hereditatem adierunt. Patrem a legatorum commodo illa quoque ratio debet summovere, quod emancipando filios obsecutus voluntati supremum iudicium uxoris suae custodiri voluit.*

⁸⁷ C. FERRINI, *Teoria generale dei legati e dei fedecommissi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano, 1889, p. 359 ss.; D. DALLA, *Premium emancipationis* cit., p. 32.

Una madre istituiva eredi *ex partibus* due figli, apponendo la condizione dell'emancipazione, ma senza condizione (*pure*) legava, *per praeceptionem, plurimum rerum*. Realizzatasi la suddetta condizione, i figli adivano l'eredità, ponendosi frattanto un dubbio circa la sussistenza di un presunto diritto spettante al padre sui cespiti oggetto del legato. Papiniano afferma che questi deve senza dubbio considerarsi escluso anche dal vantaggio dei legati, nonostante la mancata apposizione della *condicio emancipationis*: ciò perché, avendo realizzato volontariamente la condizione apposta dalla testatrice per l'efficacia della *heredis institutio*, il padre dovrà rispettare la suprema volontà della propria consorte anche con riferimento alla successione a titolo particolare (*Patrem a legatorum commodo illa quoque ratio debet summovere, quod emancipando filios obsecutus voluntati supremum iudicium uxoris suae custodiri voluit*).

Anche Modestino riferisce del ricorso alla *condicio emancipationis* in:

D. 26, 5, 21, 1 Mod. 1 *excus.* Ἐὰν μήτηρ ἐπὶ ταύτῃ τῇ αἰρέσει γράψῃ υἱοὺς κληρονόμους, ἐὰν ἀπολυθῶσι τῆς τοῦ πατρὸς ἐξουσίας, ἀπολυθέντων τούτων καὶ διὰ τοῦτο κληρονομησάντων αὐτὸς ὁ πατήρ κουράτωρ χειροτονηθῆναι οὐ δύναται, κἂν βούληται, ἵνα μὴ ἄλλη ὁδῶ τοῦτο ὅπερ οὐκ ἡβουλήθη ἢ διαθεμένῃ γένηται. καὶ τοῦτο οὕτως ὑπὸ τοῦ θεοῦ Σεβήρου νενομοθέτηται

Il giurista, richiamando quanto stabilito in proposito dall'imperatore Settimio Severo, enuncia un categorico divieto per il padre di rendersi anche solo curatore del complesso dei beni materni sottoposti a *condicio emancipationis*. Venuto meno il vincolo potestativo, infatti, le quote ereditarie andranno deferite direttamente ai beneficiari della successione, escludendosi ogni possibile tentativo di ingerenza contrario alla originaria volontà della testatrice.

Spostando poi lo sguardo dalla disciplina di successione dei beni materni, così come essa emerge dall'analisi dei pareri giurisprudenziali, alle disposizioni

legislative, può rivelarsi fondamentale l'analisi di una costituzione emanata dagli imperatori Diocleziano e Massimiano nel 301.

C. 3, 28, 25 IMPP. DIOCLETIANUS ET MAXIMIANUS AA. ET CC. MENODOTO *Filiis matrem, quae de mariti moribus secus suspicetur, ita posse consulere iure compertum est, ut eos sub hac condicione instituat heredes, si a patre emancipati fuerint, atque eo pacto secundum tabulas bonorum possessionem patrem cum re accipere non videri, qui condicioni minime obtemperavit, neque ei nomine filiorum inofficiosi eo modo actionem posse competere, quibus nullam iniuriam fecerit mater, sed potius putaverit providendum, restituere debet.* D. IIII NON. IUL. ANTIOCHIAE TITIANO ET NEPOTIANO CONSS. (a. 301)

Il provvedimento legislativo in esame è di estrema importanza nella misura in cui pone l'accento sulla ragione propriamente sentimentale che talvolta determina la madre all'apposizione della *condicio emancipationis* nel proprio atto di ultima volontà. Il riferimento ricade, nello specifico, sull'avversione che ella nutre nei riguardi della condotta di vita del coniuge, sentimento che giustifica la subordinazione dell'acquisizione patrimoniale dei figli all'evento dell'emancipazione e la corrispondente esclusione del padre dall'asse ereditario (*Filiis matrem, quae de mariti moribus secus suspicetur, ita posse consulere iure compertum est, ut eos sub hac condicione instituat heredes, si a patre emancipati fuerint*). A ciò si aggiunge che il marito, padre dei discendenti, in mancanza dello scioglimento del vincolo potestativo non avrebbe potuto ottenere la *bonorum possessio secundum tabulas* e conservarla *cum re*, né tantomeno intentare l'azione di inofficiosità in nome dei figli, poiché l'apposizione della *condicio* non arreca di per sé *iniuria* (*atque eo pacto secundum tabulas bonorum possessionem patrem cum re accipere non videri, qui condicioni minime obtemperavit, neque ei nomine*

filiorum inofficiosi eo modo actionem posse competere, quibus nullam iniuriam fecerit mater, sed potius putaverit providendum, restituere debet).

La responsabilità di un eventuale mancato acquisto dei beni ereditari graverà, per converso, sul padre che sceglie di non emancipare impedendo così l'avveramento della condizione.

Talvolta la madre disponente ricorreva all'apposizione di un fedecommesso di emancipazione, con il quale pregava il marito, istituito erede o legatario, di liberare il figlio dal vincolo potestativo.

Se è vero che sotto un aspetto puramente strutturale il fedecommesso di emancipazione presenta una forma dissimile dalla *condicio emancipationis*, è pur vero che è la *ratio* ad accomunare i due istituti: lo scopo perseguito dalla madre è quello di devolvere le sostanze economiche di cui è titolare al figlio *sui iuris* con conseguente esclusione del padre dal fenomeno successorio. Tuttavia, alla *voluntas matris* di istituire i figli quali beneficiari ultimi della successione poteva opporsi l'insormontabile ostacolo della potestà paterna, in virtù della quale il padre avrebbe optato per una mancata esecuzione della richiesta della disponente. In sostanza, la concreta realizzazione del progetto successorio materno dipendeva strettamente dalla discrezionale scelta del padre di rendersi artefice del fedecommesso.

È di questo conflitto di interessi che si rende portavoce la giurisprudenza severiana, attraverso disquisizioni di non immediata risoluzione incentrate sulla presunta sussistenza di un obbligo per il *pater* di emancipare, eseguendo pedissequamente quanto richiesto dalla madre per il tramite del fedecommesso.

Leggiamo, anzitutto, un brano di Marciano:

D. 30, 114, 8 Marc. 8 *inst.*: *Sed si liberos suos emancipare rogatus fuerit, non cogitur hoc facere: potestas enim patria inaestimabilis est.*

Marciano enuncia il principio secondo cui il padre, al quale è stato richiesto di emancipare *liberos suos*, non deve ritenersi a ciò costretto. *Potestas enim patria inaestimabilis est*, afferma il giurista.

La solenne affermazione dell'inestimabilità della patria potestà parrebbe risolvere definitivamente la questione controversa: l'assolutezza della potestà paterna non può essere sacrificata in nome della realizzazione del progetto successorio del coniuge.

Per converso, ad una tale dichiarazione di principio si accompagnano ulteriori riflessioni giurisprudenziali che, talvolta, propendono per una soluzione di segno opposto. A tal fine l'analisi di un passo di Ulpiano può offrire un fondamentale spunto di ricostruzione:

D. 35, 1, 92 Ulp. 5 *fideicom.*: *Si cui legatum fuerit relictum isque rogatus sit liberos suos emancipare, an cogi debeat manumittere? et retineo me dixisse defici eos a petitione fideicommissi: neque enim praetor fideicommissarius eos ad libertatem tuetur ut servos. Papinianum quoque libro nono responsorum scribere referebam non esse cogendum emancipare filios suos. arbitror tamen extra ordinem debere constitui eum qui adgnovit id, quod sibi relictum est hac contemplatione, ut liberos suos emanciparet, cogendum emancipare: neque enim debet circumveniri testantium voluntas: sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si sub condicione liberorum emancipandorum ei fuisset legatum vel ita relictum, ut eos emanciparet. cui rei consequens est, quod divus Severus rescripsit. nam cum quedam mulier nepotes suos heredes instituisset et ipsum filium coheredem filiis suis dedisset eosque invicem substituisset rogassetque filium, ut filios emanciparet, non autem rogasset, ut hereditatem eis restitueret: ex auctoritate divi Severi emancipare eos compulsus est hisque restituere hereditatem. et adiectum est, ut, si tardius id faceret, quasi ex mora usuras praestaturum: videri enim eum, qui moram faceret emancipationi, moram restitutioni fideicommissi eam facere.*

La tormentata riflessione del giurista consta di più momenti. Dopo aver enunciato i termini della questione controversa, Ulpiano evoca il pensiero di Papiniano, il quale, nel libro nono dei responsi, esclude la possibilità di una coartazione della volontà paterna (*Papinianum quoque libro nono responsorum scribere referebam non esse cogendum emancipare filios suos*).

Ulpiano non esita però a prendere le distanze da un tale orientamento, esplicitando a chiare note la sua opinione: la volontà dei testatori non deve essere aggirata e, dunque, il padre, in presenza di un fedecompresso, deve ritenersi obbligato a dissolvere il vincolo potestativo (*arbitror tamen extra ordinem debere constitui eum qui adgnovit id, quod sibi relictum est hac contemplatione, ut liberos suos emanciparet, cogendum emancipare: neque enim debet circumveniri testantium voluntas: sic deinde hoc accipiendum, quemadmodum si sub condicione liberorum emancipandorum ei fuisset legatum vel ita relictum, ut eos emanciparet*).

A fondamento della sua tesi il giurista enuncia il contenuto di un rescritto di Settimio Severo nel quale l'imperatore enunciava un principio senza dubbio rivoluzionario: il padre che avesse indugiato ad emancipare i propri figli sarebbe stato tenuto a devolvere non solo il capitale successorio, ma anche gli interessi moratori, *quasi ex mora usuras praestaturum*, stabilendo con questo disposto la sussistenza di un vero e proprio obbligo del *pater* ad emancipare ed una conseguente sanzione pecuniaria per l'eventuale mancato adempimento del fedecompresso (*videri enim eum, qui moram faceret emancipationi, moram restitutioni fideicommissi eam facere*).

Sul versante legislativo, una costituzione emanata dagli imperatori Valeriano e Gallieno nel 256 appare ancora orientata verso il riconoscimento della coercibilità del fedecompresso:

C. 6, 42, 15 IMPP. VALERIANUS ET GALLIENUS AA. PHILOCRATI
Quamvis simpliciter te ac fratrem tuum aliquis instituerit heredes eiusque hereditatis commodum pater ex tua fratrisque persona pro portionibus vestris potestatis ratione quaesierit, tamen quia inferioribus verbis testamenti vos sui iuris facere testator curavit, intellegi potest restituendi hereditatis commodi fideicommisso patrem obstrictum esse. PP. VI ID. OCT. ROMAE MAXIMO II ET GLABRIONE CONSS.

La disposizione ribadisce l'obbligatorietà dell'emancipazione e della correlativa restituzione delle quote ereditarie a proposito di un testamento redatto *simpliciter*, dunque, senza condizione, ma con un'esplicita richiesta di scioglimento del vincolo potestativo. Si stabilisce, dunque, che il padre non potrà trarre vantaggio dalla disposizione testamentaria in forza della sua potestà, poiché, essendo stato apposto un fedecommesso, questi sarà tenuto non solo all'emancipazione ma anche ad una pronta restituzione delle quote ereditarie (*tamen quia inferioribus verbis testamenti vos sui iuris facere testator curavit, intellegi potest restituendi hereditatis commodi fideicommisso patrem obstrictum esse*).

L'analisi delle concrete modalità operative della successione materna compiuta in un'ottica squisitamente diacronica consente di addentrarci nel vivo dell'irrompente rivoluzione che mira a stravolgere i principi regolatori della *familia romana*, specie sotto l'aspetto patrimoniale.

Dalla lettura delle fonti, tanto giurisprudenziali quanto legislative, emerge a chiare note un'irreversibile frattura della posizione di assoluta preminenza del *pater* ed una corrispondente dissoluzione dell'unità patrimoniale della famiglia.

Il riconoscimento della possibilità di un rapporto successorio immediato tra la madre ed i figli rappresenta l'emblema di un'evoluzione sociale che manifesta spiccata contrarietà a quella logica gerarchica che vuole ciascun membro della famiglia incontrastabilmente sottoposto alla imponente figura

paterna. Ed è di questo spaccato sociale che si rendono portavoce le fonti, tanto giurisprudenziali quanto legislative, improntate in linea generale all'elusione dei capisaldi del tradizionale sistema successorio mediante l'impiego di istituti finalizzati ad escludere il *pater* dall'acquisizione ereditaria.

A queste considerazioni si aggiunge poi un ulteriore dato di fondamentale importanza ai fini del nostro discorso. Il risultato ultimo che si intende perseguire per il tramite del fedecommesso e della *condicio emancipationis* è la realizzazione della volontà della madre disponente in ordine alla destinazione che questa imprime alle sostanze economiche di cui è titolare. I brani esaminati sono particolarmente eloquenti anche con riferimento alle motivazioni sentimentali che spesso si celano al di sotto dell'operazione selettiva: il risentimento nutrito nei riguardi della condotta di vita del marito rappresenta di frequente la costante che appare indurre la madre a relegare costui ai margini dell'asse ereditario.

L'emersione dell'importanza della posizione giuridica della madre dovrebbe poi, in astratto, risultare fortemente limitata dall'imponenza della *potestas* di cui il padre è titolare e che potrebbe ostacolare a priori la concretizzazione del progetto successorio della coniuge.

Dalla lettura di C. 6, 42, 15 trapela, tuttavia, una disciplina legislativa orientata finanche verso una dissoluzione dell'assolutezza della potestà paterna, particolarmente percepibile nella suprema affermazione dell'obbligatorietà di eseguire il fedecommesso richiesto dalla disponente nel proprio atto di ultima volontà.

Questa evoluzione sociale costituisce certamente il retroterra ideologico che si cela al di sotto dell'introduzione, ad opera di Costantino, dell'istituto dei *bona materna*. La più rivoluzionaria novità legislativa va ravvisata non tanto e solo nel dato oggettivo della realizzazione di un rapporto successorio diretto tra *mater* e *fili*, quanto nel fatto che le costituzioni presentano la madre nell'inedita veste di titolare di sue proprie sostanze economiche, dissolvendo quel legame di interdipendenza con il patrimonio paterno. L'immediata conseguenza che ne deriva si ravvisa nella irreversibile scissione patrimoniale tra ciò di cui è titolare la

madre e ciò che invece appartiene al *dominium patris* che è finalizzata a scongiurare ogni automatico trasferimento delle sostanze economiche materne a vantaggio del padre.

Procedendo, dunque, alla comparazione tra la disciplina successoria della tarda età classica con quella che emerge dall'analisi della legislazione costantiniana, si può certamente considerare l'istituto dei *bona materna* come imbevuto di quella trasformazione sociale che riguarda più da vicino l'emergente bisogno di tutela delle ragioni economiche della madre, a cui danno viva voce tanto i giuristi quanto le disposizioni normative di età severiana.

La soluzione prospettata dall'imperatore nel IV secolo, finalizzata ad una pronta risoluzione di un arduo conflitto di interessi, tuttavia, ad omologarsi pedissequamente a quella tendenza improntata alla totale esclusione del padre dal godimento dei beni ereditari. La struttura del sistema successorio predisposta da Costantino rappresenta infatti il frutto di un'equilibrata operazione di *checks and balances* volta a salvaguardare il complesso degli interessi riguardanti ciascun membro della famiglia. Sotto questa prospettiva appare assai significativa la licenza attribuita al *pater* di fruire dei *bona materna* fino al momento in cui i figli, designati alla stregua di eredi, sarebbero divenuti *sui iuris* e, in ogni caso, al momento dell'emancipazione, sarebbe stata comunque devoluta una quota ereditaria al *pater* come corrispettivo dell'attività di custodia sino ad allora esercitata (*muneris causa*). Queste evidenti divergenze strutturali non consentono allora di teorizzare un passivo recepimento da parte della cancelleria imperiale della struttura del sistema successorio affermatosi in età tardo classica, pur dovendosi indubbiamente ravvisare qualche fondamento comune.

È necessario, alla luce di queste considerazioni, evitare qualsivoglia radicale sovrapposizione, ma bisogna adottare, al contrario, un approccio fortemente analitico che non trascuri nessuno dei possibili elementi di ricostruzione che potrebbero rivelarsi di fondamentale importanza.

4. I *BONA MATERNA* E L'INFLUENZA DEL DIRITTO ELLENISTICO

Allarghiamo ulteriormente il nostro campo di indagine volgendo l'attenzione su un ulteriore brano giurisprudenziale ancora di età severiana:

D. 36, 1, 83 Paul. 1 *imp. sent. in c. p.*: *Iulius Foebus testamento facto, cum tres liberos heredes institueret, Foebum et Heracliam ex eadem matre, Polycraten ex alia aequisportionibus, petit a Polycrate minore fratre, ut accepto certo praedio hereditatem fratribus concederet: et invicem eos, qui ex eadem matre erant, si qui eorum heres non fuisset, substituerat. Polycrati, si intra pubertatem decessisset, secundas tabulas fecit, quas matri eius commendavit aperiendas, si inpubes obisset. deinde petit a prioribus, ut, si quis eorum sine liberis decederet, portionem suam exceptis bonis maternis eorum et avitis ei vel eis qui superessent restitueret.*

La testimonianza in esame del giureconsulto Paolo descrive in modo dettagliato la successione testamentaria di un uomo greco, un tale Giulio Febo, il quale istituiva eredi i suoi tre figli, Febo ed Eraclia nati dalla sua prima moglie e Policrate dalla seconda, attribuendo a ciascuno eguali quote ereditarie (*Iulius Foebus testamento facto, cum tres liberos heredes institueret, Foebum et Heracliam ex eadem matre, Polycraten ex alia aequisportionibus*). Questi apponeva, poi, un fedecommissso con il quale imponeva la restituzione dei cespiti patrimoniali ai fratelli sopravvissuti in caso di premorienza di uno di loro in assenza di discendenti, ma eccettuava dalla disposizione fedecommissaria i *bona materna et avita* (*deinde petit a prioribus, ut, si quis eorum sine liberis decederet, portionem suam exceptis bonis maternis eorum et avitis ei vel eis qui superessent restitueret*).

Il linguaggio adoperato è spiccatamente rappresentativo di un modello successorio allogeno già improntato al riconoscimento dei *bona materna* come categoria giuridica alla stregua di un complesso di cespiti patrimoniali aventi propria autonomia.

Un ulteriore indizio che parrebbe confermare la preesistenza dell'istituto dei *bona materna* alla riforma legislativa di Costantino lo si riscontra in una fonte letteraria. Nello specifico merita attenzione un passo di Filostrato, incentrato sulle disposizioni di ultima volontà del filosofo Erode Attico:

Philostr., *Vit. Soph.*, II, 1, 23: τελευτῶν δὲ τὰ μὲν μητρῶα αὐτῷ ἀπέδωκεν, ἐς ἑτέρους δὲ κληρονόμους τὸν ἑαυτοῦ οἶκον μετέστησεν

La diseredazione compiuta dal disponente in danno del proprio figlio comporta in ogni caso l'obbligo di trasferimento a costui delle sostanze economiche materne. Ancora una volta, dunque, ci troviamo dinanzi ad un esplicito riferimento ai beni materni quali sostanze patrimoniali indipendenti da quelle di cui titolare è il padre: l'avvenuta diseredazione non inficia difatti la doverosità della devoluzione al figlio di quanto appartiene alla madre.

Procedendo poi ad un confronto tra CTh. 8, 18, 1-2 e le fonti papiracee che si riferiscono nello specifico al sistema di successione delle sostanze economiche della madre disponente, è quanto mai evidente la relazione di affinità strutturale che intercorre tra mondi diversi e che lascia presumere un'avvenuta *koinè* tra la cultura ellenica e quella romana.

In particolare, P. Oxy. 1208⁸⁸, risalente al 291, rende significativa testimonianza di un atto di disposizione da parte di un figlio dei beni materni

⁸⁸ ἔτους ζ Αὐτοκράτορο[ς] Καίσαρος Γαί(*)ου Αὐρηλίου Οὐαλερίου Διοκλητιαν[ο]ῦ καὶ ἔτους ζ Αὐτοκρ[άτο]ρος Καίσαρος Μάρκο[υ] Αὐρηλίου Οὐαλερίου Μαξιμιανοῦ Γερμανικῶν Μεγίστων Εὐσεβῶν Εὐτυχῶν Σεβαστῶ(ν) [Ξ]αντικοῦ Μεχεῖ[ρ .](*) ἐν τῇ λαμ[πρᾷ καὶ λαμπροτάτῃ Ὁξυρυγ'χιτῶν πόλει ἐπὶ Αὐρηλί]ου Ἀγαθείνου τοῦ καὶ [.]ωγένους ἀσχολο[υμ]ένου ὧν ἡν ἀγορανομίῳ καὶ μνημονίῳ.

ὁμ[ολο]γεῖ Αὐρηλία Θερ[μο]ύθιον ἐπικεκλημένη Τανεχῳτίς Νεφερώτος μη(τρὸς) [Ταν]εχῳτίδος ἀπὸ κώμης Π[ακέρκη ἀπηλιώτ]ο]υ οὐδέπω οὐσα τῶν ἐτῶν διὰ τοῦ πατρὸς Αὐρηλίου Νεφερώτος Διονυσίου ἀ[πὸ] τῆς αὐτῆς κώμης ἐν [ἄ]γνιᾳ ἐκμαρτυρεῖσθαι τῷ ἑαυ[τ]ῆς τιμήματι ἦν προέ[θε]το αὐτῇ Αὐρηλίας Θώ[νιο]ς Θώνιος ἀπὸ <τῆς> λαμπρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὁξυρυγ'χιτῶν πόλεως ἱ(*)διόγραφον πρᾶσιν γενομένην

5τ[ῷ] διελθόντι ἔτει μηνὶ Ἐπειφ [ι]α, ἥς μοναχὸν αὐθ[ε]ντικὸν ἐπήνεγ'κεν [ἡ] ὁμολογοῦσα τῷ πρὸς τ[ῷ] μνημονίῳ συνκαταχωρισθισόμενον εἰς] τὸ ἐπὶ τόπων βιβλιοφυλάκιον, <οὗ> ἐστὶν ἀντίγραφον

Αὐ[ρῆ]λιος Θώνιος Θώνιος μη(τρὸς) [Α]ρτεμιδώρας ἀπὸ τῆς λ[αμ]πρᾶς καὶ λαμπροτάτης Ὁξυρυγ'χιτῶν πόλεως μ[ε]τ'ἂ συμβεβαιωτοῦ τοῦ πατρὸς τοῦ καὶ ἔχοντος αὐτὸν ὑ(*)πὸ τῇ χειρὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων ννόμους(*)

Α[ὐρη]λίου Θωνίου Σερήν[ο]υ μ[η] (τρὸς) Ἰ(*)σαροῦτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως Αὐρηλία Θερμοθύῳ ἐπικεκλημέν[η] Τανεχῳτίδι Νεφερώτος μη(τρὸς) Τανεχῳτίδος ἀπὸ κώμης Πακέρκη ἀπηλιώτου οὐδέπω οὐσῇ τῶν ἐτῶν

[διὰ τ]οῦ πατρὸς Αὐρηλίου Νεφ[ερ]ῳτος Διονυσίου ἀπὸ τ[ῆς] αὐτῆς κώμης χαίρειν. ὁμολογῶ πεπρακένα[ι] κα[ὶ] παρακεχωρηκέν[α]ι σοι ἀπὸ τοῦ νῦν εἰς τὸν ἅπαντα χρόνον τὸ ὑ(*)πάρχον μοι κληρονομικῶ δικαίῳ [πρό]τερον τῆς δηλούμενης μου μητρὸς Αὐρηλίας Ἀρ[τε]μιδώρας Π[αυ]σίριος μη(τρὸς) Ἰ(*)σεῖτος ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως τετελευτηκυί(*)ης ἐπὶ τε ἐμοὶ καὶ ἐπὶ τοῖς μου ἀδελφοῖς ὁμογνησίῳ μὲν Αὐρηλίῳ Δημητρίῳ ὁμομη-

10τρίοις δὲ Αὐρηλί[ο]ις Διογένει κ[α]ὶ Ἰ(*)σιδώρῳ καὶ Ἰσεῖτι τοῖς [τρι]σὶ ἐκ πατρ[ὸς] Ἑρμείου τοῖς πέντε υἱ[ο]ῖς καὶ κληρ[ον]όμοις καὶ α[ὐ]τῆς κληρονομικῶ δ[ι]καίῳ πρότερον τοῦ ἑα[υ]τῆς πατρὸς Αὐρηλίου Πανσίριος Διον[υσ]ίου

μ[η] (τρὸς) Ἀρτεμιδώρας ἀπὸ τῆς αὐτῆς πόλεως ἀκολουθῶς [ῆ] ἀπολέλυπεν(*) δι[α]θ[η]κῇ τῷ β (ἔτει) Κλαυδίου, ὃ ἐγέ[νε]το α (ἔτος) Αὐρηλιανοῦ, [μ]ηνὶ Τύβι, τῇ καὶ μετὰ τελευτῇ αὐτοῦ λυθ[εῖ]σῃ, ὠνη[σ]αμένον καὶ τοῦ Πανσίριος πα[ρ]ὰ Αὐρηλ[ί]ου

Ἡ[ρά]κλειονος Πανσανίου τοῦ κα[ὶ] Εὐτύχου μη(τρὸς) Ἑρμειόνης ἀπ[ὸ] τ[ῆς] αὐτῆς πόλεως [καθ'](*) [ἱ]διόγραφ[ο]ν πρᾶσιν καὶ [πα]ραχώρησιν γ[εν]ομέ[ν]ην τ[ῷ].ιβ (ἔτει) Γαλλιανοῦ Παχῶν κγ, [ἐπ]ὶ κώμῃ Πακέρκῃ ἀπηλιώτου ἐκ τ[οῦ] . . .]αμε . . .]

σ[ὺν] τῷ Ἐπάνθους κληρῶν(*) πέμπτον [σι]τικῶν ἱ(*)διωτικῆς ἀρουρῶν τεσσάρων, ὃ [ἐστ]ιν ἀρούρης ἥμισυ τέταρ[τον] εἰκοστόν, οὐσῶν [ἀ]πὸ κοινωνικῶν πρὸς Ὠρίωνα Ἀκρονο() ἀρουρῶν ὀκτώ, καὶ αὐτῶν οὐσῶν ἀπὸ ὅλων ἀρουρῶν(v)

εἰκοσι [ὀ]κτώ, ἡ ὅσων ἐὰν ὦσιν, ἐν] αἷς ὑδρεύματα καὶ μηχανῇ ἐξηρτισμένη πάσῃ ξυλικῇ καταρτεία καὶ σιδη[ρ]ώσῃ, σὺν τῷ αἰροῦντι [μ]έρει τῶν ὑδρευμάτων [κ]αὶ μηχανῆς, τῶν δὲ ὅλων γίτονες(*) νότου ὁδὸς καὶ ἐκ τῶν ἄλλων

15τρι[ῶ]ν ἀνέμων διῶρυξ, τιμῆς κα[ὶ] παραχωρητικοῦ τοῦ [π]έμπτου μέρους τῶν προκειμένων ἱ(*)διωτικῆς ἀ[ρου]ρῶν τεσσάρων καὶ τοῦ αἰροῦντος μέρους τῶν ὑδρευμάτων καὶ μηχανῆς τῶν συμπεφωνημένων πρὸς ἀλλήλους

[ἀ]ρ[γυρ]ίου Σεβαστῶν νομίσμα[τος] δραχμῶν ἐννακισχιλ[ί]ων, αἱ εἰσι ἀργυρ[ί]ου τάλαν[το]ν ἐν καὶ δραχμαὶ τρισχ[ί]λαι, ἅσπερ αὐτόθι ἀπέσχον παρὰ σοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ πατρός σου ἐκ πλήρους διὰ χειρός, ἀποχαρισθέν σοι ὡς προσφέρει(*)

κατὰ(*) [χ]άριν ἀναφέρετον(*) καὶ ἀμ[ε]τανό[η]τον, καὶ περὶ τοῦ ἡριθμῆσθαι με ἐξ ὁλοκλήρου ἐπακολουθοῦντος τοῦ π[ατ]ρός μου καὶ συναριθμουμένου ἐπερωτηθεὶς ὑ(*)πὸ σοῦ ὁμολόγησα. κρατῖν(*) οὐκ σε καὶ κυριεύειν σὺν ἐκγόνοις

καὶ τοῖς παρὰ σοῦ μεταλημ[ψο]μέ[ν]οις τοῦ πωλουμένου[ν] καὶ παραχωρουμένου σοι ὑπ' ἐμοῦ ὡς πρόκει[ται] πέμπτου μέρους σιτικῶν ἱ(*)διωτικῆς ἀρουρῶν τεσσάρων καὶ τοῦ μέρους τῶν ὑ(*)δρευμάτων καὶ μηχανῆς [καὶ] ἐξουσίαν ἔχειν χρᾶσθαι [καὶ] οἰκονομεῖν περὶ αὐτοῦ ὥς] ἐὰν αἰρῇ, μηδεμιᾶς μο[τι] μηδ' ἄλλῃ μηδενὶ [ὑπ]ὲρ ἐμοῦ ἐφόδου κατα[λει]πομένης ἐπὶ τοῦτο ἢ ἐπὶ μέρος αὐτοῦ κατὰ μηδένα τρόπον, ὅπερ καὶ ἐπάναγ(*)-

20[κε]ς παρέξομαί σοι βέ[βαιον] δι[ὰ] παντὸς ἀπὸ πάντ[ω]ν πάσῃ βεβαιώσει καὶ καθαρὸν ἀπὸ τε γε[ωργ]ίας βασιλικῆς καὶ οὐσιακῆς γῆς καὶ παντὸς εἶδους καὶ ὀφειλῆς καὶ κατοχῆς πάσης δημοσίας τε

[κα]ὶ ἰδιωτικῆς καὶ π[ο]λιτικῆς καὶ βο(?)νυλευτικῆς(*) καὶ ἀπὸ παντὸς οὐτ[ι]νοσο]ῦν ἄλ[λ]οις [εἰ]δῶς κ[αὶ] ἀπὸ ἀπ[εργ]ασίας [καὶ] . . .] λ[.]. ιας χωμάτων κα[ὶ] ἀπὸ τῶν [ὑ]πὲρ αὐτῶν(*) τελουμένων δημοσίων καὶ ἐπικλασμών

[καὶ] ἐπιμερισμῶν παντοίων [τῶν] ἔως τοῦ ἐνεστ[ῶ]τος καὶ αὐτοῦ τ[ο]ῦ ἐνεστ[ῶ]τος ζ (ἔτους) καὶ ε (ἔτους) διὰ τὸ τ[ῷ] ἀπ[ὸ] τοῦ ἱ(*)σειόντος(*)ζ (ἔτους) κα[ὶ] ζ (ἔτους) τούτων πρόσφο[ρα] εἶναι σοῦ τοῦ ὠνουμένου(*) καὶ παραχωρουμένου,

pervenutigli per successione, nonostante il disponente fosse assoggettato alla potestà paterna secondo le leggi romane (ὕπὸ τῇ χειρὶ κατὰ τοὺς Ῥωμαίων νόμους)⁸⁹.

Ma ancor più emblematica può rivelarsi la lettura di un frammento dell'epigrafe dorica di Gortina del lontano V secolo a.C. che già in tempi remoti predisponessa un sistema di successione del patrimonio materno completamente affine a quella che diverrà la futura disciplina costantiniana dei *bona materna*⁹⁰. Si riconosce, infatti, ai figli la titolarità dei beni ereditari pervenutigli dalla successione materna e si riserva al padre unicamente la facoltà di amministrare tali beni. Un'ulteriore esplicita conferma della consonanza strutturale tra i due sistemi di successione si riscontra nel perentorio divieto imposto al padre di considerarsi

π[ρὸς] ὄν καὶ εἴν[α]ι τὰ ἀπὸ λη[μμάτων](*) τοῦ αὐτοῦ ἐνεστ[ῶτος] ζ(*)(ἔτους) καὶ ζ(*)(ἔτους) δημόσια καὶ [ἐπ]ικλασμούς πάντ[α]ς, πάντα δὲ τὸν καθ' ὄνδηποτοῦν τρ[ό]πον ἐπελευσόμενον ἢ ἐμποισόμενον τούτου

ῥ[λου] ἢ μέρους αὐτοῦ ἐπ[άν]α[γκε]ς ἀποστήσω π[α]ρ[α]χρημα ταῖς ἐμαυμα[ν]τοῦ(*) δαπάναις καθά[περ] ἐκ δίκης. κυρία ἢ πρᾶσις καὶ παραχώρη[η]σις τρισσὴ γραφεῖσα, ἡμπερ ὀπηνίκα ἐὰν αἰρῇ ἀνοίσις(*) διὰ δη- 25μ[οσίου] οὐ προσδεομένη(*) ἐ[τέρ]ας μ[ου] εὐδοκίσεως διὰ τὸ ἐντεῦθεν εὐδοκεῖν τῇ ἐσομένη δημ[οσιώ]σι(*) περὶ δὲ τοῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς πεπρᾶχθαι ἐπερωτηθέντες ὑ(*)πὸ σοῦ διὰ τοῦ αὐτοῦ πατρός σου ὡμολ(ογήσαμεν).

(ἔτους) ζ καὶ (ἔτους) ε τῶν κυρίων [ἡ]μῶν Αὐτοκρατόρων Δ[ιο]κλητιανοῦ καὶ Μαξιμιανοῦ Σεβαστῶν Ἐπει[φ].ια. Αὐρήλιος Θώνιος Θώνιος πέπρακα καὶ παρεχώρησα τῶν ἀρουρῶν τεσσάρων

σὺν μ[ε]ρί(*) ὑ(*)δρευμάτων τῶν ἀρ[ου]ρῶν τεσσάρων καὶ ἀπέ[σ]χον τὸ τῇ[ς] τιμῆς καὶ παραχωρητικοῦ ἀργυρίου τ[άλ]αντον ἐν καὶ δραχμᾶς τρισχιλίας καὶ βεβαι[ώ]σω καὶ εὐδοκῶ τῇ δημοσιώσι(*) ὥς καὶ ἐπερ(ωτηθεῖς) ὡμολόγησα.

Α[ὐ]ρήλιος Θώνιος [σ]υνβεβαιῶ τον(*) πέμπτον μέρος τῶν [ἀρ]ουρῶν καὶ εὐδοκῶ τῇ πράσει, ὥς καὶ ἐπερωτηθεῖς ὡμολόγησα. Αὐρήλιος Ἀπίων ὁ καὶ Θεὼν ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εἰδότης γράμματα. ἔως τούτου

τὸ ἀ(ντίγραφον). κ[υ]ρία ἢ ὡμολ(ογία), περὶ δὲ [τ]οῦ ταῦτα ὀρθῶς καλῶς πεπ[ρ]ᾶχθαι ἐπερ(ωτηθεῖς) ὁ ὡμολ(ογῶν) ὡμολ(όγησεν) ἐν ἀγυ(*)ῳ τῇ αὐτῇ.

30(hand 2) Αὐ[ρ]ηλία Θερμούθι(*) δι' ἐ[μ]οῦ τοῦ πατρὸς αὐτῆς Νεφερώτος πεποίημαι τὴν ἐ[κμ]αρτύρησιν ὥς πρόκειται. Αὐρήλιος Ἀτρής ὁ καὶ Ὠρίων ἔγραψα ὑπὲρ αὐτοῦ μὴ εὐδότος(*) γρά[μ]ματα.

(hand 3) Αὐρήλιος Ἀγαθῖνος ὁ καὶ Ὠριγένης κεχ[ρ]ημά(τικα).

⁸⁹ Cfr. V. ARANGIO-RUIZ, *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano 1930, ora riedito a cura di O. Diliberto-O. Licandro, Roma, 2022, in particolare alle pp. 57 ss.; Per un maggiore approfondimento sulle coordinate essenziali del sistema contrattuale nel diritto dei papiri si vd. IDEM, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1927, ora riedito a cura di O. Diliberto-O. Licandro, Roma, 2022, pp. 16 ss.

⁹⁰ αἱ δὲ κ' ἀποθάνει μάτερ τέκνα καταλιπόνσα, τὸν πατέρα καρτερὸν ἔμεν τῶν ματροίων, ἀποδόθαι δὲ μὲ μεδὲ καταθέμεν, αἱ κα μὲ τὰ τέκνα ἐπαινέσει δρομέες ἰόντες. [α]ὶ δὲ τις ἄλλαι πρίατο ἔ καταθεῖτο, τὰ μὲν κρέματα ἐπὶ τοῖς τέκνοις ἔμεν, τοῖ δὲ πριαμένοι ἔ καταθεμένοι τὸν ἀποδόμενον ἔ τὸν καταθέντα τὰν διπλείαν καταστᾶσαι τὰς τιμᾶς, καὶ τί κ' ἄλλ' ἄτας εἶ, τὸ ἀπλόον. αἱ δὲ κ' ἄλλαν ὀπιύει, τὰ τέκνα [τῷ]ν [μ]ατροίων καρτερὸν(ς) ἔμεν.

titolare delle quote ereditarie e nella predisposizione di una severa sanzione pecuniaria in caso di contravvenzione⁹¹.

Dalla comparazione tra le costituzioni imperiali del IV secolo e l'insieme delle fonti giurisprudenziali, letterarie e papiracee emerge a chiare note un'omogeneità nella struttura del sistema successorio avente ad oggetto i beni materni che è degna di nota e che induce certamente a considerare le innovazioni legislative di Costantino strutturalmente intrise dei capisaldi del diritto orientale.

In conclusione, una piena comprensione delle trasformazioni giuridiche cui si assiste a partire dal IV secolo non può essere condotta adottando una linea di interpretazione univoca.

Lo spoglio del complesso delle fonti dimostra che l'introduzione dei *bona materna* deriva da una molteplicità di fattori, nessuno dei quali può essere ignorato. Dal confronto effettuato tra le costituzioni imperiali e le fonti cristiane si è avuto modo di comprendere l'importanza dell'analisi del processo di evoluzione interno dello stesso fenomeno religioso, il quale ha progressivamente determinato una significativa inversione di rotta dell'originario pensiero evangelico sia in relazione alla più generale concezione dei rapporti familiari sia, più nello specifico, in ordine alla riaffermazione di un'indiscutibile logica gerarchica tra il marito, designato alla stregua di *dominus* e la moglie.

Proseguendo la nostra trattazione in un'ottica diacronica si è avuto poi modo di analizzare il retroterra ideologico che si cela al di sotto della riforma legislativa. L'attestazione dell'impiego di strumenti giuridici volti all'elusione di una rigida applicazione delle disposizioni civilistiche sottende, a ben vedere, un mutamento della coscienza sociale che si ravvisa in modo emblematico nella rilevanza attribuita alla realizzazione della *voluntas matris* e nella conseguente risoluta esclusione del padre dal godimento dei cespiti patrimoniali materni.

Se è vero però che dal complesso delle fonti di età severiana emerge chiaramente l'antecedente giuridico della tutela legislativa approntata da

⁹¹ Vd. A. MAFFI, *Ancora sulla condizione giuridica della donna nel Codice di Gortina*, in *Dike*, 15, 2012, pp. 93 ss.

Costantino è anche necessario chiarire che la struttura del nuovo sistema successorio rappresenta il frutto dell'inevitabile interazione avvenuta tra il diritto romano ed i diritti di matrice orientale.

Il confronto tra le costituzioni imperiali e le fonti giurisprudenziali, letterarie e papiracee che richiamano i principi del diritto allogeno ha consentito di ravvisare un'innequivocabile affinità strutturale tra la disciplina di successione dei *bona materna* ed il sistema di trasferimento *mortis causa* proprio del diritto ellenico, con il risultato di una commistione giuridica tra mondi solo in apparenza tra loro così lontani.

5. L'ESCLUSIONE DALLA SUCCESSIONE MATERNA DEI FIGLI NATI DA CONTUBERNIO

Il complesso delle costituzioni costantiniane sinora analizzate è indice di un significativo stravolgimento della tradizione giuridica romana nell'ambito dei rapporti familiari.

La perentoria dichiarazione di esclusione del *pater familias* dall'asse ereditario materno, il riconoscimento della possibilità di instaurazione di una linea di successione diretta tra la madre disponente ed il figlio beneficiario della successione e, non da ultimo, l'inedita conclamazione di una scissione patrimoniale tra i beni appartenenti al *pater* e quelli di cui titolare è la *mater*, rappresentano, nel loro insieme, elementi probanti di una politica legislativa improntata al riconoscimento di una più pregnante autonomia giuridica a favore della madre.

Va altresì specificato che la regolamentazione della successione materna, così come essa emerge dall'analisi di CTh. 8, 18, 1-3, pur rappresentando indubbiamente un segno di importanti novità legislative, non sempre trova un suo riscontro applicativo omogeneo. Difatti, ampliando il nostro campo di indagine all'analisi di un'ulteriore costituzione, ci si può accorgere che le dichiarazioni di

principio relative ai *bona materna* appaiono in gran misura derogate, generando un sistema legislativo denso di questioni problematiche che va approfondito.

Ciò emerge in particolare dall'analisi di CTh. 9, 9, 1, provvedimento legislativo che, pur finalizzato alla severa repressione criminale delle unioni tra le *dominae* ed i propri schiavi, provoca significative conseguenze anche sul versante economico andando ad incidere, nello specifico, sulla regolare applicazione dei principi introdotti a proposito della successione materna.

Procediamo con ordine e cominciamo con la lettura del brano:

CTh. 9, 9, 1 IMP. CONSTANTINVS A. AD POPULUM. *Si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone, sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum falsae accusationi poena immineat. Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati. Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris. Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur. His ita omnibus observandis et si ante legem decessit mulier vel amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. Sin vero iam uterque decessit, suboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis adque cognatis, sint relictas successionis heredes. Post legem enim hoc committentes morte punimus. Qui vero ex lege disiuncti clam denuo convenerit, congressus vetitos renovantes, hi servorum indicio vel speculantis officii vel etiam proximorum delatione convicti poenam similem sustinebunt. DAT. IIII. KAL.*

IVN. SERDICAЕ CONSTANTINO A. VII. ET CONSTANTIO CAES.
CONSS.

La costituzione, emanata dall'imperatore Costantino a Serdica nel 326, secondo il riferimento temporale maggiormente accreditato dagli studiosi, ed indirizzata *ad populum*, dispone un sistema di repressione criminale particolarmente cruento, finalizzato a punire le relazioni sentimentali tra donne libere e soggetti di condizione servile loro appartenenti⁹².

Il provvedimento esordisce con la dichiarazione delle pene applicate agli eventuali trasgressori, nella fattispecie l'esecuzione capitale per la donna libera e la vivicombustione per lo schiavo⁹³.

⁹² Cfr. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976, p. 40, nt. 171; J. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantin*, Cambridge, 1982, p. 26; T. SPAGNUOLO-VIGORITA, *Exsecranda perniciēs. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1993, p. 35; G. BASSANELLI, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 14, Napoli, 2003, p. 227; Propendono per una diversa collocazione temporale O. SEECK, *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. CHR. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stoccarda, 1919, p. 179; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino cit.*, pp. 43 ss.; M. MELLUSO, *La schiavitù in età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besanzone, 2000, p. 47; E. OSABA, *Influenza delle leggi costantiniane nella lex visigothorum*, in *Diritto e Storia*, 2, 2003, pp. 1 ss.; K. HARPER, *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus: Social History and legal texts*, in *The Classical Quarterly*, 60, 2010, pp. 610 ss.; A. BANFI, *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in *Index*, 40, 2012, pp. 475 ss.; S. CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Cladianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, pp. 1 ss. Interessanti riferimenti sul tema delle unioni miste in S. PIETRINI, *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo, 2023, soprattutto alle pp. 81 ss. ove l'A. approfondisce il tema della legittimazione dei figli naturali nella legislazione di Zenone che, in modo significativo richiama sul punto predisposta da Costantino.

⁹³ L'ambito di applicazione di CTh. 9, 9, 1 rappresenta oggetto di dibattito. Una parte degli studiosi sostiene, a tal proposito, la riferibilità del provvedimento alle relazioni più generali tra donne libere e schiavi altrui. Questa tesi si fonda principalmente su un dato testuale, quello relativo all'assenza del pronome possessivo *suo* con riferimento al *servus* nella versione del Codice Teodosiano; altra parte degli studiosi, per converso, propende per una soluzione di segno opposto, orientata nel senso della persecuzione delle unioni tra donne libere e soggetti di condizione servile loro appartenenti. La tesi si fonda su una vasta gamma di dati. Primo tra tutti la *rubrica lex* del titolo nono del Codice Teodosiano, nella quale appare la locuzione *de mulieribus quae se servis propriis iunxerunt*; in secondo luogo, prestando attenzione alla versione del provvedimento presente nel *Corpus Iuris* (C. 9, 11, 1), ci si accorge che in quella sede è esplicitamente specificato l'ambito di applicazione che riguarda, appunto, le relazioni tra le donne libere ed i propri schiavi. Accanto a queste considerazioni di natura propriamente testuale va poi chiarito che il contubernio riguardante l'unione con schiavi altrui era già oggetto di repressione criminale non solo del SC Claudiano (vd. Gai. 1, 30), ma anche di alcuni provvedimenti costantiniani precedenti all'emanazione di CTh. 9, 9, 1. Si tratta di CTh. 4, 12, 1 (314 d.C.), CTh. 4, 12, 2 (317 d.C.) e CTh. 4, 12, 4 (331 d.C.), collocati nel titolo dodicesimo del quarto libro del Codice Teodosiano, intitolato *ad Senatus Consultum Claudianum*. Sulla questione vd. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi cit.*, pp. 38 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 2, cit., p. 402; IDEM, *Vicende postclassiche del SC. Claudiano*, in *Iura*, 3, 1952, pp. 143 ss.; M. NAVARRA, *A proposito delle*

Focalizziamo anzitutto la nostra attenzione sul registro linguistico adoperato nella locuzione iniziale, *si qua cum servo occulte rem habere detegitur, capitali sententiae subiugetur, tradendo ignibus verberone*, dal quale traspare a chiare lettere la riprovazione morale nutrita nei riguardi di una *siffatta* pratica: ci si riferisce, in sostanza, alla donna libera con generico pronome relativo, *qua*; lo schiavo è qualificato, invece, come *verbero*, espressione emblematicamente intesa a meglio evidenziare la assoluta gravità del fatto di reato.

Del resto, tanto l'espressa qualificazione della fattispecie criminosa come *crimen publicum* quanto il generalizzato riconoscimento della facoltà di accusa, rappresentano elementi dai quali traspare in modo quanto mai percepibile la preoccupazione per la pericolosità di unioni di tal fatta, le cui conseguenze nefaste sarebbero ricadute sull'intera società. Da qui la concessione della facoltà di accusa anche a soggetti di condizione servile ed ancora la promessa di un *praemium libertatis* allo schiavo che avesse proposto un'accusa fondata. (*Sitque omnibus facultas crimen publicum arguendi, sit officio copia nuntiandi, sit etiam servo licentia deferendi, cui probato crimine libertas dabitur, cum false accusationi poena immineat*).

Affatto peculiare è la successiva disposizione, incentrata sulla decorrenza di efficacia del provvedimento legislativo: viene, infatti, specificato che le pene previste sarebbero state applicate *ex nunc*, sanzionandosi l'eventuale consumazione del reato *ante legem* con la mera separazione fisica dei rei (*Ante legem nupta tali consortio segregetur, non solum domo, verum etiam provinciae communione privata, amati abscessum defleat relegati*)⁹⁴.

unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VIII Convegno Internazionale*, Napoli, 1990, pp. 1 ss.; J. EVANS-GRUBBS, *Law and Family in Late Antiquity*, Oxford, 1995, pp. 1 ss.; M. MELLUSO, *La schiavitù in età giustiniana* cit., p. 48; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007, p. 279; L. DI CINTIO, *Ancora sulle Interpretationes*, in *Rivista di Diritto Romano* (rivista online), 10, 2010, pp. 3 ss.; G. MANCINI, *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma* (A. Maffi-L. Gagliardi a cura di), Sankt Augustin, 2011, pp. 161 ss.; A. BANFI, *Commistioni improprie* cit., pp. 475 ss..

⁹⁴ Vd. A. BANFI, *Commistioni improprie* cit., p. 480, il quale afferma che “ [...] è chiaramente delineata una norma transitoria: il secondo paragrafo contiene infatti una previsione relativa ai fatti avvenuti prima della nostra costituzione (*ante legem*...). Ciò lascia pensare che lo stesso legislatore ritenesse che il suo

La seconda parte della costituzione è interamente rivolta alla predisposizione di rigorose sanzioni patrimoniali, al precipuo scopo di escludere dal beneficio della successione materna gli eventuali figli nati dall'unione criminosa.

A tal proposito il legislatore si premura anzitutto di specificare lo *status* dei figli nati da contubernio: questi, seppur privati di ogni segno distintivo di dignità, restano liberi, beneficiando pertanto della condizione giuridica di derivazione materna. Al contempo, tuttavia, non potranno avanzare pretese riguardo ai beni appartenenti alla donna, né personalmente, né per il tramite di un intermediario (*Filii etiam, quos ex hac coniunctione habuerit, exuti omnibus dignitatis insignibus, in nuda maneant libertate, neque per se neque per interpositam personam quolibet titulo voluntatis accepturi aliquid ex facultatibus mulieris*). La successione *ab intestato* della madre andrà, infatti, a diretto beneficio o degli eventuali figli legittimi, qualora sussistenti, o dei suoi parenti più prossimi o, ancora, di colui il quale la legge ammette al godimento delle quote ereditarie, in modo che siano rigorosamente esclusi dall'asse successorio i figli *quos ex hac coniunctione habuerit* (*Successio autem mulieris ab intestato vel filiis, si erunt legitimi, vel proximis cognatisque deferatur vel ei, quem ratio iuris admittit, ita ut et quod ille, qui quondam amatus est, et quod ex eo suscepti filii quolibet casu in sua videntur habuisse substantia, dominio mulieris sociatum a memoratis successoribus vindicetur*)⁹⁵.

Le suddette disposizioni avranno piena efficacia anche nel caso in cui la donna libera o lo schiavo siano morti prima dell'emanazione della legge. Se invece siano deceduti entrambi gli autori del crimine, i figli rimasti orfani saranno eccezionalmente ammessi alla successione materna, affinché non siano gravati dai *vitia* dei genitori (*His ita omnibus observandis et si ante legem decessit mulier vel*

intervento avesse un carattere del tutto innovativo e che la materia non fosse già regolamentata dal senatoconsulto Claudiano o da disposizioni successive".

⁹⁵ Vd. A. BANFI, *Commistioni improprie* cit, p. 504, nt. 43, il quale ipotizza che la menzione dei figli legittimi potrebbe far pensare al caso di una vedova che, perso il marito, intrattiene una relazione con il proprio schiavo.

amatus, quoniam vel unus auctor vitii censurae occurrit. Sin vero iam uterque decessit, suboli parcimus, ne defunctorum parentum vitiis praegravetur; sint filii, sint potiores fratribus, proximis atque cognatis, sint relictæ successionis heredes).

A questo punto del nostro discorso, chiarito il significato letterale della costituzione in esame, è necessario analizzare i risvolti problematici derivanti da un sistema legislativo che si presenta peculiare sotto più aspetti.

Non a caso CTh. 9, 9, 1 è ancor oggi oggetto di ferventi ricerche da parte degli studiosi⁹⁶. Il grande quantitativo di spunti di riflessione che la lettura del provvedimento può ispirare è direttamente proporzionale ai suoi punti di criticità i quali, allo stato, non consentono un'esegesi unanime della costituzione.

In questa sede è mia intenzione indagare più a fondo la *ratio* di alcune delle disposizioni che si presentano in forma ambigua e che, per tale ragione, richiedono uno studio maggiormente approfondito.

In particolare, vorrei porre in luce un aspetto che emerge dalla lettura di CTh. 9, 9, 1 e che ha suscitato il mio interesse.

Enunciate le pene che sarebbero state applicate agli autori del reato e chiarito il momento a partire dal quale queste sarebbero state comminate, il provvedimento legislativo appare totalmente incentrato sulla definizione di un regime derogatorio della successione materna che finisce con il gravare in modo significativo la posizione economica dei figli nati dall'unione criminosa. Viene infatti stabilita la loro perentoria esclusione dal godimento delle quote ereditarie, nonostante la previa concessione della *nuda libertas* di cui questi avrebbero in ogni caso beneficiato. La finalità precipua che si intende in tal modo perseguire è in seguito specificata: il godimento dei *bona materna* andrà riservato unicamente ai

⁹⁶ Cfr. O. ROBLEDA, *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma* cit. p. 40, nt. 171; J. BARNES, *The New Empire of Diocletian and Constantin* cit. p. 26; T. SPAGNUOLO-VIGORITA, *Exsecranda pernicies* cit. p. 35; G. BASSANELLI, *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani* cit. p. 227; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., pp. 43 ss; M. Melluso, *La schiavitù in età giustiniana* cit., p. 47; E. OSABA, *Influenza delle leggi costantiniane nella lex visigothorum* cit., pp. 1 ss.; K. HARPER, *The SC Claudianum in the Codex Theodosianus* cit. pp. 610 ss.; A. Banfi, *Commistioni improprie* cit., pp. 475 ss.; S. CASTAGNETTI, *Giuliano imperatore* cit. pp. 1 ss.

figli legittimi, ai parenti prossimi e, infine, a coloro che la legge ammette al beneficio della successione.

Ne deriva un sistema di trasmissione ereditario che presenta un'inconciliabilità di fondo: da un lato la dichiarazione della *nuda libertas* che parrebbe assumere le sembianze di una concessione a favore dei figli nati dal contubernio; dall'altro la negazione dei diritti successori che cela una chiara intenzione punitiva e che comporta, quale principale conseguenza, la frantumazione della linea di successione materna⁹⁷.

Una comprensione soddisfacente della *ratio legis* che permea le richiamate disposizioni legislative non può prescindere da una verifica che tenga in debita considerazione le possibili motivazioni che si celano al di sotto della *lex* e del contesto sociale entro cui questa si iscrive. A questo proposito, ritengo anzitutto fondamentale raffrontare CTh. 9, 9, 1 alle fonti patristiche che si pronunciano sulla questione delle unioni tra liberi e soggetti di condizione servile allo scopo di considerare la possibilità di un'influenza della religione cristiana sulla rigosità di un apparato sanzionatorio che finisce per provocare significativi riflessi punitivi anche a sfavore dei figli nati dal contubernio⁹⁸.

Procediamo quindi con ordine e cominciamo con l'analisi di un passo dell'opera *Refutatio omnium haeresium* di Ippolito, databile agli inizi del III secolo:

Hipp. Ref. Omnes haeres. 9, 12, 24: καὶ γὰρ γυναῖξιν ἐπέτρεφεν, εἰ ἄνδρῳ εἶεν καὶ ἡλικία γε [τε] <εἰς ἄνδρα ἐκ> καί<ι>ντο, <αἰ> ἐν ἀξία, εἰ <τὴν> ἑαυτῶν ἀξίαν [ἦν] μὴ βούλοιντο καθαιρεῖν διὰ τοῦ νομίμου υαμηθῆναι, ἔχει<ν>

⁹⁷ La concessione delle *nuda libertas* appare, a mio avviso, ancor più peculiare se raffrontata al regime a tal proposito previsto nei provvedimenti costantiniani intesi a reprimere le relazioni tra donne libere e servi altrui.

⁹⁸ B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, 2, cit., pp. 52 ss.; J. L. MURGA, *Una nueva version del contubernio Claudiano en el Codex Teodosiano*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 1981, pp. 163 ss.; IDEM, *Una extrāna applicacion del senado consulto Claudiano en el codigo de Teodosio*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 1, Milano, 1982, pp. 416 ss. Gli autori hanno interpretato la costituzione come finalizzata a tutelare la morale sessuale e, dunque, a reprimere le unioni extraconiugali.

ἕνα, ὃν ἂν αἰρήσωνται, σύγκοιτον, εἴτε οἰκέτην εἴτε ἐλεύθερον, καὶ τοῦτον κρίνειν ἀντὶ ἀνδρὸς <τὴν> μὴ νόμῳ γεγαμημένην⁹⁹.

Il passo è interamente incentrato sulla confutazione delle dottrine teologiche di Callisto, eletto al soglio pontificio nel 217 e noto per l’emanazione di provvedimenti particolarmente indulgenti nella prassi pastorale, tra cui un decreto che concedeva alle donne nubili di elevato rango sociale la possibilità di scegliere in libertà il proprio compagno, libero o schiavo che fosse¹⁰⁰.

L’ufficiale riconoscimento della validità del contubernio non trova l’appoggio di Ippolito, il quale, per converso, manifesta in pieno la riprovazione morale avverso la legittimazione di una pratica siffatta che, non essendo riconosciuta dal diritto, non può sostituire un autentico matrimonio.

La lettura del brano è di fondamentale importanza ai nostri fini ricostruttivi. Il primo aspetto da evidenziare riguarda la stessa approvazione del contubernio da parte di Callisto, idea questa certamente innovativa sul piano sociale, se raffrontata all’ideologia tradizionale sostenuta fermamente da Ippolito.

Al contempo bisogna anche sottolineare la stessa assenza nel III secolo di un’opinione comune tra gli apicali esponenti della religione cristiana, indice emblematico della presenza di ideologie discordanti, se non addirittura antitetiche, nell’ambito di una stessa professione religiosa.

Anche Tertulliano, nel suo *Ad uxorem*, si pronuncia a favore dei matrimoni tra persone di differente rango sociale:

Tert. *Ad ux.* 2, 8, 4-5: *Christianam fidelem fideli re minori nubere piget, locupletiore futuram in uiro paupere.*

⁹⁹ HYPPOLYTUS ROMANUS, *Refutatio omnium haeresium*, (M. Marcovich a cura di), Berlin, 1986.

¹⁰⁰ L. SAUDELLI, *Ippolito Romano e la Refutatio di Eraclito*, in *Isonomia*, 2004, pp. 21 ss.; E. CASTELLI, *La cattedra della Chiesa e il trono del vescovo tra II e III secolo a Roma: ricerche sul contesto storico della “statua d’Ippolito”*, in *Annali di Storia dell’Esegesi*, 27, 1, 2010, pp. 35 ss.; P. DE SIMONE, *‘Ippolito’ Confutazione di tutte le eresie*, Brescia, 2012, pp. 303 ss.

Nam si pauperum sunt regna caelorum, diuitum non sunt, plus diues in paupere inueniet; maiore dote dotabitur de bonis eius, qui in Deo diues est.

Il Padre della Chiesa sostiene infatti che se il regno dei cieli è dei poveri, la vera ricchezza è nella povertà. Alla luce di queste considerazioni, l'autore dichiara che la donna cristiana non può lasciarsi persuadere dalla preoccupazione di sposare un fedele di basso rango sociale per timore di impoverire la sua ricchezza economica.

La conclusione del passo racchiude l'essenza del messaggio escatologico che Tertulliano intende professare: colui che è ricco in Dio sarà dotato di una ricchezza maggiore rispetto al mero detentore di beni materiali (*maiore dote dotabitur de bonis eius, qui in Deo diues est*).

Veniamo adesso all'epoca storica di cui ci stiamo occupando e seguiamo con la lettura di un passo del decreto del papa Giulio I, nel quale viene affrontata la questione della validità di un matrimonio concluso tra il *dominus* e la schiava a cui ha concesso la libertà:

Decretum Iulii papae I decimum cap.IV¹⁰¹: *Si quis ancillam suam libertate donaverit, et in matrimonio sibi sociaverit, dubitabatur apud quosdam, utrum huiusmodi nuptiae legitimae esse videantur, an non. Nos itaque vetustam ambiguitatem decidentes, talia connubia legitima esse censuimus. Si enim ex affectu fiunt omnes nuptiae, et nihil impium et legibus contrarium in tali copulatione fieri potest, quare praedictas nuptias inhibendas existimaremus?*

Il papa si esprime a riguardo riconoscendo la legittimità dell'unione coniugale. Non sussisterebbe, infatti, una valida ragione per giustificare l'apposizione di un divieto: le unioni tra *domini* e *libertae* non sono né empie né

¹⁰¹ PL 8, 971.

contrarie alle leggi (*Si enim ex affectu fiunt omnes nuptiae, et nihil impium et legibus contrarium in tali copulatione fieri potest, quare praedictas nuptias inhibendas existimaremus*).

Prestiamo attenzione ancora ad una fonte di epoca successiva, nello specifico un passo tratto dal *De Abraham*, opera di Ambrogio scritta intorno al 378:

Ambros. *De Abrah.* 1, 3, 19: *Ab ipso quoque Domino mercedem quam postulet, consideremus. Non divitias ut avarus exposcit, non longaevitatem vitae istius, ut meticulous mortis, non potentiam; sed dignum quaerit sui haeredem laboris: Quid mihi, inquit, dabis? Ego autem dimittor sine filiis. Et infra: quia mihi semen non dedisti, vernaculus meus mihi haeres erit. Discant ergo homines conjugia non spernere, nec sibi sociare impares; ne huiusmodi suscipiant liberos, quos haeredes habere non possint; ut vel transfundendae haereditatis contemplatione, si nullo contuitu pudoris moventur, digno studeant matrimonio.*

Il vescovo di Milano invita i fedeli ad agire unicamente secondo il volere divino sull'esempio dell'obbedienza che ha contraddistinto la figura di Abramo. Da qui l'esortazione a concludere matrimoni degni e a non abbandonarsi al vizio della lussuria intraprendendo relazioni precarie con persone di livello sociale inferiore (*Discant ergo homines conjugia non spernere, nec sibi sociare impares*).

Le conseguenze derivanti da questo genere di unioni ricadranno infatti direttamente sugli eventuali figli, i quali non potranno neppure beneficiare dell'eredità dei genitori (*ne huiusmodi suscipiant liberos, quos haeredes habere non possint*).

L'insieme delle fonti patristiche esaminate mostra, dunque, una posizione di complessiva tolleranza dei Padri della Chiesa in relazione al fenomeno delle

unioni miste, ma alla categorica condizione della monogamia. Particolarmente eloquente, a tal proposito, è il brano di Ambrogio poc'anzi analizzato, dal quale emerge in pieno l'aspro giudizio di biasimo sul piano morale per quelle relazioni extraconiugali perpetrate tra persone diseguali sul piano sociale e la speculare preoccupazione per la nascita di eventuali figli, che, esclusi sul piano civilistico dalla partecipazione ereditaria, finiscono per sovraccaricarsi il peso dei peccati dei genitori.

Come ben s'intende, l'appartenenza all'una o all'altra classe sociale non costituiva in sé motivo di riprovazione morale idoneo ad escludere in radice la possibilità di instaurazione di legami stabili tra soggetti *impares*, anche nel caso in cui si trattasse di schiavi.

Questo principio troverà una significativa consacrazione nel primo concilio di Toledo del V secolo e, nello specifico, nel canone 17:

Conc. Tol. can. 17: *Si quis habens uxorem fidelis concubinam habeat, non communicet: ceterum is qui non habet uxorem et pro uxore concubinam habeat, a communione non repellatur, tantum ut unius mulieris, aut uxoris aut concubinae, ut ei placuerit, sit conjunctione contentus; alias vero vivens abijciatur donec desinat et per poenitentiam revertatur.*

La disposizione afferma che la convivenza sessuale di una coppia monogamica non comporta scomunica. La conformità ai principi religiosi della coabitazione viene ribadita anche a proposito di relazioni non consacrate dal vincolo matrimoniale, alla perentoria condizione che l'uomo consideri la propria donna come fosse una moglie (*concubina pro uxore*).

Ci troviamo, in sostanza, dinnanzi ad un'estensione dei principi di unità e di indissolubilità del vincolo coniugale, intesi quali valori applicabili a tutte le classi sociali e finanche alle unioni di fatto non costituenti matrimonio.

L'innovativo orientamento dei Padri della Chiesa, con particolare riferimento a quelli coevi all'età costantiniana, a proposito del contubernio non trova recepimento nel provvedimento legislativo oggetto della nostra indagine.

Il severo giudizio di condanna morale delle relazioni instaurate tra le *dominae* ed i propri schiavi affiora, sul versante legislativo, tanto dall'introduzione di un'apposita fattispecie di reato e dalla relativa predisposizione di un apparato sanzionatorio particolarmente cruento, quanto dal registro linguistico adottato per la stesura della *lex*, dal quale emerge un significativo risentimento avverso una pratica siffatta.

In definitiva, il raffronto sinora condotto tra CTh. 9, 9, 1 e le fonti patristiche che si pronunciano sul tema delle unioni miste non consente di ricondurre la rigidità della legislazione costantiniana alla condivisione di valori cristiani.

Al contrario, la verifica effettuata suggerisce piuttosto l'idea della presenza di orientamenti antitetici, i quali finiscono per generare, quantomeno in relazione alla tematica in esame, un significativo divario ideologico che si frappone tra l'ordinamento statale e quello ecclesiastico.

Del resto, il giudizio di deplorazione morale che caratterizza le disposizioni di CTh. 9, 9, 1 scaturisce da una sollecitudine motivata da interessi socialmente rilevanti. Lo scopo preminente che si vuole perseguire per il tramite della costituzione è da individuarsi, infatti, nella tutela della *salus publica* che la commissione del contubernio avrebbe inevitabilmente compromesso.

La qualificazione della fattispecie di reato come *crimen publicum*, il generale riconoscimento dello *ius accusandi* e, ancora, la promessa di un *praemium libertatis* agli schiavi promotori di un'accusa fondata sono elementi rivelatori dell'impellente necessità di debellare una pratica sociale rovinosa per il bene comune.

Questa rappresenta, a mio avviso, la chiave di lettura attraverso la quale è possibile risalire non solo alla generale *ratio legis* del provvedimento in esame,

ma, anche a quelle che sono le ragioni sociali che si intendono salvaguardare attraverso la previsione di un anomalo regime di successione materna.

Il timore delle conseguenze nefaste del contubernio è, in sostanza, strettamente correlato alla perentoria negazione dei diritti successori ai figli nati dall'unione definita criminosa.

D'altro canto, la contestuale proclamazione della *nuda libertas* di cui questi avrebbero in ogni caso beneficiato potrebbe in astratto apparire come una concessione incoerente su un piano tanto logico quanto giuridico. A ben vedere, però, è questa dicotomia a costituire il prisma rivelatore del significato ultimo della normativa costantiniana, la quale mira alla precipua salvaguardia di quel sistema di gradazioni sociali che contraddistingue la società tardoantica e che non poteva in alcun modo venire compromesso dalla proliferazione delle unioni tra donne libere e schiavi.

Del resto, il timore di un'esponentiale diffusione della pratica criminosa scaturiva a maggior ragione dalla sempre più pregnante interazione del mondo romano con quello orientale, il quale non ripudiava la pratica delle relazioni miste.

Ciò emerge, anzitutto, dalla lettura di alcune fonti papiracee.

Nello specifico, si tratta di dichiarazioni censitarie egiziane che, puntualizzando lo *status* dei membri di alcune famiglie, sono rappresentative della diffusione del fenomeno delle unioni miste nel diritto ellenistico.

In aggiunta alle menzionate fonti papiracee, uno spunto ricostruttivo ancor più emblematico si riscontra in un documento epigrafico della Dacia del III secolo d.C:

103 -- -- -- -- -- I[-ca.-?]... ενοικ() α . [-
ca.-? Οὐες]πασιανου̅ (ἐτῶν) νζ ἄσημο(ς) Διόσκορος δοῦλ(ος) Λαβερίας τῆ(ς) Πασίω(νος) ὥκατὰ
τὸ μέρος(ε) ἀπὸ Ἑλληνίου(υ) οὗ τὸ λοιπ(όν) (ἤμισυ) μ[έρ]ο(ς) ἐδηλώθ(η) εἶναι Ὡραιανῆς ἀδελφῆς, ἐπι
τοῦ παρόντ[ο]ς γέρδ(ιος), ὁ καὶ ἐνθάδε λογιζόμε(νος) ἰδιώ(ς) μο(υ), (ἐτῶν) κθ ἄση(μος), Διόσκορος
ἀλλ[λο]ς δοῦλ(ος) τῆ(ς) α(ὕτης) ὁμοίως 10κατὰ τὸ μέρος(ε) ο[ῡ] τὸ λοιπ(όν) μέρος(ε) ἐδηλώθ(η) εἶναι
Ὡραιανῆς ἀδελφῆς, μὴ ἀναγ(εγραμμένος) ἐν ἐπιγ(εγεννημένοις) ὁ καὶ ἐνθάδε λογιζόμε(νος) (ἔτους) α,
(ἔτους) α ἄ[ση]μος], Πασίων υἱὸ(ς) Δι[οσκό]ρο(υ) δούλ(ου) Λαβερίας 15μητρ(ός) Ἀλεξούτ(ος) τ[ῆς]
Ἐρμά, μὴ ἀναγ(εγραμμένος) ἐν ἐπιγ(εγεννημένοις) (ἔτους) α, (ἔτους) α ἄση(μος). [τά] δ' ἑτερα· Λαβερία
Πασίω(νος) [τοῦ] Πασίω(νος) μητρ(ός) Ἀλεξάνδ(ρας) τῆ(ς) Πασιόω(νος) . [. . .] ι() ἀπὸ Ἑλλη(νίου)
γυ(νή) Θεάνος (ἐτῶν) λβ, Ἰσιδώ[ρ]α δούλ(η) αὐτ(ῆς) καὶ τῆς ἀδελφ(ῆς) 20Ὡραιανῆς κ[οιν]ῶς ἐξ ἴσου
(ἐτῶν) μθ, Διοσκοροῦς ἐ[πι]κ(αλουμένη) Σαραποῦς δούλ(η) τῶν αὐτῶν (ἐτῶν) κγ, Ἀλεξοῦς Ἐρμά τ[οῦ]
Ἐρμά μη(τρὸς) Τασουχ(αρίου) τῆ(ς) Σύρου(υ) γυνῆ Διοσκόρου δούλ(ου) (ἐτῶν) κς, 25Ἀλεξοῦς θυγ(άτηρ)
α(ὕτων) (ἐτῶν) η, Ταρεῶτις ἄλλη θυγ(άτηρ) τῶν α(ὕτων) (ἐτῶν) ζ.

130

D(is) M(anibus).
P(ublius) Ael(ius) Aelian(us)
vix(it) ann(is) III
d(iebus) XXX <^I> Piper(as)
Timostrati disp(ensatoris)
vik(arius) et Ael(ia) Epicte(sis)
parentes filio
bene merenti
fecerunt.

Si tratta di un'iscrizione funeraria incisa in onore di un figlio deceduto in giovane età. Il dettagliato resoconto onomastico consente di ricostruire la condizione sociale dei componenti della famiglia al suo interno menzionati.

L'analisi condotta dagli epigrafisti dimostra, infatti, che il padre sarebbe stato uno schiavo coniugato con una tale Aelia Epicteis, una donna di condizione sociale libera¹⁰⁵. Publius Aelius Aelianus è invece il nome del figlio defunto, il quale beneficia dello *status libertatis* di *derivazione* materna.

Il contenuto dell'epigrafe illustra in modo esemplare la conformità al diritto ellenistico delle unioni tra donne libere e soggetti di condizione subalterna. La chiara ed esatta indicazione onomastica di ciascun membro della famiglia era destinata peraltro ad una pubblica esposizione, il che vale ad evidenziare ulteriormente la legittimità della relazione contubernale.

¹⁰⁵ Vd. D. TUDOR, *Iscrizione funeraria romana scoperta nel Banat (Romania)*, in *Latomus*, 17, 2, 1958, pp. 355 ss.

Ma ancor più densa di significato può rivelarsi l'analisi della struttura del nome del bambino. Questo, sebbene nato dall'unione di una donna libera ed uno schiavo, perpetua un nome spiccatamente romano, composto da un prenome, da un nome gentilizio che richiama quello della madre e da un cognome.

Attraverso l'utilizzo di un tale sistema onomastico i genitori hanno con ogni probabilità agito con la precipua intenzione di occultare la posizione servile di matrice paterna, aderendo ad una prassi diffusa nella realtà provinciale che è possibile dedurre da numerose altre iscrizioni¹⁰⁶. Ed è a questo fenomeno sociale che va ascritta la propensione degli schiavi all'unione con donne libere: il fine perseguito è quello di liberare i figli dai segni tangibili che avrebbero in qualche modo rimandato alla paterna condizione servile.

In aggiunta a queste deduzioni, non escludo che il fenomeno della proliferazione del contubernio possa essere ricondotto anche all'incentivo del beneficio economico derivante da una tutt'altro che improbabile posizione patrimoniale favorevole della donna libera con la quale l'unione era intrapresa. Sotto questo aspetto, appare eloquente la stessa possibilità che si presenta allo schiavo di erigere un monumento funerario in onore del figlio.

Questo rappresenta il contesto sociale in cui si iscrive CTh. 9, 9, 1 e che, invero, consente, a questo punto, di tracciare una linea interpretativa a proposito della dicotomia legislativa che da un lato mira ad escludere i figli nati dall'unione criminosa dal beneficio della successione materna, dall'altro attribuisce a costoro la condizione giuridica della libertà.

Nello specifico contesto sociale dell'età tardoantica ed a seguito della emanazione della *Constitutio Antoniniana*, era la ricchezza ad assumere la funzione di spartiacque tra le classi sociali. La temuta diffusione ad ampio raggio delle unioni miste e la conseguente successione ereditaria a beneficio dei figli nati dal contubernio avrebbero provocato un effetto dirompente del sistema delle

¹⁰⁶ CIL, III, 1386.

gradazioni sociali che andò progressivamente affermandosi e che andava rigorosamente protetto.

CAPITOLO III

IL *FILIUS FAMILIAS*

SOMMARIO: 1. La tutela degli interessi economici del *filius familias*. Ancora sui *bona materna* – 2. La legittimazione alla proposizione della *querela inofficiosi testamenti* quale garanzia per l’osservanza di reciproci obblighi morali in ambito familiare – 3. La concezione dei rapporti di filiazione nelle fonti patristiche e nei canoni conciliari – 4. La tutela degli interessi del *filius familias* nella giurisprudenza severiana – 5. L’autonomia economica del *filius familias* funzionario imperiale: il *peculium* di età tardoantica

1. LA TUTELA DEGLI INTERESSI ECONOMICI DEL *FILIUS FAMILIAS*. ANCORA SUI *BONA MATERNA*

Il complesso delle costituzioni esaminate ha consentito di addentrarci nello spirito delle riforme che, a partire dal IV secolo, hanno inciso sulla struttura della *familia romana*. L’introduzione di alcuni innovativi principi regolatori rappresenta la cartina di tornasole del progressivo recepimento sul piano normativo dell’esigenza di salvaguardia degli interessi di ciascun membro della famiglia che va affermandosi sul piano sociale, rigettando la logica della incontrastabile soggezione al supremo potere paterno. L’inedito riconoscimento sul piano giuridico delle sostanze economiche della madre quali entità disgiunte dalla sfera patrimoniale del padre e la complementare tutela della volontà successoria della disponente, sono elementi che, in qualche misura, contribuiscono

a rafforzare la predisposizione di un assetto diverso dei rapporti familiari, i cui risvolti giuridici, peraltro, non si esauriscono nell'alveo delle dinamiche coniugali.

L'introduzione dell'istituto dei *bona materna*, difatti, sortisce effetti significativi anche nei termini di una più ampia valorizzazione degli interessi economici dei figli, aspetto che può rivelarsi denso di implicazioni ai fini della nostra indagine e che, pertanto, è necessario maggiormente approfondire in questa sede¹⁰⁷.

Può rivelarsi opportuno procedere, anzitutto, all'ulteriore analisi delle costituzioni costantiniane incentrate sulla regolamentazione della successione materna, CTh. 8, 18, 1-3, le quali saranno d'ora innanzi esaminate al fine precipuo di indagare sulle disposizioni normative che riguardano più da vicino la figura del *filius*. Procedendo con ordine, è necessaria, anzitutto, la lettura di: CTh. 8, 18, 1:

CTh. 8, 18, 1¹⁰⁸ IMP. COSTANTINVS A. CONSVLIBVS, PRAETORIBVS, TRIBVNIS PLEBIS, SENATVI SALUTEM DICIT. *Placuit salva reverentia et pietate sacris nominibus debita, ut potestas quidem et ius fruendi res liberorum suorum in sacris constitutorum in maternis dumtaxat facultatibus penes patres maneat, destituendorum autem liberorum eis licentia derogetur. Cesset itaque in maternis dumtaxat successionibus commentum cretionis et res, quae ex matris successione fuerint ad filios devolutae, ita sint in parentum potestate adque dominio, ut fruendi pontificium habeant, alienandi eius licentia derogetur. Nam maternum patrimonium, quod filiis in potestate constitutis obvenerit, cum patre mortuo sui iuris fuerint, praecipuum habere eos et sine cuiusquam consortio placuit. Quod si pater suum filium patremfamilias videre desiderans eum emancipaverit, repraesentare ei maternam debebit*

¹⁰⁷ Icastico il commento di M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., p. 98, il quale afferma che “si pongono, agli occhi del legislatore, gli interessi dei *fili families* e non più i diritti assoluti del *pater*”.

¹⁰⁸ La costituzione è ripresa nel *Corpus Iuris Civilis* in C. 6, 60, 1 con importanti rimaneggiamenti intesi con ogni probabilità a risolvere eventuali dubbi sulla spettanza del *dominium* ai *fili*. Per un approfondimento relativo alla dibattuta questione della datazione rimando alla nt. 61 del capitolo 2 p. 1.

substantiam, ita ut filius accepto munere libertatis reique suae dominus effectus, ne videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa parenti offerat, aestimatione, si res dividi coeperint, bonorum virorum arbitrio permittenda, quam tertiam alienare quoque pater, si hoc maluerit, habebit liberam potestatem. Ante emancipationem autem parentes, penes quos maternarum rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere et quod iure filiis debetur in examine poscere et sumptus ex fructibus inpigre facere et litem inferentibus resistere adque ita omnia agere, tamquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam, ita ut, si quando rem alienare voluerint, emptor vel is cui res donatur observet, ne quam partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. Docere enim pater debet proprii iuris eam rem esse quam donat aut distrahit; et emptori, si velit, sponsorem aut fideiussorem licebit accipere, quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus. DAT. XV KAL. AVG. AQUIL(EIAE), RECITATA APUD VETTIVM RUFINVM P(RAEFECTVM) V(RBI) IN SENATV NON. SEPT. CONSTANTINO A.V. ET LICINIO C. CONSS.

La costituzione appare sin dal suo esordio orientata alla salvaguardia degli interessi patrimoniali dei destinatari della successione materna.

Emblematico, a questo proposito, si rivela già il periodo introduttivo della disposizione, nel quale i cespiti patrimoniali materni sono denominati *res suorum liberorum*, ponendo, con tale espressione, l'accento sulla diretta attribuzione dell'esclusiva titolarità giuridica ai figli, una volta liberati dal vincolo potestativo¹⁰⁹. Nel periodo ante *emancipationem*, come ben s'intende, i beni

¹⁰⁹ Vd. A. M. DEMICHELI, *La novella 98 e la tutela patrimoniale dei figli nella legislazione post-classica e giustiniana*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano, 2008, pp. 855 ss.; A. ARJAVA, *Paternal power in Late Antiquity*, in *Journal of Roman Studies*, rivista online, 2012, pp. 1 ss. L'A. propone un'acuta ricostruzione dei mutamenti che investono la *patria potestas* nel periodo successivo all'emanazione della *Constitutio Antoniniana* analizzando, nello specifico, in che termini il dogma è recepito nei territori provinciali. L'indagine è finalizzata all'analisi precipua delle trasformazioni che riguardano i rapporti tra

oggetto di successione confluiranno nell'alveo della *potestas* paterna, ma i padri godranno di un mero diritto di fruizione, essendo loro preclusa la possibilità di compiere arbitrarie operazioni di alienazione¹¹⁰. (*Placuit salva reverentia et pietate sacris nominibus debita, ut potestas quidem et ius fruendi res liberorum suorum in sacris constitutorum in maternis dumtaxat facultatibus penes patres maneat, destituendorum autem liberorum eis licentia derogetur*).

La *ratio* dell'apposizione del divieto di trasferimento, quale limite supremo posto all'effettivo esercizio dei diritti patrimoniali, è meglio specificata al termine del primo paragrafo, dove si dichiara esplicitamente la convenienza di riservare un dominio assoluto ai figli per il tempo in cui diverranno *sui iuris* (*Nam maternum patrimonium, quod filiis in potestate constitutis obvenerit, cum patre mortuo sui iuris fuerint, praecipuum habere eos et sine cuiusquam consortio placuit*). L'espressione *sine cuiusquam consortio* è adoperata a scopo chiarificatore, al fine di prevenire la potenziale evenienza di questioni di dubbia risoluzione giuridica, affermando con ciò una netta separazione patrimoniale che determina la conseguenza dell'estromissione dei *bona materna* dall'asse ereditario paterno.

Difatti, una volta sciolto il vincolo potestativo, al padre non sarà solo preclusa la possibilità di rivendicare diritti sui beni materni; egli sarà altresì gravato di un obbligo di restituzione a coloro ai quali è riservato il *dominium* sulle *res*.

Affatto peculiare è la previsione dell'obbligo di corresponsione ai padri di un terzo del patrimonio materno *muneris causa*, che simboleggia l'equa retribuzione dovuta a favore di colui il quale si è premurato di amministrare i beni

genitori e figli sotto un aspetto tanto personale quanto patrimoniale. Sui *bona materna* vd. in particolare pp. 151 ss.

¹¹⁰ Discussa è la questione inerente alla posizione giuridica del *pater* rispetto alle sostanze economiche della madre disponente. Il riconoscimento della *utendi fruendique potestas*, esplicitamente riconosciuta in CTh. 8, 18, 3, parrebbe diretta all'attribuzione della qualifica di usufruttuario legale con doveri, tuttavia, che travalicano i confini dell'ordinario usufrutto, comportando la necessità di provvedere alle spese straordinarie e di agire in giudizio per questioni che spetterebbero al titolare del *dominium*. Sul punto vd. in particolare P. BONFANTE, *Corso di diritto romano* 1, cit. il quale afferma che il padre ha il dovere comportarsi alla stregua di rappresentante necessario; vd. anche M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., pp. 94 ss., il quale pone in risalto le differenze intercorrenti tra l'ordinario usufrutto e quello speciale prospettato in CTh. 8, 18, 1-3.

a vantaggio dei propri figli, accrescendo, pertanto, la loro posizione economica (*ne videatur ingratus, tertiam partem custoditae sibi rei muneris causa parenti offerat, aestimatione, si res dividi coeperint, bonorum virorum arbitrio permittenda, quam tertiam alienare quoque pater, si hoc maluerit, habebit liberam potestatem*).

A questo proposito, la costituzione disciplina minuziosamente i mezzi di custodia del patrimonio materno nel periodo antecedente all'acquisizione della piena capacità di agire da parte dei figli. In particolare, i padri dovranno agire in giudizio per rivendicare la spettanza di quanto dovuto, far rapidamente fronte alle spese di gestione e resistere giudizialmente contro i terzi che eventualmente adiscano l'autorità giudiziaria al fine di pregiudicare la posizione giuridica degli autentici beneficiari della successione¹¹¹ (*Ante emancipationem autem parentes, penes quos maternarum rerum utendi fruendique potestas est, omnem debent tuendae rei diligentiam adhibere et quod iure filiis debetur in examine poscere et sumptus ex fructibus inpigre facere et litem inferentibus resistere*).

Queste puntuali prescrizioni culminano con una disposizione a fattispecie aperta volta a garantire un'attività di custodia che non resti circoscritta nelle mere indicazioni legislative, ma che includa altresì la possibilità di realizzare tutte le operazioni che si manifestino all'uopo necessarie. I padri, in altre parole, dovranno comportarsi come se essi stessi fossero legittimi titolari dell'intero e perfetto dominio (*adque ita omnia agere, tamquam solidum perfectumque dominium et personam gerant legitimam*). Se, viceversa, questi saranno persuasi dall'intenzione *contra legem* di alienare o donare parte dei *bona materna*, l'operazione negoziale fraudolenta sarà in seguito privata di efficacia *ex tunc*¹¹².

¹¹¹ Sul concetto di *diligentia* da intendersi come obbligo giuridico ovvero come mero obbligo morale vd. P. BONFANTE, *Corso di diritto romano*, 1, cit., p. 110 il quale propende per un'interpretazione di CTh. 8, 18, 1 intesa all'attribuzione di un obbligo morale; M. SARGENTI, *Il diritto privato nella legislazione di Costantino* cit., p. 96 propende per la tesi di segno opposto. A questo proposito l'A. afferma che "Si può osservare, contro la tesi del Bonfante, che l'obbligo del *pater familias* alla diligenza è previsto da una costituzione imperiale e accompagnato da minute prescrizioni sui compiti che al *pater* spettano come amministratore; così che sarebbe difficile ammettere che in una norma giuridica sia statuito un semplice obbligo morale senza rilevanza per il diritto".

¹¹² Il divieto di alienazione, finalizzato alla tutela degli interessi economici dei *filii* in relazione ai *bona materna*, è riproposto in C. 5, 37, 22 (a. 326). La costituzione stabilisce che nessun tutore o curatore è legittimato all'alienazione arbitraria di oro, argento, gemme, vesti ed altre cose mobili preziose, fondi urbani, schiavi, case, bagni, granai, quando la vendita si riveli lesiva degli interessi dei minori. Anche in

L'*emptor*, pertanto, non potrà opporre alcuna eccezione in ambito processuale una volta che i figli siano giuridicamente abilitati a rivendicare il proprio patrimonio, sul quale godranno, finalmente, di un diritto pieno ed esclusivo (*ita ut, si quando rem alienare voluerint, emptor vel is cui res donatur observet, ne quam partem earum rerum, quas alienari prohibitum est, sciens accipiat vel ignorans. Docere enim pater debet proprii iuris eam rem esse quam donat aut distrahit; et emptori, si velit, sponsorem aut fideiussorem licebit accipere, quia nullam poterit praescriptionem opponere filiis quandoque rem suam vindicantibus*).

La disciplina sarà ribadita nella costituzione successiva del titolo 8 del Codice Teodosiano:

CTh. 8, 18, 2 IMP. CONSTANTINVS A. IVLIO SEVERO. *Cum ad patrem aliquid ex materna successione interposita cretione pervenerit et ad liberos maternarum rerum successiones defluerint, ita eas haberi placet in parentum potestate, ut dominium tantum possessionis usurpent, alienandi vero licentiam facultatemque non habeant, ut, cum aetates legitimae liberorum ad emancipationem parentes invitaverint et patresfamilias videre liberos suos voluerint, tertiam partem maternorum bonorum eis filii tamquam muneris causa offerant; quam si suscipiendam patres putaverint, faciendae divisionis arbitrium permitti oportebit iustitiae bonorum virorum, per quos facta divisione tertiam partem oblatam parentes ita accipient, ut alienandae quoque eius partis habeant facultatem, si modo ullus potuerit inveniri, cui placeat hanc amplecti licentiam, cum omni modo filios conducat adniti, ut pio sedulitatis affectu mereantur accipere eam, quam patribus dederint, portionem.* DAT. VII ID. SEPT. MED(IOLANO), ACC. NON. OCT. COSTANTINO A.V. ET LICINIO CAES. CONSS.

questa circostanza l'eventuale azione di trasferimento compiuta in frode alla legge sarebbe stata considerata nulla. Per un approfondimento generale sullo sviluppo storico-giuridico degli istituti della tutela e della curatela si vd. C. FAYER, *La familia romana* cit., 1, pp. 379 ss.

La disposizione ripropone le regole sostanziali del trasferimento dei *bona materna* delineate in CTh. 8, 18, 1; tuttavia, l'ulteriore analisi del testo, consentirà di addentrarci più a fondo nella *ratio* sottesa alle innovazioni legislative. Ciò sarà possibile attraverso un esame che non si limiti a considerare il mero contenuto della costituzione, ma che abbia riguardo altresì alla forma ed al linguaggio adottati dalla cancelleria imperiale.

Appare anzitutto degna di nota la conclamata dichiarazione della soggezione delle *res* alla potestà dei padri (*in parentum potestate*), mediante la quale viene a costoro attribuita la libera disponibilità del possesso (*dominium possessionis*), pur ridimensionato dal divieto di alienazione che è, anche in questo caso, ribadito¹¹³. Il contrasto terminologico che emerge dal confronto testuale delle espressioni adoperate in CTh. 8, 18, 2 con l'esordio della costituzione sopra esaminata, genera una contraddizione che merita un approfondimento maggiore.

L'espressione *res suorum liberorum*, rinvenuta nell'incipit di CTh. 8, 18, 1, pone l'accento sulla futura spettanza dei beni ai figli, che figureranno quali *domini* incontrastati ed incontrastabili dei *bona materna*, una volta liberati dal vincolo potestativo; per converso, CTh. 8, 18, 2 si caratterizza per un registro linguistico che, pur regolamentando il fenomeno giuridico negli stessi termini strutturali, pone piuttosto in evidenza la provvisoria titolarità attribuita ai padri a seguito dell'avvenuta successione e la persistenza della *patria potestas* che non cessa comunque di permeare i rapporti patrimoniali in ambito familiare.

In altre parole, l'opzione terminologica di CTh. 8, 18, 2, dalla quale deriva una più esplicita affermazione del vincolo potestativo, sembrerebbe intesa a sottolineare lo stato di provvisoria incapacità patrimoniale dei figli *alieni iuris* con la conseguente acquisizione delle *res* nel patrimonio paterno, seppur con i vincoli giuridici che impediscono una piena estrinsecazione della potestà. Questa diversa prospettiva, orientata in misura maggiore alla puntualizzazione dei diritti del *pater familias*, può essere ancor più percepita nel prosieguo del testo di CTh. 8, 18, 2, lì

¹¹³ Sul generale concetto di *dominium possessionis* vd. A. TARTUFARI, *Della acquisizione e della perdita del possesso*, 1, Milano, 1887, p. 80.

dove è ribadita l'opportunità per i figli emancipati di offrire ai padri la proprietà sulla terza parte dei beni materni, a guisa di riconoscimento per il servizio di amministrazione reso in loro favore. L'operazione divisoria sarà, se necessario, rimessa al giudizio di uomini probi che stabiliranno il *quantum* da devolvere secondo equità. Le previsioni normative, relative alla doverosità della corresponsione della *pars patrimonii*, ribadiscono solo in apparenza pedissequamente le disposizioni a tal proposito contenute in CTh. 8, 18, 1.

La parte conclusiva della costituzione contiene, infatti, un'inedita postilla che contribuisce ad una ricostruzione della differente logica che contraddistingue la costituzione in esame. Al suo interno viene stabilito che i figli non godranno sin da subito dell'intero patrimonio materno, in quanto giova che questi si sforzino, motivati da dovuta sollecitudine, di meritare di ricevere anche quella parte che un tempo diedero ai padri (*ut pio sedulitatis affectu mereantur accipere eam, quam patribus dederint, portionem*). Il sotteso riferimento all'apertura della successione paterna ed alla possibilità di figurare quali destinatari anche della quota precedentemente donata *muneris causa* sottende un obbligo morale posto in capo ai figli che prescinde dalla giuridica sottoposizione alla *patria potestas* e che comporta, dunque, la doverosità di una permanente condotta rispettosa elevata alla stregua di condizione senza la quale questi non acquisiranno la totalità dei beni materni.

CTh. 8, 18, 3, infine, offre, ancora una volta, un'ulteriore significativa testimonianza di una *voluntas legis* improntata alla realizzazione degli interessi economici dei figli:

CTh. 8, 18, 3 IMP. CONSTANTINVS A. AD SEVERUM COMITEM HISPANIARUM. *Insinuaturn est quosdam patres principalis coniugii copulatione destitutos in perniciem filiorum ultra misericordiam sanguinis properare et receptis deinceps aliis matrimoniis maiorem sibi in rebus filiorum vindicare personam: qui quoniam in his usufructuarii remansisse videntur,*

usurpare ea ac pervertere confidunt, ut per hoc his, qui in orbitate remanserunt, nulla nec possidendi nec litigandi tribuatur occasio. Ideoque placet, ne quis pater receptis deinceps matrimoniis earum rerum, quae prioris coniugis fuerunt, sibi ius defendendum existimet nisi tutelae vice, donec minores probate aetate esse videantur. His autem moderatio nostra cuncta iubet servari adque restitui. P(RO)P(OSITA) III KAL. APRIL. CONST(ANTINO)P(OLI) OPTA[TO] ET PAVLINO CONSS.

I principi informatori della successione materna sono, in questo caso, replicati in modo perentorio a proposito delle turbative minacciose di quei padri che, avendo interrotto il legame con la propria famiglia mediante la conclusione di un successivo matrimonio, sono persuasi dall'intenzione di rivendicare ciò che spetta di diritto ai figli di primo letto (*Insinuatum est quosdam patres principalis coniugii copulatione destitutos in perniciem filiorum ultra misericordiam sanguinis properare et receptis deinceps aliis matrimoniis maiorem sibi in rebus filiorum vindicare personam*). Pur rivestendo la posizione di meri *usufructuarii*, questi sperano di usurpare la titolarità giuridica del patrimonio materno, sovvertendo la loro originaria destinazione, così da privare i figli del possesso e precludendo loro finanche la possibilità di agire in giudizio per la restituzione di quanto ingiustamente sottratto in modo fraudolento (*qui quoniam in his usufructuarii remansisse videntur, usurpare ea ac pervertere confidunt, ut per hoc his, qui in orbitate remanserunt, nulla nec possidendi nec litigandi tribuatur occasio*)

Viene dunque ribadito, in relazione a questo specifico fenomeno sociale, che nessun padre convolato a nuove nozze possa confidare di arrogarsi la titolarità di quei beni appartenenti alla prima moglie. Questi dovranno, al contrario, comportarsi alla stregua di tutori fino al momento in cui i figli minori non abbiano raggiunto la piena capacità di agire (*Ideoque placet, ne quis pater receptis deinceps*

matrimoniis earum rerum, quae prioris coniugis fuerunt sibi ius defendendum existimet nisi tutelae vice, donec minores probata aetate esse videantur)¹¹⁴.

La costituzione conclude con un'emblematica disposizione con la quale vien stabilito che tutto il patrimonio deve essere conservato e restituito in favore dei figli (*His autem moderatio nostra cuncta iubet servari adque restitui*)¹¹⁵.

Il complesso delle costituzioni esaminate si rivela, ai fini della nostra indagine, denso di proficui spunti di riflessione. La legislazione nel suo insieme considerata persegue l'inequivocabile scopo di scongiurare una plausibile *deminutio patrimonii* per garantire ai figli un godimento assoluto ed incontrastato del patrimonio materno, così come desiderato dalla disponente.

Se ne deduce, in sostanza, la predisposizione di un apparato normativo improntato al riconoscimento di un diritto ancora meramente potenziale ed alla tutela di una aspettativa giuridica la cui decorrenza di efficacia è, peraltro, condizionata dal previo scioglimento del vincolo potestativo. Particolarmente rappresentativo di questo specifico aspetto è l'incipit di CTh. 8, 18, 1, il quale, riferendosi ai beni materni con l'emblematica espressione *res suorum liberorum*, pone in risalto il dato della futura acquisizione patrimoniale da parte dei beneficiari della successione.

Inoltre, il divieto normativo inteso ad escludere la possibilità per i padri di disporre in modo effettivo del patrimonio materno acquista un più pregnante significato se posto in relazione all'esigenza di protezione economica dei figli in virtù della quale si giustifica l'apposizione del vincolo giuridico. Ne deriva, in sostanza, la affermazione di una *potestas* modificata nel suo autentico contenuto, privata del suo carattere assolutistico e subordinata all'esigenza di tutela dei destinatari della successione materna. Una potestà, in altre parole, che si contraddistingue per la sua funzionalità alla concreta realizzazione degli interessi

¹¹⁴ È, a mio avviso, densa di significato, a questo proposito, l'assenza in CTh. 8, 18, 3 di riferimenti testuali sull'obbligo di devoluzione della *pars patrimonii* al *pater* che agisce *ultra misericordia sanguinis*.

¹¹⁵ La tutela degli interessi patrimoniali dei figli in caso di divorzio dei genitori o eventuali ulteriori contrasti rappresenta il leitmotiv della legislazione giustiniana nella Nov. 98 del 539, sulla quale vd. A. DEMICHELI, *La novella 98 e la tutela patrimoniale dei figli* cit., pp. 1 ss.

economici della prole, la quale impone altresì la doverosità di una condotta diligente finalizzata alla conservazione e, lì dove possibile, all'incremento del patrimonio trasferito dalla madre ai figli. Accanto a queste considerazioni, è necessario altresì valutare l'insieme delle contraddizioni che scaturiscono da una sistematica legislativa la quale, se da un lato appare orientata allo scopo della valorizzazione della posizione economica dei *fili filias*, dall'altro non intende spezzare in modo irruento il legame con la tradizione potestativa, in virtù della quale i padri avrebbero comunque acquisito, seppur provvisoriamente, la titolarità sui beni materni.

La riluttanza ad escludere in modo assoluto il padre dalla partecipazione successoria si traduce, in termini normativi, nella prescrizione di una doverosa concessione di una *pars patrimonii* finalizzata alla manifestazione di gratitudine per il servizio di amministrazione improntato al futuro soddisfacimento economico dei figli. Ancor più rappresentativo di questo specifico aspetto può essere considerata la parte conclusiva di CTh. 8, 18, 2, dove sono poste in rilievo le ragioni per cui i figli non sono abilitati sin da principio ad acquisire la totalità del patrimonio materno. La pratica di una costante condotta rispettosa rivolta ai padri rappresenta la condizione affinché possa essere loro devoluta anche la quota precedentemente donata *muneris causa*, ciò che avverrà solo al momento futuro della successione paterna.

Mediante queste disposizioni si stabilisce, in sostanza, una peculiare correlazione sul piano normativo, tra la regolamentazione dei rapporti patrimoniali e quegli aspetti che riguardano il quotidiano decorso dei rapporti familiari di natura personale, subordinando significativamente l'evento dell'acquisizione patrimoniale alla manifestazione di una premura assidua e diligente.

2. LA LEGITTIMAZIONE ALLA PROPOSIZIONE DELLA *QUERELA INOFFICIOSI TESTAMENTI* QUALE GARANZIA PER L'OSSERVANZA DI RECIPROCI OBBLIGHI MORALI IN AMBITO FAMILIARE

L'ulteriore esame delle costituzioni, incentrato sullo studio specifico degli effetti patrimoniali che discendono dall'attuazione delle intenzioni devolutive della madre disponente, ha consentito di comprendere in misura maggiore la diversa concezione dei rapporti familiari alla base della legislazione costantiniana.

Il complesso delle disposizioni normative, difatti, pone in evidenza la progressiva rilevanza conferita alla posizione giuridico-economica di ciascun membro della famiglia, che comporta, di riflesso, una pregnante tutela giuridica delle aspettative successorie anche dei figli impuberi non emancipati.

Malgrado l'incapacità patrimoniale nel periodo *ante emancipationem* e pur affermandosi, talvolta in termini perentori, la costante persistenza della potestà paterna sotto il cui manto protettivo i beni sarebbero provvisoriamente ricaduti, il sistema legislativo tende a sacrificare l'assolutismo patrimoniale paterno mostrandosi piuttosto favorevole alla realizzazione del trasferimento effettivo dei beni, prevenendo la possibilità di un'eventuale loro dispersione dovuta ad una plausibile negligenza del padre e, in definitiva, scongiurando la mancata attuazione del fenomeno successorio.

A questo punto della nostra ricostruzione, può rivelarsi proficuo volgere lo sguardo ad altre *leges*, ancora di produzione costantiniana, allo scopo di verificare se le innovazioni riscontrate restino circoscritte nell'alveo della disciplina di trasmissione dei beni materni, oppure se rappresentino indici rivelatori di una politica legislativa che sottende un diverso modo di concepire i rapporti familiari anche al di fuori dello specifico istituto dei *bona materna*.

Può essere, a tal fine, opportuno procedere alla lettura di un provvedimento legislativo inserito nel titolo XIX del libro II del Codice Teodosiano, dedicato al testamento inofficioso¹¹⁶.

CTh. 2, 19, 1 IMP. CONSTANT(INVS) A. AD LVCRIVM VERINVM.
Fratres uterini ab inofficiosis actionibus arceantur, et germanis tantummodo fratribus adversus eos dumtaxat institutos heredes, quibus inustas constiterit esse notas detestabilis turpitudinis, agnatione durante sine auxilio praetoris, petitionis aditus reseretur. DAT. ID APRIL. SIRMIO CONSTANTINO A. V. ET LICINIO C. CONSS.

La costituzione, emanata nel 319, contempla il caso dell'esclusione dalla partecipazione ereditaria dei fratelli del *de cuius*, a fronte di un testamento ritenuto, per tale ragione, iniquo¹¹⁷. Enunciata la preclusione per i fratelli uterini di intentare, per il caso di specie, azioni di inofficiosità, la prerogativa processuale finalizzata all'eversione del testamento è posta a presidio dei soli fratelli germani, *agnatione durante* (*Fratres uterini ab inofficiosis actionibus arceantur, et germanis tantummodo fratribus adversus eos dumtaxat institutos heredes*)¹¹⁸.

¹¹⁶ Sul testamento inofficioso vd. da ultimi le monografie di D. DI OTTAVIO, *Ricerche in tema di "querela inofficiosi testamenti"* cit. pp. 1 ss e L. GAGLIARDI, *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino* cit. pp. 1 ss. Per una ricognizione bibliografica dell'istituto rimando a D. DI OTTAVIO, *Una bibliografia ragionata in tema di querela inofficiosi testamenti: schede di lettura*, in *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti*, U. Petronio-O. Diliberto (a cura di), Macerata, 2012, pp. 81 ss.

¹¹⁷ La *lex* è ripresa in C. 3, 28, 27, la quale compendia il contenuto di CTh. 2, 19, 1 e CTh. 2, 19, 3: IMP. CONSTANTINUS A. AD LUCRIUM VERINUM. *Fratres vel sorores uterini ab inofficiosa actione contra testamentum fratris vel sororis penitus arceantur: consanguinei autem durante vel non agnatione contra testamentum fratris sui vel sororis de inofficioso quaestionem movere possunt, si scripti heredes infamiae vel turpitudinis vel levis notae macula adsparguntur vel liberti, qui perperam et non bene merentes maximisque beneficiis suum patronum adsecuti instituti sunt, excepto servo necessario herede instituto.* D. ID. APRIL. SIRMIO CONSTANTINO A. V ET LICINIO C. CONSS. (a. 319)

Giova notare l'esplicita menzione delle *sorores*, quali soggetti abilitati all'azione se *consanguinae* del *de cuius*, probabilmente solo sottintesa in CTh. 2, 19, 1 e l'elencazione tassativa delle cause che avrebbero consentito la caducazione delle disposizioni testamentarie (*infamia, turpitude, levis notae macula*).

¹¹⁸ La distinzione tra fratelli uterini e fratelli germani e le conseguenze che questa sortisce sulla legittimazione ad impugnare un testamento iniquo costituiscono elementi inediti della legislazione costantiniana in materia di *querela inofficiosi testamenti*.

Tuttavia, si stabilisce che i soggetti legittimati potranno contestare l'avvenuta pretermissione a condizione che gli eredi designati si siano contraddistinti per la perpetuazione di una condotta turpe che valga a giustificare la caducazione delle disposizioni testamentarie (*quibus inustas constiterit esse notas detestabilis turpitudinis, agnatione durante, sine auxilio praetoris, petitionis aditus reseretur*).

Il testo in esame appare degno di nota sotto un duplice profilo. Anzitutto, la distinzione tra fratelli uterini e fratelli germani provoca significative conseguenze sulla concreta possibilità di rendersi attori della causa di inofficiosità e, dunque, su una capacità processuale attiva negata ai primi e riservata esclusivamente ai secondi. La locuzione *agnatione durante* sottende la precipua intenzione di ancorare i principi informatori della successione ereditaria alla sussistenza di un vincolo agnatizio considerato ancora come predominante¹¹⁹.

Accanto a queste riflessioni, può essere importante altresì soffermare l'attenzione sull'elemento soggettivo della *turpitude* dell'erede istituito, elevato alla stregua di condizione necessaria per la caducazione delle disposizioni testamentarie. Da ciò discende, in sostanza, l'ulteriore conferma di una tendenza legislativa improntata al riconoscimento di un nesso di sussidiarietà tra i rapporti

La disciplina classica, quale emerge dalla lettura delle fonti del Digesto, non contiene differenziazioni tra categorie di *fratres* (vd. *praecipue* D. 5, 2, 11; D. 5, 2, 14; D. 5, 2, 16, 1; D. 5, 2, 17; D. 5, 2, 21; D. 5, 2, 27, 3; D. 5, 2, 29, 2; D. 7, 1, 57; D. 26, 2, 26, 2; D. 31, 76).

Sul significato di *fratres germanis* l'opinione dominante tra gli studiosi propende per un'interpretazione del lemma nel senso di fratelli aventi in comune il solo padre, in contrapposizione, dunque, all'accezione moderna del termine *germanus*. Vd. P. VOCI, *Diritto ereditario romano* cit., p. 730; C. DUPONT, *Les successions dans les constitutions de Constantin*, in *Iura*, 15, 1964, p. 73; A. SANGUINETTI, *Dalla querela alla portio legitima. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustiniana*, Modena, 1996, p. 37; Esplicativa in tal senso è l'*Interpretatio* alla costituzione, lì dove stabilisce che "*Fratribus uterinis, id est diversis patribus et una matre natis, non liceat de inofficioso contra testamentum fratris agere. Sed germanis fratribus praetermissis, id est uno patre natis [...]*".

¹¹⁹ Così P. VOCI, *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*. I. *Le costituzioni del IV secolo*, in *Iura*, 29, 1978, pp. 17 ss., poi in *Studi di diritto romano*, 2, Padova, 1985, pp. 105 ss; C. DUPONT, *Les successions dans les constitutions de Constantin* cit., p. 73. Contra G. LA PIRA, *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, 1930, p. 424; A. SANGUINETTI, *Dalla querela alla portio legitima* cit., p. 38. Ad ogni modo, la conclusione dell'*Interpretatio*, contemplando l'emancipazione tra le cause di estinzione del diritto all'azione, induce a ritenere come necessaria la persistenza del vincolo agnatizio (*si tamen is ipse germanus non pro crimine suo exilio fuerit deputatus, aut per captivitatem fuerit servus effectus, aut per emancipationem successionis vel actionis iura perdiderit*).

patrimoniali e quelli personali, con la conseguenza della proibizione ai fratelli del *de cuius* del diritto di intentare l'azione se il soggetto istituito erede avesse dimostrato di meritare quanto ricevuto.

Ancor più rilevante, ai nostri fini ricostruttivi, è CTh. 2, 19, 2, la quale delinea una disciplina compiuta della *querela inofficiosi testamenti* nei rapporti intercorrenti tra madre e figlio:

CTh. 2, 19, 2 IMP CONSTAN(INVS) A. AD CLAUDIVM PRAESIDEM DACIAE. *Licet legum auctoritas filiorum potius quam matrum personis voluit laborem incumbere, ut de inofficioso agentes intra praefinita tempora doceant nullo suo vitio factum nec offensionem se parentibus praestitisse, sed iugiter obsecutos, ut naturae ipsius religio flagitabat, disciplinam inlaesam inoffensamque servasse, ut his probatis remove parentum valeant testamenta: tamen si mater contra filii testamentum inofficiosi actionem instituat, inquire diligenter iubemus, utrum filius nulla ex iusta causa laesus matrem novissima laeserit voluntate, nec luctuosam ei et legitimam reliquerit portionem, ut testamento remoto matri successio deferatur, si tamen defuncto consanguinei agnati non sint superstites, an mater inhonestis factis atque indecentibus votis filium forte obsedit, insidiisque eum vel clandestinis vel manifestis adpetiit vel inimicis eius suas amicitias copulavit atque in aliis sic versata est, ut inimica eius potius quam mater crederetur, ut hoc probato invita etiam adquiescat filii voluntati.* DAT. VIII. ID. FEBRVAR. SERDIC(AE) CRISPO II ET CONSTANTINO C. II CONSS.

La costituzione, emanata a Serdica nel 321 ed indirizzata al *praeses provinciae Daciae*, pone ulteriormente in evidenza l'indispensabilità di perpetuare una condotta morale adeguata, pena la preclusione dell'azione di inofficiosità.

Conviene sin da subito precisare che il presupposto dell'osservanza di obblighi morali in ambito familiare è ribadito non soltanto per i figli che intendano

impugnare il testamento materno, ma anche per la madre estromessa dall'asse successorio. Procedendo con ordine, il testo contempla anzitutto il caso dei figli esclusi dalle disposizioni di ultima volontà della madre, affermando che in questa circostanza l'azione di inofficiosità avrebbe sortito i suoi effetti di annullamento del testamento solo se fosse stata fornita in sede giudiziale la prova di avere prestato obbedienza continuativa ai *parentes*, in conformità agli obblighi di natura (*Licet legum auctoritas filiorum potius quam matrum personis voluit laborem incumbere, ut de inofficioso agentes intra praefinita tempora doceant, nullo suo vitio factum nec offensionem se parentibus praestitisse, sed iugiter obsecutos, ut naturae ipsius religio flagitabat, disciplinam inlaesam inoffensamque servasse, ut his probatis remove parentum valeant testamenta*)¹²⁰.

A nulla sarebbe valso, in altre parole, allegare in giudizio il mero fatto oggettivo della preterizione o della diseredazione.

Sul versante opposto, in relazione alla *querela inofficiosi testamenti* intentata dalla madre nei confronti delle *tabulae* testamentarie del figlio premorto, la cancelleria imperiale impone la speculare necessità per gli organi giudicanti di

¹²⁰ La locuzione *licet legum auctoritas filiorum potius quam matrum personis voluit laborem incumbere* sembrerebbe sottendere un'iniquità di fondo che vale a distinguere la gravosità delle posizioni processuali della madre e del figlio. Vd. P. VOCI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano* cit., p. 106, il quale afferma che "il diritto precedente (*legum auctoritas*, dice Costantino) era, come sembra desumersi da questa legge, più severo col figlio che con la madre. Dal figlio, che impugnava il testamento materno con la *qit.*, si pretendeva la prova che non fosse venuto meno ai suoi doveri; ma dalla madre che impugnava il testamento del figlio si pretendeva molto meno: le bastava essere madre". Contra A. SANGUINETTI, *Dalla querela alla portio legittima* cit., p.35, il quale interpreta la locuzione con riferimento al maggior numero di impugnazioni intentate dai figli rispetto a quelle proposte dalle madri. Occorre, ad ogni modo, sottolineare che l'*Interpretatio*, pur riproponendo il medesimo contenuto sostanziale di CTh. 2, 19, 2, è esplicativa di questo specifico aspetto: *Quamvis leges filiis, si praetermissi testamento fuerint, maiorem quam matribus agendi dederint potestatem [...]*. A mio avviso, la *lex* di Costantino è finalizzata precipuamente alla promozione di un comportamento consono in ambito familiare. La previsione della legittimità della preterizione o alla diseredazione costituisce nient'altro che un efficace incentivo volto a garantire la manifestazione di una premura costante non solo da parte del figlio, ma anche da parte della genitrice. Ed è questo, a mio parere, l'elemento di novità di CTh. 2, 19, 2: la disciplina processualistica è assoggettata ad esigenze di ordine sociale. La previsione del deterrente del mancato riconoscimento della legittimazione attiva in una con l'onere probatorio che grava in capo all'attore della causa sono prescrizioni funzionali alla salvaguardia dell'integrità delle relazioni familiari. La rottura della tradizione classica operata dalla cancelleria costantiniana può essere ancor meglio compresa con la lettura di un brano giurisprudenziale, con il quale Ulpiano stabilisce l'ammissione della madre all'eredità dei figli, pur se ella sia una donna di facili costumi (D. 38, 17, 2, 4 Ulp. 13 *ad. sab.*: *Si mulier sit famosa, ad legitimam hereditatem liberorum admittetur*). Per un approfondimento sulla questione dell'onere probatorio nella legislazione tardoantica si veda G. ARCHI, *La prova nel diritto del basso-impero*, in *Iura*, 12, 1961 pp. 3 ss. poi in IDEM, *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, pp. 1855 ss.

compiere una rigorosa istruttoria orientata alla verifica del comportamento della genitrice nei riguardi del *de cuius*: se il fatto dell'estromissione appare non poter essere giustificato da alcun motivo sostanziale, la madre otterrà una pronuncia giudiziale favorevole, con la conseguente riscossione della *portio luctuosa et legitima*, alla condizione della mancata sussistenza di parenti *consanguinei agnati* del *de cuius*; per converso, se risulti che ella abbia insidiato il figlio con azioni disoneste ed indecenti, complottando contro di lui in modo clandestino o manifesto, oppure lo abbia tradito stringendo alleanza con i suoi nemici, tanto da attuare un comportamento più conforme a quello di una nemica che a quello di una madre, la prevalenza è conferita alla *voluntas filii* improntata alla precipua esclusione della genitrice dall'asse successorio (*tamen si mater contra filii testamentum inofficiosi actionem instituat, inquiri diligenter iubemus, utrum filius nulla ex iusta causa laesus matrem novissima laeserit voluntate nec luctuosam ei et legitimam reliquerit portionem, ut testamento remoto matri successio deferatur, si tamen defuncto consanguinei agnati non sunt superstites, an mater inhonestis factis atque indecentibus votis filium forte obsedit, insidiisque eum vel clandestinis vel manifestis adpetiit vel inimicis eius suas amicitias copulavit atque in aliis sic versata est, ut inimica eius potius quam mater crederetur, ut hoc probato, invita etiam adquiescat filii voluntati*)¹²¹.

Le ulteriori costituzioni esaminate rappresentano un prisma rivelatore di un sistema legislativo orientato all'introduzione di una regolamentazione

¹²¹ La costituzione è ripresa nel *Codex repetitae praelectionis* con alcune difformità sostanziali: da un lato è concessa un'inversione dell'onere probatorio a supporto dei beneficiari della disposizione testamentaria; dall'altro, l'assenza della locuzione *agnatione durante* lascia intravedere la preminenza della madre sui *consanguinei agnati* del defunto. C. 3, 28, 28 IMP. CONSTANTINUS A. AD CLAUDIUM PRAESIDEM DACIAE *Liberi de inofficioso querellam contra testamentum parentum moventes probationes debent praestare, quod obsequium debitum iugiter, prout ipsius naturae religio flagitabat, parentibus adhibuerunt, nisi scripti heredes ostendere maluerint ingratos contra parentes extitisse. Sin autem mater contra filii testamentum inofficiosi actionem instituat, inquiri diligenter iubemus, utrum filius nulla ex iusta causa laesus matrem novissima laeserit voluntate nec luctuosam ei et legitimam reliquerit portionem ut testamento remoto matri successio deferatur. Si tamen mater inhonestis factis atque indecentibus machinationibus filium forte obsedit insidiisque eum vel clandestinis vel manifestis adpetiit vel inimicis eius suas amicitias copulavit atque in aliis sic versata est, ut inimica eius potius quam mater crederetur, ut hoc probato invita etiam adquiescat filii voluntati.* D. VIII ID FEBR. SERDICA CRISPO II ET CONSTANTINO II CC. CONSS. (a 321)

differente del meccanismo di successione ereditaria, innovandone parte dei principi informatori. Sotto questo aspetto, degna di nota è CTh. 2, 19, 2, la quale promuove un regime di trasmissione condizionato dal reciproco rispetto degli obblighi morali in ambito familiare. Non è di trascurabile importanza la dichiarazione della necessità di un comportamento consono alla *naturae ipsius religio* ribadita non solo a proposito dei figli, ma anche della genitrice, la quale non è abilitata ad avanzare pretese ereditarie se la sua condotta sia assimilabile a quella posta in essere da una nemica, piuttosto che da una madre.

La tutela della *voluntas filii*, l'accertamento rigoroso richiesto per appurare, in sede istruttoria, l'eventuale lesione da questi ingiustamente subita, la protezione stessa delle disposizioni di ultima volontà del *de cuius* che abbia sopportato in vita le molestie di una madre dal comportamento moralmente discutibile, costituiscono elementi che contribuiscono a valorizzare la figura del figlio sotto un aspetto non solo patrimoniale, ma anche personale.

Pur dovendosi riconoscere la portata innovativa delle disposizioni, è necessario, al contempo, ridimensionare quello che, a prima vista, potrebbe apparire come un fenomeno di trasformazione assoluto ed irreversibile dei rapporti familiari. Sotto questo aspetto, è necessario considerare le disposizioni di CTh. 2, 19, 1, le quali riservano la capacità di agire in giudizio ai soli fratelli germani, negando i diritti patrimoniali dei fratelli uterini relativi al testamento inofficioso.

La preminenza del vincolo agnatizio, quale condizione inderogabile per l'ammissione all'impugnazione, costituisce l'indice di una regolamentazione dei rapporti familiari che, pur rendendosi fautrice di importanti innovazioni, non rinnega il legame con la tradizione potestativa, optando per l'introduzione di nuovi principi iscritti, al contempo, nella cornice di tradizionali capisaldi giuridici che non si volevano del tutto rigettati.

3. LA CONCEZIONE DEI RAPPORTI DI FILIAZIONE NELLE FONTI PATRISTICHE E NEI CANONI CONCILIARI

I dati desunti dall'analisi delle costituzioni esaminate rappresentano indici probanti di una politica legislativa che, nel tentativo di soppesare gli interessi di ciascun membro della famiglia, provoca un inevitabile mutamento strutturale dei rapporti tra genitori e figli. Pur dovendosi scongiurare il rischio di enfatizzare il dettato legislativo, certamente può intravedersi in filigrana una maggiore tutela giuridica riconosciuta al *filius*, dalla quale scaturisce, peraltro, un meccanismo di protezione non meramente delimitato nel confine dei diritti patrimoniali, ma esteso anche alla sfera dei diritti personali. Accanto a queste considerazioni va altresì chiarito che il nostro tentativo di ricostruzione non può ritenersi compiuto in assenza di un'indagine di più ampio respiro che vada ad indagare sui fattori ai quali ancorare le innovazioni che trapelano sul piano giuridico.

È necessario, per converso, considerare anche la concezione che emerge, a proposito della figura del figlio, nei testi delle fonti religiose, le quali forniscono preziose testimonianze che potrebbero rafforzare i nostri propositi di studio ampliandone le prospettive e consentendo di addentrarci più a fondo nel pluralismo proprio della società tardoantica¹²².

Cominciamo con la lettura di due passi di Cipriano tratti dall'opera *Testimonia ad Quirinum liber tertius*:

¹²² Fondamentale, a questo proposito, la monografia di E. CANTARELLA, *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano, 2017, la quale conduce un'illuminante analisi dei rapporti tra genitori e figli dall'età arcaica a quella tardoantica, ponendo in evidenza in che termini lo sviluppo storico-sociale della famiglia romana abbia influenzato la concezione moderna delle relazioni parentali. In particolare, per l'epoca storica che qui interessa, segnalo la lettura delle pp. 76 ss, dove l'A., esaminando le mitigazioni che investono la *patria potestas* dall'età del Principato, riconduce siffatte trasformazioni a fattori di mutamento istituzionale, ma anche alla diffusione della religione cristiana che propone, sin dalle origini, un modello di famiglia avulso dalla tradizione.

Sul rapporto tra famiglia cristiana e famiglia romana vd. tra gli ultimi anche T. SARDELLA, *La famiglia cristiana: il fidanzamento nella costruzione di una identità religiosa (IV-VI secolo)*, in *La Famiglia Tardoantica* cit., pp. 79 ss, la quale, nell'introduzione al contributo intitolato "La famiglia: incerti percorsi di cristianizzazione" sottolinea la difficoltà di pervenire ad una soluzione univoca a fronte dell'annosa questione dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano.

Emblematicamente l'A. afferma l'inesistenza, sino al Medioevo, di un modello di famiglia cristiana unitario che vale a contrapporsi alla famiglia romana scardinandone le basi socioculturali.

Cipr. Test. *Ad Quir.* 3, 70 – *PARENTIBUS OBSEQUENDUM*: *In Epistola Pauli ad Ephesios: Filios, obsequentes estote parentibus vestris. Hoc enim est justum. Honora patrem tuum et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione, ut bene sit tibi et sis longoevus super terram (Ephes. VI, 1, 7, 9).*

Cipr. Test. *Ad Quir.* 3, 71 – *PATRES QUOQUE ASPEROS ESSE CIRCA FILIOS NON OPORTERE*: *Item illic: Et vos, patres, nolite in iracundiam mittere filios vestros, sed nutrite eos in Disciplina et correptione Domini (Eph. VI, 4)¹²³.*

I brani forniscono un contributo essenziale per una prima ricostruzione del pensiero cristiano del III secolo in ordine ai rapporti tra genitori e figli.

La ricezione dei precetti evangelici di San Paolo relativi alla reciproca manifestazione di carità quale principio fondamentale dei rapporti familiari, implica la prescrizione di una riverenza dovuta anche al figlio, considerato parte integrante del nucleo familiare. Il Padre della Chiesa, difatti, ribadisce anzitutto l'opportunità per i figli di mostrare onore ed obbedienza nei riguardi dei propri *parentes*, affinché possano trascorrere già sulla terra una vita gratificante e longeva (*Filios, obsequentes estote parentibus vestris. Hoc enim est justum. Honora patrem tuum et matrem tuam, quod est mandatum primum in promissione, ut bene sit tibi et sis longoevus super terram*).

Nel capitolo successivo della stessa opera, interpellando direttamente i *patres*, l'autore rivolge loro un monito teso ad impedire che questi possano in qualsiasi modo suscitare le ire dei figli. Il passo si conclude, difatti, con l'invito ad educarli secondo i più miti insegnamenti della religione cristiana (*Et vos, patres,*

¹²³ PL, 4, 2.

nolite in iracundiam mittere filios vestros, sed nutrite eos in Disciplina et correptione Domini).

Come ben s'intende, la deferenza reciproca è posta alla stregua di requisito fondamentale del prototipo di famiglia propriamente cristiano, dovendo questa informare il quotidiano decorso dei rapporti intercorrenti tra genitori e figli.

Ai fini di una più compiuta ricostruzione del pensiero patristico del III secolo, può essere certamente considerato anche un brano di Tertulliano:

Tert. Adv. Marc. 2, 13, 1: At enim ut malum postea erupit atque inde iam coepit bonitas dei cum adversario agere, aliud quoque negotium eadem illa iustitia dei nacta est iam secundum aversionem dirigendae bonitatis, ut seposita libertate eius, qua et ultro deus bonus, pro meritis cuiusque pensetur, dignis offeratur, indignis denegetur, ingratis auferatur, proinde omnibus aemulis vindicetur. Ita omne hoc iustitiae opus procuratio bonitatis est; quod iudicando damnat, quod damnando punit, quod, ut dicitis, saevit, utique bono, non malo proficit. Denique timor iudicii ad bonum, non ad malum confert. Non enim sufficebat bonum per semetipsum commendari, iam sub adversario laborans. Nam et si commendabile per semetipsum, non tamen et conservabile, quia expugnabile iam per adversarium, nisi vis aliqua praeesset timendi, quae bonum etiam nolentes appetere et custodire compelleret. Ceterum tot illecebris mali expugnantibus bonum quis illud appeteret quod impune contemneret? Quis custodiret quod sine periculo amitteret? Legis mali viam latam et multo frequentiore: nonne omnes illa laberentur, si nihil in illa timeretur? Horremus terribiles minas creatoris, et vix a malo avellimur. Quid, si nihil minaretur? Hanc iustitiam malum dices, quae malo non favet? Hanc bonum negabis, quae bono prospicit? Qualem oportet deum velles? qualem malles expedire? Sub quo delicta gauderent, cui diabolus illuderet? Illum bonum iudicares deum qui hominem posset magis malum facere securitate delicti? Quis boni auctor, nisi qui et exactor? Proinde quis mali extraneus, nisi qui et

inimicus? Quis inimicus, nisi qui et expugnator? Quis expugnator, nisi qui et punitor? Sic totus deus bonus est, dum pro bono omnia est. Sic denique omnipotens, quia et iuvandi et laedendi potens. Minus est tantummodo prodesse, quia non aliud quid possit quam prodesse. De eiusmodi qua fiducia bonum sperem, si hoc solum potest? quomodo innocentiae mercedem secter, si non et nocentiae spectem? Diffidam necesse est, ne nec alteram partem remuneretur qui utramque non valuit. Usque adeo iustitia etiam plenitudo est divinitatis ipsius, exhibens deum perfectum et patrem et dominum, patrem clementia, dominum disciplina, patrem potestate blanda, dominum severa, patrem diligendum pie, dominum timendum necessarie, diligendum quia malit misericordiam quam sacrificium, et timendum quia nolit peccatum, diligendum quia malit paenitentiam peccatoris quam mortem, et timendum quia nolit peccatores sui iam non paenitentes. Ideo lex utrumque definit: Diliges deum, et, Timebis deum. Aliud obsecutori proposuit, aliud exorbitatori¹²⁴.

Il brano è incentrato sulla corretta identificazione di due entità contrapposte nella loro naturale essenza, ossia il bene, sul quale si fonda l'opera di Dio ed il male, al contrario estraneo al progetto divino. Il messaggio escatologico che si intende promulgare costituisce una testimonianza degna di nota nella misura in cui consente di addentrarci più a fondo nella concezione cristiana della figura paterna, attraverso la compiuta descrizione dei caratteri ritenuti in proposito fondamentali.

Più nello specifico, il Padre della Chiesa, nel tentativo di confutare la dottrina diteista di Marcione, stabilisce che la giustizia divina, pur ricorrendo talvolta a strumenti eccessivamente severi, si contraddistingue per lo scopo precipuo di debellare tutto ciò che è ingiusto e disonesto¹²⁵.

¹²⁴ PL 2, 327.

¹²⁵ Cfr. M. ROBERTI, *Il diritto agli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea Veermesch*, 1935, pp. 28 ss.; B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano* 3, cit. p. 6; Sull'opera vd. in particolare C. MORESCHINI, *Temi e motivi della polemica antimarcionita di Tertulliano*, in *Journal Storage*, 17, 1968,

L'onnipotenza di Dio, difatti, si manifesta nella pienezza dei suoi poteri perché capace di manifestarsi attraverso azioni simili tanto alla clemenza dell'amore di un padre quanto alla temerarietà propria di un *dominus*. A tal proposito, Tertulliano descrive le caratteristiche essenziali che valgono a contraddistinguere la figura paterna. In particolare, il riferimento ricade sulle virtù della clemenza, della misericordia e della capacità di amare con pietà, con ciò sottolineando il complesso di doveri morali che incombono in capo al genitore e che valgono a differenziare il ruolo paterno da quello di un semplice detentore di servi (*Usque adeo iustitia etiam plenitudo est divinitatis ipsius, exhibens deum perfectum et patrem et dominum, patrem clementia, dominum disciplina, patrem potestate blanda, dominum severa, patrem diligendum pie, dominum timendum necessarie, diligendum quia malit misericordiam quam sacrificium, et timendum quia nolit peccatum, diligendum quia malit paenitentiam peccatoris quam mortem, et timendum quia nolit peccatores sui iam non paenitentes*).

Non a caso, la potestà paterna è qualificata alla stregua di *potestas blanda*, in antitesi alla *potestas severa* propria del *dominus*.

Dalla lettura congiunta dei brani emerge, dunque, la predicazione di un modello di famiglia unitario e svincolato da implicazioni gerarchiche da cui deriva l'opportunità di una reciproca manifestazione di riverenza quale dovere morale affermato a proposito di ciascun membro del nucleo familiare.

Venendo all'epoca storica di cui ci stiamo occupando, anche Sant'Ilario stabilisce la necessità di un contegno moralmente adeguato in ambito familiare.

Procediamo con la lettura di un brano tratto dal *Commentarius in Evangelium Matthei*:

Hilar. *Comm. in Ev. Matt.* 18, 1: *De infantibus inhibitis, et de humanitate eorum assumenda, de manu et pede et oculo cruendo, de ove Perdita, de corripienda*

pp. 149 ss; Per la traduzione in italiano dell'opera e, in particolare, del passo che qui interessa vd. *Contro Marcione: Libri 1.-3./Tertulliano*, C. Moreschini (a cura di), Roma, 2014, pp. 1 ss.

fratribus secreto primum, tum duobus testibus, postremo Ecclesia praesente. Semper ignoscendum. Qui conservum, remisso sibi a domino debito, suffocat.

Pueri credentes. Puerorum indoles. In illa die accesserunt discipuli ad Jesum, dicentes: Quis putas major est in regno caelorum? et reliqua (Matth., XVIII, 1). Non nisi reversos in naturam puerorum introire regnum coelorum. Dominus docet, id est, in simplicitatem puerilem vitia corporum nostrorum animaeque revocanda. Pueros autem, credentes omnes per audientiae fidem nuncupavit. Illi enim patrem sequuntur, matrem amant, proximo velle manum nesciunt, curam opum negligunt: non insolescunt, non oderunt, non mentiuntur, dietis credunt, et quod audiunt verum habent. Et haec omnium affectionum assumpta in nobis et consuetudo ei voluntas, coelorum iter pervium praestat. Revertendum igitur est ad simplicitatem infantium: quia in ea collocate, speciem humilitatis dominicae circumferemus¹²⁶.

Il Padre della Chiesa esordisce con la trascrizione del passo evangelico di Matteo incentrato sull'esaltazione della semplicità propria dei bambini, virtù che consente un sicuro ingresso nel regno dei cieli. La concreta manifestazione della loro purezza spirituale si riscontra in modo percepibile nella pratica dell'altruismo, della noncuranza per il danaro e, soprattutto, dell'obbedienza e dell'amore rivolti rispettivamente al padre ed alla madre (*Pueros autem, credentes omnes per audientiae fidem nuncupavit. Illi enim patrem sequuntur, matrem amant, proximo velle manum nesciunt, curam opum negligunt: non insolescunt, non oderunt, non mentiuntur, dietis credunt, et quod audiunt verum habent*).

La cura rivolta ai genitori, in altre parole, rappresenta non solo un dovere prescritto per la terrena disciplina delle relazioni familiari, ma è qualificata quale condizione essenziale per l'accesso al regno di Dio.

¹²⁶ PL, 9, 1018.

Dal complesso delle fonti patristiche sinora esaminate emerge, in sostanza, l'intento divulgativo di un modello di famiglia cristiana la quale, nell'ambito specifico dei rapporti tra genitori e figli, assume le sembianze di una comunione spirituale che comporta aspettative ed obblighi reciproci, travalicando il confine del vincolo meramente biologico.

A questo punto della nostra ricostruzione, può rivelarsi importante ricordare che, accanto alle fonti propriamente patristiche, anche talune disposizioni conciliari del IV secolo si premurano di enucleare una disciplina compiuta dei rapporti tra genitori e figli. Cominciamo con la lettura congiunta di due canoni del Concilio di Gangra, svoltosi nel 340 secondo la data maggiormente accreditata¹²⁷:

Conc. Gangr. can. 15: Εἴ τις καταλιμπάνοι τὰ ἑαυτοῦ τέκνα καὶ μὴ τεκνοτροφοίη καὶ τὸ ὅσον ἐπ' αὐτῷ πρὸς θεοσεβείαν τὴν προσήκουσαν ἀνάγοι, ἀλλὰ προφάσει τῆς ἀσκήσεως ἀμελοίη, ἀνάθεμα ἔστω.

Conc. Gangr. can. 16: Εἴ τινα τέκνα γονέων, μαλίστα πιστῶν, ἀναχωροίη προφάσει θεοσεβείας καὶ μὴ τὴν καθήκουσαν τιμὴν τοῖς γονεῦσιν ἀπονέμοι, προτιμωμένης δηλονότι παρ' αὐτῶν τῆς θεοσεβείας, ἀνάθεμα ἔστω¹²⁸.

La puntualizzazione del complesso di doveri reciproci che deve informare le relazioni interne alla famiglia costituisce espressione significativa dello spirito conservatore del Concilio in esame.

Nel tentativo di epurare il cristianesimo ortodosso da quei principi provenienti da dottrine ascetiche che rischiavano di scalfire l'autenticità dei precetti della religione cristiana, le disposizioni conciliari condannano con anatema coloro che, con il pretesto dell'ascesi, non si mostrano adempienti agli

¹²⁷Cfr. K. J. VON HEFELE, *Concile de Gangres*, in *Histoire des Conciles*, I, II, Parigi, 1907, pp. 1029-1041; A. LANIADO, *Note sur la datation conservée en syriaque du Concile de Gangres*, in *Orientalia Christiana Periodica*, 61, 1, 1995, pp. 195 ss.

¹²⁸ Il testo è tratto da P.P. JOANNOU, *Discipline générale antique (IV^e-IX^e s.)*, I.2 *Les canons des synodes particuliers*, Roma 1962, p. 95.

obblighi familiari¹²⁹. In particolare, il canone 15 sanziona quei genitori che abbandonano i propri figli, non provvedendo alla cura materiale e spirituale che spetterebbe loro (Εἴ τις καταλιμπάνοι τὰ ἑαυτοῦ τέκνα καὶ μὴ τεκνοτροφοίη καὶ τὸ ὅσον ἐπ' αὐτῷ πρὸς θεοσεβείαν τὴν προσήκουσαν ἀνάγοι, ἀλλὰ προφάσει τῆς ἀσκήσεως ἀμελοίη, ἀνάθεμα ἔστω).

Specularmente, il canone 16 condanna quei figli, specialmente se cristiani, i quali, estraniandosi dalla concretezza del mondo reale, trascurano il dovuto onore nei riguardi dei genitori (Εἴ τινα τέκνα γονέων, μαλίστα πιστῶν, ἀναχωροίη προφάσει θεοσεβείας καὶ μὴ τὴν καθήκουσαν τιμὴν τοῖς γονεῦσιν ἀπονέμοι, προτιμωμένης δηλονότι παρ' αὐτῶν τῆς θεοσεβείας, ἀνάθεμα ἔστω)¹³⁰.

L'analisi del contenuto dei canoni conciliari consente di addentrarci in misura ancora maggiore nello spirito della concezione delle relazioni familiari, così come esse sono interpretate sul piano religioso. La necessità di attuare costantemente l'insieme di doveri, morali e materiali, ritenuti fondamentali è qui ribadita allo scopo di stabilire in via ufficiale il prototipo ideale di famiglia cristiana, combattendo così una corrente che del cristianesimo costituiva una degenerazione, la quale promuoveva, per converso, uno stile di vita ascetico che aborrisce le responsabilità proprie di un padre o di un figlio accreditando, al contrario, una condotta ritenuta, in sede conciliare, fanatica ed implausibile¹³¹.

La pericolosità avvertita con riguardo ad una tale prassi è sintomatica dell'importanza conferita alla famiglia, concepita non solo alla stregua di un focolare domestico, ma come elemento di base su cui l'intera comunità religiosa tende ad articolarsi.

¹²⁹ Vd. T. TOMISLAV, *L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sabaste nell'ambiente ascetico siriano dell'Asia Minore nel IV secolo*, Roma, 1991, pp. 1 ss.

¹³⁰ Il testo è tratto da C. NOCE, D. DELL'OSSO, D. CECCARELLI MOROLLI, *I canoni dei concili della chiesa antica*, I., *I concili greci*, A. Di Bernardino (a cura di), Roma, 2006, pp. 292 ss.

¹³¹ Cfr. R. BARCELLONA, *La retorica dell'infanzia abbandonata nel cristianesimo antico tra polemica e parenesi*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las religiones*, 24, 2013, in particolare alle pp. 61 ss., la quale confuta la tesi di J. GAUDEMET, *L'Église dans L'Empire Romain, IV-V siècles*, Parigi, 1958, p. 560 che interpreta i canoni con riferimento alla prassi dell'abbandono dei neonati, così sostenendo l'influsso del cristianesimo sulla legislazione tardoantica. Vd. anche G.M. OLIVIERO NIGLIO, *Sulle tracce di un'indagine in tema di diritto delle persone e della famiglia*, in *Koinonia*, 2022, pp. 423 ss.;

In aggiunta a queste considerazioni, è necessario altresì porre in luce l'importanza delle disposizioni conciliari in relazione alla necessità, ritenuta particolarmente pregnante, di debellare una pratica che riguarda il cristianesimo dal suo interno. In sostanza, la particolare urgenza di operare una separazione tra ciò che è il vero cristianesimo e ciò che invece ne costituisce una deviazione risponde all'esigenza di sopprimere la prassi dell'abbandono immotivato la quale, a ben vedere, proviene pur sempre da una corrente che si autoproclama cristiana.

L'esigenza di considerare il cristianesimo nelle sue molteplici sfumature e non un fenomeno compatto ed omogeneo viene ancor più in rilievo nell'epoca storica che più da vicino interessa la nostra indagine. Ne deriva, quale conseguenza logica, la particolare necessità di operare una relativizzazione del contenuto delle testimonianze in esame, ancorandole al contesto specifico cui esse si riferiscono e non trascurando, lì dove possibile, le divergenze che spesso affiorano nella trattazione di una medesima tematica.

Proseguiamo la nostra ricostruzione con la lettura di un'altra significativa testimonianza che, seppur di età più avanzata, è egualmente esplicativa dello spirito dell'epoca che stiamo considerando. Si tratta di una disposizione del Concilio di Ippona del 393:

Conc. Hipp. can. 1: *Aurelius episcopus dixit: Sancti fratris Elesii nobis suggestio plenam sollicitudinem ac diligentiam oportet incutiat, ut omnis omnino cavillatio amputetur, cunctisque excusationibus aditus omnino claudatur.*

Quare censendum est, si placet uestrae caritati, ut semper filii sint in potestate parentum adque disciplinae regulam ab ipsis uel maxime episcopis seu clericis redigantur, nullum in minoribus annis filium debere ab episcopo uel clerico emancipatione a potestate patria liberari, nisi tantummodo illum cuius uitam moresque probauerit, ut iam legibus cum fuerit et uoluntatis suae arbiter,

peccato ipse proprio posse astringi, ne eius malae conuersationis macula quisquam episcopus uel clericus pergatur.

*Si quidem praeceptum, ut manentibus in errore cibum cum his minime capiatur, nec filiis debent de facultatibus suis aliquid derelinquere, quia melius est unus timens Deum quam mille filii*¹³².

Il canone decreta l'obbligo di sottomissione dei figli impuberi alla *potestas* dei genitori ed il contestuale divieto di emancipazione da parte di vescovi e chierici (*Quare censendum est, si placet uestrae caritati, ut semper filii sint in potestate parentum adque disciplinae regulam ab ipsis uel maxime episcopis seu clericis redigantur, nullum in minoribus annis filium debere ab episcopo uel clerico emancipatione a potestate patria liberari*). L'eccezionale possibilità di dissolvere il vincolo potestativo è rigorosamente subordinata all'espletamento, da parte dei minori, di una condotta di vita morigerata e conforme alle leggi, potendo solo in tal modo dimostrarsi arbitri delle proprie volontà, evitando il rischio di macchiare il clero con il disonore che sarebbe derivato dalle praticate costumanze disdicevoli (*nisi tantummodo illum cuius uitam moresque probauerit, ut iam legibus cum fuerit et uoluntatis suae arbiter, peccato ipse proprio posse astringi, ne eius malae conuersationis macula quisquam episcopus uel clericus pergatur*).

Il testo prosegue con un'emblematica disposizione con la quale viene perentoriamente stabilito il divieto di condividere il cibo con i figli peccatori, non essendo questi degni di fruire di alcuno dei mezzi di sostentamento dei propri genitori (*Si quidem praeceptum, ut manentibus in errore cibum cum his minime capiatur, nec filiis debent de facultatibus suis aliquid derelinquere*).

Particolarmente simbolica è la conclusione del canone, nella quale si dichiara che è preferibile un sol uomo che teme Dio piuttosto che mille figli empi, stabilendo la doverosità per i genitori di non premurarsi di sostentare

¹³² Il testo è tratto da C. NOCE, D. DELL'OSSO, D. CECCARELLI MOROLLI, *I canoni dei concili della chiesa antica* cit., p. 294 ss.

materialmente quei figli che hanno scelto di permanere nell'errore (*quia melius est unus timens Deum quam mille filii*).

L'importanza del contenuto della disposizione in esame può essere avvertita sotto molteplici aspetti. In primo luogo, è necessario soffermare l'attenzione sulla struttura, deliberata in sede conciliare, dei rapporti intercorrenti tra genitori e figli. La dichiarazione di opportunità di sottomettere i minori alla *potestas* dei *parentes*, il compito a questi ultimi riservato in via esclusiva di provvedere all'educazione ed il divieto di emancipazione sono elementi che rivelano una particolare concezione delle relazioni familiari, la quale richiede un approfondimento più specifico. Contrariamente allo spirito di unità e di uguaglianza tra i membri della famiglia che permea la predicazione patristica, le disposizioni conciliari avvertono come necessaria la permanenza del vincolo potestativo quale caposaldo delle relazioni familiari, stabilendo la doverosità di una gerarchia percepita come garanzia della conformità della condotta dei figli ai principi della religione cristiana¹³³.

Accanto a queste considerazioni, è necessario altresì non trascurare lo stesso fenomeno di recepimento in sede conciliare di schemi e categorie propriamente giuridiche. Il riferimento alla *potestas*, quale inderogabile fulcro delle relazioni familiari, sottende una consapevolezza di fondo delle modalità di regolamentazione giuridica della filiazione, determinando la peculiare trasposizione dell'istituto della *patria potestas* sul piano religioso.

A questo proposito può rivelarsi importante analizzare specificamente il contenuto della potestà così come interpretato dal consesso vescovile. La finalità della permanenza del vincolo potestativo è propedeutica ad un'educazione della prole conforme ai dettami del cristianesimo, con la conseguenza della responsabilità attribuita ai genitori oppure ai membri del clero per l'eventuale

¹³³ Specialmente significativo può essere un confronto tra il pensiero di Tertulliano, che giunge all'elaborazione di un concetto dualistico di *potestas* volto a contraddistinguere il padre da un detentore di servi, e la normazione conciliare del IV secolo, la quale si rende portavoce di un modello di famiglia non egualitario.

emancipazione compiuta con riguardo a quei figli non ancora sufficientemente maturi per il raggiungimento di una piena autonomia.

In sostanza, quella che potrebbe apparire come mera traslazione dell'istituto potestativo sul piano religioso, si manifesta nei connotati di una rielaborazione della struttura e del contenuto della *potestas*. Ciò vale particolarmente con riguardo al principio, stabilito nell'ambito del concilio, volto a riconoscere un diretto coinvolgimento dei genitori nelle colpe dei propri figli emancipati, differenziandosi, dunque, dalla concezione giuridica della *patria potestas* che, al contrario, determina una netta separazione tra il padre ed il figlio al momento dell'emancipazione.

L'estinzione del legame potestativo, in altre parole, non equivale all'acquisizione di una piena autonomia da parte del figlio, ma attribuisce piuttosto una responsabilità ancora maggiore in capo al genitore emancipante.

Gli stessi principi regolatori dei rapporti familiari saranno ripresi anche nel canone 13 del *Breviarum Hipponensis*, approvato dal Concilio di Cartagine del 397 e riportato nel canone 35 dei *Registri Ecclesiae Carthaginensis Excerpta*:

Brev. Hipp. can. 13: *Vt episcopi uel clerici filios suos a sua potestate per emancipationem exire non sinant, nisi de moribus eorum et de aetate fuerint securi, ut possint ad eos iam propria pertinere peccata*¹³⁴.

La sintetica disposizione conciliare vieta ai vescovi ed ai chierici di emancipare i propri figli e di liberarli, dunque, dalla propria potestà, a meno che ciò non si riveli opportuno in considerazione dell'età da questi maturata o della comprovata vita morigerata, in modo da poter essere essi stessi considerati personalmente responsabili dei propri peccati. L'affermazione della responsabilità

¹³⁴ C. MUNIER, *Concilia Africae* cit., p. 37

paterna finalizzata ad impartire un'educazione cristiana alla prole sarà ancora ribadita, sul finire del IV secolo, anche attraverso la predicazione patristica.

Soffermiamo l'attenzione su un passo di Sant'Ambrogio:

Ambros. *De Bono Mortis* 35: *Illud quoque egregium, quod ait Scriptura: Ante mortem non laudaverit quemquam (Eccli. XI, 30). Unusquisque enim in novissimis suis cognoscitur, et in filiis suis aestimatur, si bene filios suos instituit, et disciplinis competentibus erudit. Siquidem ad negligentiam patris refertur dissolutio filiorum [...]*¹³⁵.

Il vescovo di Milano stabilisce esser conveniente non lodare alcun uomo prima dell'evento morte, ritenendo il decesso quale momento opportuno per un autentico resoconto della condotta perpetuata sulla terra (*Ante mortem non laudaverit quemquam*). Il defunto, difatti, potrà pur sempre essere ammirato attraverso il riflesso della vita dei propri figli, se avrà conferito loro un'idonea disciplina; in caso contrario, l'eventuale vita dissoluta attuata dai discendenti sarà ascritta all'incultura paterna (*Unusquisque enim in novissimis suis cognoscitur, et in filiis suis aestimatur, si bene filios suos instituit, et disciplinis competentibus erudit. Siquidem ad negligentiam patris refertur dissolutio filiorum*).

Ancor più emblematico, ai nostri fini di studio, può essere ricordare un passo tratto dall'*Epistola Ad Laetam* di San Girolamo:

Hier. *Ep. 107 Ad Laetam-De Institutione filiae: Heli Sacerdos offendit Deum ob vitia liberorum (1. Reg. 1 et 4). Episcopus fieri non potest, qui filios habuerit luxuriosos, et non subditos (1. Tim. 3). At e contrario de muliere scribitur, quod salva fiet per filiorum generationem, si permanserint [al. permanserit] in fide, et caritate, et sanctificatione, cum pudicitia (1. Tim. 2. 15). Si perfecta aetas et*

¹³⁵ PL 14, 584 n. 404.

sui juris imputatur parentibus, quanto magis lactens et fragilis, quae juxta sententiam Domini, ignorat dexteram et sinistram, id est, boni et mali differentiam? Si sollicita provides, ne filia percutiatur a vipera; cur non eadem cura provideas, ne feriatur a malleo universae terrae (Jer. 50. 23); ne bibat de aureo calice Babylonis; ne egrediatur cum Dina, et velit videre filias regionis alienae (Gen. 34. 1), ne laudat pedibus, ne trahat tunicas? Venena non dantur, nisi melle circumlita, et vitia non decipiunt, nisi sub specie umbraque virtutum. Et quomodo, inquires, peccata patrum filiis non redduntur, nec filiorum parentibus; sed anima, quae peccaverit, ipsa morietur (Ezech. 18. 20)? Hoc de his dicitur, qui possunt sapere, de quibus in Evangelio scriptum est: Aetate habet, loquatur pro se (Joan. 9. 21). Qui autem parvulus est, et sapit ut parvulus, donec ad annos sapientiae veniat, et Pythagorae littera eum perducatur ad bivium, tam bona quam ejus quam mala parentibus imputantur. Nisi forte aestimas Christianorum filios, si baptismum non acceperint, ipsos tantum reos esse peccati, et non etiam scelus referri ad eos, qui dare noluerint, maxime eo tempore, quo contradicere non poterant qui accepturi erant, sicut e regione salus infantium, majorum locum est. Offere necne filiam, potestatis tuae fuit (quanquam alia sit tua conditio, quae prius cam vovisti, quam conciperes) ut autem oblatam non negligas, ad periculum tuum pertinet. Qui claudam et mutilam, et qualibet sorde maculatam obtulerit hostiam, sacrilegii reus est (Deut. 15), quanto magis qui partem corporis sui, et illibate animae puritatem regis amplexibus parat, si negligens fuerit, punietur¹³⁶?

L'epistola, indirizzata a Leta, donna pagana sterile convertitasi dopo essere divenuta madre in seguito ad un voto offerto a Dio, persegue lo scopo di predisporre un insieme di regole educative per l'allevamento della neonata, Paola.

¹³⁶ PL 22, 877-878.

L'importanza attribuita alla funzione pedagogica è spiccatamente tangibile nella inscindibile correlazione, sostenuta dal Padre della Chiesa, tra i peccati dei figli e le colpe che gravano in capo ai genitori per non averli educati in modo adeguato. La loro diretta responsabilità comporta conseguenze significative che vanno perfino ad ostacolare l'eventuale possibilità di esercitare cariche ecclesiastiche (*Episcopus fieri non potest, qui filios habuerit luxuriosos, et non subditos*). Se, infatti, la condotta di un uomo maturo e giuridicamente autonomo è imputata direttamente ai genitori, non potrebbe in qualche modo venir meno il legame di interdipendenza in relazione al contegno dei minori. (*Si perfecta aetas et sui juris imputatur parentibus, quanto magis lactens et fragilis, quae juxta sententiam Domini, ignorat dexteram et sinistram, id est, boni et mali differentiam?*)¹³⁷.

Infine, degno di nota può rivelarsi l'analisi di un brano di Sant'Agostino tratto dai *Sermones*:

Aug. *Serm.* 45.2: *Erigamus ergo nos, et mundemus ab omni coinquinatione carnis et spiritus, has promissiones habentes. Quas promissiones? Qui autem mihi dediti erunt, dicit Dominus per Isaiam possidebunt terram et inhabitabunt montem sacrum meum. Has ergo promissiones habentes, mundemus nos ab omni coinquinatione carnis et spiritus. Dicet aliquis: "Et propterea me mundabo a coinquinatione carnis et spiritus, ut possideam terram et inhabitem montem?". Procul dubio quaerendum quid sibi vult possessio terrae et montis habitatio, ne forte sperent homines latas possessiones se accepturos, et non finiant cupiditatem sed differant, immo augeant, et contemnant parva putantes se de ipso genere accepturos esse maiora. Quis enim non contemnat unam centuriam si illi promittatur quia possessurus est centum? Aut quis non contemnat delicias unius prandii, forte pauperioris et frugalioris, si dicatur*

¹³⁷ Per uno studio maggiormente specifico dell'epistola vd. J. N. BRUNNER, *Der hi. Hieronymus und die Mädchenerziehung auf grund seiner briefe an Laeta und Gaudentius*, Monaco di Baviera, 1910, pp. 1 ss. Cfr. anche C. FAVEZ, *St. Jérôme pédagogue*, in *Mélanges de littér. et d'hist. ancienne*, 1948, pp. 173 ss.

ei: "Nisi te continueris, non venies ad illam cenam latissimam et opimam"? Qui sic continent a quibusdam parentibus, non finiunt cupiditates. Sed quia maiores sunt cupiditates e, timendo ne perdant quod amplius desiderant, ea quae minora sunt contemnunt. Ipsa est tamen cupiditas. Numquid non est avarus qui contemnit centum folles, ut acquirat mille? Non tibi videatur iam finisse avaritiam quia invenisti eum contemnentem folles centum. Mille cogitat, ideo centum contempsit. Sunt homines, qui obsequuntur plerumque senibus filios non habentibus, et contemnunt in illis multa, sed maiora ex ipsis sperant. Istos misericordes putamus, an cupidos? Ideo plus probantur filii pauperum, quando obsequuntur parentibus pauperibus, quia pietas illos ducit, non merces. Filii autem divitum quando obsequuntur parentibus suis, non probatur pietas, et si est, latet, quia et si videtur a Deo, ab hominibus non potest. Adeo et ipsi parentes male sentientes plerumque de filiis suis, cum putant quia propter pecuniam illis obsequuntur filii sui, cum expediat aliquando filiis eorum ut emancipetur a parentibus, exigit forte aliquod commodum uxorem ducturus, aut perveniendi ad aliquem honorem, ut donent illi res suas, et dicunt: "Non donabo, nam iam non mihi obsequetur". Qualem sententiam tulit de filio suo, quia ad pecuniam illi obsequitur, non attendes paternam caritatem! Si ergo times ne accepta pecunia non tibi obsequatur filius tuus, non est amabilis pietas, sed venalis. Quanto melior filius pauperis, filius aliquando senis aerumnosi et egentis, qui nihil exspectans a patre suo, quia non habet quod et dimittat, laboribus et aerumna sudoris pascit patrem suum! Aliquando et filii divitum attendentes timorem Dei, non quia expectant aliquid a parentibus suis, sed quia parentes sunt et genuerunt ed educaverunt, et Deus praecepit dicens: "Honora patrem tuum et matrem tua, ideo obsequuntur. Sed latet affectus, ubi propositum est praemium. Eo autem isti acceptiores sunt apud Deum, quia mentem ipsorum non possunt videre homines, et Deus solus videt, nec laudari ab hominibus possunt, sicut Iob qui colebat Deum. Putaverunt enim daemones, quod propter mercedem coleret Deum. Ubi autem probatus est quia

*gratis colit? Quia perditis omnibus dixit: Dominus dedit, Dominus abstulit; sicut Domino placuit, ita factum est; sit nomen Domini benedictum*¹³⁸.

Il brano in esame persegue lo scopo precipuo di esortare gli uomini alla purificazione delle loro anime, sgravandole dal peso di contaminazioni del corpo e dello spirito. L'esordio del discorso agostiniano si incentra, infatti, sulla corretta illustrazione della profezia di Isaia secondo cui i devoti del Signore accederanno al possesso della sua terra ed abiteranno sul suo santo monte (*Erigamus ergo nos, et mundemus ab omni coinquinatione carnis et spiritus, has promissiones habentes. Quas promissiones? Qui autem mihi dediti erunt, dicit Dominus per Isaiam possidebunt terram et inhabitabunt montem sacrum meum. Has ergo promissiones habentes, mundemus nos ab omni coinquinatione carnis et spiritus*).

Al fine di scongiurare un'interpretazione errata della predizione che avrebbe contribuito ad alimentare l'avidità di uomini bramosi di beni materiali, il Santo ribadisce che l'autentica redenzione dell'animo non mira ad arricchirsi, se non nello spirito. La fondatezza del messaggio escatologico è argomentata attraverso il riferimento ad episodi di quotidiana vita familiare, contraddistinti spesso dall'inconciliabilità di fondo che deriva dalla pratica di gesti in apparenza caritatevoli, ma nella sostanza finalizzati all'obiettivo della ricchezza.

In questo contesto specifico, il Padre della Chiesa afferma doversi maggiormente stimare i figli di persone povere che prestano con amore agape assistenza ai propri genitori, perché spinti da un affetto sincero e non dall'ambizione dell'opulenza. Ed è questo il caso in cui è opportuno che i genitori procedano all'emancipazione dei propri figli (*Quanto melior filius pauperis, filius aliquando senis aerumnosi et egentis, qui nihil exspectans a patre suo, quia non habet quod et dimittat, laboribus et aerumna sudoris pascit patrem suum! Aliquando et filii divitum attendentes timorem Dei, non quia expectant aliquid a*

¹³⁸ PL, 38.

parentibus suis, sed quia parentes sunt et genuerunt ed educaverunt, et Deus praecepit dicens: "Honora patrem tuum et matrem tua, ideo obsequuntur. Sed latet affectus, ubi propositum est praemium).

Per converso, nel diverso scenario di una famiglia facoltosa, non sempre il riguardo riservato ai *parentes* si rivela disinteressato, ingenerando a volte dei sospetti negli stessi genitori, i quali, per conseguenza, non intendono dissolvere il legame potestativo poiché persuasi dal timore di non ricevere assistenza (*Adeo et ipsi parentes male sentientes plerumque de filiis suis, cum putant quia propter pecuniam illis obsequuntur filii sui, cum expediat aliquando filiis eorum ut emancipetur a parentibus, exigit forte aliquod commodum uxorem ducturus, aut perveniendi ad aliquem honorem, ut donent illi res suas, et dicunt: "Non donabo, nam iam non mihi obsequetur". Qualem sententiam tulit de filio suo, quia ad pecuniam illi obsequitur, non attendes paternam caritatem! Si ergo times ne accepta pecunia non tibi obsequatur filius tuus, non est amabilis pietas, sed venalis).*

La prosecuzione dello studio delle relazioni familiari, corredato da uno specifico esame del contenuto delle fonti religiose, ha consentito l'apertura di ulteriori quadri di approfondimento. Anzitutto, l'esame delle fonti patristiche evidenzia la concezione cristiana del prototipo di famiglia, la quale, considerata nella sua comunanza spirituale già a partire dal cristianesimo delle origini, è sorretta da un principio di manifestazione di riverenza reciproca dal quale deriva l'inevitabile maggiore valorizzazione della posizione del *filius*, ritenuto parte integrante di una realtà familiare unitaria. Il complesso delle virtù divulgate dai Padri della Chiesa a supporto di una conveniente regolamentazione dei vincoli parentali, opera, peraltro, un netto discrimine tra i legami familiari e quelli servili, fondati, al contrario, su un intrinseco rapporto di subordinazione.

Peraltro, il riconoscimento della famiglia quale cellula di base dell'intera comunità religiosa può essere ancor meglio desunto con l'ausilio dei canoni del Concilio di Gangra, i quali intendono sopprimere una dottrina degenerativa dello

stesso cristianesimo anche attraverso la predisposizione di una puntuale regolamentazione delle relazioni tra padri e figli.

In definitiva, coniugando i dati tratti dallo spoglio delle fonti religiose che delineano un quadro di un'ampia epoca storica alla struttura propriamente giuridica dei rapporti familiari, così come delineata nelle costituzioni imperiali sopra analizzate, è possibile certamente constatare una comunanza di principi con riferimento tanto alla tutela riservata alla persona del *filius*, quanto alla perentoria dichiarazione di deferenza condizionata da una clausola di stretta reciprocità.

Al contempo, l'ulteriore analisi compiuta con riguardo alle dichiarazioni del Concilio di Ippona ed alla predicazione patristica dell'avanzato IV secolo, ha contribuito ad evidenziare una divergenza di approccio importante all'interno della stessa religione cristiana. La suprema affermazione di permanenza del vincolo potestativo unitamente all'imposizione del divieto di emancipazione costituiscono motivi ideologici che tendono a ristabilire la preminenza della figura del *pater*, considerato come soggetto direttamente responsabile della condotta di vita dei propri discendenti.

Per converso, nel caso specifico della regolamentazione dei *bona* materna, l'elaborazione giuridica determina una fondamentale separazione tra la posizione del *pater* e quella del *filius* ancor prima dell'emancipazione, con il risultato ultimo di una *potestas* pur sempre persistente, ma subordinata al futuro espletamento dei diritti patrimoniali dei minori.

Ancor più emblematico, inoltre, può essere ancora una volta sottolineare l'importanza del recepimento sul piano religioso di schemi e categorie propriamente giuridiche. La considerazione della potestà paterna quale vincolo garantista di un'educazione della prole conforme ai precetti cristiani congiuntamente al diverso significato attribuito alla pratica dell'emancipazione rappresentano dati che non possono essere trascurati nella loro rilevanza, consentendo di comprendere come, talvolta, l'apparente pedissequa trasfusione di istituti potrebbe non implicare una speculare condivisione dell'ideologia di fondo.

La particolare complessità della tematica trattata necessita, pertanto, di ulteriori ricerche indirizzate ad un approfondimento dei rapporti tra genitori e figli maggiormente storicizzato, corredato altresì da un'indagine diacronica volta all'analisi della configurazione delle relazioni familiari a cominciare dalla tarda età classica.

4. LA TUTELA DEGLI INTERESSI DEL *FILIUS FAMILIAS* NELLA GIURISPRUDENZA SEVERIANA

Ai nostri fini ricostruttivi, può rivelarsi d'ausilio lo studio delle principali testimonianze giurisprudenziali di età severiana, le quali costituiscono un osservatorio privilegiato per l'analisi della posizione giuridica del *filius* nel suo sviluppo temporale.

Cominciamo con l'analisi di un brano di Papiniano tratto dall'undicesimo libro delle *Quaestiones*:

D. 37, 12, 5 Pap. 11 *quaest.*: *Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare. quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est.*

Il giurista riferisce in prima battuta il contenuto di una costituzione di Traiano, con la quale veniva imposta l'emancipazione coattiva quale misura punitiva per quel padre che *contra pietatem adficiebat*. (*Divus Traianus filium, quem pater male contra pietatem adficiebat, coegit emancipare*)¹³⁹.

¹³⁹ Sul passo vd. da ultimi M. BRUTTI, *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in *Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi* (Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010), V. Marotta-E. Stolfi (a cura di), Roma, 2013, pp. 137 ss; A. LOVATO, *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano* in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 24, 2019, pp. 217 ss.; S. CASTAGNETTI, *Le membranae di Nerazio Prisco*,

La mancata ascrizione dello scioglimento del legame potestativo alla volontà paterna pone un dilemma giuridico circa la possibilità per il padre di ottenere ugualmente la titolarità dei beni del figlio defunto in qualità di *parens manumissor*. Per la risoluzione della questione, Papiniano, avvalendosi di un parere pronunciato in proposito da Nerazio ed Aristone, dichiara che il *pater* non potrà giovare dei cespiti patrimoniali del *de cuius* a fronte di un'emancipazione che, nel caso di specie, gli è stata imposta a fini punitivi (*quo postea defuncto, pater ut manumissor bonorum possessionem sibi competere dicebat: sed consilio Neratii Prisci et Aristonis ei propter necessitatem solvendae pietatis denegata est*).

L'analisi del brano in esame costituisce già di per sé un indice significativo del diverso modo di concepire le dinamiche familiari che progressivamente va affermandosi. La coartazione della volontà paterna in ordine all'obbligo di emancipare il figlio ingiustamente offeso rappresenta l'emblema della progressiva dissoluzione ideologica della supremazia della *patria potestas*. In sostanza, la salvaguardia del *filius* da maltrattamenti ingiustificati è considerato un principio intrinseco alla stessa concezione di famiglia, la violazione del quale comporta persino l'esclusione dalla partecipazione ereditaria per il padre che avesse violato il principio della *pietas*.

Pertanto, può essere importante sottolineare che, accanto alle fonti giuridiche e religiose sinora analizzate, anche la riflessione giurisprudenziale di età severiana matura nel corso del tempo un'elaborazione concettuale della famiglia sostenuta dal vicendevole espletamento di comportamenti convenienti. A questo proposito procediamo con l'esame di:

D. 37, 15, 1 Ulp. 1 *opin.*: *Etiam militibus pietatis ratio in parentes constare debet: quare si filius miles in patrem aliqua commisit, pro modo delicti puniendus est. Et inter collibertos matrem et filium pietatis ratio secundum*

Napoli, 2021, pp. 13 ss.; P. STARACE, *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici*, Torino, 2022, pp. 34 ss.

naturam salva esse debet. Si filium matrem aut patrem, quos venerari oportet, contumeliis adficit vel impias manus eis infert, praefectus urbis delictum ad publicam pietatem pertinens pro modo eius vindicate.

Indignus militia iudicandus est, qui patrem et matrem, a quibus se educatum dixerit, maleficos appellaverit.

La necessità della deferenza, quale principio cardine delle relazioni familiari, assume, nel brano in esame, una significativa valenza generale, non consentendo eccezioni neppure per quei rapporti di filiazione in certo modo straordinari.

A questo proposito, Ulpiano stabilisce anzitutto l'obbligo per i *filii milites* di onorare i propri genitori; in mancanza di un contegno moralmente adeguato essi non solo subiranno una punizione proporzionata al delitto commesso, ma saranno anche giudicati indegni di proseguire nella prestazione del servizio militare (*Etiam militibus pietatis ratio in parentes constare debet: quare si filius miles in patrem aliqua commisit, pro modo delicti puniendus est [...] Indignus militia iudicandus est, qui patrem et matrem, a quibus se educatum dixerit, maleficos appellaverit*).

Allo stesso modo, la *ratio pietatis secundum naturam* deve costituire il tratto distintivo delle relazioni *inter collibertos*, pur non essendo il legame di filiazione ufficialmente riconosciuto su un piano propriamente giuridico (*Et inter collibertos matrem et filium pietatis ratio secundum naturam salva esse debet*).

In sostanza, se qualunque figlio offenda in modo grave e consapevole, verbalmente o ricorrendo a vie di fatto, i propri *parentes*, la repressione delle azioni ingiuriose avverrà per via giudiziaria, per il tramite del *praefectus urbi* che calibrerà la pena da irrogare valutando la gravità dell'azione compiuta (*Si filium matrem aut patrem, quos venerari oportet, contumeliis adficit vel impias manus eis infert, praefectus urbis delictum ad publicam pietatem pertinens pro modo eius vindicate*).

Dalla lettura del passo trapelano dati fondamentali che è necessario approfondire. In primo luogo, particolare interesse suscita la consapevolezza del giurista in ordine alla diversità dei rapporti di filiazione, da cui scaturisce la premura di sottolineare la doverosità anche per i *milites* ed i liberti di ossequiare i *parentes*, al fine di evitare potenziali equivoci sul punto.

In definitiva, la particolare posizione riconosciuta alle due categorie di *filii* non sarebbe valsa a giustificare uno speculare regime derogatorio anche per ciò che riguarda la condotta da espletarsi in ambito familiare.

In aggiunta a queste considerazioni, merita una specifica attenzione anche la stessa previsione dell'intervento del *praefectus urbi* in sede propriamente giudiziaria per la repressione di quello che è definito simbolicamente quale *delictum ad publicam pietatem*, espressione con cui si intende evidenziare in modo esemplare le conseguenze della lesione che sarebbe derivata dalle offese arrecate ai genitori, andando queste ad oltraggiare non solo interessi meramente privati, ma la morale pubblica¹⁴⁰. L'obbligo di prestare obbedienza continuativa ai *parentes* rappresenta il leitmotiv di un ulteriore brano giurisprudenziale, ancora di Ulpiano, contenuto nel libro I del *de officio proconsulis*:

D. 1, 16, 9, 3 Ulp. 1 *de off. proc*: *De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronum exhiberi iubeat: comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui ut oportet conversari dicatur, poterit de plano: similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione.*

Il giurista, nell'intento di tracciare le linee fondamentali della competenza giurisdizionale del *proconsul*, dichiara che il promagistrato dovrà accertarsi, senza

¹⁴⁰ Cfr. P. VOCI, *Storia della patria potestas da Augusto a Diocleziano* cit, p. 70.

la necessità di incardinare un apposito processo, che venga manifestato il dovuto *obsequium* ai genitori, ai patroni ed ai figli dei patroni (*De plano autem proconsul potest expedire haec: ut obsequium parentibus et patronis liberisque patronum exhiberi iubeat*). Allo stesso modo, potrà anche minacciare ed incutere paura al figlio tradotto al suo cospetto dal padre perché accusato di non comportarsi come si conviene (*comminari etiam et terrere filium a patre oblatum, qui ut oportet conversari dicatur, poterit de plano*). Infine, potrà castigare, con parole o ricorrendo alla fustigazione, anche il liberto che non riverisca opportunamente il proprio patrono (*similiter et libertum non obsequentem emendare aut verbis aut fustium castigatione*).

La precipua competenza attribuita al *proconsul* in ordine all'esigenza di dirimere vicende familiari indecorose contribuisce in misura ancora maggiore a precisare i connotati del prototipo di famiglia che andava diffondendosi. La necessità di garantire un equilibrio nei rapporti intercorrenti tra genitori e figli anche nei territori provinciali è funzionale al mantenimento efficiente dell'ordine pubblico. Va però specificato che la reiterazione dei valori sorreggenti le vicende relazionali non sottintende altresì l'applicazione di un omogeneo meccanismo procedurale di risoluzione delle controversie: nel più variegato contesto provinciale, il promagistrato dovrà egualmente sopprimere eventuali condotte biasimevoli, ma a questo risultato si perverrà in assenza di un contenzioso giudiziario, con il rischio per l'autorità giudicante di fondare la propria decisione sulle mere accuse paterne¹⁴¹.

Procediamo con la lettura di:

¹⁴¹ L'intervento del *praeses provinciae* è stabilito anche a proposito dell'insorgenza di controversie patrimoniali tra genitori e figli in un rescritto di Valeriano e Gallieno del 259, C. 8, 46, 4 IMPP. VALERIANUS ET GALLIENUS AA. ET VALERIANUS C. GALLAE. *Congruentius quidem videtur intra domum, inter te ac filios tuos si quae controversiae oriuntur, terminari. Sed si ita res fuit, ut iniuriis eorum et ad ius experiendum et ad vindictam processeris, aditus praeses provinciae super disceptationibus quidem pecuniariis consuetum exerceri iubebit ordinem iuris: reverentiam autem debitam exhibere matri filios coget et, si provectam ad inclementiores iniurias improbitatem deprehenderit, laesam pietatem severius vindicabit*. PP. XVI K. IUN. AEMILIANO ET BASSO CONSS. (a. 259)

D. 5, 2, 8 Ulp. 14 *ad ed.*: *Papinianus libro quinto quaestionum recte scribit inofficiosi querellam patrem filii sui nomine instituere non posse invito eo: ipsius enim iniuria est. sequenti loco scribit, si filius post adgnitam litis ordinandae gratia bonorum possessionem decesserit, finitam esse inofficiosi querellam, quae non patri, sed nomine dabatur filii.*

Il brano è finalizzato alla precisazione di alcune regole procedurali in materia di *querela inofficiosi testamenti*. Più nello specifico, Ulpiano, richiamando il parere espresso sul punto da Papiniano, dichiara che, qualora le disposizioni testamentarie abbiano leso la posizione economica del *filius familias*, il padre non potrà arbitrariamente rendersi attore della causa di inofficiosità in assenza del previo consenso del legittimato ad agire (*Papinianus libro quinto quaestionum recte scribit inofficiosi querellam patrem filii sui nomine instituere non posse invito eo: ipsius enim iniuria est*). Difatti, prosegue il giurista, il decesso prematuro del figlio avrebbe comportato l'estinzione del processo, anche se la causa fosse stata formalmente introdotta dal genitore attraverso la richiesta di immissione nel possesso dei beni ereditari, poiché l'azione veniva concessa non al padre, ma in nome del figlio (*sequenti loco scribit, si filius post adgnitam litis ordinandae gratia bonorum possessionem decesserit, finitam esse inofficiosi querellam, quae non patri, sed nomine dabatur filii*).

Il precetto finalizzato al conferimento della legittimazione ad agire esclusivamente al soggetto estromesso dalla partecipazione ereditaria *sine iusta causa*, rappresenta una regola che, ad ogni modo, oltrepassa l'ambito meramente processualistico.

Il giurista appare voler piuttosto sottolineare la prevalenza della *voluntas filii* in ordine all'eventualità di una sostituzione processuale sull'interesse ad agire del genitore che, con ogni probabilità, avrebbe tratto profitto dall'accoglimento, in sede giudiziaria, della richiesta di apertura della successione *ab intestato*.

La scissione tra le posizioni giuridiche con la conseguente protezione delle autentiche intenzioni di colui cui è riconosciuta la capacità processuale attiva e, non da ultimo, la prescrizione di estinzione dell'azione per il caso di morte del *filius*, costituiscono il risultato di un'elaborazione giurisprudenziale che assume una funzione protettiva delle ragioni del figlio, le quali giungono persino a sovrastare i propositi paterni così determinando una destabilizzazione dell'assolutismo del capostipite. Da ciò deriva, quale diretta conseguenza, un progressivo affioramento di una tendenza al riconoscimento di una certa autonomia al figlio di famiglia, il quale, pur sottoposto al vincolo potestativo, è considerato per taluni aspetti detentore di una posizione indipendente in relazione alla quale il *pater familias* non avrebbe potuto interferire; circostanza che, del resto, può essere ancor meglio avvertita attraverso l'esame di ulteriori brani giurisprudenziali dai quali emerge un'estensione della tutela anche agli aspetti propriamente patrimoniali. Procediamo con l'analisi di:

D. 36, 1, 52 Pap. 11 *quaest.*: *Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desisset, hereditatem restituere rogatus esse ac multa in fraudem fideicommissi fieri probaretur, restitui hereditatem filio iussit ita, ne quid ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, iuris haberet. nam quia cautiones non poterant interponi conservata patria potestate, damnum condicionis propter fraudem inflixit. post decreti autem auctoritatem in ea hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti vel etiam cum debitoribus agi oporteret. sed paternae reverentiae congruum est egenti forte patri officio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum praestari.*

Il giurista riferisce il contenuto di un decreto dell'imperatore Adriano finalizzato alla risoluzione di un disaccordo familiare difficilmente conciliabile.

La vicenda riguardava, nello specifico, Vivio Cereale, il quale, onerato da un fedecommesso di restituzione delle quote ereditarie al figlio alla condizione dell'emancipazione, raggiungeva la disposizione realizzando atti fraudolenti che avrebbero impedito un futuro godimento del lascito testamentario (*Imperator Hadrianus, cum Vivius Cerealis filio suo Vivio Simonidi, si in potestate sua esse desisset, hereditatem restituere rogatus esse ac multa in fraudem fideicommissi fieri probaretur*). La soluzione prospettata dall'imperatore provoca l'immediata sottrazione della titolarità dei beni ereditari in danno del padre con l'eccezionale concessione al figlio *alieni iuris* della possibilità di amministrare i cespiti patrimoniali oggetto del fedecommesso (*restitui hereditatem filio iussit ita, ne quid ea pecunia, quamdiu filius eius viveret, iuris haberet*).

La singolarità del provvedimento è tale da indurre Papiniano ad equiparare l'autonomia del figlio nel caso riferito a quella generalmente accordata al *filius miles*, potendo entrambi tanto esigere la restituzione dei beni da parte dei possessori quanto agire contro eventuali debitori (*post decreti autem auctoritatem in ea hereditate filio militi comparari debuit, si res a possessoribus peti vel etiam cum debitoribus agi oporteret*)¹⁴². Tuttavia, se il padre soffra condizioni di grave disagio economico, sarebbe opportuno, in virtù della *paterna reverentia*, che il giudice d'ufficio gli attribuisca la facoltà di percepire una certa somma di danaro *ex accessionibus hereditariis* (*sed paternae reverentiae congruum est egenti forte patri officio iudicis ex accessionibus hereditariis emolumentum praestari*)¹⁴³.

La realizzazione coattiva del fedecommesso, quale efficiente meccanismo di protezione delle quote ereditarie, non costituisce, oltretutto, una previsione limitata all'eventualità dell'attuazione di atti fraudolenti volti ad ostacolare l'effettiva realizzazione del progetto successorio. Il suo ambito di applicazione, difatti, è ben più esteso.

¹⁴² Cfr. Y. GONZALEX ROLDAN, *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari, 2014, pp. 110 ss.

¹⁴³ Sulla presunta interpolazione della seconda parte del brano vd. D. DAUBE, *Actions between paterfamilias and filiusfamilias with peculium castrense* in *Studi in memoria di E. Albertario*, I, Milano, 1953, pp. 445 ss.; S. SOLAZZI, *Sulla condicio emancipationis* cit., p. 498.

A tal riguardo, è particolarmente esplicito un brano di Ulpiano sul quale è opportuno soffermarsi:

D. 36, 1, 17, 11-13 Ulp. 4 *fideicomm.*: *Si pater filio, quem in potestate habet, rogetur restituere hereditatem: an filius patrem suum, si suspectam dicat hereditatem, cogere possit? Et non est dubium, patrem a filio per praetorem cogi posse. Sed etsi id fideicommissum ad castrense peculium spectaturum est, et filiusfamilias is fuit, qui munera militia sustinebat, alio quo officio praeerat: multo magis dicendum erit, posse eum postulare, ut pater suus cogatur adire, et restituere hereditatem: quamvis contra obsequium patri debetur videtur id desideraturus. Sed si servo suo rogatus sit cum libertate quis hereditatem restituere: sive directa data sit libertas, sive fideicommissaria, dici poterit, eum a servo suo non posse cogi adire hereditatem: quamvis, si sponte adisset, cogeretur praestare fideicommissariam libertatem et hereditatem; idque Maecianus libro septimo de Fideicommissis scribit.*

La questione riguarda la dubbia attribuzione della facoltà ad un figlio in potestà di obbligare il padre, onerato da un fedecommesso di restituzione a beneficio del discendente, all'adizione dell'eredità sino a quel momento non reclamata perché ritenuta non redditizia.

Il giurista riconosce al beneficiario della successione l'indiscusso diritto di cautelarsi dalla negligenza paterna. A tal fine, è a questi riconosciuta l'opportunità di adire il pretore costringendo per via giudiziaria il padre all'immissione nel possesso dei beni ereditari (*Si pater filio, quem in potestate habet, rogetur restituere hereditatem: an filius patrem suum, si suspectam dicat hereditatem, cogere possit? Et non est dubium, patrem a filio per praetorem cogi posse*). Se, inoltre, il *filius familias* sia titolare di un *peculium castrense*, avendo sostenuto una carica militare o altri uffici di pubblico interesse, potrà tanto più ricorrere all'autorità giudiziaria affinché suo padre venga costretto a restituire

l'eredità, sebbene ciò possa apparire contrario alla riverenza dovuta al genitore (*Sed etsi id fideicommissum ad castrense peculium spectaturum est, et filiusfamilias is fuit, qui munua militia sustinebat, alio quo officio praeerat: multo magis dicendum erit, posse eum postulare, ut pater suus cogatur adire, et restituere hereditatem: quamvis contra obsequium patri debetur videtur id desideraturus*)¹⁴⁴. Al contrario, se un erede sia pregato, mediante fedecommissario, di liberare il proprio servo e di consegnare a costui i lasciti ereditari, il *dominus* non potrà essere gravato da un'adizione coattiva (*Sed si servo suo rogatus sit cum libertate quis hereditatem restituere: sive directa data sit libertas, sive fideicommissaria, dici poterit, eum a servo suo non posse cogi adire hereditatem*).

L'attuazione cogente delle disposizioni testamentarie risponde, ancora una volta, all'esigenza precipua di tutelare le aspettative successorie del *filius* fedecommissario, eludendo il rischio della mancata realizzazione del progetto successorio potenzialmente ascrivibile all'inerzia paterna. Inoltre, il riferimento testuale alle ragioni di svantaggio economico che avrebbero disincentivato il padre all'accettazione dell'eredità lascia ancor meglio intravedere la prevalenza conferita ai diritti ancora meramente potenziali del figlio sulle valutazioni di opportunità compiute dal *pater*, il quale, designato alla stregua di erede, avrebbe in prima persona sofferto eventuali disagi patrimoniali derivanti dall'accoglimento di un'*hereditas suspecta*. La rilevanza accordata alla futura posizione economica del figlio *alieni iuris* può essere ancor meglio percepita volgendo lo sguardo ad un ulteriore brano giurisprudenziale:

D. 28, 2, 11 Paul. 2 *ad Sabinum*. *In suis heredibus evedentius apparet continuationem domini eo rem perducere, ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini*

¹⁴⁴ Sulla questione dell'interpolazione del brano vd. H. FITTING, *Das castrense peculium*, Halle, 1871, p. 177, nt.6; S. SOLAZZI, *Sulla condicio emancipationis* cit., p. 486; D. DAUBE, *Actions between paterfamilias and filiusfamilias* cit., pp. 450 ss; F. LA ROSA, *I peculi speciali in diritto romano*, Milano, 1953, p. 136, nt. 26; D. DALLA, *Praemium emancipationis* cit, pp. 54 ss..

existimantur. unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit. itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur. hac ex causa licet non sint heredes instituti, domini sunt: nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat.

Il giurista individua un nesso di equivalenza sostanziale tra la successione ereditaria operante nei rapporti tra padri e figli ed il fenomeno della *continuatio dominii* (*In suis heredibus evedentius apparet continuationem domini eo rem perducere*)¹⁴⁵. Più nello specifico, Paolo si rende assertore dell'idea secondo la quale i discendenti possono essere considerati in un certo qual modo alla stregua di titolari del patrimonio paterno già nel corso della vita del padre, con la conseguenza della rilevanza meramente formale del fenomeno successorio (*ut nulla videatur hereditas fuisse, quasi olim hi domini essent, qui etiam vivo patre quodammodo domini existimantur*). Del resto, a parere del giurista, la futura titolarità giuridica dell'*heres suus* può essere avvertita finanche comparando l'appellativo con il quale si allude al figlio in potestà (*filius familias*) a quello genericamente attribuito al padre (*pater familias*): la significativa similitudine tra le espressioni, fatta eccezione per la sola denotazione di figlio o di padre utile a distinguere la figura del genitore da colui che è stato generato, provoca l'idea della appartenenza alla medesima *familia* che si traduce, in termini propriamente economici, in una solida unità patrimoniale (*unde etiam filius familias appellatur sicut pater familias, sola nota hac adiecta, per quam distinguitur genitor ab eo qui genitus sit*). Pertanto, dopo la morte del padre, i figli non appaiono propriamente acquisire la titolarità dei lasciti ereditari, essendo tale posizione giuridica

¹⁴⁵ Sul concetto di *continuatio dominii* vd. M. AVENARIUS, *Continuatio dominii. Die vorklassische Mitberechtigung der künftigen Hauserben und der Vonselbsterwerb der klassischen Rechts*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, 1, Napoli, 2007, pp. 231 ss.

potenzialmente preesistente al decesso del *pater*, quanto piuttosto ottenere la libera amministrazione dei beni della quale in precedenza erano privi (*itaque post mortem patris non hereditatem percipere videntur, sed magis liberam bonorum administrationem consequuntur*). Pregna di significato può essere, infine, considerata la chiosa del brano in esame, con la quale il giurista riferisce che l'eventualità della diseredazione non inficia la fondatezza dello schema teorico esposto: i poteri del *pater*, in astratto assoluti al punto da consentire la discrezionale uccisione del figlio, vanno a scontrarsi con una realtà sociale ben diversa, intesa alla tutela degli interessi economici della prole. (*nec obstat, quod licet eos exheredare, quod et occidere licebat*).

L'esame del complesso delle fonti giurisprudenziali di età severiana attesta la sussistenza di un incisivo sistema di protezione della figura del figlio che si manifesta nei connotati di una tutela estesa all'ambito tanto morale quanto giuridico-economico. Del primo aspetto appare particolarmente rappresentativa l'imposizione dell'emancipazione coattiva del figlio iniquamente oltraggiato ingiunta al padre contravventore della *paterna pietas*. La speculare previsione di esclusione del genitore dalla partecipazione ereditaria in caso di premorienza dell'emancipato pone in ulteriore evidenza l'effetto della dissoluzione del vincolo di filiazione ascrivibile alla pratica di una condotta avvertita come inammissibile in ambito familiare. Altrettanto emblematica si rivela la dichiarazione di esclusività della legittimazione ad agire riservata al solo *filius familias* estromesso da un testamento iniquo, la quale impedisce qualsivoglia arbitraria iniziativa processuale del *pater* in mancanza del previo consenso del titolare dell'azione di inofficiosità. Infine, la progressiva tutela adottata con riguardo agli aspetti propriamente patrimoniali è percepibile attraverso l'attuazione coattiva del fedecommesso di restituzione, finalizzata alla sanzione precipua dell'inerzia o della fraudolenza paterna che avrebbero compromesso l'effettivo futuro godimento del patrimonio destinato al figlio.

La graduale affermazione di un accurato sistema di difesa degli interessi del *filius* contribuisce ad una comprensione ulteriore delle cause a cui ricondurre

alcuni mutamenti strutturali della *familia* di età tardoantica. La decadenza della concezione della *patria potestas* nella sua originaria accezione di inderogabile supremazia del capostipite origina un diverso modo di concepire le relazioni familiari del quale i brani giurisprudenziali di età severiana costituiscono una preziosa testimonianza, proponendo, talvolta, soluzioni volte al riconoscimento di una posizione più autonoma del figlio pur ancora soggetto al vincolo potestativo.

L'introduzione di un sistema maggiormente garantistico non legittima, tuttavia, la pratica di una condotta biasimevole rivolta ai *parentes*; l'esplicita dichiarazione di inderogabilità del principio anche a proposito dei *fili milites* e dei *liberti* consente ancor più di addentrarsi nell'intima correlazione stabilita tra il congruo andamento delle vicende familiari e la stabilità sociale.

Più nello specifico, l'espletamento da parte dei figli di un contegno adeguato al contesto familiare di riferimento non costituisce oggetto di una prescrizione confinata nell'ambito della morale, ma determina, sul piano giuridico, conseguenze di non trascurabile entità. A questo proposito, la repressione dell'illecito, qualificato, non a caso, come *delictum ad publicam pietatem*, richiede il significativo supporto esterno dell'autorità giudiziaria finanche nei territori provinciali, a garanzia del ripristino delle fondamenta dell'ordine pubblico del quale il nucleo familiare è considerato tra gli elementi di base.

Alla luce di queste considerazioni, l'elaborazione concettuale della famiglia nei connotati di un nucleo sociale sostenuto da reciproci doveri morali non può essere ricondotta in via esclusiva ai dettami del cristianesimo, essendo tale concezione non solo diffusa sul piano sociale anteriormente alla nascita dell'impero cristiano, ma anche contraddistinta da differenti implicazioni. Difatti, il timore delle conseguenze derivanti dalla violazione della *pietas* rappresenta il risultato di una valutazione di opportunità politica avente la precipua finalità della salvaguardia della morale pubblica, a fronte dell'obiettivo di natura escatologica che permea tanto la predicazione patristica quanto le disposizioni conciliari.

Accanto a queste considerazioni può essere importante ricordare l'assenza all'interno dello stesso cristianesimo di un pensiero unitario in relazione alla natura

dei rapporti intercorrenti tra genitori e figli. La dichiarazione di necessaria supremazia del *pater familias* a garanzia del rispetto dei valori cristiani da parte dei membri a questo sottoposti ristabilisce una gerarchizzazione tra i componenti del nucleo familiare la quale, sul versante giuridico, risulta invece alquanto attenuata.

Invero, anche le costituzioni promananti dalla cancelleria costantiniana palesano una maggiore sollecitudine orientata alla tutela dei diritti dei discendenti giungendo, talvolta, a sacrificare gli interessi paterni; ciò avviene tanto attraverso la predisposizione di un definito sistema di salvaguardia della consistenza dei *bona materna*, quanto mediante la valorizzazione della persona stessa del *filius*, dichiarato persino abilitato al disconoscimento della madre alla successione testamentaria qualora ella abbia praticato una condotta inadeguata al ruolo genitoriale. La tematica, tuttavia, è più complessa di quanto possa apparire. Se, infatti, l'insieme delle fonti giurisprudenziali di età severiana pone in luce una sistematica giuridica dalla quale si evince un mutamento di ideologia in relazione alla configurazione della famiglia che si traduce nella protezione trasversale accordata agli interessi dei *fili*, le costituzioni costantiniane oggetto della nostra indagine rivelano una realtà che è ben più articolata.

Le disposizioni aventi ad oggetto la regolamentazione dei *bona materna* (CTh. 8, 18, 1-3) insieme alle *leges* incardinate sulla puntualizzazione della disciplina della *querela inofficiosi testamenti* (CTh. 2, 19, 1-2), celano alcune innovazioni che determinano un rilievo più accentuato conferito agli interessi dei figli; tuttavia, la struttura entro cui queste si inscrivono è ancorata al fondamento essenziale della *patria potestas*, la quale, pur fortemente limitata nella possibilità della sua assoluta estrinsecazione, non cessa comunque di permeare i rapporti familiari.

Più nello specifico, l'esame condotto con riguardo alle modalità di trasferimento *mortis causa* delle sostanze economiche della madre disponente è indicativo di una tendenza legislativa che, finalizzata al compimento della successione materna, provvede a salvaguardare la consistenza dei beni oggetto del

trasferimento, dei quali destinatari sono i figli. Ad ogni modo, la sostanziale traduzione in effetto degli interessi dei beneficiari è rigorosamente subordinata ad un atto discrezionale ed eventuale del *pater*, qual è l'emancipazione.

Ancor più emblematico può essere ricordare che, nel periodo antecedente allo scioglimento del legame potestativo, la libera amministrazione dei beni è rimessa alla custodia paterna, anche nell'ipotesi, prospettata in CTh. 8, 18, 3, in cui il padre convolato a seconde nozze realizza atti fraudolenti provocando dolosamente una *deminutio patrimonii*. Per converso, l'attuazione di comportamenti lesivi dei diritti successori dei figli determina la sanzione della realizzazione coattiva del fedecommesso di restituzione, così come emerge dall'analisi di D. 36, 1, 52, persino nell'ipotesi di inettitudine del padre all'adizione determinata dalla valutazione di un'*hereditas* come *suspecta*.

In sostanza, pur dovendosi riconoscere la sostanziale forza innovatrice delle disposizioni, è al contempo necessario ricondurre il fenomeno di valorizzazione dello *status* del *filius* entro un'opzione giuridica, la quale, tuttavia, non perviene al radicale ripudio del fondamento strutturale della *patria potestas*.

5. L'AUTONOMIA ECONOMICA DEL *FILIUS FAMILIAS* FUNZIONARIO IMPERIALE: IL *PECULIUM* DI ETÀ TARDOANTICA

L'indagine incentrata sull'esame dei mutamenti che provocano una maggiore tutela giuridica degli interessi del *filius familias* ha complessivamente reso testimonianza di una tendenza legislativa propensa alla realizzazione di un equilibrio tra tradizione formale ed innovazione sostanziale.

La ricerca, tuttavia, non può considerarsi esaustiva in assenza di un approfondimento ad ampio spettro che presti particolare attenzione alle innovazioni promananti dalla cancelleria costantiniana a proposito di una specifica categoria di *filius familias*, i *palatinii*, i quali, pur soggetti alla paterna potestà, si profilano quali destinatari di importanti concessioni che determinano l'effetto dell'attribuzione di una più rilevante autonomia giuridico-economica.

L'intrinseca funzionalità sociale intimamente correlata alla rilevanza pubblica dell'attività esercitata costituisce il fondamento del riconoscimento di una posizione eccezionale rispetto all'ordine consueto, con lo scopo di garantire l'efficienza dell'organizzazione amministrativa dell'impero.

Una soddisfacente comprensione del fenomeno di valorizzazione dei *palatinii* richiede la previa lettura dell'editto di Costantino che inaugura il titolo 35 del VI libro del Codice Teodosiano, emblematicamente rubricato *De privilegiis eorum, qui in sacro palatio militarunt*.

Procediamo con ordine e cominciamo con l'analisi del testo:

CTh. 6, 35, 1 (= C. 12, 28, 1) IMP. CONSTANTINVS A. PALATINIS BENE MERITIS SVIS SALVTEM. *A palatinis tam his, qui obsequiis nostris inculcata officia praebuerunt, quam illis, qui in scriniis nostris, id est memoriae epistularum libellorumque, versati sunt, procul universas calumnias sive nominationes iubemus esse summotas, idque beneficium ad filios eorum atque nepotes ipso ordine sanguinis pervenire atque immunes eos a cunctis muneribus sordidis et personalibus permanere cum universis mobilibus et mancipiis urbanis, neque iniurias eis ab aliquibus inferri, ita ut, qui haec contempserit, indiscreta dignitate poenas debitas exigatur.* DAT. IIII KAL. NOV. TREVIRIS VOLVSIANO ET ANNIANO CONSS.

La *lex*, emanata a Treviri il 29 ottobre del 314, persegue lo scopo di introdurre una disciplina di maggior favore per i funzionari di palazzo.

Anzitutto, la disposizione introduttiva illustra il novero dei soggetti destinatari dei *privilegia*; al fine di scongiurare incertezze applicative, si specifica in via preliminare che l'espressione *palatinii* vale a definire tanto i funzionari di corte in senso stretto che, posti a capo di particolari *officia*, rendono servizi irreprensibili al servizio diretto dell'imperatore, quanto gli addetti agli *scrinia*, i quali, preposti all'esecuzione di mansioni per lo più burocratiche, svolgono

parimenti una funzione di pubblico interesse (*A palatinis tam his, qui obsequiis nostris inculcata officia praeberunt, quam illis, qui in scriniis nostris, id est memoriae epistularum libellorumque, versati sunt*). Illustrati i beneficiari del provvedimento, l'imperatore dichiara la loro immunità nella circostanza eventuale della proposizione di accuse ingiuriose, estendendo l'esenzione ai discendenti *ipso ordine sanguinis*, e stabilendo altresì in loro favore la dispensa dalla prestazione di *munera sordida et personalia* (*idque beneficium ad filios eorum atque nepotes ipso ordine sanguinis pervenire atque immunes eos a cunctis muneribus sordidis et personalibus permanere cum universis mobilibus et mancipiis urbanis*)¹⁴⁶.

Particolarmente significativa è la chiusa dell'editto, con la quale viene enunciato il proposito di comminare una congrua punizione per la repressione dei contravventori, l'irrogazione della quale prescindere da valutazioni inerenti al rango sociale di appartenenza (*neque iniurias eis ab aliquibus inferri, ita ut, qui haec contempserit, indiscrete dignitate poenas debitas exigatur*).

La disciplina che emerge dall'esame del testo appare paradigmatica sotto più profili. Occorre anzitutto evidenziare l'importanza della correlazione stabilita tra il conferimento straordinario di *privilegia* e la pubblica rilevanza insita nelle mansioni specifiche cui sono abilitati i funzionari. Lo svolgimento incontrastato di un'attività di supporto pratico alla politica imperiale determina l'esigenza di prevenire plausibili ostruzioni che sarebbero potute derivare, in special modo, dalla proposizione di accuse diffamanti, così garantendo una prestazione lavorativa favorita dall'assenza di intralci pretestuosi.

Di rilievo ancor più pregnante può essere certamente considerato lo stesso meccanismo di estensione del novero dei beneficiari dei *privilegia*, dichiarati anche a proposito dei discendenti dei funzionari. La proposizione di accuse ingiuriose avrebbe anche in questo caso sortito l'infrazione di una pena *indiscrete dignitate*.

¹⁴⁶ Sui *privilegia* vd. tra gli ultimi F. CASTAGNINO, *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 183 ss.;

In sostanza, la disciplina legislativa, pur mirando alla salvaguardia precipua della produttività dell'operato dei *palatinii*, non esaurisce i suoi effetti nel confinato ambito dell'organizzazione amministrativa, ma va ad incidere in modo rilevante nella sfera dei rapporti familiari, introducendo un regime derogatorio giustificato dal criterio della prossimità del vincolo di agnazione.

Il fenomeno di ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni edittali è, in altre parole, specialmente indicativo della reciprocità stabilita tra branche ordinamentali eterogenee. La peculiare immistione tra settori giuridici che in tal modo viene profilandosi può essere ancor meglio carpita lì dove coadiuvata dallo studio di un altro editto, ancora di Costantino, il quale mira all'introduzione di una disciplina straordinaria nell'assetto dei rapporti familiari, perseguendo l'obiettivo di incrementare la capacità patrimoniale dei *filii familias palatinii*.

Procediamo con la lettura del testo:

CTh. 6, 36, 1 IMP. CONSTANTINVS A. AD SEVERUM P(RAE)FECTUM V(RBI). *Omnes palatinos, quos edicti nostri iam dudum certa privilegia superfundunt, rem, si quam, dum in palatio nostro morantur, vel parsimonia propria quaesiverint vel donis nostris fuerint consecuti, ut castrense peculium habere praecipimus. Quid enim tam ex castris est, quam quod nobis consciis ac prope sub conspectibus nostris acquiritur? Sed nec alieni sunt a pulvere et labore castrorum, qui signa nostra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditis studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet. Ideoque palatini nostri, qui privilegiis edicti uti potuerint, peculia sua praecipua retineant, quae, dum in palatio constituti sunt, aut labore, ut dictum est, proprio aut dignitatione nostra quaesiverint.* P. X KAL. IUN. CONSTANTINO A. VI ET CONSTANTIO C. CONSS.

La costituzione, emanata nel 326 ed indirizzata al *praefectus urbi* Severo, è collocata nel titolo 36 del libro VI del Codice Teodosiano, rubricato *De castrensi*

*omnium palatinorum peculio*¹⁴⁷. La rilevanza del provvedimento legislativo è da ravvisarsi nell'istituzione di un regime patrimoniale speciale riservato ai *palatinii* vincolati alla paterna potestà, in deroga ai fondamentali principi sorreggenti i rapporti di filiazione. Malgrado la persistenza del legame potestativo, l'appartenenza dei *filii* alla categoria professionale dei funzionari avrebbe, infatti, garantito la facoltà di disporre di propri cespiti patrimoniali *ut castrense peculium*, realizzandosi in tal guisa un'estensione applicativa dell'istituto di epoca classica (*omnes palatinos [...] ut castrense peculium habere praecipimus*)¹⁴⁸.

D'altronde, l'imperatore non manca di esplicitare la posizione da tempo agevolata dei *palatinii*, riferendosi con chiarezza inequivocabile ai *privilegia* tempo addietro riconosciuti (*quos edicti nostri iam dudum certa privilegia superfundunt*).

La costituzione prosegue con l'illustrazione del contenuto della neo introdotta forma di *peculium*, delimitandone l'oggetto alle ricchezze percepite

¹⁴⁷ La critica è concorde nel ritenere CTh. 6, 36, 1 il provvedimento introduttivo del *peculium* dei funzionari imperiali. Incertezze sul punto affiorano in relazione all'analisi di C. 12, 28 (29), 2 del 319 la quale, contenendo l'inciso *et habeant castrense peculium*, sembrerebbe anticipare la data dell'istituto. Tuttavia, il confronto con la corrispondente CTh. 6, 35, 3, consente di constatare l'omissione della locuzione nella versione pervenuta nel Codice Teodosiano. L'opinione dominante è concorde nel considerare l'espressione quale risultato di una successiva interpolazione ad opera dei compilatori giustiniane, riconducendo in definitiva la nascita dell'istituto al 326. È necessario, inoltre, rilevare il riferimento in alcuni testi del Digesto, ritenuti interpolati dalla critica, all'istituto del *peculium quasi castrense* (D. 24, 1, 27, 17; D. 36, 1, 1, 6; D. 37, 1, 3, 5; D. 37, 6, 1, 15; D. 39, 5, 7, 6). Contra H. FITTING, *Das castrense peculium in seiner geschichtlichen Entwicklung*, Halle, 1872, p. 404 ss., il quale attribuisce i riferimenti ulpiane al *peculium quasi castrense* ad una delle componenti strutturali del *peculium castrense*, i donativi; Cfr. G. ARCHI, *In tema di peculio quasi castrense*, in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, p. 1761, nt. 21; F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., p. 198.

¹⁴⁸ Cfr. C. FAYER, *La familia romana* cit., I, pp. 262 ss., la quale considera il fenomeno di estensione delle norme sul peculio castrense agli acquisti dei funzionari imperiali una logica conseguenza delle riforme amministrative attuate da Costantino. Sul *peculium castrense* vd. H. FITTING, *Das castrense peculium* cit., pp. 12 ss.; E. ALBERTARIO, *Appunti sul peculium castrense*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 24, 1931, pp. 5 ss. ora in Idem, *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1933, pp. 159 ss.; A. GUARINO, *L'oggetto del castrense peculium*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 20, 1941, pp. 41 ss., poi in IDEM, *Pagine di diritto romano*, 6, Napoli, 1995, pp. 105 ss.; F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., pp. 17 ss.; EADEM, *Ancora in tema di peculium castrense*, in *Studi De Francisci*, Milano, 2, 1953, pp. 393 ss.; G. LONGO, *Sulla capacità patrimoniale e processuale del filiusfamilias fornito di peculium castrense*, in *Annali Macerata*, 21, Milano, 1957, pp. 3 ss. ora confluito in IDEM, *Ricerche romanistiche*, Milano, 1966, pp. 405 ss.; S. LONGO, *Il Senatusconsultum Macedonianum* cit., p. 203; A. VALINO ARCOS, *Filius in potestate, castrense peculium y furtum: notas a proposito de la incapacidad patrimonial de los sometidos*, in *Revista General de Derecho Romano*, 11, 2008, pp. 1 ss.; S. MORRIS, *At the base of Rome's peculium economy*, in *Fundamina*, 22, 1, 2016, pp. 67 ss.; P. GIUNTI, F. LAMBERTI, P. LAMBRINI, L. MAGANZANI, C. MASI DORIA, I. PIRO, *Il diritto nell'esperienza di Roma antica. Per una introduzione alla scienza giuridica*, Torino, 2021, pp. 183 ss.

laboris causa ed ai donativi imperiali (*rem, si quam, dum in palatio nostro morantur, vel parsimonia propria quaesiverint vel donis nostris fuerint consecuti*).

Alle determinazioni specificamente tecniche, volte alla precisazione dell'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo del *peculium palatinorum*, seguono disposizioni imperniate sulla descrizione dell'attività al servizio dell'imperatore, contraddistinta da sforzi non meno intensi e prolungati di quelli prestati dalle truppe in campo militare. In modo particolarmente suggestivo, l'imperatore si rende assertore di un'emblematica similitudine che accomuna le fatiche fisiche dell'esercito a quelle sottese allo svolgimento di compiti solo in apparenza meramente burocratici, ma in realtà non estranei alla polvere e alle fatiche di un accampamento (*Quid enim tam ex castris est, quam quod nobis consciis ac prope sub conspectibus nostris acquiritur? sed nec alieni sunt a pulvere et labore castrorum*)¹⁴⁹. Può essere, a questo proposito, considerato particolarmente simbolico il riferimento testuale relativo allo spirito di abnegazione che connota quei palatini responsabili di importanti competenze, quali il sostegno materiale delle insegne, gli studi eruditi e le spedizioni militari (*qui signa nostra comitantur, qui praesto sunt semper actibus, quos intentos eruditis studiis itinerum prolixitas et expeditionum difficultas exercet*).

Rilevata l'affinità di fondo che congiunge settori occupazionali ontologicamente composti, la *lex* conclude con un invito per i *palatini* a trattenere quanto percepito *aut labore aut dignitatione nostra* (*Ideoque palatini nostri, qui privilegiis edicti uti potuerint, peculia sua praecipua retineant, quae, dum in palatio constituti sunt, aut labore, ut dictum est, proprio aut dignitatione nostra quaesiverint*). L'eccezionale istituzione di una nuova forma di *peculium*, destinato

¹⁴⁹ L'utilizzo di un linguaggio spiccatamente simbolico, finalizzato ad una efficiente descrizione dell'attività militare, può essere riscontrato anche in un'altra costituzione con la quale Costantino stabilisce l'assenza di requisiti di forma per il testamento redatto dai soldati. Si vd. il pr. 2 di C. 6, 21, 15: IMP. CONSTANTINUS A. AD POPULUM. [...] *Proinde sicut iuris rationibus licuit ac semper licebit, si quid in vagina aut in clipeo litteris sanguine suo rutilantibus adnotaverint, aut in pulvere inscripserint gladio sub ipso tempore, quo in proelio vitae sortem derelinquunt, huiusmodi voluntatem stabilem esse oportet*. D. III ID. AUG. NICOMEDIAE OPTATO ET PAULINO CONSS. (a. 334). Sulla costituzione vd. da ultima I. RUGGIERO, *I privilegi dei militari in tema di successioni dalle costituzioni imperiali alle leges barbarorum*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 113, 2019, pp. 244 ss.

alla promozione di una più cospicua autonomia patrimoniale del *filius familias palatinus*, costituisce l'ulteriore testimonianza che conferma la sostanziale decadenza ideologica dell'intangibilità del vincolo potestativo quale fondamento inderogabile dei rapporti familiari. La concessione a favore di quei funzionari che provvedono alla concreta realizzazione della politica imperiale assolutistica irrompe nella struttura delle relazioni parentali, provocando una rilevante deroga ai principi patrimoniali. Del resto, l'enfatica dichiarazione concernente l'insopprimibile necessità del supporto pratico dei palatini in ambito amministrativo può, a buon diritto, considerarsi quale *ratio* giustificatrice dell'attribuzione di uno *status extra ordinem*, rafforzando l'idea della funzionalità del *peculium* all'efficienza delle prestazioni lavorative.

In sostanza, il riconoscimento di una maggiore capacità patrimoniale oltrepassa l'ambito del privilegio finalizzato alla mera gratificazione della categoria professionale, perseguendo il più ampio scopo della produttività dell'assetto burocratico.

Illustrati i tratti salienti del *peculium palatinorum*, così come questi affiorano dalla lettura del provvedimento in esame, è opportuno porre in dovuto risalto la mancanza di unanimità di vedute tra gli studiosi in relazione alla generale configurazione dell'istituto. Difatti, a fronte della intelligibilità che vale a contraddistinguere lo schema strutturale di CTh. 6, 36, 1, possono essere talvolta riscontrate imprecisioni terminologiche in alcune delle costituzioni di epoca successiva a mezzo delle quali si intende ulteriormente ampliare l'ambito di applicazione soggettivo del regime speciale.

La formulazione, talvolta fraintendibile, ha, dunque, originato equivoci e complicazioni esegetiche, impedendo un'agevole definizione, terminologica e contenutistica, del peculio di età tardoantica¹⁵⁰.

¹⁵⁰ Cfr. H. FITTING, *Das castrense peculium* cit., p. 431 e 446 ss. il quale ritiene la riforma costantiniana funzionale al chiarimento di eventuali dubbi a fronte di una prassi già di fatto propensa a riservare il *peculium* ai più importanti funzionari. A parere dell'A. il fenomeno di attribuzione degli introiti conseguiti mediante la prestazione di un servizio alle dipendenze dell'imperatore è conseguenza logica dell'estensione del concetto di *militia* che comprende, a partire dalla riforma amministrativa attuata da Diocleziano, non più solo le truppe, ma anche i *palatini*, con la conseguenza dell'attribuzione di un *peculium* non dissimile

Ebbene, il tentativo di determinazione del corpo strutturale del *peculium* rappresenta un'operazione che, in qualche misura, travalica i confini del puro lavoro sistematico, rivelandosi, per converso, un approfondimento necessario per l'autentica comprensione delle trasformazioni in atto dei rapporti patrimoniali tra genitori e figli¹⁵¹. La rilevanza trasversale dell'istituto, denso di pregnanti novità tanto sotto il profilo pubblicistico quanto sotto l'aspetto propriamente privatistico, non consente di giungere a conclusioni approssimative, necessitando di uno studio che accompagni al dovuto esame di natura tecnica un'indagine complementare volta alla comprensione dei fattori sottesi alla considerevole novità legislativa.

La ricostruzione dei connotati strutturali del *peculium* riservato al beneficio dei funzionari imperiali comporta, per tali ragioni, la necessità di uno studio in prima battuta finalizzato alla proficua comparazione del provvedimento costantiniano con le *leges* di età più avanzata orientate alla diretta attribuzione ai *fili* dei cespiti patrimoniali percepiti mediante lo svolgimento di mansioni di pubblica rilevanza, allo scopo di carpire la natura delle facoltà riservate al *filius familias* sui cespiti patrimoniali.

A tal fine, volgiamo anzitutto l'attenzione su due costituzioni emanate dagli imperatori Teodosio II e Onorio nel 422:

nella sua struttura a quello *castrense*. Contra F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., p. 199 ss. la quale, considera CTh. 6, 36, 1 e le *leges* successive come provvedimenti introduttivi del beneficio. L'A. propende per una divergenza sostanziale che vale a contraddistinguere il *peculium castrense* da quello di età tardoantica, non implicando quest'ultimo l'acquisizione immediata della titolarità giuridica da parte del *filius familias*; Cfr. P. VOGLI, *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano* cit., p. 33, il quale ritiene il *peculium quasi castrense* un istituto dalla storia incerta. Cfr. J.D. HARKE, *Utilitas Constantiniana* cit., pp. 110 ss., il quale appoggia l'idea dell'estensione della disciplina del *peculium castrense* al *peculium* di età tardoantica. Sull'incremento della capacità patrimoniale del figlio *alieni iuris* vd. anche B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano* cit., 2, p. 367; D. DALLA, *Aspetti della patria potestà* cit., pp. 89 ss.

¹⁵¹ L'incertezza correlata alla struttura del *peculium* cesserà solo in età giustinianea con l'emanazione di C. 3, 28, 37, nella quale l'innovativa forma patrimoniale assumerà la denominazione ad hoc di *peculium quasi castrense*. L'imperatore, nel tentativo di una necessaria operazione sistematica a fronte di un istituto non identificabile con precisione nei suoi rilessi giuridici, propone uno schema di ripartizione tra i *peculi*, distinguendo il *peculium quasi castrense* da quello *castrense* e *paganum*. Nell'ambito della prima categoria, è definitivamente attribuita ai titolari delle *res peculiares* la *testamenti factio* attiva e viene stabilita l'impossibilità di avanzare azioni di inofficiosità in relazione ai testamenti dei funzionari. Per un approfondimento sulle questioni esegetiche che emergono dalla lettura della *lex*, fondamentale è l'indagine di G. ARCHI, *In tema di peculio quasi castrense* cit., pp. 1757 ss.

CTh. 1, 34, 2 (=C. 1, 51, 7) IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. EVSTATHIO P(RAEFECTO) P(RAETORI)O. POST ALIA *Velut castrense peculium filii familias adsessores post patris obitum vindicent, qui consiliis propriis administratores iuvare consueverunt, si quid licitis honestisque lucris coadunare potuerunt*. DAT. X. KAL. APRIL. CONSTANT(INO)P(OLI) DD. NN. HONOR(IO) XIII ET THEOD(OSIO) X AA. CONSS.

CTh. 2, 10, 6 (= C. 2, 7, 4) IMPP. HONOR(IVS) ET THEOD(OSIVS) AA. EUSTATHIO P(RAEFECTO) P(RAETORIO). *Altero beneficio non solum per forum tuae magnitudinis, sed in universis iudiciis valituro, ut filii familias, quicquid ex huiusmodi professione vel ipsius occasione conquisierint, id post patris obitum praecipuum, veluti peculium castrense, proprio dominio valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure procintis, cinguli praerogativa detulit*. DAT. X. KAL. APR. CONSTANT(INO)P(OLI) DD. NN. HONORIO XIII ET THEODOSIO X AA. CONSS.

Le *leges*, ambedue indirizzate al prefetto del pretorio Eustazio, perseguono l'obiettivo di garantire ai *filii familias adsessores* e *advocati* il godimento finale ed incontrastato dei profitti percepiti a titolo di retribuzione, scongiurando l'eventualità di una confusione patrimoniale¹⁵².

Nello specifico, CTh. 1, 34, 2 tutela i proventi derivanti dall'esercizio della funzione di *adsector*, in relazione ai quali si dichiara l'applicazione analogica dei principi normativi del peculio castrense (*Velut castrense peculium filii familias adsessores post patris obitum vindicent, qui consiliis propriis administratores iuvare consueverunt, si quid licitis honestisque lucris coadunare potuerint*).

¹⁵² F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., p. 198, sostiene l'estensione delle disposizioni anche alla categoria dei giudici sulla base del testo dell'*Interpretatio* di CTh. 2, 10, 6, la quale enuncia il privilegio anche a favore di *qui iudiciariam vivis parentibus meruerint potestatem: Quidquid vivo patre filius advocatus de causarum susceptione adquisierit, sibi noverit vindicandum, sicut castrense peculium, quod in armis constituti filii probantur adquirere vel illi, qui iudiciariam vivis parentibus meruerint potestatem*.

Specularmente, per ciò che riguarda i guadagni percepiti dagli *advocati alieni iuris*, CTh. 2, 10, 6 enuncia la facoltà a loro riservata di rivendicare il dominio sul complesso patrimoniale, *veluti peculium castrense (veluti peculium castrense, proprio dominio valeant vindicare: sub tali forma, quam militantibus, ex iure procintis, cinguli praerogativa detulit)*.

Nella sostanza, la disciplina che emerge dalla lettura congiunta dei provvedimenti legislativi è protesa a riservare la titolarità ai figli sui profitti conseguiti per il tramite della professione esercitata. Eppure, ambedue le costituzioni generano difficoltà interpretative in relazione al *dies a quo* della concreta possibilità di acquisire la qualità di *domini*. Difatti, l'inciso *post obitum patris*, inserito tanto in CTh. 1, 34, 2 quanto in CTh. 2, 10, 6, sembrerebbe, in qualche modo, subordinare l'evento dell'effettiva separazione dei guadagni dalla sfera patrimoniale paterna solo al momento del decesso del capofamiglia, così posticipando il conseguimento della reale facoltà di disposizione.

La formulazione legislativa genera contraddizioni e conseguenti problemi esegetici di non trascurabile rilevanza. Da un lato, infatti, le disposizioni appaiono indirizzate verso la precipua affermazione dell'analoga estensione dei principi di base del *peculium castrense*; dall'altro, la locuzione *post obitum patris*, se interpretata nel senso giuridico di termine iniziale, finirebbe per generare una divergenza strutturale tra forme di peculio, escludendo il riconoscimento del *dominium* al tempo attuale della prestazione lavorativa. Il complesso quadro normativo ha, dunque, indotto alcuni studiosi ad abbandonare l'idea dell'affinità di fondo tra i peculi ed a considerare, per converso, il *peculium* dei funzionari imperiali quale istituto finalizzato a riservare al figlio la mera *administratio* ed al padre la piena titolarità giuridica¹⁵³. In aggiunta a queste considerazioni, va altresì

¹⁵³ Vd. G. ARCHI, *In tema di peculio quasi castrense* cit., p. 1773 ss., il quale solleva incertezze sulla struttura del peculio fino alla definitiva sistematizzazione ad opera di Giustiniano; Cfr. F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., p. 209 ss., la quale identifica il fulcro del *peculium quasi castrense* con la separazione patrimoniale al momento del decesso del capostipite, evento a partire dal quale il *filius* avrebbe in definitiva ottenuto il *dominium* sulle *res peculiares*. A questo proposito, l'A. afferma: "[...] se le costituzioni imperiali ribadiscono che dopo la morte del *pater* il *filius familias* poteva trattenere il *p.q.c.*, non rientrando questo tra i beni che costituivano l'eredità del *pater*, perché, dico, tale concessione non debba essere considerata il fulcro del *p.q.c.* in quest'epoca, così come la facoltà di testare lo era stata per il *p.c.* [...] I *filii familias*

specificato che la problematica questione della facoltà di disposizione *inter vivos* è strettamente correlata alle difficoltà interpretative che riguardano la dubbia sussistenza della *testamenti factio* attiva in relazione alle sostanze peculiari.

L'esclusione precipua della qualità di *domini*, a cui la locuzione *post obitum patris* sembrerebbe alludere, in una con l'assenza di riferimenti testuali indicativi della capacità di compiere atti di disposizione testamentaria, sono elementi che rafforzerebbero in misura ancora maggiore l'idea della mancata acquisizione della titolarità giuridica sino al venir meno del *pater familias*.

Il corpo strutturale del *peculium* dei funzionari imperiali consisterebbe, dunque, nel mero vantaggio della separazione dei cespiti patrimoniali dall'asse ereditario paterno al momento della successione, così impedendo l'avanzamento di inique pretese da parte della generalità degli aspiranti eredi che un'ordinaria confusione patrimoniale avrebbe, ad ogni modo, provocato.

Proseguiamo con la nostra analisi volgendo lo sguardo agli sviluppi ancora posteriori della regolamentazione del patrimonio ottenuto dai *fili filii familias* esercenti attività professionale al servizio dell'impero. In tal senso, è opportuna la lettura di due provvedimenti legislativi emanati a questo proposito dagli imperatori Teodosio II e Valentiniano III.

Prendiamo le mosse da:

C. 2, 7, 8 IMPP. HONORIUS ET THEODOSIUS AA. VALENTIN. AA. CYRO PP. CONSULI DESIGNATO. *Cum advocatio praetoriana centum quinquaginta numero togatis minime vel imminuendo vel augendo concludatur, iubemos eos, qui ex his ad fisci patronatum pervenerint, a cohortis vel alterius vilioris condicionis nexibus cum liberis quandocumque genitis liberos custodiri postque tale officium depositum annumque completum advocatorum consortio*

così come gli avvocati, i giudici e gli assessori, mentre il padre viveva, disponevano di questi beni, come di quelli che facevano parte del peculio ordinario; ma dopo la morte del *pater*, i beni già costituenti il *p.q.c.* venivano trattenuti, essendo *praecipua* dei *fili filii familias*, ormai *sui iuris*, che ne godevano pienamente”.

abscedere cum comitiva consistoriana: omneque, quod togatis fori celsitudinis tuae quolibet casu quolibet adquiritur titulo, ut castrense sibimet vindicare nec patribus vel avis paternis earum rerum commodum adquirere legis istius auctoritate decernimus: his omnibus etiam ad urbicariae praefecturae advocationem trahendis. D. III K. IAN. VALENTINIANO A. V. ET ANATOLIO CONSS. (a. 440)

La costituzione, emanata il 30 dicembre del 440 ed indirizzata al prefetto del pretorio Cyro, dopo aver fissato il limite numerico degli avvocati pretoriani, pronuncia, in favore di quelli tra loro preposti al disbrigo di questioni fiscali, la dispensa dalla prestazione di attività militare e la salvaguardia dello *status* sociale di appartenenza, specificando che tanto i patrocinatori, quanto i loro discendenti non dovranno incorrere in condizioni spregevoli (*Cum advocatio praetoriana centum quinquaginta numero togatis minime vel imminuendo vel augendo concludatur, iubemos eos, qui ex his ad fisci patronatum pervenerint, a cohortis vel alterius vilioris condicionis nexibus cum liberis quandocumque genitis liberos custodiri*). Una volta deposto l'ufficio forense, entro l'anno dalla conclusione dell'esperienza lavorativa, questi saranno tenuti a ritirarsi dal consorzio degli avvocati (*postque tale officium depositum annumque completum advocatorum consortio abscedere cum comitiva consistoriana*).

Fatte queste puntualizzazioni, la *lex* prosegue illustrando la sorte dei guadagni ottenuti durante lo svolgimento della professione, stabilendo che gli *advocati* potranno rivendicare quanto percepito *ut castrense*, affinché né i loro padri né gli avi paterni possano trarre alcun vantaggio dal patrimonio conseguito (*postque tale officium depositum annumque completum advocatorum consortio abscedere cum comitiva consistoriana: omneque, quod togatis fori celsitudinis tuae quolibet casu quolibet adquiritur titulo, ut castrense sibimet vindicare nec*

patribus vel avis paternis earum rerum commodum adquirere legis istius auctoritate decernimus)¹⁵⁴.

La costituzione termina dichiarando la piena efficacia delle disposizioni anche a beneficio degli avvocati della prefettura urbicaria (*his omnibus etiam ad urbicariae praefecturae advocacionem trahendis*).

Gli stessi Teodosio II e Valentiniano III estenderanno ancora il beneficio del godimento diretto delle *res peculiares* a favore degli *scriniarii* e degli *exceptores* al servizio della prefettura del pretorio:

C. 12, 36, 6 IMPP. THEODOSIUS ET VALENTINIANUS AA. ZOILO PP.

Ius castrensis peculii tam scriniaros quam exceptores ceterosque, qui in officio tui culminis merendi licentiam habere noscuntur, ac si in legione prima adiutrice nostra militent, inviolatum habere praecipimus. (a.444?)

La sintetica costituzione invoca il *ius castrensis peculii* con lo scopo di precisare i principi patrimoniali in vigore per le già menzionate categorie di funzionari *filii familias*, i quali, preposti all'esercizio di mansioni alle dirette dipendenze del *praefectus praetorio*, avranno il diritto di disporre di sostanze economiche illese da arbitrarie iniziative degli ascendenti agnatizi (*inviolatum habere praecipimus*).

Ancor più esplicita nel senso dell'affermazione di un'autonoma posizione patrimoniale del *filius familias advocatus*, può essere considerata una novella di Valentiniano III densa di spunti di riflessione ai nostri fini ricostruttivi:

¹⁵⁴ Secondo F. LA ROSA, *I peculi speciali* cit., pp. 210 ss., a partire dall'emanazione di C. 2, 7, 8 il peculio di età tardoantica si sarebbe discostato nella sua struttura dal peculio ordinario conferendo la facoltà al *filius advocatus* di rivendicare i beni peculiari e precludendo, per conseguenza, al *pater* la *libera administratio*. Ad ogni modo, i poteri del figlio non sarebbero stati tanto ampi da ricomprendere la possibilità di testare.

NOV. VAL. 2, 2, 4: *His hoc etiam litteratae militia contemplatione praestamus, ut, si in familia fuerint constituti, quidquid quolibet titulo positi in advocacy quaesiverint, tamquam peculium castrense defendant, ne praemium laboris alieni aut in alios transferat aut sibi vindicet patrum potestas.*

Le disposizioni ribadiscono la facoltà riservata ai *fili familias* di difendere *tamquam peculium castrense* i cespiti patrimoniali conquistati *in advocacy* (*His hoc etiam litteratae militia contemplatione praestamus, ut, si in familia fuerint constituti, quidquid quolibet titulo positi in advocacy quaesiverint*).

Rilevante è, in special modo, la successiva illustrazione della finalità che si intende perseguire a mezzo di tale concessione. L'imperatore, infatti, stabilisce che la ricompensa del lavoro prestato non può essere devoluta al godimento iniquo di terze persone, né tantomeno la *potestas patrum* varrebbe idealmente a giustificare un'indebita appropriazione (*ne praemium laboris alieni aut in alios transferat aut sibi vindicet patrum potestas*).

Il provvedimento, pur confermando la struttura sostanziale del peculio, introduce concetti pregni di significato sui quali è necessario soffermarsi. Anzitutto, la simbolica allusione alla classe forense sviluppata attraverso l'ossimorica espressione *militia litterata* costituisce l'ulteriore indice di una *voluntas legis* intesa alla equiparazione di *status* solo in apparenza incompatibili.

Più nello specifico, la diversa natura del servizio prestato non funge da ostacolo alla previsione di un comune regime patrimoniale, diretto, in entrambi i casi, alla promozione di una maggiore libertà d'azione fondamentale per una prestazione lavorativa rispondente in pieno ai fini pubblici. Il parallelismo a più riprese proposto tra l'attività burocratica e quella militare non equivale, a mio avviso, all'elaborazione di un'estensione teorica del concetto di *militia*, ma

soddisfa l'esigenza di dimostrare l'imprescindibilità dell'operato dei funzionari imperiali e del sacrificio sotteso alle relative mansioni¹⁵⁵.

Oltretutto, la chiusa della novella in esame esprime con inequivocabile chiarezza il proposito di scongiurare l'evenienza dell'inopportuno trasferimento delle *res peculiares* a soggetti estranei alla prestazione lavorativa.

L'effettiva devoluzione di proventi patrimoniali destinati alla disponibilità dei soli burocrati costituisce il nucleo sostanziale di un principio di ordine pubblico che va a scontrarsi con il caposaldo privatistico della paterna potestà. L'equilibrio istituzionale che si intende garantire anche attraverso il riconoscimento di una più considerevole autonomia economica al *filius familias* sovrasta in modo manifesto la tradizionale disciplina dei rapporti patrimoniali in ambito familiare, andando ad introdurre delle deroghe di non trascurabile importanza. In modo, a mio parere, non casuale, l'imperatore conclude la costituzione con un riferimento indirizzato non ai padri in quanto persone, ma al più ampio concetto teorico di *potestas patrum*, lasciando intravedere una metaforica collisione tra settori giuridici, risolta nel senso della prevalenza del soddisfacimento degli interessi pubblici sul dogma dell'assolutismo patrimoniale paterno.

In prosieguo di tempo, anche i *silentiarii* saranno configurati alla stregua di detentori di una più significativa autonomia patrimoniale attraverso l'introduzione di un *peculium* in loro favore disposto:

C. 12, 16, 5, 1 pr. IMP. ANASTASIUS A POLYCARPO PP. *Iubemus clarissimorum silentiariorum militia praeditos, etsi genitorum suorum in*

¹⁵⁵ Aderiscono alla tesi dell'evoluzione semantica del termine *militia* H. FITTING, *Das castrense peculium* cit., pp. 423 ss; M. MAZZA, *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma-Bari, 1973, p. 414. Contra B. BIONDO, *Il peculium dei palatini costantiniani*, in *Labeo*, 19, 1973, pp. 318 ss., la quale attribuisce al termine *palatinus* un'accezione che ancora concerne l'ambito militare in senso stretto e non l'organizzazione amministrativa. Cfr. P. GARBARINO, *Brevi riflessioni sui rapporti tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, in *Civitas*, Iura, Arma. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VII)*. Atti del Seminario internazionale (Cagliari 5-6 ottobre 2012), F. Botta-L. Lo Schiavo (a cura di), Lecce, 2015, pp. 86 ss.; J.-M. CARRIÈ, *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *AntTard*, 26, 2018, pp. 85 ss.; S. PULIATTI, *Multum interest inter militiarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 275 ss.;

potestate sint constituti, quaecumque solaciorum sive emolumentorum vel donationum seu hereditatum nomine per militiam vel quamlibet eius causam his acquisita sunt vel fuerint, iure castrensis peculii possidere, nec ea posse vel parentes superstites sibimet vindicare vel auferre, vel etiam post eorum obitum fratres vel alios heredes eorum quasi ad defunctorum dominium pertinentia in divisionem deducere: nec enim oportet labores eorum aliis fructum vel lucrum adferre. (a. 497-499?)

La costituzione, emanata dall'imperatore Anastasio ed indirizzata al prefetto del pretorio Polycarpo, dichiara la doverosità di riservare ai *clarissimi silentiarii* il complesso di beni riscossi a titolo di guadagno, donazione o eredità *iure castrensis peculii* (*Iubemus clarissimorum silentiariorum militia praeditos, etsi genitorum suorum in potestate sint constituti, quaecumque solaciorum sive emolumentorum vel donationum seu hereditatum*). Alle indicazioni specificamente tecniche volte ad evidenziare il nucleo contenutistico del peculio (*per militiam vel quamlibet eius causam his acquisita sunt vel fuerint*), seguono disposizioni orientate verso la precipua esplicazione della *ratio legis*. Ancora una volta, infatti, il provvedimento puntualizza in modo categorico l'obiettivo di impedire ai genitori superstiti di reclamare quanto percepito dai *filiis familias* in qualità di uscieri della corte imperiale e ribadisce l'impraticabilità per i fratelli o per altri aspiranti eredi di avanzare indebite pretese come se i beni in questione appartenessero al *dominium* dei *parentes* defunti (*nec ea posse vel parentes superstites sibimet vindicare vel auferre, vel etiam post eorum obitum fratres vel alios heredes eorum quasi ad defunctorum dominium pertinentia in divisionem deducere nec enim oportet labores eorum aliis fructum vel lucrum adferre*).

Non sembra opportuno, infatti, che le fatiche dei prestatori di lavoro, le quali trovano un concreto riscontro nella corresponsione patrimoniale percepita, vengano trasferite al profitto altrui (*nec enim oportet labores eorum aliis fructum vel lucrum adferre*).

L'indagine incentrata sullo studio degli sviluppi della disciplina del *peculium* di età tardoantica nei diversi periodi richiamati ha posto in luce l'essenza della problematicità sottesa alla ricostruzione dell'istituto¹⁵⁶. L'assenza di saldi riferimenti strutturali che accomuna le costituzioni con le quali si intende ulteriormente ampliare la compagine soggettiva dei beneficiari del regime straordinario contribuisce ad alimentare dubbi esegetici rilevanti.

Più nello specifico, il conciso rinvio al *peculium castrense*, non corredato da ulteriori precisazioni, complica in larga misura il tentativo di comprensione dei poteri effettivi riservati ai figli sui guadagni percepiti al tempo dello svolgimento dell'impiego, malgrado il dato incontrovertibile della separazione patrimoniale al momento dell'apertura della successione paterna. Ciò nonostante, a mio avviso, una concezione strutturale dell'istituto basata sull'idea del disconoscimento della validità degli atti compiuti al tempo delle prestazioni lavorative, tanto *inter vivos*, quanto *mortis causa*, corre il rischio di scontrarsi in modo manifesto con lo spirito della legislazione costantiniana artefice della riforma patrimoniale¹⁵⁷.

¹⁵⁶ Icastico il commento di G. ARCHI, *In tema di peculio quasi castrense* cit., p. 1773 il quale, con riferimento alle modalità di introduzione del *peculium quasi castrense*, parla di “opera innovatrice che trovava una formulazione disgraziata”.

¹⁵⁷ L'assenza di sistematicità insita nell'evoluzione disciplinare del *peculium quasi castrense* può essere ancor meglio intesa con la lettura C. 1, 3, 33 (34), emanata nel 472 dagli imperatori Leone ed Antemio e finalizzata alla tutela dei proventi percepiti dai *filii familias* vescovi, presbiteri e diaconi nell'esercizio delle loro funzioni. Leggiamo il testo: IMPP. LEO ET ANTHEMIUS AA. ERYTHRIO PP. *Sacrosanctae orthodoxae fidei episcopi atque presbyteri, diaconi quoque, qui semel probatis moribus integritate castissima ad hunc gradum meruerint pervenire, ea, quaecumque in eodem clericatus gradu locoque viventes acquirere et habere potuerint, etiamsi in patris avique aut proavi potestate constituti sunt et adhuc superstites habentur, tamquam bona propria vindicent: de his, si quando eis libitum fuerit, testandi vel donandi vel quolibet alio titulo alienandi libera facultate concessa, ut ea bona quoquo tempore numquam fratribus vel sororibus aut ex his genitis conferantur, sed ad eorum filios posteros et quoscumque extraneos heredes perveniant nec a patribus avibus aut proavis, sed ab ipsorum liberis tamquam praecipua vindicentur, certe his procedant, quibus ipsi id peculium vel inter vivos alienatione habita vel mortis tempore ultima et vere cognita voluntate concesserint*. D. PRID. NON. APRIL. MARCIANO CONS.

In relazione ai suddetti cespiti patrimoniali, il provvedimento legittima i *filii episcopi atque presbyteri, diaconi quoque alla testamenti factio* attiva ed afferma in proposito l'elemento inedito della successione intestata. La *lex* introduce in sostanza un regime atipico, il cui provvedimento legislativo di riferimento, peraltro, non evoca l'estensione analogica del *peculium castrense*, destando perplessità in merito alla stessa possibilità di ricondurre la disciplina del caso di specie alla categoria del *peculium*. L'incertezza dommatica cesserà solo nel 531 per opera di Giustiniano, il quale, con l'emanazione di C. 1, 3, 49 (50), identificherà il patrimonio degli ecclesiastici *alieni iuris* con l'istituto del *peculio*.

Alla luce di un'analisi complessiva della storia istituzionale del *peculium* di età tardoantica, ritengo che il dubbio esegetico relativo alla generale attribuzione della *testamenti factio* attiva possa essere imputato a quella che G. ARCHI, *In tema di peculium quasi castrense* cit., p. 1771, definisce quale “mentalità meno scientifica” della legislazione postclassica che, intenta a “considerare i fenomeni nel particolare pratico,

L'emblematica equiparazione della densità del sacrificio sotteso al lavoro dei *palatinii* agli sforzi che notoriamente connotano l'attività militare appare perseguire lo scopo di evidenziare la centralità di fondo del ceto burocratico nella cornice istituzionale assolutistica. La disparità di trattamento tra categorie professionali che deriverebbe da un'elaborazione teorica del *peculio* fondata sul disconoscimento dell'immediata acquisizione della titolarità sui profitti percepiti *laboris causa* equivarrebbe ad ignorare la *ratio* della simbolica similitudine sviluppata dalla cancelleria costantiniana che costituisce, come ben s'intende, il fulcro strutturale della deroga introdotta nell'ambito dei rapporti familiari.

L'editto costantiniano, inoltre, nell'intento di disciplinare la posizione patrimoniale dei *palatinii*, non si limita al mero richiamo analogico della disciplina del *peculium castrense*, enunciando, al contrario, le specifiche ragioni per le quali gli *status* debbono considerarsi di pari rilevanza. Facendo leva sull'eguale intensità di sforzi che caratterizza categorie professionali pur diverse nella specificità delle mansioni, lo scopo che si intende perseguire coincide con la suprema affermazione di un comune regime.

Il costante tentativo di stabilire un'identità sostanziale tra il lavoro dei *palatinii* e quello dei *milites* appare, per tali ragioni, funzionale alla trasposizione dei principi del *ius castrensis peculii* alla regolamentazione patrimoniale del ceto al diretto servizio dell'imperatore, con il conseguente riconoscimento ai funzionari di un'eccezionale capacità di agire, seppur ancora sottoposti al vincolo potestativo.

L'attribuzione dell'effettiva facoltà di disposizione delle *res peculiares*, la quale potrebbe apparire smentita dagli sviluppi legislativi posteriori, specie con riferimento al sintagma *post obitum patris* ravvisabile in CTh. 1, 34, 2- CTh. 2, 10, 6, è, per converso, avvalorata dal simultaneo richiamo alla disciplina del patrimonio dei militari sottoposti al vincolo potestativo.

doveva portare per fatalità a conseguenze gravi sul terreno giuridico". Questo aspetto è particolarmente evidente in C. 1, 3, 33 in cui l'esplicito conferimento della *testamenti factio* attiva e della successione legittima in ordine alle sostanze peculiari costituisce, a mio avviso, il momento cruciale a partire dal quale scaturisce la supposizione della divergenza strutturale tra il *peculium castrense* e quello di età tardoantica.

A mio giudizio, il riferimento testuale al decesso del capostipite soddisfa l'esigenza di affermare con rigore un divieto per altri aspiranti eredi di avanzare indebite pretese sui beni peculiari, estranei, proprio in quanto tali, al complesso patrimoniale agnatizio, a garanzia della netta separazione dei patrimoni al momento dell'apertura della successione paterna. Ad ogni modo, la necessità di prevenire la contingenza di azioni potenzialmente lesive della sostanza quantitativa del peculio in sede successoria non equivale a dilazionare il *dies a quo* dell'acquisizione del *dominium* sulle *res peculiares* da parte di quei soggetti che, pur *alieni iuris*, offrono un contributo attivo per la realizzazione di interessi pubblici. Il costante rimando al *ius castrensis peculii*, fermamente riscontrabile anche nelle *leges* di età successiva, si rivela risolutamente proteso al riconoscimento di cespiti avulsi dall'ingerenza paterna, con l'obiettivo di conferire una maggiore autonomia economica ad una compagine sempre più estesa di funzionari. Sotto questa prospettiva, paradigmatico può essere ricordare ancora la conclusione di C. 12, 16, 5 emanata dall'imperatore Anastasio tra il 497 ed il 499 e destinata ai *clarissimi silentiarii*. Il provvedimento, precisando l'inopportunità per i *parentes*, i *fratres vel alios heredes* di reclamare le sostanze peculiari tanto al momento della successione quanto nel tempo antecedente alla morte del *pater familias*, stabilisce in modo intelligibile l'impossibilità di considerare i beni come fossero *dominium* dei *parentes* (*quasi ad defactorum dominium pertinentia in divisionem deducere*), alludendo, in sostanza, ad una disciplina intesa alla concessione di un'eccezionale titolarità giuridica che prescinde dal decesso degli ascendenti agnatizi e dalla conseguente estinzione del vincolo potestativo.

Il *peculium* di età tardoantica rappresenta un osservatorio privilegiato che consente di penetrare nei meandri del mutamento istituzionale *in fieri* a partire dal IV secolo.

Ragioni di opportunismo politico provocano l'elaborazione di un istituto a carattere derogatorio, il quale giunge a scardinare in modo ragguardevole l'ordinario andamento dei rapporti patrimoniali tra padri e figli.

L'istituto, in sostanza, denota lo spirito di un ordinamento in corso di evoluzione, propenso a destabilizzare in modo significativo la struttura essenziale delle relazioni familiari, sacrificando il caposaldo della *potestas* paterna in virtù del compimento di un fine superiore, qual è la suprema realizzazione di una stabilità burocratica. Il peculiare collegamento funzionale stabilito tra settori giuridici rispondenti a fini opposti consente altresì di carpire la rilevanza trasversale delle trasformazioni che vanno ad incidere sull'ideologia alla base della famiglia, in relazione alla quale, in misura progressivamente più accentuata, l'ingerenza ordinamentale incrina la discrezionale capacità di autogestione generalmente riservata al capostipite.

Parimenti, su un piano più generale, una lettura coordinata del complesso delle fonti giuridiche sinora analizzate contribuisce a porre in luce una diversa concezione dei rapporti di filiazione, in riferimento ai quali l'esigenza di salvaguardia, morale e patrimoniale, del *filius* si manifesta come nucleo sostanziale di importanti riforme, a detrimento dell'assolutismo paterno.

Ciò nonostante, una valutazione d'insieme dei risultati cui siamo pervenuti impedisce di ipotizzare l'adozione di un medesimo approccio legislativo nella regolamentazione della filiazione, specie nei suoi risvolti patrimoniali, con il risultato della difficoltà di dedurre la sussistenza di una disciplina giuridica uniforme nei suoi presupposti essenziali. Se, infatti, i principi regolatori degli ordinari rapporti tra figli e genitori, recepiscono sul piano giuridico una sensibilità sociale in corso di maturazione, propensa a valutare i membri della famiglia in un'ottica maggiormente individualista, la sostanza delle innovazioni riscontrate si oppone ad una forma ancora vincolata alla tradizione agnatizia la quale, seppur mutata nel suo significato essenziale, appare talvolta ostacolare una tutela immediata dei discendenti.

Su un piano opposto, gli effetti della diffusione del *peculium palatinorum*, in seguito riservato ad ulteriori categorie di funzionari, penetrano in modo dirompente nel quotidiano decorso delle relazioni economiche, determinando la concessione di una straordinaria autonomia a beneficio dei figli che, lungi dal poter

essere considerata quale mero privilegio, si manifesta nella sua funzionalità al soddisfacimento di esigenze di ordine pubblico. Ne deriva, come abbiamo già ricordato, la conseguenza di una difformità dei principi sorreggenti la legislazione che si occupa della filiazione in via generale e quelli affermati a proposito dei *fili familias* funzionari imperiali. Attraverso una valutazione d'insieme è possibile carpire l'irrealizzabilità di un'armonizzazione della disciplina patrimoniale degli organi burocratici *alieni iuris* con i principi sorreggenti gli ordinari rapporti economici in ambito familiare. L'impossibilità di evocare, sia pure a titolo formale, la *patria potestas* con il conseguente esplicito riferimento all'istituto potestativo nei termini di un ostacolo al fluido potenziamento della classe amministrativa, determina l'opportunità di un'analisi più specifica, volta alla comprensione maggiore della *ratio* che si cela al di sotto della concessione di un'autonomia economica al *filius* funzionario imperiale, straordinaria in quanto radicalmente svincolata da considerazioni inerenti alla persistenza del legame potestativo. Ciò sarà possibile attraverso un'operazione di coordinamento dello studio della struttura del *peculium* con un approfondimento speculare incentrato sull'analisi dei requisiti soggettivi dei componenti della classe burocratica, nel momento decisivo in cui questa andava adattandosi al baricentro di una struttura governativa assolutistica.

L'obiettivo di instaurare un governo efficiente su una realtà territoriale e socioculturale spiccatamente poliedrica origina la predisposizione di un complesso apparato amministrativo funzionale alle esigenze di controllo accentrato, il quale, nei primi decenni del IV secolo, se da un lato tende a svilupparsi nel solco delle strutture burocratiche e finanziarie preesistenti in un'ottica di continuità istituzionale, dall'altro si contraddistingue per l'introduzione di organi inediti per la composizione dei quali si assiste ad un susseguirsi di riforme sperimentali finalizzate alla realizzazione di un sistema di direzione capace di assolvere in modo proficuo ai fini assolutistici¹⁵⁸.

¹⁵⁸ Sui caratteri della burocrazia tardoimperiale vd. F. GRELLE, *Le categorie dell'amministrazione tardo antica: officia, munera, honores in Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, A.

Ai nostri fini ricostruttivi, tuttavia, giova osservare che, pur in assenza di uno schema teorico predeterminato volto ad individuare in via aprioristica l'insieme dei requisiti soggettivi richiesti per l'attribuzione delle cariche palatine, emblematico può essere soffermare l'attenzione sulla rilevanza spesso accordata alla provenienza geografica, elevata alla stregua di criterio determinante per la nomina dei funzionari di corte e per l'assegnazione delle relative mansioni¹⁵⁹. Più nello specifico, la necessità di garantire uno stato d'equilibrio e d'intesa tra governanti e governati si rivela quale presupposto fondamentale per il reclutamento di soggetti che condividono con i sudditi la medesima origine, con la finalità sottesa di soddisfare interessi afferenti a realtà culturali variegata e tra loro incompatibili nei loro fondamenti essenziali.

Il discorso appare particolarmente significativo se riferito alla *pars Orientis* dell'impero, in relazione alla quale affiora progressivamente la tendenza all'instaurazione di un legame funzionale con i rappresentanti imperiali.

Giardina (a cura di), Roma-Bari, 1996, pp. 37 ss.; G. A. CECCONI, *I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-V secolo)*, in G. Zecchini-G. Firpo (a cura di), *Magister. Aspetti culturali e istituzionali, Atti del convegno di Chieti, 13-14 novembre 1997*, Alessandria, pp. 73 ss.; L. DE GIOVANNI, *Istituzioni, scienza giuridica, codici nel mondo tardoantico* cit., pp. 259 ss.; M. G. CASTELLO, *Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e magister officiorum*, in F. Carlà-M.G. Castello (a cura di), *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta costantiniana"*, Roma, 2010, pp. 327 ss.; EADEM, *Le stanze segrete del potere: i comites consistoriani e l'imperatore tardoantico*, Roma, 2012, pp. 21 ss.; A. BARBERO, *Ancora sui comites di Costantino*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 561 ss.; P.O. CUNEO, *Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 475 ss.; J-M. CARRIÉ, P. PORENA, *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24 cit., pp. 7 ss.; S.A. FUSCO, *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 293 ss.; A.M. GIOMARO, *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 535 ss.; C. LANZA, <<Chi risponde a chi>> - <<Chi fa cosa>> e l'amministrazione nel tardoantico, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 103 ss.; A. LOVATO, *Nostrum gubernantes imperium. Sull'organizzazione amministrativa dell'impero romano in epoca tarda*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 77 ss.; F. PERGAMI, *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 645 ss.; C. RICCI-D. FASOLINI, *Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, cit., pp. 223 ss.; F. BONIN, *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Torino, 2023, pp. 113 ss.

¹⁵⁹ Vd. in particolare M. G. CASTELLO, *Le stanze segrete del potere* cit., pp. 81 ss., la quale conduce uno studio finalizzato all'identificazione dei requisiti soggettivi richiesti ai funzionari al fine del reclutamento, considerando un arco temporale che va dall'età di Costantino a quella di Teodosio I. Lo studio analizza l'atteggiamento variabile dei diversi imperatori in relazione alle scelte operate, ponendo, tuttavia, in rilievo l'importanza dell'origine geografica, specie durante il tempo dell'impero di Costantino.

Particolarmente rappresentativo della funzionalità pratica sottesa al conferimento di cariche in considerazione dell'origine geografica si rivela l'esempio di *Palladius*, orientale designato dall'imperatore Costantino alla stregua di *magister officiorum* in coincidenza temporale con l'evento dell'unificazione dell'impero, con lo scopo di garantire un'amministrazione efficiente della comunità romana d'Oriente¹⁶⁰. L'aspirazione ad un'intesa proficua tra sudditi e delegati imperiali, che si traduce, sul piano organizzativo, nel conferimento di incarichi a soggetti capaci di comprendere a fondo i presupposti socioculturali di popolazioni estranee alla tradizione giuridica romanistica, potrebbe offrire uno spiraglio determinante per l'individuazione di una possibile *ratio* sottesa all'introduzione di un *peculium* finalizzato alla promozione di una maggiore libertà economica ai *filiis familias palatinii*¹⁶¹. La ragione giustificatrice dell'istituto potrebbe ricondursi anche ad una valutazione di opportunità e di efficienza gestionale, nella consapevolezza del divario insanabile che vale a differenziare la cultura orientale dalla tradizione romanistica, specie con riguardo all'idea dell'assoggettamento integrale alla *potestas paterna* nei suoi risvolti patrimoniali.

Con ogni probabilità, la categorica applicazione del principio della sottoposizione giuridico-economica del *filius familias* funzionario imperiale sarebbe equivalsa ad un reale disincentivo all'assunzione di incarichi che avrebbe, ad ogni modo, compromesso l'efficienza delle prestazioni lavorative. A questo proposito, appare significativo ricordare la preziosa testimonianza che emerge da quelle fonti papiracee pervenuteci indicative della riluttanza al riconoscimento sostanziale dell'ideologia potestativa nel più variegato contesto provinciale¹⁶².

¹⁶⁰ PLRE I, *Palladius* 2, p. 658.

¹⁶¹ Cfr. M.G. CASTELLO, *Le stanze segrete del potere* cit., p. 81, la quale emblematicamente afferma: "Nel momento in cui Costantino prese stabilmente possesso dell'Oriente provvide alla nomina di un orientale, *Palladius*, significativamente non un giovane, bensì un uomo già avanti negli anni, depositario di un successo diplomatico [...] ma soprattutto sicuramente ben accetto alla comunità d'Oriente, non sempre docile (come dimostra l'aperta ostilità incontrata da Giuliano) nei confronti di funzionari ad essa esterni. In tali termini Costantino può essere assimilabile a tutti quei sovrani di origine occidentale che si trovarono a regnare in ambito orientale, come Valente e il già richiamato Teodosio: costoro infatti estesero l'accesso alle cariche, burocratiche e non [...] a personalità della *pars imperii* su cui imperavano, con un evidente sforzo di creare con essa un legame tangibile".

¹⁶² Vd. A. ARJAVA, *Paternal power in late antiquity* cit., p. 153, la quale, a questo proposito, afferma: "Only a few papyri before 212 contain any explicit statement about legal relations between fathers and their

Pur, talvolta, evocando l'istituto della *patria potestas* a titolo formale, non è infrequente riscontrare un'incongruenza ravvisabile nella pratica di conferire sostanzialmente al figlio la capacità di compiere atti negoziali, attraverso una prassi che denota una realtà sociale intesa a ripugnare il concreto recepimento di una tradizione avvertita come estranea. Indicativo di questa tendenza può certamente essere considerato P. Oxy. IX. 1208, il quale testimonia l'atto di compravendita concluso da un tale Aurelius Thonios avente ad oggetto un appezzamento di terreno ereditato dalla madre. Pur essendo il venditore vincolato dalla persistenza del legame potestativo, egli figura quale legittimo *dominus* del bene immobile ottenuto a titolo successorio. La menzione dell'assenso paterno ad un atto di trasferimento della *res* curato in prima persona dal figlio rende tangibile testimonianza della incapacità di comprendere l'autenticità delle implicazioni patrimoniali che derivano dal vincolo potestativo¹⁶³.

adult children. Among them the famous petition of Dionysia is the most important. These documents show that fathers in Egypt could assert an extensive authority (*exousia*) over both the person and the property of their married daughters. The exact nature of this authority is far from clear. But the sheer number of obligations, contracts, claims, and counter-claims between Dionysia and her father is enough to show that these people would not have recognized *patria potestas* in the absolute form described by Roman jurists. Moreover, there are numerous documents which implicitly show that sons were thought to own personal property and were able to conclude contracts, both with their father and with third parties”.

¹⁶³ Oltretutto, sotto questa specifica prospettiva, potrebbe essere altresì valutata la pregnanza di un altro editto emanato da ancora da Costantino, il quale, finalizzato alla precipua esenzione dei segretari della cancelleria e degli altri ufficiali superiori dell'impero dall'onere della collocazione dei cavalli nelle apposite scuderie, appare in qualche modo celare una consapevolezza relativa alla diversità etnica che contraddistingue in prevalenza i funzionari di palazzo.

Leggiamo il testo: CTh. 6, 35, 2 IMP. CONSTANTINVS A. AD PROCULUM PROCONSVLEM AFRICAE. *Si ex memorialibus vel ex palatinis nostris aliquis ad agendas curas rei publicae vel alterius officii fuerit destinatus, minime ab eo repraesentatio postuletur equorum. Qui autem in palatio obsequia non praebuerunt, sed ex alio hominum genere sunt, equos sollemnes pro huiusmodi actu repraesentent.* DAT. VI KAL. AUG. COSTANTINO A. IIII ET LICINIO COSS. (a. 319)

L'imperatore, nel concedere il privilegio in via esclusiva ai *memoriales* ed ai *palatinii* incaricati di occuparsi delle cure dello stato afferma la perentoria negazione del privilegio a coloro che, al contrario, non hanno prestato servizio a palazzo. L'esclusione della prerogativa per coloro *qui autem in palatio obsequia non praebuerunt* è giustificata a mezzo del criterio dell'appartenenza ad un altro genere di uomini. La locuzione *alio hominum genere sunt*, che letteralmente assume il significato di “un'altra razza di uomini” potrebbe alludere ad una realtà socioculturale poliedrica, della quale sono chiamati a farne parte molti tra gli impiegati a servizio dell'imperatore, così denotando la poliedricità di un impero variegato e, in quanto tale, difficilmente adattabile a schemi giuridici prestabiliti. Particolarmente interessante può essere, inoltre, ricordare una testimonianza di Nazario, *Panegyricus dictus* Costantino, IV (X) 35.2 del 321 nella quale il panegirista esalta l'imperatore Costantino per aver coinvolto i cittadini provinciali nella gestione dell'impero: *Sensisti, Roma, tandem arcem te omnium gentium et terrarum esse reginam, cum ex omnibus prouinciis optimates uiros curiae tuae pignerareris, ut senatus dignitas non nomine quam re esset inlustrior, cum ex totius orbis flore constaret.*

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

È tempo ora di trarre qualche sia pur prima conclusione del lavoro sinora svolto. Un aspetto di notevole interesse, da cui è risultato opportuno prendere le mosse, è parso l'analisi del mutamento strutturale che investe la *patria potestas* nell'epoca storica considerata. In particolare, dall'esegesi congiunta di CTh. 9, 43, 1 e CTh. 9, 13, 1, affiora un'innovativa concezione dell'istituto, il quale, definito simbolicamente nei termini di un *officium pietatis* e di una *medicina correctionis*, cela una componente pedagogica improntata alla salvaguardia degli interessi dei *fili familias*, ridimensionando fortemente il tradizionale carattere potestativo che soleva piuttosto conferire predominanza agli egoismi paterni. Tuttavia, la complessa realtà giuridica, la quale persiste nel riservare al *pater familias* una vasta gamma di poteri coercitivi, pur in contrasto con il dichiarato principio della tutela dei discendenti, ha sollecitato una verifica imperniata sull'esame di singoli istituti, rifuggendo da generalizzazioni che avrebbero impedito di carpire la *ratio* sottesa alle riforme. Particolarmente interessante si è rivelato l'approfondimento della pratica del ripudio del figlio, l'*abdicatio*, perdurante nella società tardoantica sebbene contraria ai precetti cristiani a questo proposito propugnati dai Padri della Chiesa. L'attività di confronto sviluppata con riguardo all'*apoceryxis*, istituto di matrice greca affine per molti aspetti all'*abdicatio*, ha offerto proficui spunti di ricostruzione, costituendo un osservatorio privilegiato per la comprensione di talune motivazioni sottese ad una disciplina legislativa disomogenea nei suoi presupposti essenziali.

Nella seconda parte, l'elaborato si è sviluppato con un'indagine incentrata sull'identificazione di quei fattori che, a partire dal IV secolo, hanno provocato novità giuridiche anche con riguardo ad altri membri della *familia romana*. A tal fine, ho ritenuto meritevole di considerazione l'esame delle costituzioni

costantiniane che regolamentano in modo compiuto il trasferimento *mortis causa* di quell'insieme delle sostanze economiche appartenenti alla madre e devolute da questa ai figli, i *bona materna* (CTh. 8, 18, 1-3). Nello specifico, il sistema legislativo introduce una linea di successione diretta tra la madre disponente ed il figlio, beneficiario della successione, che provoca l'effetto dell'esclusione del padre dal godimento effettivo dei beni materni. Il dato della salvaguardia del vincolo di destinazione confitto al patrimonio materno, considerato nel contesto della generale operazione di stravolgimento delle dinamiche familiari, è apparso degno di ulteriori approfondimenti volti a ricercare le ragioni che si celano nella determinazione di una separazione patrimoniale e, in particolare, nell'innovativo riconoscimento della madre quale titolare di sostanze economiche che seguono un itinerario giuridico differente rispetto al complesso patrimoniale paterno.

La prosecuzione dello studio della successione materna si è incentrata sull'approfondimento di un ulteriore provvedimento legislativo, ancora di Costantino (CTh. 9, 9, 1), il quale, pur finalizzato alla severa repressione criminale delle unioni tra le *dominae* ed i propri schiavi, provoca significative conseguenze anche sul versante economico, andando ad incidere sulla regolare applicazione dei principi introdotti a proposito del trasferimento del patrimonio materno. La costituzione, infatti, delinea un regime normativo denso di contraddizioni il quale, se da un lato dichiara la concessione dello *status libertatis* a favore dei figli nati dall'unione definita criminosa, dall'altro esclude la possibilità del beneficio della successione a loro vantaggio. Ancora una volta, il tentativo di interpretazione dei problemi esegetici che la costituzione pone ha comportato la necessità di uno studio aperto al confronto delle disposizioni normative con le fonti di natura extra giuridica. Particolarmente interessante si è rivelato constatare che la pratica delle relazioni miste non era ripudiata nel mondo orientale. Il dato è emerso dalla lettura di alcune dichiarazioni censitarie egiziane e di documenti epigrafici che, avendo cura di descrivere lo *status* dei componenti di alcune famiglie, possono essere considerati a buon diritto rappresentativi della proliferazione del contubernio nel diritto allogeno.

In seguito, la ricerca ha avuto ad oggetto l'esame delle riforme che determinano un regime di tutela a favore dei *filii familias*, specie sotto un aspetto patrimoniale. Segnatamente, è parso opportuno uno specifico esame di CTh. 6, 36, 1, provvedimento con il quale Costantino introduce un'innovativa forma di *peculium* a favore dei *palatini* soggetti al vincolo potestativo. In deroga alla generale tendenza legislativa che, in tema di filiazione, sembra propensa alla realizzazione di un equilibrio tra tradizione formale ed innovazione sostanziale, la costituzione promuove un regime economico eccezionale, finalizzato all'efficienza dell'organizzazione amministrativa dell'impero. La comprensione delle motivazioni sottese alla destabilizzazione strutturale dei rapporti familiari, conseguenza della titolarità dichiarata per il *filius familias palatinus* in ordine ai proventi percepiti *laboris causa*, ha richiesto, accanto ad uno studio tecnico sulla struttura del *peculium*, un'analisi precipua sui requisiti soggettivi della classe burocratica, nel momento decisivo in cui questa andava adattandosi al baricentro di una struttura governativa assolutistica. Specialmente significativa si è rivelata la constatazione di una tendenza al reclutamento di funzionari di origine orientale, in quanto tali estranei al riconoscimento sostanziale dell'ideologia potestativa. Molteplici, infatti, sono le fonti papiracee indicative della riluttanza all'applicazione rigorosa delle espressioni più radicali della *patria potestas*, specie in ambito patrimoniale, la quale avrebbe con ogni probabilità ostacolato il fluido potenziamento della classe amministrativa, lì dove non fosse stato introdotto un regime più flessibile.

In definitiva, la problematicità intrinseca all'evoluzione della famiglia nell'esperienza giuridica del IV secolo non consente di adottare un approccio schematico in relazione a tematiche a tal punto complesse e sfuggenti da escludere in radice la possibilità di risposte risolutive e generalizzanti. Del resto, la necessità di una verifica analitica sui singoli istituti si amplifica in misura maggiore considerando la disomogeneità connaturata alle stesse istituzioni. Emerge, infatti, l'importanza di un approfondimento ad ampio raggio che non trascuri le vicende di mutamento sottese allo sviluppo dell'ordinamento statale e di quello

ecclesiastico, le quali, generando talvolta su uno stesso tema posizioni contrastanti, inducono a considerare il cristianesimo e l'impero in un'ottica spiccatamente pluralistica.

Peraltro, la comprensione del fondamento degli istituti considerati ha altresì necessitato di un costante approfondimento diacronico, sviluppato attraverso lo spoglio delle principali fonti giuridiche di età severiana, allo scopo di valutare i fenomeni nella loro evoluzione storica e di carpire la sussistenza di un eventuale antecedente strutturale e ideologico.

La particolare situazione culturale dell'epoca ha, dunque, richiesto uno studio condotto attraverso molteplici angoli visuali, con il prezioso supporto di una ricerca interdisciplinare, la sola in grado di vagliare il pluralismo che contraddistingue un'epoca di grandi trasformazioni e, dunque, di grande storia.

BIBLIOGRAFIA

- AA.VV., *A Pierluigi Zannini. Scritti di diritto romano e giusantichistici*, F. Zuccotti- M. A. Fenocchio (a cura di), Torino, 2019.
- AA. VV., *Storia giuridica di Roma*, A. Schiavone (a cura di), Torino, 2016.
- ALBANESE B., *Le persone nel diritto privato romano*, Palermo, 1979;
- ALBERTARIO E., *Etica e diritto nel mondo classico latino*, in *Rivista Internazionale di Scienze Giuridiche e Tradizione Romana*, 12, 1932, pp. 12 ss.;
- ALBERTARIO E., *Alcune osservazioni sulla legislazione di Costantino*, in *Studi di diritto romano*, 5, Milano, 1937, pp. 259 ss.;
- ALBERTARIO E., *Appunti sul peculium castrense*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Sciajola"*, 24, 1931, pp. 5 ss. ora in IDEM, *Studi di diritto romano*, 1, Milano, 1933, pp. 159 ss.;
- ALBERTONI A., *L'apoceryxis. Contributo alla storia della famiglia*, Bologna, 1923;
- AMARELLI F., *"Vetustas Innovatio". Un'antitesi apparente nella legislazione di Costantino*, Napoli, 1978;
- AMARELLI F., *Pensiero patristico e pensiero giuridico romano nella disciplina del matrimonio tardoantico*, in *Il matrimonio dei cristiani: esegesi biblica e diritto romano. XXVII Incontro di studiosi dell'antichità cristiana, Roma, 8-10 maggio 2008. Atti del convegno di studi sul tema "Cristianesimo e violenza nei testi biblici"*, Roma, 2009, pp. 27 ss.;
- ARANGIO-RUIZ V., *Applicazione del diritto giustiniano in Egitto*, in *Aegyptus*, 1, 1920, pp. 21 ss.;
- ARANGIO-RUIZ V., *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, 1927, ora riedito a cura di O. Diliberto-O. Licandro, Roma, 2022;

- ARANGIO-RUIZ V., *Persone e famiglia nel diritto dei papiri*, Milano, 1930, ora riedito a cura di O. Diliberto-O. Licandro, Roma, 2022;
- ARANGIO-RUIZ V., *Istituzioni di diritto romano*, Napoli, 1960;
- ARCHI G. G., *In tema di peculio quasi castrense*, in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, 1761 ss.;
- ARCARIA F., *D. 26.10.7, 26.10.2, 26.10.4 e l'accusatio suspecti tutoris: la competenza del praetor tutelaris e del praefectus urbi sulla remotio tutoris e quella del praetor urbanus sulla missio in possessionem rei servandae causae*, in *Tesserae Iuris*, 2, 2, 2021, pp. 7 ss.;
- ARCHI G. G., *Contributo alla critica del Codice Teodosiano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 2, 1936, pp. 50 ss. (ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, pp. 1745 ss.);
- ARCHI G. G., *Epitomae Gai*, Milano, 1954;
- ARCHI G. G., *La prova nel diritto del basso-impero*, in *Iura*, 12, 1961 (ora in *Scritti di diritto romano*, 3, Milano, 1981, pp. 1855 ss.);
- ARJAVA A., *Paternal Power in Late Antiquity*, in *The Journal of Roman Studies*, 88, 1988, pp. 147 ss.;
- AVENARIUS M., *Continuatio dominii. Die vorklassische Mitberechtigung der künftigen Hauserben und der Vonselbsterwerb der klassischen Rechts*, in *Studi in onore di Luigi Labruna*, 1, Napoli, 2007, pp. 231 ss.;
- BANFI A., *Commistioni improprie: a proposito della legislazione costantiniana circa le unioni fra donne libere e schiavi*, in *Index*, 40, 2012, pp. 475 ss.;
- BARBERO A., *Ancora sui comites di Costantino*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 561 ss.;
- BARCELLONA R., *La retorica dell'infanzia abbandonata nel cristianesimo antico tra polemica e parenesi*, in *Ilu. Revista de Ciencias de las religiones*, 24, 2013, pp. 59 ss.;
- BARNES J., *The New Empire of Diocletian and Constantin*, Cambridge, 1982;

- BASSANELLI G., *L'uso delle rubriche da parte dei commissari teodosiani*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 14, Napoli, 2003, pp. 227 ss.;
- BAUMAN R. A., *Human Rights in Ancient Rome*, Londra-New York, 2000;
- BIANCHI P., *Iura-leges: un'apparente questione terminologica della tarda antichità*, Milano, 2007;
- BIANCHINI M. G., *Provvidenze costantiniane a favore di genitori indigenti: per una lettura di CTh 11, 27, 1-2*, in *Annali della Facoltà di Giurisprudenza di Genova*, 20, 1984-85, pp. 23 ss. (ora in M. BIANCHINI, *Temi e tecniche della legislazione tardoimperiale*, Torino, 2008, pp. 466 ss.);
- BIANCHINI M. G., *Note sul concubinato in età tardoantica*, in *Iura*, 70, 2022, pp. 413 ss.;
- B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, II, Milano, 1952;
- B. BIONDI, *Il diritto romano cristiano*, III, Milano, 1954;
- BIONDI B., “*Adiuvare pauperes et in necessitatibus positos*”, in *Jus*, 3, 1952, pp. 239 ss. (poi in B. BIONDI, *Scritti giuridici*, 1, Milano, 1965, pp. 643 ss.);
- BIONDI B., *Degenerazione della *cretio* ed accettazione espressa non formale*, in *Studi Solazzi*, Napoli, 1948, pp. 85 ss.;
- BIONDI B., *Vicende postclassiche del SC. Claudiano*, in *Iura*, 3, 1952, pp. 143 ss.;
- BIONDO B., *Il peculium dei palatini costantiniani*, in *Labeo*, 19, 1973, pp. 318 ss.;
- BISCARDI A., *Studi sulla legislazione del basso impero*, 3, *La nuova proprietà*, in *Studi Senesi*, 56, 1942, pp. 283 ss.;
- BISCARDI A., *Programma di nuovi studi sulla legislazione del Basso Impero*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, I convegno Internazionale*, Perugia, 1975, pp. 33 ss.;
- BONIN F., *Continuità, discontinuità e influssi nella legislazione costantiniana in tema di diritto privato*, in *Legal roots*, 10, 2021, pp. 605 ss.;
- BONIN F., *L'organizzazione della giustizia tra Diocleziano e Costantino. Apparati, competenze, funzioni*, Torino, 2023;

- BRAMANTE M. V., *Il senatusconsultum Macedonianum fra degenerazione dei costumi e affermazioni giurisprudenziali di tutela della patria potestas*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, Napoli, 2011, pp. 331 ss;
- BRETONE M., *La nozione romana di usufrutto*, 2, *Da Diocleziano a Costantino*, Napoli, 1957;
- BRUNNER J. N., *Der hi. Hieronymus und die Mädchenerziehung aufgrund seiner briefe an Laeta und Gaudentius*, Monaco di Baviera, 1910;
- BRUTTI M., *Il dialogo tra giuristi e imperatori*, in *Ius controversum e processo fra tarda Repubblica ed età dei Severi (Atti del Convegno, Firenze 21-23 ottobre 2010)*, V. Marotta-E. Stolfi (a cura di), Roma, 2013, pp. 137 ss;
- BUONAMICI F., *Di un nuovo documento sull'apoceryxis e dei rapporti di tale istituto greco con il diritto romano. A proposito di una memoria di Edoardo Cuq*, Pisa, 1913;
- BURDESE A., *Manuale di diritto privato romano*, Torino, 1993;
- CAIN A., *Jerome's Commentaries on the Pauline Epistles and the Architecture of Exegetical Authority*, New York, 2021;
- CANTARELLA E., *Fathers and Sons in Rome*, in *The Classical World*, 96, 2003, pp. 281 ss.;
- CANTARELLA E., *L'ambiguo malanno. Condizione e immagine della donna nell'antichità greca e romana*, Milano, 1981;
- CANTARELLA E., *Come uccidere il padre. Genitori e figli da Roma a oggi*, Milano, 2017;
- CANTARELLA E., *I supplizi capitali. Origine e funzione delle pene di morte in Grecia e a Roma*, Milano, 2005;
- CAO I., *Alimenta. Il racconto delle fonti*, Padova, 2010;
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *Ancora sui poteri del 'pater familias'*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto romano "Vittorio Scialoja"*, 73, 1970, pp. 357 ss.;
- CAPOGROSSI COLOGNESI L., *La famiglia romana, la sua storia e la sua storiografia*, in *Mèlanges de l'École française de Rome*, 122, 2010, pp. 147 ss.;

- CARRIÈ J.-M., *La législation impériale sur les gouvernements municipaux dans l'Antiquité tardive*, in *AntTard*, 26, 2018, pp. 85 ss.
- CARRIÈ J.-M., P. PORENA, *La nuova articolazione del potere tardoimperiale: lo strumento amministrativo civile e il dispositivo militare*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, Perugia, 2021, pp. 7 ss.;
- CASAVOLA F., *Nient'altro che storia*, in *Koinonìa* 44, 1, 2020, pp. 4 ss.
- CASAVOLA F., *Potere imperiale e stato delle persone tra Adriano ed Antonino Pio*, in *Labeo*, 14, 1968, pp. 251-270, ora in *Giuristi adrianei*, Napoli, 1980 pp. 206 ss.;
- CASTAGNETTI S., *Giuliano imperatore e il Senatusconsultum Cladianum. Alcune osservazioni su CTh. 4.12*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 6, 2013, pp. 1 ss.
- CASTAGNETTI S., *Le membranae di Nerazio Prisco*, Napoli, 2021;
- CASTAGNINO F., *I privilegi fiscali di milites e veterani in età costantiniana*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp.183 ss.;
- CASTELLI E., *La cattedra della Chiesa e il trono del vescovo tra II e III secolo a Roma: ricerche sul contesto storico della "statua d'Ippolito"*, in *Annali di Storia dell'Esegesi*, 27, 1, 2010, pp. 35 ss.;
- CASTELLO C., *Rapporti legislativi tra Costantino e Licinio alla luce dell'inscriptio e della subscriptio di CTh. 8.8.1*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, II convegno internazionale*, Perugia, 1976, pp. 33 ss.;
- CASTELLO M. G., *Costantino tra continuità e innovazione. Amministrazione palatina e magister officiorum*, in F. Carlà-M.G. Castello (a cura di), *Questioni tardoantiche. Storia e mito della "svolta costantiniana"*, Roma, 2010, pp. 327 ss.;
- CASTELLO M. G., *Le stanze segrete del potere: i comites consistoriani e l'imperatore tardoantico*, Roma, 2012;
- CECCONI G. A., *I grandi magisteria tardoantichi. Ruolo istituzionale, attività e rapporti con le strutture amministrative territoriali (Italia, IV-V secolo)*, in G. Zecchini-G. Firpo (a cura di), *Magister. Aspetti culturali e istituzionali, Atti del convegno di Chieti, 13-14 novembre 1997*, Alessandria, pp. 73 ss.;

- CECCONI G. A., *Governo imperiale e élites dirigenti nell'età tardoantica. Problemi di storia politico-amministrativa (270-476 d.C.)*, Como, 1994;
- CENTOLA D. A., *A proposito del contenuto dell'obbligazione alimentare*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 72, 2006, pp. 157 ss.;
- CICOGLIA G., *La patria potestas in diritto romano*, in *Studi Senesi*, 59, 1945, pp. 133 ss.;
- CORBO C., *Genitori e figli: l'affidamento e le sue origini nell'esperienza giuridica romana*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 77, 2011, pp. 94 ss.;
- CORBO C., *Paupertas. La legislazione tardoantica (IV-V secolo d.C.)*, Napoli, 2006;
- CORBO C., *Potere politico e infanzia disagiata: dalla Tabula Alimentaria di Veleia alla legislazione tardoantica*, in *Atti del IV Convegno Internazionale di Studi Veleiati, Veleia-Lugagnano Val d'Arda, 20-21 Settembre 2013*, P. L. Dall'Aglione, C. Franceschelli-L. Maganzani (a cura di), Bologna, 2014, pp. 251 ss.;
- CORBO C., *Traiano e gli Alimenta: profili ermeneutici e sviluppi storici*, in *Teoria e storia del diritto privato*, 12, 2019, pp. 1 ss.;
- CORCORAN S., *The Empire of Tetrarchs. Imperial Pronouncements and Government. AD 284-324*, Oxford, 1996;
- CROOK J. R., *Patria potestas*, in *Classical Quarterly*, 17, 1967, pp. 113 ss.;
- CUNEO P. O., *Alcune costituzioni di Costantino emanate ad Aquileia*, in *Costantino il Grande a 1700 anni dall'Editto di Milano, Atti della XLIV settimana di Studi Aquileiesi (30 maggio-1 giugno 2013)*, G. Cuscito (a cura di), Trieste, 2014, pp. 229 ss.;
- CUNEO P.O., *Gli agentes in rebus nella legislazione del IV secolo*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi, Perugia, 2021, pp. 475 ss.;
- D'AMATI L., *Contraddittorio e repressione domestica nella cultura del principato: alcune riflessioni*, in *Iuris antiqui historia: an international journal on Ancient Law*, 2, 2010, pp. 51 ss.;

- DALLA D., *Praemium emancipationis*, Milano, 1983;
- DALLA D., *Aspetti della patria potestas e dei rapporti tra genitori e figli nell'epoca postclassica*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, 7, S. Giglio-G. Crifò (a cura di), Napoli, 1988, pp. 89 ss.;
- DAUBE D., *Actions between paterfamilias and filiusfamilias with peculium castrense* in *Studi in memoria di E. Albertario*, 1, Milano, 1953, pp. 445 ss.;
- DE DOMINICIS A. M., *Spunti in tema di patria potestas e cognazione*, in *Studi in onore di Antonino Segni*, 1, Milano, 1967, pp. 569 ss.;
- DE DOMINICIS A. M., *Registro delle alterazioni (glossemi e interpolazioni) nelle costituzioni del Cod. Teodos. e nelle Nov. postteodos. segnalate dalla critica*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 57-58, 1953, pp. 419 ss.;
- DE DOMINICIS M. A., *Le comunicazioni legislative nel Basso Impero. (Subscriptiones mutilae di cc. Imperiali e loro ricostruzione. Trasmissione di cc. dal luogo di emissione alle località d'arrivo ed il calcolo del tempo impiegato dalle cc.)*, in *Rendiconti dell'Istituto Lombardo*, 83, 1950, pp. 315 ss.;
- DE GIOVANNI L., *Istituzioni scienza giuridica codici nel mondo tardoantico. Alle radici di una nuova storia*, Roma, 2007;
- DEMICHELI A. M., *La novella 98 e la tutela patrimoniale dei figli nella legislazione post-classica e giustiniana*, in *Studi in onore di Remo Martini*, 1, Milano, 2008, pp. 855 ss.;
- DENOÏÈZ J., *Le paterfamilias et l'évolution de sa position*, in *Synthese Vincenzo Arangio-Ruiz*, 1, Napoli, 1964, pp. 441 ss.;
- DE ROBERTIS M. F., *I limiti spaziali al potere del paterfamilias*, in *Labeo*, 29, 1983, pp. 164 ss.;
- DE SIMONE M., *Una congettura sull'arcaico filiam abducere*, in *Annali dell'Università di Palermo*, 55, 2012, pp. 323 ss.;
- DE SIMONE P., *'Ippolito' Confutazione di tutte le eresie*, Brescia, 2012.;
- DI CINTIO L., *Ancora sulle Interpretationes*, in *Rivista di Diritto Romano* (rivista online), 10, 2010, pp. 3 ss.;

- DI MARZO S., *Lezioni sul matrimonio romano*, Palermo, 1919 (ed. an. Roma 1972);
- DI OTTAVIO D., *Ricerche in tema di querela inofficiosi testamenti. I. Le origini*, Napoli, 2012;
- DI OTTAVIO D., *Una bibliografia ragionata in tema di querela inofficiosi testamenti: schede di lettura*, in *Scritti di storia del diritto e bibliografia giuridica offerti a Giuliano Bonfanti*, U. Petronio-O.Diliberto (a cura di), Macerata, 2012, pp. 81 ss.;
- DI PINTO L., *Cura Studiorum. Tra pensiero giuridico e legislazione imperiale*, Napoli, 2013;
- DOBRACZYNSKI J., *L'ombra del padre* (Traduzione di G. Bertone Zielinski), Brescia, 1980;
- DÜLL R., *Iudicium domesticum, abdicatio und apoceryxis*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, 63, 1943, pp. 71 ss.;
- DONADIO N., *Iudicium domesticum: riprovazione sociale e persecuzione pubblica di atti commessi da sottoposti alla patria potestas*, in *Index*, 40, 2012, pp. 175 ss.;
- DUMONT J. C., *L'imperium du pater familias*, in *Parenté et stratégies familiales dans l'antiquité romaine. Acte table ronde, Paris 2-4.10.1986*, J. Andreau-H.Bruhns (a cura di), Rome, 1990, pp. 475 ss.;
- DUPONT C., *Les successions dans les constitutions de Constantin*, in *Iura*, 15, 1964, pp. 73 ss.;
- DUPONT C., *Le Droit Criminel dans les Constitutions de Constantin. Les infractions*, Lille, 1953;
- DUPONT C., *Les constitutions de Constantin et le droit privé au début du IV siècle. Les personnes*, Lille, 1937;
- ELIA F., *L'alienatio liberorum in età imperiale: problemi sociali e interventi normativi*, in *Quaderni catanesi di cultura classica e medievale*, 4-5, 1992-1993, pp. 385 ss.;
- EVANS-GRUBBS J., *"Munita coniugia": The Emperor Constantine's Legislation on Marriage and Family*, Ann Arbor, 1990;

- EVANS GRUBBS J., *Law and Family in Late Antiquity*, Oxford, 1995;
- EYBEN E., *Fathers and Sons*, in *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, B. Rawson (a cura di), Oxford-New York, 1991, pp. 112 ss.;
- FALCONE G., *Riflessioni sulla conventio in D. 2, 14, 1, 3*, in *Annali dell'Università di Palermo*, 57, 2019, pp. 195 ss.;
- I. FARGNOLI, *Recensiones librorum*, in *Studia et documenta Historiae et Iuris*, 86, 2020, pp. 312 ss.;
- FAVEZ C., *St. Jérôme pédagogue*, in *Mélanges de littér. et d'hist. ancienne*, 1948, pp. 173 ss.;
- FAYER C., *La familia romana. Aspetti giuridici e antiquari*, 1, Roma, 1994;
- FERRETTI P., *In rerum natura esse in rebus humanis nondum esse. L'identità del concepito nel pensiero giurisprudenziale classico*, Milano, 2008;
- FERRINI C., *Teoria generale dei legati e dei fedecommessi secondo il diritto romano con riguardo all'attuale giurisprudenza*, Milano, 1889;
- FERRINI C., *Pandette*, II, Milano, 1904;
- FERRINI C., *Manuale di Pandette*, Milano, 5, Diritto di famiglia e di tutela, 1, Patria Potestà, 1953;
- FIORI R., *Materfamilias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 105, 2011, pp. 197 ss.;
- FITTING H.H., *Das castrense peculium*, Halle, 1871;
- FUSCO S.A., *Tra persona e officium. Spunti di riflessione per un inquadramento storico-giuridico dell'amministrazione romana (II)*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi, Perugia, 2021, pp. 293 ss.;
- GAGLIARDI L., *Studi sulla legittimazione alla querela inofficiosi testamenti in diritto romano e bizantino*, Milano, 2017;
- GALLO F., *Osservazioni sulla signoria del pater familias in epoca arcaica*, in *Studi in onore di Pietro de Francisci*, II, Milano, 1956, pp. 193 ss.;

- GALLO F., *Potestas e dominium nell'esperienza giuridica romana*, in *Labeo*, 16, 1970, pp. 17 ss.;
- GARBARINO P., *Brevi riflessioni sui rapporti tra res militaris ed esperienza giuridica in età tardoantica e giustiniana*, in *Civitas*, Iura, Arma. *Organizzazioni militari, istituzioni giuridiche e strutture sociali alle origini dell'Europa (secc. III-VII). Atti del Seminario internazionale (Cagliari 5-6 ottobre 2012)*, F. Botta-L. Lo Schiavo (a cura di), Lecce, 2015, pp. 86 ss.;
- GAUDEMET J., *L'Église dans L'Empire Romain, IV-V siècles*, Parigi, 1958;
- GIANNOZZI E., *Vitae necisque potestas o Ius vitae ac necis: una riflessione a partire dall'opera di Yan Thomas*, in *Fundamentos romanísticos del Derecho contemporáneo*, 2, *Derecho de personas*, 2021, pp. 41 ss.;
- GIOFFREDI C., *Funzioni e limiti della patria potestas*, in *Nuovi studi di diritto greco e romano*, Roma, 1980, pp. 77 ss.;
- GIOMARO A.M., *La comitiva e le sue graduazioni: la visione dei codici*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, *Militia inermis e militia armata. Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 535 ss.;
- GLÜCK F., *Commentario alle Pandette*, I, Milano, 1891;
- GONZALEX ROLDAN Y., *Il diritto ereditario in età adrianea. Legislazione imperiale e senatus consulta*, Bari, 2014;
- GOTHOFREDUS J., *Codex Theodosianus cum perpetuis commentariis*, 4, Lugduni, 1665.;
- GRADENWITZ O., *Beiträge zum Codex Throdosianus*, in *Zeitschrift der Savigny Stiftung für Rechtsgeschichte*, 37, 1916, pp. 91 ss.;
- GRELLE F., *Le categorie dell'amministrazione tardo antica: officia, munera, honores*, in *Società romana e impero tardoantico. Istituzioni, ceti, economie*, A. Giardina (a cura di), Roma-Bari, 1996;
- GROSSO G., *Usufrutto e figure affini nel diritto romano*, Torino, 1958;
- GRUBBS J. E., *Women and Law in Roman Empire: A Sourcebook on Marriage, Divorce and Widowhood*, Cambridge, 2002;

- GUARINO A., *Diritto privato romano*, Napoli, 1992;
- GUARINO A., *L'oggetto del castrense peculium*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 20, 1941, pp. 41 ss. (poi in IDEM, *Pagine di diritto romano*, 6, Napoli, 1995, pp. 105 ss.);
- HARKE J.D., *Utilitas Constantiniana. Privatrechtsgesetzgebung am Beginn des vierten Jahrhunderts*, Berlin, 2021;
- HARRIS W. V., *Child-Exposure in the Roman Empire*, in *the Journal of Roman Studies*, 84, 1994, pp. 20 ss.;
- HERRMANN-OTTO E., *Causae liberales*, in *Index*, 27, 1999;
- HONORÉ T., *Emperors and Lawyers*, Oxford, 1994;
- HUMBERT M., *Le remariage à Romae, étude d'histoire juridique et sociale*, Milano, 1953;
- ISETTA S., *L'eleganza delle donne = De cultu feminarum/Tertulliano*, Firenze, 1986;
- JOANNOU P. P., *Discipline générale antique (IV^e-IX^e s.)*, I.2 *Les canons des synodes particuliers*, Roma, 1962;
- KUPISZEWSKI H., *Quelques remarques sur le "parricidium" dans le droit romain Classique et post-classique*, in *Studi in onore di E. Volterra*, 4, Milano, 1971, pp. 610 ss. (ora anche in H. KUPISZEWSKI, *Scritti minori*, Napoli, 2000, pp. 234 ss.);
- LA MASA G., *La patria potestas*, Lecce, 2023;
- LAMBERTI F., *La storiografia italiana sulla familia tra tardo Ottocento e inizi Novecento. Antropologia, evoluzionismo e primi influssi delle teorie interpolazionistiche*, in *Gradenwitz, Riccobono und die Entwicklung der Interpolationenkritik, Ius Romanum*, 5, M. Avenarius-C. Baldus-F. Lamberti-M. Varvaro (a cura di), Tübingen, 2018, pp. 215 ss.;
- LAMBERTI F., *La storiografia sulla familia romana fra inquadramenti tradizionali e nuove tendenze di ricerca*, in *La Famiglia Tardoantica. Società, diritto, religione*, V. Neri-B. Girotti (a cura di), Milano, 2016, pp. 11 ss.;
- LAMBERTI F., *Convivenze e unioni di fatto nell'esperienza romana: l'esempio del concubinato*, in *Unioni di fatto dal diritto romano ai diritti attuali. Atti*

dell'incontro italo-tedesco. Imperia, 27-28 Novembre 2015, G. Viarengo (a cura di), Torino, 2016, pp. 1 ss.;

LAMBERTI F., *Nuove riflessioni in materia di concubinato nell'esperienza romana*, in *Tesserae Iuris*, 4, 1, 2023, pp. 133 ss.;

LANIADO A., *Note sur la datation conservée en syriaque du Concile de Gangres*, in *Orientalia Christiana Periodica*, 61, 1, 1995, pp. 195 ss.;

LANZA C., <<Chi risponde a chi>> - <<Chi fa che cosa>> e l'amministrazione nel tardoantico, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, Militia inermis e militia armata. *Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 103 ss.;

LA PIRA G., *La successione ereditaria intestata e contro il testamento in diritto romano*, Firenze, 1930;

LA ROSA F., *Ancora in tema di peculium castrense*, in *Studi De Francisci*, 2, Milano, 1953, pp. 393 ss.;

LA ROSA F., *I peculi speciali in diritto romano*, Milano, 1953;

LA ROSA F., *Accettazione ed acquisto dell'eredità materna attraverso il Teodosiano*, in *Annali Catania*, 4, 1950, pp. 379 ss.;

LENSKI N. E., *The Cambridge Companion to the Age of Constantine*, Cambridge, 2012;

LOBRANO G., *Pater et filius eadem persona. Per lo studio della patria potestas*, Milano, 1984;

LONGO G., *Sulla capacità patrimoniale e processuale del filiusfamilias fornito di peculium castrense*, in *Annali Macerata*, 21, 1957, pp. 3 ss. (poi in IDEM, *Ricerche romanistiche*, Milano, 1966, pp. 405 ss.);

LONGO G., *Patria potestà (Diritto Romano)*, in *Novissimo Digesto Italiano*, 12, Torino, 1957, pp. 575 ss.;

LONGO C., *Corso di diritto romano*, I, *Diritto di famiglia*, Milano, 1946;

LONGO S., *Senatoconsultum macedonianum. Interpretazione e applicazione da Vespasiano a Giustiniano*, Torino, 2012;

- LORENZI C., *Esposizione e politica costantiniana*, in *Rivista di Diritto Romano* (rivista online), 18, 2018, pp. 145 ss.;
- LORENZI C., *“Si quis a sanguine infantem... compraverit. Sul commercio dei figli nel tardo impero*, Perugia, 2003;
- LOVATO A., *Studi sulle disputationes di Ulpiano*, Bari, 2003;
- LOVATO A., *Giustizia e giuristi al tempo di Traiano* in *Minima Epigraphica et Papyrologica*, 24, 2019, pp. 217 ss.;
- LOVATO A., *Nostrum gubernantes imperium. Sull’organizzazione amministrativa dell’impero romano in epoca tarda*, in *Atti dell’Accademia Romanistica Costantiniana*, 24, Perugia, 2021, pp. 77 ss.;
- LUCCHETTI G., *La legittimazione dei figli naturali nelle fonti tardo-imperiali e giustinianee*, Milano, 1990;
- MAFFI A., *Ancora sulla condizione giuridica della donna nel Codice di Gortina*, in *DIKE*, 15, 2012, pp. 93 ss.;
- MANCINI G., *Pro tam magna sui confidentia*, in *I diritti degli altri in Grecia e a Roma*, A. Maffi-L.Gagliardi (a cura di), Sankt Augustin, pp. 161 ss.;
- MANTOVANI D., *Costantinopoli non è Bologna. La nascita del Digesto fra storiografia e storia*, in *Giurisprudenza romana nei papiri. Tracce per una ricerca*, D. Mantovani-S. Ammirati (a cura di), Pavia, 2018, pp. 17 ss.;
- MANTOVANI D., *ERC- Project Redhis: A new appreciation of Juristic Texts and Patterns of Thought in Late Antiquity*, in *Texte wiederherstellen. Kontexte rekonstruieren. Internationale Tagung über Methoden zur Erstellung einer Palingenesie, Münster (23-24 april 2015)*, S. Lohsse-S. Marino-P.Buongiorno (a cura di), Stoccarda, 2017, pp. 174 ss.;
- MAROTTA V., *Multa de iure sanxit. Aspetti della politica del diritto di Antonino Pio*, Milano, 1988;
- MARRONE M., *Actio ad Exhibendum*, in *Annali dell’Università di Palermo*, 26, 1957, pp. 500 ss.;

- MARTINI R., *Sulla costituzione di Costantino in tema di "parricidium"* (C.Th. 9, 15, 1), in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana. II Convegno Internazionale*, Perugia, 1976, pp. 103 ss.;
- MARTINI R., *Su alcuni provvedimenti costantiniani di carattere sociale*, in *Poteri religiosi e istituzioni: il culto di san Costantino Imperatore tra Oriente e Occidente*, F. Sini-P. P. Onida (a cura di), Torino, 2003, pp. 183 ss.;
- MASI A., *Interdictum de liberis ducendis (exhibendis)*, in *NNDI*, 8, 1962, pp. 801 ss.;
- MAZZA M., *Lotte sociali e restaurazione autoritaria nel III secolo d.C.*, Roma-Bari, 1973;
- MCCCLINTOCK A., *La ricchezza femminile e la 'Lex Voconia'*, Napoli, 2022;
- MCGINN T., *La familia e i poteri del padre*, in *XII Tabulae. Testo e commento*, 1, F. Cursi (a cura di), Napoli, 2018, pp. 188 ss.;
- MELLUSO M., *La schiavitù in età giustiniana. Disciplina giuridica e rilevanza sociale*, Besanzone, 2000;
- MIGLIORINI M., *L'adozione tra prassi documentale e legislazione imperiale nel diritto del tardo impero romano*, Milano, 2001;
- MITTEIS L., *Reichsrecht und Volksrecht in den östlichen Provinzen des römischen Kaiserreichs*, Lipsia, 1891;
- MORESCHINI C., *Temi e motivi della polemica antimarcionita di Tertulliano*, in *Journal Storage*, 17, 1968, pp. 149 ss.;
- MORESCHINI C., *Contro Marcione: Libri 1.-3./Tertulliano*, C. Moreschini (a cura di), Roma, 2014.;
- MORESCHINI C., *Il cristianesimo nell'Impero romano*, in *Koinonia*, 47, 2023, pp. 523 ss.;
- MURGA J. L., *Una nueva version del contubernio Claudiano en el Codex Teodosiano*, in *Revue Internationale du Droit d'Auteur*, 1981, pp. 163 ss.;
- MURGA J. L., *Una extrãna aplicacion del senado consulto Claudiano en el codigo de Teodosio*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, 1, Milano, 1982, pp. 416 ss.;

- NATHAN G., *Looking for children in Late Antiquity*, in *Children in Antiquity. Perspectives and Experiences of Childhood in the Ancient Mediterranean*, L.A. Beaumont-M.Dillon-N.Harrington (a cura di), Abingdon-New York, 2020, pp. 134 ss.;
- NATHAN G., *The Family in Late Antiquity. The Rise of Christianity and the Endurance of Tradition*, London-New York, 2000;
- NAVARRA M., *A proposito delle unioni tra libere e schiavi nella legislazione costantiniana*, in *Atti dell'Accademia Romanistica Costantiniana, VIII Convegno Internazionale*, Napoli, 1990, pp. 1 ss.;
- NERI V., *I limiti dell'influenza cristiana sulla legislazione sociale di Costantino*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche come documento della società antica*, C.Buzzacchi-I. Fagnoli (a cura di), Milano, 2021, pp. 115 ss.;
- NERI V., *Il marito dominus e la violenza coniugale nella società tardoantica*, in *La Famiglia Tardoantica. Società, diritto, religione*, V. Neri-B. Girotti (a cura di), Milano, 2016, pp. 51 ss.;
- NOCE C., DELL'OSSO D., CECCARELLI MOROLLI D., *I canoni dei concili della chiesa antica*, 1, *I concili greci*, A. Di Bernardino (a cura di), Roma, 2006;
- OLIVIERO NIGLIO G. M., *Lo status femminile nei canoni conciliari e nella legislazione tardoantica*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 77, 2012, pp. 1 ss.;
- OLIVIERO NIGLIO G. M., *Pro discretionem sexus. Questioni di genere nei canoni conciliari e nelle leggi di Costantino*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 82, 2016, pp. 387 ss.;
- OLIVIERO NIGLIO G. M., *Sulle tracce di un'indagine in tema di diritto delle persone e della famiglia*, in *Koinonia*, 2022, pp. 423 ss.;
- OSABA E., *Influenza delle leggi costantiniane nella lex visigothorum*, in *Diritto e Storia*, 2, 2003, pp. 1 ss.;
- PANI M., *Poteri e valori fra Augusto e Traiano*, Bari, 1993.;
- PAPA G., *'Pueri alimentari' e soluzioni normative (secc. II-IV d.C)*, in *Teoria e Storia del Diritto Privato*, 12, 2019, pp. 32 ss.;

PASTORI F., *Gli istituti romanistici come storia e vita del diritto*, Milano, 1993;

PÈREZ G.V., *Métodos alternativos de resolución de conflictos en Derecho Romano. Especial referencia a la mediación*, Madrid, 2018;

PERGAMI F., *Il comes sacrarum largitionum nel sistema burocratico della tarda antichità*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, Militia inermis e militia armata. *Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 645 ss.;

PIETRINI S., *La legislazione di Zenone (474-491)*, Palermo, 2023;

PIZZORNI M. R., *Giustizia e carità*, Bologna, 1995;

PUGLIESE G., *Istituzioni di diritto romano*, Torino, 1991;

PULIATTI S., *Diritto e religione. Aspetti della formazione di un'identità cristiana*, in *Il diritto allo stato puro? Le fonti giuridiche come documento della società antica*, C.Buzzacchi-I. Fagnoli (a cura di), Milano, 2021, pp. 91 ss.;

PULIATTI S., *Le costituzioni tardo-antiche: diffusione e autenticazione*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 74, 2008, pp. 99 ss.;

PULIATTI S., *Multum interest inter militiarem curam et civilem administrationem. Sui rapporti tra poteri civili e militari in età giustiniana*, in *Atti dell'Accademia romanistica Costantiniana*, 24, Militia inermis e militia armata. *Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 275 ss.;

QUÈRÈ F., *La donna e i Padri della Chiesa*, Roma, 2001;

RABELLO A. M., *Effetti personali della patria potestas. Dalle origini al periodo degli Antonini*, Milano, 1979;

RAMON A., *Repressione domestica e persecuzione cittadina degli illeciti commessi da donne e 'filii familias'*, in *Il giudice privato nel processo civile romano: omaggio ad Alberto Burdese*, L. Garofalo (a cura di), Padova, 2015, pp. 617 ss.;

REID K. G. C., DE WAAL M. J., ZIMMERMANN R., *Comparative Succession Law*, 2, Oxford, 2015;

RICCI C. - FASOLINI D., *Magistri militum al tempo dei Valentiniani. Stabilità dinastica e promozione politica, tra epigrafia e iconografia*, in *Atti*

dell'Accademia romanistica Costantiniana, 24, Militia inermis e militia armata. *Apparati civili e militari nella tarda antichità, in onore di Maria Campolunghi*, Perugia, 2021, pp. 223 ss.;

RINALDI G., *Roma e i Cristiani. Materiali e metodi per una rilettura*, Frascati, 2023.;

RIZZELLI G., *La patria potestas fra leges, mores e natura*, in AA. VV. (a cura di), *Anatomie della paternità. Padri e famiglia nella cultura romana*, Lecce, 2019, pp. 100 ss.;

RIZZELLI G., *Luoghi comuni, stereotipi e storia giuridica delle donne*, in *Estudios em memoria do Professor Thomas Marky. Centenario do nascimento (1919-2019)*, E. C. Silveira Marchi et al (a cura di), Sao Paolo, 2019, pp. 145 ss.;

RIZZELLI G., *La violenza sessuale su donne nell'esperienza di Roma antica. Note per una storia degli stereotipi*, in *El Cisne II. Violencia, proceso y discurso sobre genero*, E. Hoebenreich- V. Kuehne - F. Lamberti (a cura di), Lecce, 2012, pp. 295 ss.;

RIZZELLI G., *Pietate necessitudinis ductae. Settimio Severo, Ulpiano e l'accusatio del tutor suspectus*, in *Quaderni Lupiensi di storia e diritto*, 8, 2018, pp. 147 ss.;

RIZZI M., *Brevi riflessioni storiche e attuali sul principio 'patria potestas in pietate debet, non atrocitate consistere'*, in *Revista de la Facultad de Derecho de Mexico*, 62, 282, 2022, pp. 415 ss.;

ROBERTI M., *Patria potestas e paterna pietas. Contributo allo studio dell'influenza del cristianesimo sul diritto romano*, in *Studi in memoria di A. Albertoni*, 1, Padova, 1935, p. 265 ss.;

ROBERTI M., *Il diritto agli alimenti nel diritto romano e nelle fonti patristiche*, in *Miscellanea Veermesch*, 1935, pp. 28 ss.;

ROBLEDA O., *Il diritto degli schiavi nell'antica Roma*, Roma, 1976;

ROMANO G., *Conventio e consensus (A proposito di Ulp. 4 'ad ed.'. D. 2.14.1.3)*, in *Annali dell'Università di Palermo*, 48, 2003, pp. 241 ss.;

RUGGIERO A., *Nuove riflessioni in tema di tribunale domestico*, in *Soliditas. Scritti in onore di A. Guarino*, 4, Napoli, 1984, pp. 1593 ss.;

- RUGGIERO I., *I privilegi dei militari in tema di successioni dalle costituzioni imperiali alle leges barbarorum*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 113, 2019, pp. 244 ss.;
- RUSSO RUGGERI C., *Patria potestas e paterna pietas. Un rapporto da riverificare*, in *Studi Salvatore Calderone*, 6, Messina, 1986, pp. 305 ss.;
- RUSSO RUGGERI C., *Iudicium domesticum e iudicium publicum in Cic. de fin. 1.7.24*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 75, 2009, pp. 515 ss.;
- RUSSO RUGGERI C., *Ancora in tema di iudicium domesticum*, in *Iuris antiqui historia: an international journal on Ancient Law*, 2, 2010, pp. 1 ss.;
- SALLER R. P., *Familia, Domus and the Roman Conception of Family*, in *Phoenix*, 38, 1984, pp. 336 ss.;
- SALLER R.P., *Patria potestas and the Stereotype of the Roman Family*, in *Continuity and Change*, 1, 1986, pp. 7 ss.;
- SALLER R. P., *Pietas, Obligation and Authority in the Roman Family*, in *Alte Geschichte und Wissenschaftsgeschichte. Festschrift für Karl Christ zum 65. Geburtsag*, P. Kneissl-K. Losemann (a cura di), Darmstadt, 1988, pp. 393 ss.;
- SALLER R. P., *Corporal Punishment, Authority, and Obedience in the Roman Household*, in *Marriage, Divorce, and Children in Ancient Rome*, B. Rawson (a cura di), Oxford-New York, pp. 144 ss.;
- SANFILIPPO C., *Istituzioni di diritto romano*, Catania, 1992;
- SANGUINETTI A., *Dalla querela alla portio legitima. Aspetti della successione necessaria nell'epoca tardo imperiale e giustiniana*, Modena, 1996;
- SARDELLA T., *La famiglia cristiana: il fidanzamento nella costruzione di una identità religiosa (IV-VI secolo)*, in *La Famiglia Tardoantica. Società, diritto, religione*, V. Neri-B. Girotti (a cura di), Milano, 2016, pp. 79 ss.;
- SARGENTI M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Persone e famiglia*, Milano, 1938;
- SARGENTI M., *La diffusione del materiale normativo nell'impero romano*, in *L'information et la mer dans le monde antique*, J. Andreau-C. Virlouvet (a cura di), Roma, 2002, pp. 33 ss.;

SARGENTI M., *Il diritto privato nella legislazione di Costantino. Problemi e prospettive dell'ultimo trentennio*, in *Atti del I convegno internazionale dell'Accademia Romanistica Costantiniana*, Perugia, 1975, pp. 247 ss.;

SAUDELLI L., *Ippolito Romano e la Refutatio di Eraclito*, in *Isonomia*, 2004, pp. 21 ss.;

SCIORTINO S., C. 8, 46, 6: *Brevi osservazioni in tema di abdicatio e APOKHRUXIS* in *Annali del seminario giuridico dell'Università di Palermo*, 48, 2003, pp. 333 ss.;

SEECK O., *Regesten der Kaiser und Päpste für die Jahre 311 bis 476 n. CHR. Vorarbeit zu einer Prosopographie der christlichen Kaiserzeit*, Stoccarda, 1919;

SOLAZZI S., *Glossemi e interpolazioni nel Codice Teodosiano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 10, 1944, pp. 229 ss.;

SOLAZZI S., *In tema di divorzio. Il divorzio della filia familias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 34, 1925 (poi in *Scritti di diritto romano*, 3, Napoli, 1960, pp. 12 ss.);

SOLIDORO MARUOTTI L., PULIATTI S., LOVATO A., *Diritto privato romano*, Torino, 2017;

SPAGNUOLO-VIGORITA T., *Exsecranda pernicies. Delatori e fisco nell'età di Costantino*, Napoli, 1993;

STARACE P., *Titius Aristo, peritissimus et privati iuris et publici*, Torino, 2022;

TARTUFARI A., *Della acquisizione e della perdita del possesso*, 1, Milano, 1887;

THOMAS Y., *Il padre, la famiglia e la città. Figli e figlie davanti alla giurisdizione domestica a Roma*, in *Pater familias*, A. Arru (a cura di), Roma, 2002, pp. 23 ss.;

TOMISLAV T., *L'ascetismo nel Concilio di Gangra: Eustazio di Sabaste nell'ambiente ascetico siriano dell'Asia Minore nel IV secolo*, Roma, 1991;

TORRENT A., *Patria potestas in pietate non atrocitate consistere debet*, in *Index*, 35, 2007, pp. 165 ss.;

TORRENT A., *Interdicta de liberis exhibendis item ducendis y cognitio praetoria*, in *Index*, 36, 2008, pp. 425 ss.;

TUDOR D., *Iscrizione funeraria romana scoperta nel Banat (Romania)*, in *Latomus*, 17, 2, 1958, pp. 355 ss.;

VERA D., *Una carità razionale: provvedimenti di carestia e finanza pubblica nel Tardo Impero*, in *Koinonìa*, 36, 2012, pp. 173 ss.;

VITTON P., *I concetti giuridici nelle opere di Tertulliano*, 1, Roma, 1924;

VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero*, in *Iura*, 29, 1978, pp. 58 ss.;

VOCI P., *Storia della patria potestas da Augusto e Diocleziano*, in *Iura*, 31, 1980, pp. 37 ss. (poi in *Studi di diritto romano*, 2, Padova, 1985, pp. 397 ss.);

VOCI P., *Storia della patria potestas da Costantino a Giustiniano*, in *Studia et Documenta Historiae et Iuris*, 51, 1985, pp. 1 ss. (poi in *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, pp. 465 ss.);

VOCI P., *Polemiche legislative in tema di matrimonio e di figli naturali*, in P. Voci, *Nuovi studi sulla legislazione romana del tardo impero*, Padova, 1989, pp. 218 ss.;

VOCI P., *Il diritto ereditario romano nell'età del tardo impero. I. Le costituzioni del IV secolo*, in *Iura*, 29, 1978, pp. 17 ss. (poi in *Studi di diritto romano*, II, Padova, 1985, pp. 105 ss.);

VOLTERRA E., *Il preteso tribunale domestico in diritto romano*, in *Rivista Italiana per le Scienze Giuridiche*, 85, 1948, pp. 103 ss. (poi in *Scritti giuridici*, 2, Napoli, 1991, pp. 127 ss.);

VOLTERRA E., *Sui mores della famiglia romana*, in *Rend. Acc. Lincei*, 8, 4, 1949, pp. 521 ss.;

VOLTERRA E., *Istituzioni di diritto romano*, Roma, 1988;

VOLTERRA E., *L'acquisto della "patria potestas" alla morte del pater familias*, in *Bullettino dell'Istituto di Diritto Romano "Vittorio Scialoja"*, 79, 1976, pp. 207 ss.;

VOLTERRA E., *Il senatoconsulto Orfiziano e la sua applicazione in documenti egiziani del III d.C.*, in *Atti del XI convegno internazionale di papirologia*, Milano, 1966, pp. 574 ss.;

VON HEFELE K. J., *Concile de Gangres*, in *Histoire des Conciles*, 1, 2, Parigi, 1907, pp. 1029 ss.;

VUOLANTO V., *Selling a Freeborn Child: Rhetoric and Social Realities in the Late Roman World*, in *Ancient Society*, 33, 2003, pp. 206 ss.;

WURM M., *Apoceryxis, Abdicatio und Exheredatio*, in *Münchener Beiträge zur Papyrusforschung und antiken Rechtsgeschichte*, 69, 1972, pp. 80 ss.;

ZANON G., *La capacità patrimoniale della donna tra realtà e apparenza giuridica*, Padova, 2013;

ZUCCOTTI F., *Paelex. Note sulle unioni coniugali in Roma arcaica*, Milano, 2023, pp. 1 ss.;

INDICE DELLE FONTI

AMBROSIUS MEDIOLANENSIS

De Abraham

1.3.19 126

De Bono mortis

1.35 164

De Iacob et vita beata

2.2.5 19

De Tobia

8.29-30 19.60

De Virginitate

1.32 85

Epistulae

83 32

Hexaameron

5.18.58 60

AUGUSTINUS HIPONENSIS

Confessiones

9.9.19 94

De Utilitate ieiunii

4.5 95

In Evangelium Ioannis Tractatus

51.13 19

Sermones

13.8 19

9.3 96

51.11.18 99

45.2 166

CICERO

De re publica

2.66 54

CYPRIANUS CARTHAGINENSIS

Testimonia ad Quirinum

3.70 153

3.71 153

CLEMENS ALEXANDRINUS

Protrepticus

23.13 13

Stromata

4.19 89

CODEX THEODOSIANUS

1.34.2 193

2.10.6 193

2.19.1 146

2.19.2 148

4.8.6 48

4.12.1 119

4.12.2 119

4.12.4 119

5.9.1 65

5.10.1 64

6.36.1 188

6.35.1 186

6.35.2 208

6.35.3 189

8.18.1 70.135

8.18.2 73.139

8.18.3 74.141

8.18.10 76

9.9.1 118

9.13.1 7

9.15.1 47

9.43.1 4

11.27.1 55

11.27.2 56

COLLATIO LEGUM MOSAICARUM ET
ROMANARUM

4.8.1 48

CONCILIA

Concilium Carthaginiense (397)*can.* 13 163*Concilium Gangrense* (340?)*can.* 15 158*can.* 16 158*Concilium Hipponense* (393)*can.* 1 160*Concilium Toletanum* (400?)*can.* 17 127

CORPUS IURIS CIVILIS

Codex

1.3.33 201

1.3.49 201

1.51.7 193

2.7.4 193

2.7.8 195

2.18.1 28

3.28.8 29

3.28.25 105

3.28.27 146

3.28.28 150

4.28.5 27

5.25.4 29

5.37.22 138

5.43.6 29

6.21.15 190

6.42.15	109	26.2.26.2	147
6.60.1	70.135	26.5.21.1	104
8.46.3	38	28.2.11	180
8.46.6	49	30.114.8	106
8.46.10	49	31.76	147
9.1.14	29	32.41.2	27
9.11.1	119	32.50	102
9.15.1	7	35.1.70	103
9.17.1	47	35.1.102	27
9.51.13	4	35.1.92	107
12.16.5	199	36.1.1.6	189
12.28.1	186	36.1.17.11-13	179
12.28.2	186	36.1.23	199
12.36.6	197	36.1.52	101.177
		36.1.83	112
<i>Digesta</i>		37.1.3.5	189
1.16.9.3	174	37.6.1.15	189
5.2.2	25	37.12.5	51.171
5.2.8	176	37.15.1	172
5.2.11	147	39.5.7.6	189
5.2.14	147	42.8.19	27.101
5.2.16.1	147	43.29.3.4	27
5.2.17	147	43.30.1.5	22
5.2.21	147	48.8.2	52
5.2.27.3	147	48.9.1	47
5.2.29.2	147	48.9.5	20
7.1.57	147	48.21.3.5	52
7.1.46	27	50.16.195.2	3
10.2.50	26		
22.3.8	27	CORPUS INSCRIPTIONUM LATINARUM	
23.4.11	23	3.1386	132
24.1.27.17	189		

DIODORUS SICULUS

Bibliotheca historica

12.2-5 54

DIONYSIUS HALICARNASSENSIS

Antiquitates Romanae

2.26.4 54

11.28-38 54

GAIUS

Institutiones

1.55 1

GREGORIUS NAZIANENUS

Orationes

8.4 95

18.6 87

HIERONYMUS

Commentaria in epistolam ad Ephesios

3, 6 19

*Epistola CVII Ad Laetam-De institutione
filiae*

3.78 170

HILARIUS PICTAVIENSIS

Commentarius in Evangelium Matthei

18.1 156

HIPPOLYTUS

Refutatio omnium haeresium

9.12.24 127

JOHANNES CHRYSOSTOMUS

Carmina Arcana

2.2.6 92

In epistulam ad Ephesios homiliae

19.2 97

20.1 97

20.8 97

Quales ducendae sint uxores homiliae

4 92

LIVIVS

Ab urbe condita

2.41.10 52

3.44-48 52

LACTANTIUS

Divinae Institutiones

4.3.14-17 17

6.20.24-25 61

LIBER SIRUS ROMANUS

58 40

NOVELLAE VALENTINIANI III

2.2.4 198

PANEGYRICI LATINI (Mynos)

Panegyricus Nazarii dictus Constantino
IV (X) 35.2 208

PAULI SENTENTIAE

4.5.1 26

PHILOSTRATUS SOPHISTA

Vitae Sophistarum
2.1.23 113

PSEUDO AMBROSII

Quaestiones veteris et novi testamenti
127.29-30 90

PSEUDO QUINTILIANUS

Declamationes Maiores
9 32

Declamationes Minores

260 32

271 32

SENECA PHILOSOPHUS

Epistulae
5.47.14 3

SIDONIUS APOLLINARIS

Epistulae
4.23.1 35

THEOPHILI PARAPHRASIS

1.2.3 41

TERTULLIANUS

Ad uxorem
2.8.4-5 124

Apologeticum

9.7-8 15

34 14

Adversus Marcionem

1.27.3 15

2.13.5 15

2.13.1 154

De cultu feminarum

2.13.6-7 89

De oratione

2.4 15

TESTAMENTUM NOVUM

ad Ephesios

6.4 13

6.1-3 13

6.2 86

ad Corinthios

1.7.4-14 83

11.3-10 88

ad Galatas

3.26-29 82

TESTAMENTUM VETUS

Deuteronomium

5.16 81

Exodus

21.15-17 81

Leviticus

20.9 81

Proverbia

13.24 13

20.20 81

30.17 81

VALERIUS MAXIMUS

Facta et dicta memorabilia

6.1.2 54

5.8.2 54

PAPYRI

P.BruX.

E 7360 130

P.Cair. Masp.

1.67097 43

3.67353 43

P.Oxy. 1

208 113

P.Ryl.

103 134